



N. 2960-A

ALLEGATO 2-II

TESTO PROPOSTO DALLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

ALLEGATO 2-II

ORDINI DEL GIORNO

esaminati dalla 5° Commissione, con indicazione del relativo esito procedurale

ORDINI DEL GIORNO

G/2960/1/5

COMAROLI, DIVINA, CANDIANI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020;

premesso che:

il meccanismo dell'incremento dei requisiti pensionistici anagrafici all'adeguamento della speranza di vita di introdotto dal decreto legge n. 78 del 2010 perseguiva il duplice obiettivo di contenimento della spesa pensionistica e di standardizzazione del requisito anagrafico alla media europea;

la riforma pensionistica operata con la legge Fornero, che ha innalzato repentinamente i requisiti di accesso al pensionamento proprio al fine di contenere la spesa pensionistica, ha di fatto reso anacronistico oramai il meccanismo «adv»;

siamo, difatti, ben oltre la media europea, ricordando a titolo di esempio che in Germania l'età pensionabile è fissata a 67 anni «solo» nel 2029, nel Regno Unito l'età richiesta per accedere alla pensione è pari a 65 anni a decorrere dal 2018, l'Austria, addirittura, pone in quiescenza a 65 anni gli uomini e ancora a 60 anni le donne, con un aumento progressivo per parificarne l'età pensionabile entro il periodo 2024-2033;

appare, peraltro, contraddittoria la messa in campo di strumenti come l'Ape per un accesso pensionistico anticipato e, al contempo, prevedere l'innalzamento dei requisiti anagrafici applicando il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita;

impegna il Governo:

a cristallizzare il requisito anagrafico fino al 2022 o, in alternativa, a prorogare di un semestre l'emanazione del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

G/2960/2/5

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premessi che:

l'articolo 8 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, collegato alla manovra di bilancio per il 2018, provvede ad una rideterminazione delle risorse destinate alla cosiddetta «ottava salvaguardia»;

nel dettaglio le risorse stanziata dalla legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016) erano pari a 1.680 milioni di euro nel periodo 2017-2030, mentre quelle rideterminate dal citato decreto legge sono ridotte a 912,90 milioni di euro, con un risparmio di oltre 700 milioni di euro;

sebbene finora siano stati emanati ben otto provvedimenti di salvaguardia per attenuare ovvero risolvere le problematiche create dalla legge Fornero per coloro che, di colpo, si sono ritrovati privi di alcun sostegno economico derivante da reddito ovvero da pensione, restano ancora esclusi da ogni forma di copertura pensionistico-reddituale una platea di circa seimila soggetti;

è opportuno predisporre una ulteriore e definitiva nona salvaguardia per concludere la triste vicenda degli esodati che oramai si trascina da ben sette anni a causa della riforma delle pensioni Fornero,

impegna il Governo:

a destinare i risparmi di spesa derivanti dall'ottava salvaguardia di cui alla legge di bilancio per il 2017 alla salvaguardia degli ultimi seimila esodati esclusi dai precedenti interventi.

G/2960/3/5

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato-per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premessi che:

ricordato che l'articolo 1, comma 281, della legge di stabilità per il 2016, nel fornire la corretta interpretazione di legge dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, superando l'interpretazione restrittiva dell'inps penalizzante specificatamente per le nate '55, non aveva precluso la possibilità di proseguire la sperimentazione oltre il 2015 impiegando le eventuali risorse avanzate dall'intervento ivi previsto;

preso atto che il Governo ha preferito non perseguire tale strada, destinando le risorse avanzate ad altri interventi;

ribadito che la facoltà di accedere al pensionamento con il calcolo interamente contributivo se in possesso del requisito anagrafico di 57 anni di età (58 se autonome) e almeno 35 anni di contributi è oggettivamente una soluzione di flessibilità in uscita dal mondo del lavoro per tante lavoratrici colpite dalla riforma Fornero e che, alla luce degli incrementi della speranza di vita dal 2019 in poi, rischierebbero di rimanere bloccate nell'accesso alla pensione;

nella ferma convinzione che il diniego di accesso al pensionamento con la cosiddetta opzione donna debba essere considerato non soltanto per gli eventuali risparmi di spesa pensionistica che secondo la RGS si avrebbero, ma anche e soprattutto in una visione più avveduta per gli effetti negativi sul *welfare* familiare e sul tasso di natalità, con tante donne 67enni, impossibilitate nel ruolo di nonne e/o di assistenza e supporto domestico;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di consentire l'accesso al pensionamento secondo i requisiti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, anche per tutto l'anno 2018.

G/2960/4/5

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

valutati gli interventi di cui agli articoli 22 e 23 del provvedimento, in materia di anticipo pensionistico e rendita integrativa temporanea anticipata, anche in combinato con le misure di cui all'articolo 26;

considerata la mancanza di specifici interventi atti al riconoscimento del lavoro di caregiver familiare ai fini dell'anticipo pensionistico;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire e stanziare le opportune risorse necessarie per riconoscere la facoltà di prepensionamento, rispetto ai requisiti richiesti a legislazione vigente, ai familiari che assistono in costanza di convivenza familiari entro il secondo grado riconosciuti, a causa di malattia, infermità o disabilità, invalidi civili al 100 per cento e necessitano di assistenza continua.

G/2960/5/5

PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960)

premesso che:

il capo V del titolo II della parte I del disegno di legge in esame reca misure per lavoro, la previdenza e l'inclusione sociale;

considerato che:

la pensione integrata al trattamento minimo, o pensione minima, o integrazione al minimo, viene riconosciuta al pensionato il cui reddito da pensione, sulla base del calcolo dei contributi versati, risulti inferiore ad un livello fissato dalla legge, considerato il «minimo vitale»;

importo mensile varia ogni anno: l'Inps ha fissato l'importo della pensione minima per anno 2017 a 501,89 euro per 13 mensilità, corrispondenti a 6.524,57 euro l'anno;

se tale reddito è formalmente considerato la soglia minima vitale per garantire ai pensionati una condizione di vita quantomeno dignitosa, i dati hanno dimostrato che nella pratica tale trattamento è assolutamente insufficiente ad evitare che molti percettori vivano al di sotto della soglia di povertà;

impegna il Governo:

a porre in essere con urgenza appositi provvedimenti di carattere normativo volti a garantire innalzamento dell'importo delle pensioni minime ad una cifra non inferiore a 750 euro mensili.

G/2960/6/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018,2020»;

premesso che:

il decreto legislativo n. 148 del 2015 in materia di fondo di integrazione salariale agli articoli 29 e 44 fissa un limite per utilizzare le risorse pari a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari versati dall'azienda. Tale limite, che sarà raggiunto attraverso una graduale diminuzione dell'ammontare a disposizione dell'azienda per l'erogazione delle prestazioni, risulta ingiustamente penalizzante per le imprese, come si evince dai dati di bilancio del FIS che registrano nel 2016 entrate per quasi 390 milioni di euro a fronte di prestazioni erogate per circa due milioni, ben al di sotto della capacità di spesa;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di prevedere a regime, in materia di fondo di integrazione salariale, il limite di otto volte l'ammontare dei contributi versati previsto per il 2018.

G/2960/7/5

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, SPILABOTTE

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premessso che:

si valuta positivamente l'anticipazione dell'assegno di ricollocazione al momento della sospensione dell'attività lavorativa;

tenuto conto che:

tale previsione è circoscritta ai soli casi di accordi aventi ad oggetto l'integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale e per riorganizzazione previsti dall'articolo 21, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 148 del 2015;

valutato che:

negli ultimi anni la maggioranza delle crisi aziendali è stata gestita mediante il ricorso ai contratti di solidarietà;

considerato che:

nulla viene indicato alla lettera *c)*, comma 1, dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015 relativo ai contratti di solidarietà;

si impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere la fruizione dell'assegno di ricollocazione e delle altre misure incentivanti previste nell'articolo 20 anche ai profili professionali a rischio di esubero coinvolti da riduzione di orario per contratto di solidarietà.

G/2960/8/5

DONNO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960),

premessso che:

il capo V del titolo II della parte I del disegno di legge in esame reca misure per il lavoro, la previdenza e l'inclusione sociale;

il Titolo VIII della parte I del disegno di legge in esame reca misure per la coesione territoriale e mezzogiorno;

considerato che:

i dati economici e occupazionali sempre più drammatici che hanno caratterizzato negli ultimi anni le regioni del Sud Italia mostrano la prepotente urgenza di un rilancio dello sviluppo locale del turismo, nuove reti di mobilità e le infrastrutture, ma soprattutto dell'occupazione;

numerose sono le aree di crisi complessa industriale in regioni come Puglia, Calabria e Sicilia;

in particolare nella regione Puglia sono purtroppo numerose le zone in cui la crisi ha generato situazioni di difficoltà aziendale;

l'elevato tasso di crisi occupazionale e reintegrativa che affligge il complesso delle province pugliesi, a partire da Lecce e Foggia, con il drammatico crollo del settore manifatturiero, fino ad arrivare alle situazioni di estremo disagio registrate a Bari, Taranto, Brindisi, Barletta-Andria-Trani;

dal 2010, sito produttivo di Lecce della British American Tobacco (BAT), è chiuso con oltre 400 lavoratori lasciati senza un impiego (la loro situazione è stata oggetto di diversi ordini dei giorni e atti di sindacato ispettivo. I tentativi di riconversione aziendali portati avanti dalle aziende LIDS e IP KORUS e della Iacobucci sono miseramente falliti, vanificando l'accordo di conversione siglato nel 2010 dalla BAT Italia e dal Ministero dello sviluppo economico;

situazioni simili si ritrovano per la Sangalli Vetro di Manfredonia e Zadra vetri, Turismo Gargano investimenti, Brauhaus Engel, ABB spa ex Comemsud srl, Rotopack spa, Inside srl, M.F.R. srl, Vetrotec due srl (in liquidazione), Saled air srl, REI srl, Smite srl, Tintorie tessili meridionali, SOEMS spa (tubopl ast srl), Omfesa, Natuzzi, Breda, Ferrosud, TBM di Ginosà;

inoltre non sembra ancora trovare soluzione la ormai drammatica ed infinita vicenda dell'Ilva di Taranto, con i suoi gravissimi riflessi non solo occupazionali ma anche ambientali e sociali;

impegna il Governo:

a promuovere nelle regioni dell'Italia meridionale dove siano in essere crisi aziendali un uso virtuoso delle risorse dei fondi per gli ammortizzatori sociali e dei fondi strutturali europei al fine di superare le, situazioni di crisi nei vari territori, assicurando processi di ricollocazione nel mercato del lavoro dei lavoratori, anche attraverso la promozione di specifici e mirati interventi per il reinserimento lavorativo dei percettori di ammortizzatori sociali che prevedano la riqualificazione delle loro competenze alla luce delle opportunità professionali.

G/2960/9/5

PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio-pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960)

premessi che:

l'articolo 58, comma 9, del disegno di legge in esame dispone un incremento di 50 milioni di euro annui per il biennio 2018-2019 della dotazione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili (istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dalla legge di stabilità 2015), da destinarsi interamente ai lavori socialmente utili ulteriori rispetto a quelli già compresi tra le finalità cui il suddetto Fondo è destinato, lasciando inalterata la dotazione attualmente prevista, pari a 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2020 (non più dal 2018);

considerato che:

il decreto legislativo 1° dicembre 1997 n. 468 definisce «Lavori socialmente utili» le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva;

in base al complesso normativo vigente in materia i cosiddetti lavori socialmente utili si distinguono in:

- lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di posti di lavoro in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi, prorogabili al massimo per altri due periodi di 6 mesi;

- lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata di 12 mesi;

- lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi, prorogabili al massimo per un periodo di 6 mesi, con priorità per i soggetti titolari di trattamenti previdenziali;

- prestazioni di attività socialmente utili da parte di lavoratori iscritti alle liste di mobilità, o percettori di altro trattamento speciale di disoccupazione o che godono di altro trattamento straordinario di integrazione salariale a zero ore;

considerato che:

la figura dei lavoratori socialmente utili nasceva per coniugare all'esigenza degli enti locali di reclutare personale per lo svolgimento di compiti istituzionali la possibilità di offrire un impiego a categorie di cittadini a rischio esclusione;

la grande platea dei soggetti coinvolti nei progetti, era costituita oltre che da lavoratori con trattamenti di cassa integrazione e mobilità in scadenza, anche da giovani, diplomati e laureati in cerca di prima occupazione in arce ad emergenza occupazionale;

nel corso degli anni, gli LSU hanno sopperito alle carenze di organico nella realizzazione di attività e di servizi erogati dalla pubblica amministrazione (segreteria, protocollo informatico, personale, e altro) acquisendo competenze notevoli, anche ad alto contenuto professionale, occupando sovente settori importanti degli enti (protezione civile e genio civile), garantendo turnazioni di lavoro ordinarie e straordinarie in ordine anche a situazioni di emergenza sul territorio;

innegabile come questi lavoratori, così come, in parte, la categoria dei lavoratori precari nella pubblica amministrazione, siano stati spesso sfruttati da esponenti politici locali, i quali promettevano periodi più o meno brevi retribuiti a carico della finanza pubblica in cambio del voto;

tali lavoratori avrebbero dovuto essere impiegati solo per alcuni anni mentre a tutt'oggi vi sono lavoratori socialmente utili il cui rapporto con le pubbliche amministrazioni dura anche da più di vent'anni;

nonostante nel corso degli anni siano stati posti in essere una serie di provvedimenti normativi volti a svuotare il bacino delle varie categorie di lavoratori socialmente utili, da ultimo il comma 8 dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125), ancora oggi, molti lavoratori socialmente utili assicurano forza lavoro alle amministrazioni centrali e locali;

tali lavoratori tuttavia non hanno un contratto *strictu sensu* di lavoro perché la legge impone che non si instauri alcun rapporto di lavoro, e, nonostante il loro impegno lavorativo ultradecennale non sia diverso dal personale cosiddetto di ruolo degli enti utilizzatori, per legge non hanno mai goduto di copertura previdenziale;

la situazione di grave precarietà di questi lavoratori, inserita spesso in contesti ad alto tasso di disoccupazione, di squilibrio sociale e grave crisi economica e produttiva rischia di far saltare i già tenui equilibri sociali;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni strumenti normativi volti ad assicurare la stabilizzazione di tutti i soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente

utili o in lavori di pubblica utilità che abbiano effettivamente maturato più di tre anni di permanenza in tali attività;

a riconoscere, tramite specifici strumenti normativi, i contributi figurativi, per il periodo di svolgimento della prestazione in LSU superiore a trentasei mesi, validi ai fini del diritto e della misura della pensione, provvedendo al reperimento delle necessarie risorse;

ad operare, nell'ambito delle proprie competenze, una precisa ricognizione circa lo stato di effettiva applicazione da parte delle Regioni di quanto disposto dal citato comma 8 dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n.101 e a porre in essere opportune iniziative al fine di favorire l'applicazione di tale normativa da parte degli enti ancora inadempienti.

G/2960/10/5

GATTI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (A.S. 2960);

premesso che:

l'articolo 22 del presente disegno di legge reca proroga di un anno la disciplina dell'APE volontaria e modifica i requisiti per accesso all'APE sociale, al fine di ampliarne la possibilità di accesso;

secondo i dati ufficiali del Programma Nazionale Raccolta Dati Alieutici della D. G. Pesca MIPAAF, nel 2015 il settore della pesca industriale e cooperativa contava 25.748 addetti;

attualmente i suddetti lavoratori sono esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 riguardante i «Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti»;

allo stesso modo, le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) continuano a non applicarsi agli addetti del settore e il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 (Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485) presenta una normativa obsoleta: a) non prevede

l'adeguamento dei dispositivi di protezione individuale (DPI) alle specificità dell'attività lavorativa a bordo, *b*) non prevede l'obbligo di formazione ed informazione dei lavoratori in una lingua a loro comprensibile, *c*) non contempla le modalità di elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS); *d*) prevede la redazione del piano di sicurezza a cura del solo armatore, in autocertificazione per le navi al di sotto dei 24 metri e con equipaggio fino a sei unità di tabella di armamento, senza una data certa;

per quanto attiene al riconoscimento di malattie professionali, ai lavoratori del settore ne sono riconosciute soltanto due: l'ernia discale e le malattie causate da esposizione a radiazioni UV, mentre esistono molte altre malattie che potrebbero ben essere riconosciute tali (ad esempio, ipoacusia da rumore, dermatiti da altri agenti cutisensibilizzanti, malattie causate da sovraccarico biomeccanico dell'arto-superiore), ma che ad oggi non sono incluse nella tabella delle malattie professionali nell'Industria;

impegna il Governo:

a prevedere l'inserimento del personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nell'ambito dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a norma dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 67/2011, al fine di garantire l'accesso al trattamento pensionistico anticipato del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima;

a prevedere l'applicazione anche al settore ittico delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla sicurezza a bordo e alla sicurezza della navigazione, anche mediante coordinamento e armonizzazione della disciplina di settore con le norme di cui al citato decreto n. 81 del 2008 al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima;

a prevedere l'inserimento di patologie correlate all'esercizio e a causa delle mansioni svolte dal personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima tra le malattie professionali INAIL riconosciute come causa di servizio, integrando, a tal fine, le relative tabelle;

a modificare il codice della navigazione, per rendere omogenea la disciplina per la formazione dell'equipaggio, in particolare in materia di assunzione di cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea con quella relativa all'assunzione di marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, semplificando le relative procedure, riducendo i costi per l'impresa e superando eventuali discriminazioni;

a modificare il codice della navigazione, nella parte in cui prevede, tra i casi di risoluzione di diritto del contratto, la circostanza in cui l'arruolato,

per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo, prescrivendo l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro al termine del periodo di inabilità.

G/2960/11/5

COMAROLI, DIVINA, CANDIANI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020;

premessi che:

gli interventi normativi in materia di anticipo-pensionistico contenuti nel provvedimento in esame risultano essere ancora del tutto inadeguati;

ad esempio, sussiste una categoria ancora fortemente penalizzata ed esclusa dalla salvaguardia per i lavoratori precoci, quella dei macchinisti, capotreno e manovratori di convogli ferroviari;

trattasi di lavoratori che, pur avendo un'aspettativa di vita di 64 anni, devono attendere il raggiungimento dei 67 per accedere alla pensione, per colpa della legge Fornero;

il paradosso è che tale personale, pur rientrando tra le professioni indicate nell'apposito Allegato di cui alla norma sull'Ape social e sui lavoratori precoci contenuta nella legge di bilancio dello scorso anno (art. 1, commi 179-186, e commi 199-205, legge n. 232/2016) non può accedere al beneficio del pensionamento con 41 anni di età contributiva perché per essere assunto come macchinista o capotreno deve aver conseguito il diploma di scuola superiore di secondo grado, in contrasto con la norma che richiede di aver lavorato prima del compimento del 19° anno di età;

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa, anche di carattere normativo, affinché il problema dell'effettivo riconoscimento sotto il profilo previdenziale dei macchinisti, capotreno e manovratore di convogli quali attività faticose sia risolto.

G/2960/12/5

ANGIONI, PARENTE, FAVERO, D'ADDA, SPILABOTTE

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e di Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premessi che:

prima del luglio 2011, nell'ambito di un complessivo piano di ristrutturazione industriale, Poste Italiane ha siglato, in tutto il territorio nazionale, accordi di incentivo alla pensione in particolare per lavoratrici donne fino al compimento di 60 anni di età (anni sufficienti dalle normative vigenti per il raggiungimento della pensione di vecchiaia);

Poste italiane, all'epoca degli accordi di incentivo era un'azienda totalmente pubblica in quanto partecipata per il 35 per cento da Cassa Depositi e Prestiti e per il 65 per cento dal Ministero del Tesoro;

ad oggi risultano circa 150 le lavoratrici nate nel 1957 o in anni successivi che si trovano nella suddetta condizione;

circa 77 lavoratrici hanno avuto confermato, in occasione delle istanze sulla c.d. «ottavasalvaguardia» il loro status di esodate dagli Ispettori del Lavoro con formula: «Le verifiche di rito e la documentazione allegata confermano i requisiti necessari per i benefici previsti dall'art. 1, comma 214, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 214, 216 e 217, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applichino anche alle ex lavoratrici di Poste Italiane, nate nel 1957 o successivamente, firmatarie prima del luglio 2011 di un accordo di incentivo alla pensione con la propria azienda.

G/2960/13/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

il reddito di inclusione, disciplinato dal decreto legislativo 147 del 15 settembre 2017, rappresenta la misura unica di contrasto alla povertà introdotta nel nostro ordinamento per sostenere i nuclei familiari in condizioni di svantaggio socio economico;

l'attuale determinazione dei requisiti di accesso alla misura esclude dai potenziali beneficiari gli invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali, in quanto titolari della specifica prestazione risarcitoria riconosciuta dall'INAIL ai sensi del Testo Unico in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

l'articolo 3, comma 1, lettera *b*) numero 2) del decreto legislativo 147/2017, richiede infatti un valore ISRE non superiore ad euro 3.000, il quale è determinato dal rapporto tra ISR (indicatore della situazione reddituale) diviso per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare. L'ISR è calcolato ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 159 del 2013, che prevede espressamente l'inclusione tra le componenti del reddito anche di tutti i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di una progressiva estensione della platea dei beneficiari del reddito di inclusione, così come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 147 del 15 settembre 2017, prevedendo al riconoscimento del beneficio anche in favore delle vittime di infortuni e malattie professionali, attraverso l'esclusione della rendita da questi percepita dal calcolo dell'ISR.

G/2960/14/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

l'articolo 80 comma 3 della legge 388/2000 dispone che «a decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa;

tale disposizione ha voluto riconoscere alle persone con disabilità una agevolazione nel raggiungimento dei requisiti pensionistici, in considerazione della maggiore gravosità che l'attività può presentare per questi lavoratori;

la percentuale minima del 75 per cento di disabilità appare congrua rispetto alle finalità della norma per tutte le categorie prese in considerazione, ad eccezione degli invalidi del lavoro. Il decreto 38/2000 ha infatti completamente rivisto le tabelle di calcolo della invalidità da lavoro con parametri più restrittivi, tanto che oggi il 75 per cento corrisponde ad una invalidità da lavoro molto più elevata che in passato, escludendo di fatto molti lavoratori infortunati dalla possibilità di usufruire di detto beneficio;

questa divergenza è stata già messa in luce con riferimento alla percentuale necessaria per ottenere la qualifica di grande invalido del lavoro, per la quale originariamente era necessaria un'invalidità compresa tra 80 e il 100 per cento, valutata in base alle Tabelle di cui al DpR 1124/1965. Successivamente all'entrata in vigore della riforma del 2000, per gli infortuni sul lavoro verificatisi, nonché le malattie professionali, denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007 il grado minimo di menomazione dell'integrità psicofisica per il riconoscimento della grave invalidità è stato portato al 60 per cento, con riferimento alle Tabelle di cui D.M. 12 luglio 2000;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di introdurre una percentuale differenziata per gli invalidi del lavoro che intendano usufruire del beneficio pensionistico, con una operazione analoga a quanto già previsto per la gestione Grandi Invalidi. Coerentemente con quest'ultima, la percentuale minima sarebbe fissata nel 60 per cento.

G/2960/15/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

le tabelle di valutazione delle invalidità da lavoro sono diverse rispetto a quelle dell'invalidità civile, appare necessario l'inserimento all'articolo 30 comma 1 di un'ulteriore lettera che estenda il beneficio agli invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità pari almeno al 60 per cento, percentuale equiparabile al 74 per cento richiesto agli invalidi civili;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di inserire all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 un'ulteriore lettera che estende il beneficio agli invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità pari almeno al 60 per cento, percentuale equiparabile al 74 per cento richiesto agli invalidi civili.

G/2960/16/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

l'elenco dei soggetti beneficiari dell'APE agevolata non include i disabili invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali, per i quali il meccanismo di accertamento è diverso e peculiare rispetto alle altre categorie di disabili;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di inserire un'ulteriore norma che estenda il beneficio agli invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità pari almeno al 60 per cento, percentuale equiparabile al 74 per cento richiesto agli invalidi civili.

G/2960/17/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

la legge n. 412 del 1991 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 1993, la rivalutazione annuale delle rendite INAIL, in luogo di quella biennale fino ad allora vigente. L'art. 11 del decreto 38 del 2000 ha ribadito la cadenza annuale della rivalutazione, che è tutt'ora vigente. Per effetto del citato articolo 11 a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL è rivalutata annualmente, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, vengono poi riassorbiti nell'anno in cui si verifica una variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento, come previsto dalla legge n. 41 del 1986;

questo articolato meccanismo, frutto di numerosi interventi legislativi, ha inteso garantire l'adeguatezza delle prestazioni nel tempo ed ha assolto la sua funzione finché le fondamenta su cui si poggia sono rimaste solide. Dal 2000 ad oggi, e ancor più rispetto ai decenni precedenti, queste basi sono sensibilmente cambiate: l'economia ha subito un forte rallentamento, con conseguenze sull'inflazione, e lo stesso concetto di «salario» ha perso parte della sua connotazione storica; a favore di una maggiore attenzione per componenti accessorie e servizi. Di conseguenza è ormai difficile raggiungere aumento minimo dei salari del 10 per cento che a normativa vigente fa scattare la rivalutazione, e a ciò non riesce a sopperire neppure la variazione ISTAT, dal momento che il costo della vita è altrettanto in stallo;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di eliminare la soglia di aumento minimo dei salari del 10 per cento, prevedendo una unica rivalutazione annuale con decorrenza 1°luglio, razionalizzando il meccanismo in un'unica cadenza annuale.

G/2960/18/5

BOCCHINO, VACCIANO, PETRAGLIA

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

la salute dei lavoratori è un bene prezioso da tutelare per legge (decreto legislativo n. 81 del 2008). La sua tutela compete al datore di lavoro e i costi per esercitarla gravano sul medesimo;

la salute di un lavoratore è inversamente proporzionale all'età anagrafica, così come all'anzianità di servizio che espone il lavoratore alle malattie professionali della categoria;

le riforme previdenziali operano direttamente su età anagrafica e anzianità di servizio, incidendo inevitabilmente sulla salute del lavoratore;

nonostante ciò, le riforme previdenziali finora attuate non hanno mai preso in considerazione, inspiegabilmente, la variabile «salute»;

dal 1992 la categoria professionale degli insegnanti ha subito 4 riforme previdenziali «al buio» (cioè senza valutazione della variabile salute) che l'hanno proiettata dalle pensioni baby ai 66 anni e 7 mesi per la quiescenza;

la medesima categoria non ha mai visto riconosciute le proprie malattie professionali che, secondo gli studi attualmente disponibili in Italia, Gran Bretagna, Francia, Germania, Giappone e altri Paesi, sono prevalentemente di natura psichiatrica, a causa dell'alta usura psicofisica per l'esercizio della professione (*helping profession*);

l'attività di prevenzione dello stesso lavoro correlato (SLC) prevista nel decreto legislativo n. 81 del 2008 non è stata finanziata con fondi ad hoc e dunque non è stato possibile informare i docenti circa i loro rischi, né formare i dirigenti scolastici circa le loro incombenze medico-legali (tutela della salute dei docenti e dell'utenza *in primis*);

l'ufficio III del Ministero dell'economia e delle finanze, pur disponendo da anni dei dati sull'inidoneità degli insegnanti, non li ha mai elaborati né presentati ufficialmente, impedendo di individuare e riconoscere le malattie professionali della categoria e di attuarne la prevenzione. Tale mancanza ha altresì favorito la diffusione dei ben noti stereotipi sugli insegnanti accrescendone il discredito di fronte all'opinione pubblica;

l'attuale crescente frequenza di episodi di maltrattamento dei bambini nella scuola dell'infanzia da parte di maestre ultracinquantenni è solo la punta dell'iceberg di un disagio che consegue alle riforme previdenziali «al buio», a giudizio dei presentatori scellerate;

gli studi scientifici disponibili (si veda «La medicina del lavoro n. 5/2004 e 3/2009) dimostrano che il disagio professionale dei docenti è parimenti diffuso in tutti i livelli d'insegnamento;

nonostante ciò, vengono attualmente proposti da più parti interventi «alla cieca» (ancora una volta senza una valutazione della variabile salute), «ingiustificati» (poiché non suffragati da dati ufficiali) e «discriminatori» (disuguali tra i diversi livelli d'insegnamento). Il Governo, ammettendo così implicitamente gli evidenti limiti dell'ultima riforma Fornero (di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011), propone infatti correttivi quali «Opzione donna» e «Ape», mentre le parti sociali dal canto loro si muovono in ordine sparso proponendo prepensionamenti agevolati solo per alcune categorie professionali (ad esempio per insegnanti scuola infanzia e primaria);

il prepensionamento, ad eccezione delle categorie empiricamente selezionate (scuola dell'infanzia e asili nido), verrebbe proposto dal Governo a fronte di una riduzione del 20 per cento della pensione. L'esoso contributo ingiustamente preteso dal docente che volesse ritirarsi anzitempo non può essere posto a suo carico per due ragioni: *a)* frutto di errore altrui; *b)* costo spettante al datore di lavoro in quanto volto a tutelare la salute del lavoratore;

l'articolo 28 del richiamato decreto, totalmente disapplicato in quanto non finanziato con fondi *ad hoc*, prevede specificamente la tutela del lavoratore secondo genere ed età. Poiché le donne rappresentano l'82 per cento del corpo docente, risulta particolarmente penalizzato e dunque discriminato il genere femminile che presenta peraltro un'età media di 50,2 anni: periodo in cui il rischio depressivo risulta quintuplicato rispetto all'età fertile;

lo spostamento degli accertamenti medici nei capoluoghi di regione, così come l'accentramento nella sola Roma della commissione di II istanza per i ricorsi ai provvedimenti medici, rendono assolutamente impervio ed economicamente oneroso, per il lavoratore ammalato, l'esercizio dei propri diritti in materia di tutela della propria salute in virtù delle lunghe trasferte;

con apposita legge (articolo 15, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge.128 del 2013) è stata inopinatamente disposta l'integrazione della commissione medica di verifica con un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, designato dall'Ufficio scolastico regionale, nonostante lo stesso: a) non possieda competenze mediche; b) non possa venire a conoscenza della diagnosi in quanto datore di lavoro; c) non abbia uno specifico mandato in seno al collegio medico.

Tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo ad intervenire al fine di:

1) non operare più in futuro alcuna riforma previdenziale, senza prima aver valutato la salute della categoria professionale, nonché l'incidenza delle malattie professionali, alla luce dell'età anagrafica e dell'anzianità di servizio del lavoratore;

2) ad individuare e riconoscere ufficialmente le malattie professionali degli insegnanti processando ed elaborando i dati nazionali dei collegi medici di verifica in possesso dell'ufficio III del Ministero dell'economia per far sì che i dati (anagrafici, anzianità di servizio, diagnosi, provvedimenti) vengano comunicati alle istituzioni interessate e presentati all'opinione pubblica con cadenza annuale, anche ai sensi della normativa sulla trasparenza degli atti;

3) ad apportare i debiti correttivi alle riforme previdenziali effettuate «al buio», in base a reali indicatori di salute dei lavoratori, anziché cercare di tamponare la situazione con interventi parziali, divisivi e discriminatori (cioè non supportati da dati oggettivi e inequivocabili);

4) ad allocare fondi *ad hoc* per finanziare l'attività di prevenzione dello stress lavoro correlato prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e per formare i dirigenti scolastici in materia di tutela della salute dei lavoratori;

5) a riconoscere subito come «discriminazione di genere» la mancata attuazione della prevenzione dello *stress* lavoro correlato in ambiente scolastico, ove l'82 per cento dei docenti sono donne, per accedere così ai fondi allocati dal comma 16 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015;

6) a ripristinare gli accertamenti medici presso i collegi medici di verifica provinciali, anziché nei capoluoghi regionali e le commissioni di seconda istanza nelle sedi precedenti (Milano, Roma, Napoli, Bari);

7) a revocare l'integrazione della commissione medica di verifica con un rappresentante del Ministero, ovvero provvedere a nominare un medi-

co in rappresentanza del Ministero che possieda le competenze sanitarie specifiche.

G/2960/19/5

CASTALDI, NUGNES, PUGLIA, GIROTTO, CATALFO, PAGLINI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960);

premessi che:

come denunciato dalle organizzazioni sindacali, nel disegno di legge in esame manca qualsiasi riferimento al finanziamento degli interventi a favore del Piano Nazionale Amianto, che con la delibera della Conferenza Unificata Stato Regioni e Autonomie Locali del 5 maggio 2016 è stato assunto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Comitato Interministeriale e Interistituzionale Sanità, Ambiente, Lavoro, Giustizia, Economia, Regioni e ANCI;

appare necessario provvedere con urgenza a porre in essere interventi quali:

a) l'aumento degli incentivi per la bonifica dell'amianto degli immobili privati nelle località ad elevato rischio sismico e nei Comuni a più alta incidenza di mesotelioma;

b) il finanziamento ai Comuni per gli interventi in danno per la bonifica degli immobili con presenza di amianto friabile pericoloso per la salute dei cittadini;

c) il finanziamento alle Regioni per la costruzione delle discariche e delle strutture utili al conferimento dei Materiali Contenenti Amianto;

d) il finanziamento dei Centri di Eccellenza per la cura dei tumori asbesto correlati; la copertura delle misure di accesso al pensionamento anticipato per gli esposti all'amianto;

e) il finanziamento per il potenziamento dei COR (Centri Organizzativi Regionali) per un miglior contrasto ai tumori professionali;

f) il finanziamento del Fondo Vittime dell'Amianto (KVA) per prestazioni più consistenti per far fronte alle necessità delle vittime (Professionali e ambientali);

g) il finanziamento della ricerca clinica, per trovare le terapie più efficaci per la cura del mesotelioma, e tecnologica, per trovare metodi alternativi al conferimento in discarica dei Materiali Contenenti Amianto (MCA);

considerato che:

sono ormai note le conseguenze sulla salute dei lavoratori a seguito dell'esposizione e lavorazione delle fibre di amianto. Materiale friabile, se sottoposto a fattori di deterioramento, esso libera fibre spontaneamente, sprigionando sostanze cancerogene nell'aria e mettendo a serio rischio la salute non solo dei lavoratori che operano su tali materiali, ma anche di tutti i cittadini che risiedono o frequentano ambienti in cui è presente amianto sotto forma di diverse forme;

dopo i diversi allarmi lanciati dal sistema sanitario riguardanti le fibre e le polveri d'amianto, con la legge 12 marzo 1992, n. 257, ne sono stati vietati l'utilizzo, la commercializzazione e l'importazione;

dopo 25 anni della legge 257/92 del bando all'amianto, è stato bonificato meno del 20 per cento dell'asbesto presente in Italia, mentre i decessi a causa dell'amianto continuano ad essere di oltre 3000 persone ogni anno;

secondo medici, magistrati ed esperti che si occupano da anni della questione dell'amianto, il picco delle morti per mesotelioma e tumori collegati all'amianto è prevedibile fra il 2020 e il 2025;

impegna il Governo:

a provvedere con urgenza all'individuazione ed allo stanziamento di apposite risorse al fine di garantire l'effettiva messa in opera degli interventi di cui in premessa.

G/2960/20/5

PUPPATO, FABBRI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

premessi che:

con il decreto interministeriale del 4 settembre 2015 è stata istituita quale prestazione «una tantum» l'erogazione della prestazione assistenziale

ai malati dimesotelioma «non professionale» successivamente estesa ai loro eventuali eredi;

il decreto e le successive modifiche stabilivano di poter utilizzare in via sperimentale parte delle economie del «fondo vittime professionali» stabilito nella legge del 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1 commi da 241 a 246 e gestito dal «Comitato amministratore del fondo per le vittime dell'amianto» istituito presso l'INAIL con decreto interministeriale n. 30 del 12 gennaio 2011, con contabilità autonoma e separata;

il termine della sperimentazione è fissato per il 31 dicembre 2017;

la prestazione è stata finanziata per Euro 28.783.164,00 tramite economie degli anni precedenti del fondo vittime dell'amianto, senza ulteriori finanziamenti del fondo stesso o esborsi a carico dello Stato;

considerato che:

al 30 settembre 2017, le istanze presentate dai malati «non professionali» o loro eredi sono state 680, delle quali 479 accolte, 91 ancora in istruttoria e 110 respinte;

nella più rosea delle ipotesi di incremento delle domande liquidate al 31 dicembre 2017 è da escludere che le economie dedicate in via sperimentale siano integralmente impiegate per il riconoscimento di prestazione agli ammalati non professionali ed ai loro eredi,

tutto quanto sopra premesso e considerato impegna il Governo:

a disporre proroga del periodo sperimentale per un ulteriore triennio con scadenza 31 dicembre 2020 nel limite delle risorse previste dal decreto interministeriale 4 settembre 2015, ovvero delle economie dal fondo vittime amianto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, così consentendo che le economie in disavanzo restino a disposizione delle domande avanzate dai malati non professionali e dai loro eredi per il prossimo triennio;

inoltre impegna il Governo a demandare il Comitato amministratore del Fondo per le Vittime è dell'Amianto istituito presso INAIL, alla gestione delle economie di cui in premessa rinnovate sino ai 31 dicembre 2020 dando mandato di esaurimento delle somme con equa ripartizione tra tutte le domande regolarmente presentate dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2020.

G/2960/21/5

FAVERO

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (A.S. 2960),

premessso che:

l'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», ha stabilito il divieto di cumulo tra le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale e la rendita vitalizia liquidata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INALL) per lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza della rendita stessa;

la norma in questione genera alcune gravi contraddizioni, che si sostanziano in un trattamento discriminatorio a carico dei lavoratori del nostro Paese;

le prestazioni erogate derivano da un rapporto assicurativo instaurato per garantire al lavoratore un indennizzo patrimoniale degli eventuali danni, fisici o alla salute, causati dall'attività lavorativa e si caratterizzano quindi con l'eccezione dell'indennità temporanea per il loro carattere risarcitorio, diversamente dalle prestazioni pensionistiche che hanno natura sostitutiva del salario;

considerato che:

il fenomeno degli incidenti sul lavoro si consuma attraverso tragedie quasi quotidiane ed è pertanto urgente provvedere all'approvazione di una norma che modifichi quella descritta in premessa;

l'articolo 73 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) ha solo in parte sanato questa situazione, escludendo, dal 1° luglio 2001, il trattamento pensionistico di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (nonché quelli erogati dalle forme sostitutive, esclusive ed esonerative) dal divieto di cumulo con la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL;

impegna il Governo a:

attraverso atti di propria competenza, modificare il divieto di cumulo, previsto dal citato articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335,

tra le prestazioni liquidate dall'INPS a seguito di infortunio o malattia professionale e la rendita INAIL che ha per oggetto lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza della rendita stessa, ponendo fine a questa incresciosa situazione che danneggia le lavoratrici e i lavoratori vittime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

G/2960/22/5

FAVERO

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancia di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

il comma 303 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha previsto, a decorrere dal 2016, che gli importi degli indennizzi per danno biologico erogati sono rivalutati, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, su proposta dello stesso presidente dell'Inail, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai intervenute rispetto all'anno precedente;

ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 del medesimo articolo, nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) della medesima norma;

in particolare la lettera *a*) prevede che le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1, del citato articolo 13, sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico»;

la suddetta norma non prevede l'indennizzo in rendita per coloro che hanno un grado di invalidità comunque rilevante ma inferiore al grado previsto del 16 per cento;

impegna il Governo a:

attraverso atti di propria competenza, prevedere la modifica del grado di menomazione indennizzabile in rendita, dall'attuale 16 per cento all'11 per cento, garantendo a soggetti con gradi di invalidità comunque rilevanti un sostegno economico che consenta loro di condurre una vita dignitosa.

G/2960/23/5

VALDINOSI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

l'articolo 2110 del codice civile e i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore (CCNL) prevedono che in caso di assenza per malattia sia garantita al lavoratore, oltre alla copertura contributiva e di malattia, la conservazione del posto di lavoro per un determinato periodo di tempo, ovvero il periodo di comporto;

attualmente la disciplina del periodo di comporto presenta caratteri di forte disomogenietà di trattamento tra lavoratori dipendenti pubblici e tra tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da patologie oncologiche;

considerato che:

a titolo esemplificativo si può affermare che attualmente non è previsto, per patologie gravi che richiedono terapie salvavita, un ulteriore periodo di comporto di tre mesi retribuito con decurtazione del 75 per cento aggiuntivo rispetto al periodo di comporto retribuito già previsto e in diminuzione del periodo di comporto non retribuito;

non è altresì previsto che il datore di lavoro sia tenuto ad avvisare il lavoratore che il periodo di comporto sta per scadere, fatte salve eventuali migliori disposizioni contrattuali, anche di carattere decentrato,

impegna il Governo:

a prevedere interventi normativi volti ad omogeneizzare la disciplina del periodo di comporto all'interno del settore pubblico e tra quest'ultimo e il settore privato;

a prevedere che la comunicazione della scadenza del periodo di comporto diventi un onere obbligatorio in capo al datore di lavoro e, in mancanza di questa o in caso di comunicazione tardiva, che il periodo di comporto sia automaticamente prorogato per ulteriori trenta giorni dalla comunicazione o dall'eventuale recesso da considerarsi inefficace;

a prevedere l'esclusione dal computo del periodo di comporto dei giorni di ricovero ospedaliero o di *day hospital* per terapie salvavita e i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali di dette terapie, debitamente certificati;

a prevedere per i lavoratori autonomi affetti da patologie oncologiche un aumento del periodo previsto per il riconoscimento dell'indennità di malattia.

G/2960/24/5

FAVERO

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per triennio 2018-2020» A.S. 2960),

premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, hanno provveduto alla revisione della disciplina dell'ISEE;

ai sensi del comma 1, articolo 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, l'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate,

considerato che:

tra le componenti che concorrono a determinare l'ISEE, sono considerati come reddito anche le provvidenze economiche riconosciute alle persone con disabilità;

tale condizione lede fortemente il diritto delle persone con disabilità, vittime degli infortuni sul lavoro e di malattie professionali, alle prestazioni sociali riconosciute dalle norme vigenti, determinando un notevole svantaggio economico;

in merito, il Consiglio di Stato nella sentenza n. 842 del 2016, ha affermato che «ricomprendere tra i redditi i trattamenti indennitari percepiti dai disabili significa allora considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito - come se fosse un lavoro o un patrimonio - e i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni non un sostegno al disabile, ma una "remunerazione" del suo stato di invalidità oltremodo irragionevole, oltre che in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione»;

secondo il Consiglio di Stato, quindi, le provvidenze economiche previste per la disabilità non possono essere ricomprese nel reddito percepito da tali persone,

impegna il Governo:

attraverso opportuni provvedimenti di modifica del regolamento ISEE, a prevedere, in coerenza con la sentenza n. 842 del 2016 del Consiglio di Stato, l'estraneità della rendita infortunistica dal calcolo dei requisiti reddituari per il diritto a prestazioni sociali di qualsivoglia natura.

G/2960/25/5

VALDINOSI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

il decreto legislativo n. 149/2015 ha istituito l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata «Ispettorato nazionale del lavoro»;

la dotazione organica fissata dal DPCM 23 febbraio 2016 è stata stabilita in n. 6046 unità confluenti dall'organico precedentemente assegnato alle attività ispettive centrali e periferiche, del Ministero del lavoro, a cui vanno aggiunti circa 2.300 ispettori dei ruoli posti ad esaurimento dell'INPS e dell'INAIL,

considerato che:

la necessità di attività ispettive e di controllo da parte dell'Ispettorato è tuttavia crescente, anche in considerazione della lotta ai fenomeni di lavoro sommerso e irregolare e ai casi di caporalato;

lo stesso decreto legislativo n. 149/2015 agli articoli 6 e 7 ha previsto, in controtendenza rispetto alle crescenti citate esigenze di maggior controllo, una programmata riduzione strutturale dell'organico dell'Ispettorato,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere nel primo provvedimento utile un incremento della dotazione organica dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

G/2960/26/5

D'AMBROSIO LETTIERI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960),

premesso che:

l'ispettorato nazionale del lavoro ha un ruolo fondamentale nella tutela della legalità del lavoro in sintonia totale con l'impegno del Parlamento e del Governo nella lotta all'abusivismo;

con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 149/2015, è stato istituito l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato Nazionale del Lavoro» che ha il compito di svolgere le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall'INPS e dall'INAIL;

ispettori e funzionari manifestano la necessità di adeguate risorse economiche che consentano di svolgere pienamente i propri compiti, dovendo operare nel territorio anche con mezzi privati e anticipando le spese di carburante

preso atto che:

nel mese di febbraio sarebbe stata sottoscritta un'intesa per l'avvio di più tavoli di lavoro con INPS e INAIL per dirimere le questioni più importanti (quali l'equiparazione giuridica ed economica del personale degli istituti, l'organizzazione degli uffici e l'orario di lavoro) e avviare l'Ispettorato nazionale;

ad oggi, sarebbe stata siglata solo l'intesa sull'orario di lavoro;

l'attività degli ispettori del lavoro non è mai stata regolamentata con uno specifico ordinamento che ne stabilisca la forma, le modalità, gli orari, la retribuzione o i rimborsi,

impegna il Governo:

ad intervenire per promuovere la regolamentazione, in via definitiva, dell'attività di tutto il personale ispettivo e, in conseguenza, assegnare all'ispettorato nazionale del lavoro le risorse necessarie per provvedere alla riorganizzazione degli uffici.

G/2960/27/5

BOCCHINO, PETRAGLIA

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

all'articolo 56 del provvedimento in titolo prevede un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di euro 12 milioni per il 2018 e di euro 76,5 milioni dal 2019, nonché del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal MIUR (FOE) di euro 2 milioni per il 2018 e di euro 13,5 milioni dal 2019, finalizzato all'assunzione di ricercatori, rispettivamente, nelle università e negli enti di ricerca vigilati dal MIUR;

l'Italia è ultima tra i Paesi europei per investimenti in Università e Ricerca sia rispetto al PIL che rispetto alla spesa pubblica nazionale;

la lettera *b*), comma 2, articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e efficienza del sistema universitario», nel disciplinare la possibilità per le università di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, non contempla, tra i soggetti ammessi alle procedure pubbliche di selezione, i titolari di assegni di ricerca,

tenuto conto, altresì, che:

circa 300 dipendenti delle Università italiane inquadrati a tempo indeterminato come Personale Tecnico Amministrativo (PTA) operano nell'area tecnico-scientifica e chiedono da tempo una modifica al loro status giuridico al fine di rimediare all'ambiguità esistente tra il loro inquadramento e l'attività lavorativa realmente svolta;

sono in possesso, infatti, sia di un'elevata formazione (Laurea, Dottorato di Ricerca e/o Scuola di Specializzazione) sia di specifiche competenze nel campo della ricerca, testimoniate da numerose pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, brevetti e partecipazioni a progetti di ricerca e a molti di loro sono conferiti incarichi di insegnamento. Inoltre partecipano assiduamente ai congressi internazionali e svolgono attività di *Peer Reviewers* per riviste scientifiche internazionali. È per questo che molti di loro hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale a posti di seconda fascia;

nonostante le competenze specifiche e le attività dai PTA svolte, sono tuttora assimilati al Personale Amministrativo che ha funzioni e competenze diverse e ciò impedisce il pieno riconoscimento del loro ruolo e delle loro competenze e nonostante i sensibili recenti miglioramenti, nessuna proposta di riforma dell'università attuata in anni recenti ha considerato l'opportunità di riqualificare il ruolo del personale tecnico in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca come una delle misure volte alla valorizzazione del merito professionale e al miglioramento dell'efficienza del sistema universitario,

considerato che:

se non verranno presi opportuni provvedimenti, la categoria dei PTA laureati non potrà accedere ad alcuna evoluzione professionale in quanto coloro che hanno conseguito l'ASN vengono difficilmente chiamati su posti da Professore di II fascia, nonostante l'articolo 18, comma 1, lettera *b*) della Legge 240/2010, preveda per la chiamata dei professori l'ammissione al procedimento di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento. Di fatto finora, per l'accesso al ruolo di Professore di II fascia, il PTA con ASN è stato discriminato rispetto ai ricercatori universitari a tempo indeterminato perché le procedure di chiamata possono essere utilizzate «per la chiamata nel ruolo di professore di I e II fascia, i professori di II fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16» (articolo 24 comma 6 della Legge 240/2010). Inoltre, per queste chiamate vengono destinati fondi appositi (D. M. 8 giugno 2015 n. 335, articolo 10), fatto salvo il 20 per cento dei posti riservati agli esterni; coloro che non hanno conseguito l'ASN non vengono presi in considerazione per posizioni da ricercatore a tempo determinato di tipo b (di seguito indicati come RTDb), mentre a nonna di legge, l'ASN non è richiesta per diventare RTDb e la valutazione per il passaggio al ruolo di Professore di II fascia avviene al termine del terzo anno di servizio come RTDb,

si impegna il Governo a:

delineare per il PTA laureato ed in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca un ruolo diverso dall'attuale, separato da quello

amministrativo e analogo al ruolo del tecnologo suddiviso in vari livelli, come già accade in altri enti di ricerca pubblici (es. il CNR);

eliminare ogni discriminazione che attualmente impedisce a chi è in possesso dell'ASN ma non è ricercatore universitario a tempo indeterminato di accedere ai ruoli di Professore di II fascia;

eliminare ogni discriminazione che attualmente impedisce l'accesso alla posizione di RTDb a coloro che non hanno conseguito l'ASN.

G/2960/28/5

D'AMBROSIO LETTIERI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960),

premesso che:

i direttori amministrativi, profilo apicale dell'amministrazione giudiziaria, sono circa 1.500 rispetto ai complessivi 36.000 impiegati amministrativi dell'amministrazione medesima;

costoro sono stati assunti fra il 1986 e il 1996 con concorsi pubblici per l'ex VIII qualifica funzionale che prevedevano, tra i requisiti necessari, il diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Giurisprudenza o equipollente;

le mansioni del profilo di direttore amministrativo (area terza - posizioni economiche F3-F7), riportate nel contratto collettivo nazionale integrativo del 29 ottobre 2010, sono: «Attività ad alto contenuto specialistico nell'ambito delle procedure amministrative e giudiziarie al fine della realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dall'Ufficio definito dal dirigente (...) Direzione e/o coordinamento degli uffici di cancelleria o, nel loro ambito, di più reparti, quando la direzione dell'ufficio nel suo complesso sia affidata a professionalità appartenenti al ruolo dirigenziale; (...) funzioni vicarie del dirigente (...) compiti di studio e ricerca»;

premesso, inoltre, che, con una circolare (prot. 103/1 (A)/1757/CD/DGPF-1), il Dipartimento dall'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi il 30 novembre 2010 ha specificato che i dipendenti al profilo citato devono svolgere «le mansioni di carattere squisitamente giudiziario attribuite in precedenza ai profili professionali di provenienza solo ove assolutamente

indispensabile al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi» e quindi il buon andamento degli uffici,

considerato che:

l'Accordo su programmazione, rimodulazione profili professionali e azioni di riqualificazione e promozione professionale del personale dell'Amministrazione Giudiziaria», siglato il 26 aprile 2017 dal Ministro della giustizia e da 5 delle 7 sigle sindacali riconosciute, rimodula le mansioni del direttore amministrativo (denominato direttore) attribuendogli la «programmazione e il controllo» di unità organiche;

l'accordo, diversamente dagli obiettivi preposti, da un lato amplia le competenze e le mansioni attribuite ai profili, dall'altro, sostanzialmente depotenzia le mansioni attribuite ai soli direttori (amministrativi) eliminando non solo le competenze di direzione di unità organiche ma anche la funzione di vicario del dirigente;

all'interno del profilo di direttore amministrativo confluirebbero, a seguito di selezione operata dal Ministero sulla base principalmente dell'anzianità, i funzionari giudiziari ai quali di fatto viene attribuita la stessa funzione di controllo e programmazione, realizzando così un unico profilo apicale senza prevedere per gli attuali direttori analogo vantaggio con la creazione di un profilo distinto che ripristini le sostanziali differenze esistenti all'atto dell'assunzione;

solo agli attuali direttori amministrativi è negata questa possibilità di progressione;

atteso che sono stati reclutati con le regole del pubblico concorso per il profilo giuridico ex VIII livello e che non è previsto un profilo superiore;

la commistione di norme di diritto pubblico per l'accesso dall'interno ai profili superiori e norme di diritto privato all'interno della stessa area come concepito dalla «riforma Madia» (di cui alla legge n. 124 del 2015) si risolve in un pregiudizio per gli profili apicali selezionati con pubblico concorso e anche per l'amministrazione che nega e rinuncia a specifiche professionalità;

occorrerebbe istituire, pertanto, un'area intermedia con connotazione di carattere pubblicistico fra i profili suddetti e la dirigenza in cui far confluire gli attuali direttori amministrativi assunti con concorso pubblico nell'amministrazione giudiziaria fra il 1986 e il 1996, o che almeno gli attuali direttori amministrativi siano inseriti nell'ambito dell'area dei professionisti prevista a livello di contrattazione di comparto,

preso atto che:

la riforma Madia ha introdotto le progressioni verticali di carriera attraverso un meccanismo di selezione che, secondo l'interrogante, non tiene

nel dovuto conto il dettato dell'articolo 97 della Costituzione, secondo cui «ai pubblici uffici si accede mediante concorso» ovvero consente al datore di lavoro di promuovere il personale all'interno della stessa area professionale;

la riforma, inoltre, prevede per tutte le categorie di dipendenti giudiziari la possibilità di accedere con selezione interna all'area superiore anche in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno, ma solo sulla base dell'anzianità a dispetto del merito;

infine, che i direttori amministrativi, che svolgono un'importante attività di direzione e coordinamento che incide notevolmente sull'intera organizzazione giudiziaria, lamentano la mancata considerazione e valorizzazione delle loro professionalità e delle competenze acquisite,

impegna il Governo:

aintervenire con tempestività al fine di prevedere idonei strumenti ovvero modalità che consentano anche ai direttori amministrativi la possibilità di progredire giuridicamente ed economicamente nella carriera lavorativa al pari degli altri dipendenti dell'amministrazione giudiziaria.

G/2960/29/5 (testo 2)

CIRINNA'

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n.101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n.125 del 2013, dispone che «L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016»; l'articolo 1, comma 368, della legge n.232 del 2016 (legge di bilancio per l'anno 2017) ha esteso la suddetta proroga fino al 31 dicembre 2017;

già prima dell'entrata in vigore di tali norme, si era venuto a creare, dopo l'approvazione del decreto legislativo n.150 del 2009 un enorme contenzioso - tuttora pendente - in ordine all'utilizzabilità delle graduatorie relative alle progressioni verticali o concorsi interni (banditi anteriormente all'entrata in vigore di detta normativa), ai fini dell'assunzione dei vincitori e degli idonei (nei posti ascrivibili a qualifiche superiori);

nonostante il parere contrario all'utilizzabilità di dette graduatorie espresso nelle note circolari della Funzione Pubblica del 2011 e del 2013, molti dipendenti hanno proposto ricorso sulla base della considerazione che le progressioni verticali e i concorsi interni costituiscano «pubblici concorsi» a tutti gli effetti, e dunque la proroga è un istituto applicabile anche alle citate graduatorie, non solo a quelle dei concorsi esterni (sentenza n.1693 del 17 febbraio 2014 del Tribunale di Roma, sezione lavoro; sentenza n.9960 del 27 ottobre 2014 del Tribunale di Roma, sezione lavoro; sentenza del Tribunale di Roma n.4850 del 13.05.2015; sentenza n.3444 del 17 aprile 2012 del Tar Lazio; sentenza n.1889 del 23 febbraio 2013 del Tar Lazio; sentenza n.6248 del 27 dicembre 2013 del Consiglio di Stato; sentenza n.1061 del 05 marzo 2014 del Consiglio di Stato);

il Giudice ha riconosciuto il «diritto allo scorrimento» delle predette graduatorie anche per gli idonei, e non solo l'utilizzo delle medesime per i soggetti risultati vincitori; vi sono state anche pronunce difformi da parte del Consiglio di Stato (v. sentenza n.136 del Consiglio di Stato del 16 gennaio 2014, che richiama il parere reso dall'Adunanza generale n.4625 del 06 novembre 2012);

tali pronunciamenti tuttavia sono la conseguenza del nuovo orientamento legislativo inaugurato dalla cosiddetta legge Brunetta, il quale impone determinate modalità di accesso (riserva all'esterno di almeno la metà dei posti banditi) e determinati requisiti culturali (titoli di studio) anche per le progressioni fra aree; si tratta, tuttavia, di vincoli che concernono le nuove procedure di reclutamento del personale, non l'utilizzo delle graduatorie afferenti procedure già concluse; diversamente opinando, si andrebbe ad interpretare restrittivamente a posteriori la normativa sulla proroga dell'efficacia delle graduatorie concorsuali (normativa inaugurata sin dalla legge finanziaria del 2002) e retroattivamente - a priori - la stessa legge Brunetta (che impone nuovi requisiti per le procedure avviate successivamente alla sua entrata in vigore, ma non regola l'utilizzo di graduatorie già approvate prima di detta entrata in vigore);

numerosi dipendenti pubblici si vedrebbero così «discriminati» solo perché collocati in graduatorie relative a concorsi riservati al personale (quando tuttavia detti concorsi erano pienamente legittimi),

considerato che:

le disposizioni recanti la proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici non hanno effetti sul bilancio dello Stato, dal momento che restano invariate le facoltà assunzionali nei limiti del «turn over» fissati;

includendo le graduatorie dei concorsi interni, concernenti personale già in servizio presso le pubbliche amministrazioni, si otterrebbe addirittura un risparmio di spesa nelle assunzioni, che consentirebbe, nei limiti di

assunzione del personale fissati, di poter coprire un maggior numero di posti vacanti e disponibili nelle varie aree in cui è attualmente classificato il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare una circolare finalizzata a consentire l'utilizzo delle graduatorie scaturite dalle pregresse progressioni di area riservate ai dipendenti e a chiarire che agli effetti delle disposizioni in materia di proroga della validità ed efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici, per «concorsi pubblici» si intendono anche i concorsi interamente riservati al personale e le progressioni verticali già banditi anteriormente alla data di entrata in vigore degli articoli 24 e 62 del decreto legislativo n.150 del 2009.

G/2960/30/5

PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960);

premesso che:

l'articolo 58, comma 9, dispone un incremento di 50 milioni di euro annui per il biennio 2018-2019 della dotazione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili (istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dalla legge di stabilità 2015), da destinarsi interamente ai lavori socialmente utili ulteriori rispetto a quelli già compresi tra le finalità cui il suddetto Fondo è destinato, lasciando inalterata la dotazione attualmente prevista; pari a 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2020 (non più dal 2018). Conseguentemente, all'elenco allegato alla richiamata legge di stabilità 2015, contenente le finalità cui il Fondo è destinato, viene aggiunta la voce «Altri lavori socialmente utili» con un importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019;

considerato che:

col decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ha stabilito che i soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili, che abbiano effettivamente maturato 12 mesi di permanenza in tali attività nel periodo che intercorre dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, e

che abbiano svolto attività socialmente utili riconducibili in parte a funzioni di assistente amministrativo o tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, fossero beneficiari di iniziative di stabilizzazione, mediante procedure introdotte dal medesimo decreto; all'articolo 2, si precisa che «Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1° luglio 2001, con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'articolo 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico»;

considerato altresì che:

ad oggi, sono circa 900 i lavoratori con funzioni e mansioni ATA (amministrativo tecnico e ausiliario) di assistente amministrativo, in servizio presso le scuole statali di Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Lazio, Abruzzo e Sardegna, che, interessati dal decreto interministeriale, pur avendo ottenuto negli anni ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, sono in attesa di essere stabilizzati; in particolare, il «Comitato lavoratori co.co.co. scuola, DM 66/2001» lamenta il fatto che ben 900 lavoratori lavorano da oltre 15 anni su «posto accantonato in organico» (50 per cento dei posti liberi), per 30 o 36 ore settimanali, sempre con la formula della contrattazione coordinata e continuativa, che li penalizza sotto diversi profili;

in particolare, sotto il profilo contributivo, tali lavoratori lamentano di non raggiungere il minimo necessario a fini previdenziali in quanto, su 12 mesi di lavoro, non tutti risultano essere coperti a fini pensionistici;

i lavoratori denunciano il continuo e progressivo depauperamento dello stipendio lordo, a seguito del progressivo aumento delle aliquote contributive, che negli anni sono passate dal 14 per cento all'attuale 32 per cento, senza che a questo abbia corrisposto alcun adeguamento dell'indennità percepita;

inoltre, nel corso degli anni, sono stati sempre esclusi da procedure concorsuali, che avrebbero potuto consentire la loro immissione nei ruoli della pubblica amministrazione,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di immettere i soggetti interessati nei ruoli della pubblica amministrazione, sia concedendo loro il passaggio dal tempo parziale al tempo pieno, sia trasformando le loro posizioni precarie in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

G/2960/31/5

PAGLINI, PUGLIA, BOTTICI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960);

premessso che:

il capo V del titolo II della sezione I della parte I del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro, previdenza e inclusione sociale;

considerato che:

uno dei problemi che affligge il sistema pensionistico e di *welfare* attualmente vigente in Italia è dato dalle disparità di trattamento, a volte assai marcate, tra le diverse categorie di lavoratori ed addirittura all'interno delle stesse;

il decreto legislativo n.81 del 2015, nel riformulare la disciplina sul lavoro a tempo parziale in una prospettiva di semplificazione dell'istituto, non ha riproposto la distinzione del *part-time* nelle sue tradizionali tipologie: *part time* orizzontale, verticale e misto;

tuttavia, tale suddivisione dovendo il contratto di lavoro indicare puntualmente gli estremi relativi alla durata ed alla collocazione temporale della prestazione, ha continuato di fatto ad essere utilizzata nella prassi contrattuale individuale e collettiva, con l'assegnazione a ciascuna tipologia di lavoro a tempo parziale di differenti regimi, in linea con i modelli di organizzazione del lavoro e di utilizzo di prestazioni a orario ridotto nei contesti produttivi;

i lavoratori e le lavoratrici assunte con contratto di *part time* già definito come «verticale ciclico» (in particolare nei settori della ristorazione collettiva o dei servizi di pulizia ed ausiliarato, educativi scolastici e domiciliari, anche presso enti pubblici), difficilmente superano le quindici ore lavorative alla settimana (per quelli assunti con contratto collettivo nazionale di lavoro del turismo) e le quattordici ore (per quelli assunti con contratto collettivo nazionale di lavoro dei multiservizi);

queste lavoratrici e questi lavoratori oltre a non usufruire di alcun elemento di *welfare*, sono altresì penalizzati dal punto di vista del conteggio

contributivo ai fini dell'accesso alla pensione, in quanto per ogni anno di lavoro maturano solo 40/44 settimane e non 52;

i lavoratori *part-time* spesso rischiano di maturare contributi talmente bassi che non raggiungerebbero neanche la cifra della pensione sociale. La vigente normativa prevede una soglia minima per l'accredito dei contributi di 10.440 euro annuali, una somma che non è raggiunta neppure dai lavoratori *part-time* che lavorano tutto l'anno se i loro contratti non superano le 20-22 ore settimanali; ciò comporta che, chi ha un lavoro povero, non solo gode di un reddito basso durante la carriera lavorativa, ma poi andrà di una pensione bassa e a volte inferiore alla pensione sociale, oppure dovrà lavorare di più per poter godere della pensione;

sulla questione è intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, affermando (sentenza 396/2010) che questa situazione è in contrasto, con il principio di non discriminazione tra lavoratori *part-time* e lavoratori *full-time*, contrariamente a quanto previsto dalla direttiva 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale che per quanto attiene alle condizioni di impiego, statuisce che i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavoratore a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive;

il mancato adeguamento della legislazione italiana a quanto già disposto dalla citata direttiva europea e dalla successiva sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, peraltro confermata dalla recente e costante giurisprudenza della Corte di cassazione (si veda Cass. 24532/2015; Cass. 24647/2015; Cass. 8565/2016; Cass. 22936/2016), circa i ricorsi promossi dalle organizzazioni sindacali al fine di ottenere il riconoscimento da parte dell'Inps ai lavoratori a tempo parziale della contribuzione per i periodi finora non considerati ai fini dell'accesso alla pensione,

impegna il Governo:

a porre in essere apposite iniziative di carattere normativo al fine di adeguare la normativa italiana alla citata direttiva europea, tutelare i lavoratori con contratto a tempo parziale verticale ciclico ed eliminare le discriminazioni tra categorie di lavoratori, garantendo la parità di trattamento contributivo in base alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla Direttiva del Consiglio 15.12.1997, 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale.

G/2960/32/5

FASIOLO

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

esaminato il disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (A.S. 2690);

premessi che:

la presenza dello psicologo nella scuola italiana, al di là di situazioni specifiche normate per legge, non è definita da una norma che ne veda l'inserimento stabile, rivolto a tutta l'utenza richiedente;

a fronte di bisogni di psicologici sempre più complessi, è necessario sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore, supportare le istituzioni scolastiche e le famiglie, contrastare e prevenire i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica, di bullismo e di disagio giovanile;

l'esperienza dei centri di informazione e consulenza (CIC), regolati dalla legge n. 162 del 1990, va ottimizzata, attualizzata in funzione di nuovi bisogni, in una società in veloce cambiamento che richiede capacità relazionali ed adattive crescenti, capacità di leggere ed interpretare il presente, risposte flessibili e rapide, apertura al nuovo, curiosità, pensiero critico e creativo, costruzione del senso di appartenenza alla comunità educativa;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a valutare di istituire a decorrere dall'anno 2018/2019 e per la durata di tre anni scolastici il servizio di psicologia scolastica in 100 scuole distribuite su tutto il territorio nazionale.

G/2960/33/5

CROSIO, COMAROLI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Codice della strada, prevede la possibilità, per le Forze Armate, di rilasciare una patente militare al fine di creare un gruppo di autisti specializzati che possano svolgere al meglio il proprio servizio;

la patente di servizio, che viene conseguita attraverso un esame specifico che abilita alla guida del mezzo, può essere utilizzata esclusivamente nell'espletamento del proprio servizio e rappresenta una certificazione di professionalità per l'autista;

per quanto concerne le norme che regolano la circolazione stradale dei mezzi e la patente di servizio per gli autisti, la Croce Rossa Italiana, giustamente, viene assimilata dal Codice della strada alle Forze Armate, e gode pertanto della stessa autonomia e beneficia delle stesse possibilità;

le altre numerose associazioni di volontariato che offrono assistenza sanitaria e sono quindi dotate di ambulanze, non sono menzionate in modo specifico dal Codice della strada, pertanto i relativi autisti sono semplicemente cittadini volontari dotati di patente privata rilasciata dalla Motorizzazione;

il possesso di una patente di servizio è una garanzia di qualifica professionale e, sebbene non sostituisca la patente civile in caso di infrazioni stradali o incidenti, è rappresentativa dell'appartenenza ad una specifica categoria di lavoratori volontari, che agisce congiuntamente a tutela e a sostegno degli autisti nel caso in cui si verificano dei problemi;

in questa prospettiva, avere la patente di servizio, costituisce un valore aggiunto e gli autisti delle associazioni che non possono ottenerla agiscono quindi in una condizione di svantaggio o rispetto alla Croce Rossa Italiana, sebbene svolgano un ruolo identico intervenendo tempestivamente in caso di emergenza. La conseguenza di questa situazione è un'inevitabile carenza di autisti di ambulanze nell'ambito del volontariato;

sarebbe fondamentale che, a prescindere dal mezzo, tutti gli autisti che intervengono nelle situazioni di emergenza per prestare soccorso sanitario fossero abilitati attraverso uno specifico corso e fossero dotati di apposita patente di servizio,

impegna il Governo:

ad intervenire con gli appositi strumenti al fine di estendere a tutti gli autisti delle associazioni di volontariato che svolgono servizi di soccorso sanitario, la possibilità di conseguire una specifica patente di servizio.

G/2960/34/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio-2018-2020»;

premessi che:

con l'obiettivo di favorire una maggiore diffusione dei moderni strumenti di pagamento favorendo la modernizzazione del sistema dei pagamenti del nostro Paese, è opportuno prevedere un maggiore coinvolgimento delle associazioni di categoria, tenuto conto della loro funzione di orientamento nelle scelte delle imprese associate;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di riformulare la lettera c) dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 prevedendo, in particolare, che per la raccolta di proposte contrattuali relative alla prestazione di servizi di pagamento nell'ambito di convenzioni stipulate con banche ed intermediari finanziari, le associazioni di categoria possano avvalersi di propri dipendenti e collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 128-*novies*, comma 1 del Testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993), già previsti per i dipendenti e collaboratori di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.

G/2960/35/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio-2018-2020»;

premessi che:

le società finanziarie costituite in base all'articolo 24 del decreto legislativo n. 114 del 1998 hanno dimostrato nel corso degli anni di svolgere un

ruolo particolarmente efficace a sostegno dell'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di, tenendo conto del fatto che l'ultimo sostegno pubblico all'operatività delle società finanziarie costituite in base all'articolo 24 del decreto legislativo n. 114 del 1998 risale al 2009, predisporre un intervento con finalità specifiche: crescita dimensionale d'impresa, digitalizzazione dei processi operativi aziendali, incremento della produttività e dell'occupazione.

G/2960/36/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

al personale dell'Avvocatura dello Stato, in base al testo vigente dell'articolo 9, viene ripartito il 50 per cento delle spese liquidate dal giudice, mentre agli avvocati pubblici viene riconosciuto il diritto alla integrale distribuzione dei suddetti onorari e, anche nel caso di compensazione delle spese, degli onorari che avrebbero dovuto essere posti a carico della controparte, nei limiti massimi dello stanziamento previsto per anno 2013 e di ulteriori limitazioni previste dalla disposizione in termini di tetti massimi;

c'è la necessità di eliminare l'anzidetta discriminazione, facendo comunque salva l'invarianza della spesa e senza incidere ed anzi confermando la persistente *ratio* dell'originario intervento normativo, che risponde alla necessità di una notevole riduzione, rispetto al passato, del trattamento economico spettante a titolo di onorari;

sotto quest'ultimo profilo, si conferma l'immutata applicazione del regime del tetto stipendiale di cui all'articolo 234-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011 e suce. mod. e delle altre condizioni di limitazione già stabilite dalla vigente disposizione di cui all'articolo 9 decreto-legge n. 90 nel 2014; inoltre, si interviene sul regime delle spese compensate, valido per tutte le avvocature pubbliche, ivi compresa l'Avvocatura dello Stato, prevedendo in senso ulteriormente limitativo che possono essere distribuiti compensi professionali solo in caso di esito totalmente vittorioso della lite;

in ragione della armonizzazione del vigente regime delle spese compensate anche per quanto riguarda l'Avvocatura dello Stato, è stata inserita una disposizione di attuazione, che rinvia all'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 per la disciplina del regime applicativo ed al successivo regolamento dell'Avvocatura dello Stato che dovrà disciplinare limiti e modalità di attuazione da parte delle Amministrazioni patrocinate per le competenze che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente;

tali previsioni innovative non comporteranno, pertanto, un aumento della spesa, dato che l'armonizzazione del regime delle spese liquidate non incide sulla finanza pubblica, trattandosi di oneri posti a carico delle parti private; mentre la modifica in senso restrittivo del regime generale delle spese compensate, che non consentirà più la distribuzione di compensi nel caso di soccombenza, compenserà ampiamente l'armonizzazione del regime nei confronti degli avvocati e procuratori dello Stato, tenuto conto della loro ridottissima consistenza numerica a fronte della platea di tutte le avvocature pubbliche;

impena il Governo a:

valutare la possibilità di intervenire al fine di armonizzare e ulteriormente calmierare il regime dei compensi professionali agli avvocati pubblici, dettato dall'articolo 9 decreto-legge 24 giugno 2014, n.90 che, attualmente, prevede un regime differenziato dei compensi professionali tra le varie avvocature pubbliche.

G/2960/37/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

il compenso dei professionisti rapportato al costo e alla qualità delle prestazioni, garantisce ai consumatori di avere servizi professionali di qualità,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a stabilire un compenso minimo per tutte le professioni organizzate e non, nei rapporti con il committente, comprese le pubbliche amministrazioni, mediante il coinvol-

gimento di Enti e i Ministeri interessati, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, gli ordini, albi e collegi professionali, le associazioni e le forme aggregative.

G/2960/38/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per triennio 2018-2020»;

premessi che:

la classificazione delle attività economiche attraverso i codici ateco rappresenta oggi uno strumento di riferimento indispensabile per definire i comportamenti economici e, conseguentemente, anche gli adempimenti fiscali dei professionisti, alla possibilità di veder identificata la propria attività e poter accedere anche ad appalti pubblici;

la realtà economica è, però, in perenne cambiamento e, quindi, qualsiasi classificazione tende, naturalmente, ad invecchiare per il mero trascorrere del tempo;

oggi per molti professionisti risulta particolarmente difficile identificare codice Ateco relativo alla propria attività sia perché la classificazione, per la sua rigidità, non si è nel tempo adeguata al cambiamento del mercato che ha visto scomparire alcune professioni e nascerne nuove;

sia perché la classificazione è così variegata che diventa un lavoro arduo identificare esattamente il codice che rispecchi l'attività;

in molti casi, pertanto, si applicano i codici per analogia;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di rivedere i codici ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive.

G/2960/39/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

va preliminarmente ricordato che l'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2014), ha previsto che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa notifica alla Commissione europea e autorizzazione da parte della stessa, definisce con proprio decreto misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e di quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro. All'attuazione di tali misure si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro. Tali disponibilità possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da regioni, da enti pubblici e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché da risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di chiarire l'ambito soggettivo di applicazione del recente decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 luglio 2017, recante misure agevolative pubbliche per favorire il subentro, da parte dei Confidi, nelle garanzie su finanziamenti *in bonis* rilasciate in favore di PMI da parte di società di garanzia poste in liquidazione, decreto che presenta sul

punto talune discordanze e contraddittorietà interne, in contrasto con la invece chiara disposizione della legge di stabilità 2014.

G/2960/40/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

le società finanziarie costituite in base all'articolo 24 del decreto legislativo 114/98 hanno dimostrato nel corso degli anni di svolgere un ruolo particolarmente efficace a sostegno dell'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di estendere l'ambito di operatività delle società finanziarie di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 114, del 1998 e consentire di ampliare le possibilità di accesso al Fondo di garanzia per le PMI anche da parte delle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca.

G/2960/41/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

la chiusura delle piccole attività di commercio e i c.d. negozi di vicinato prosegue inesorabilmente, nonostante alcuni segnali di crescita economica, schiacciati anche dall'avanzare della grande distribuzione;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di riconoscere l'indennizzo in parola agli esercenti commerciali (piccoli imprenditori) che hanno perfezionato tutti i requisiti entro il dicembre 2016, anche se la comunicazione presso la CCIAA è stata presentata a gennaio 2017.

G/2960/42/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

l'attuale formulazione della normativa quadro sui confidi fa riferimento ai liberi professionisti quali soggetti a cui è consentita la possibilità di partecipare al capitale dei confidi e di usufruire della loro garanzia per l'accesso ai finanziamenti bancari;

nel dettaglio, l'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, così come modificato dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, stabilisce che i confidi sono costituiti da piccole e medie imprese turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, nonché da liberi professionisti;

l'inserimento della definizione «liberi professionisti» ha ingenerato difformità interpretative limitando, in taluni casi, l'accesso al capitale ed all'attività dei confidi ai soli professionisti iscritti in ordini o collegi. In relazione a ciò, la stessa Banca d'Italia con Circolare del 3 aprile 2015, n. 288, in materia di disposizioni di vigilanza per i confidi maggiori - ossia con un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro - ha limitato l'accesso al capitale di tali confidi ai soggetti iscritti in albi professionali ed alle associazioni professionali (nella misura in cui queste ultime svolgono un'attività economica e sempre che rispettino i limiti dimensionali relativi alle piccole e medie imprese),

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di favorire un più ampio accesso al credito attraverso lo strumento dei confidi da parte del maggior numero di professionisti, con l'esigenza di esplicitare, a livello di normativa primaria, che tra i

liberi professionisti che possono partecipare al capitale ed all'attività dei confidi, sono inclusi anche quelli non organizzati in ordini o collegi.

G/2960/43/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per triennio 2018-2020»;

premessi che:

in considerazione del fatto che per la specifica attività che sono chiamati a svolgere, oltre che per indicazione degli stessi soggetti vigilanti, i Fondi Interprofessionali operano per lo più attraverso depositi bancari ad oggi quindi pienamente esposti ai rischi di risoluzione delle crisi enti creditizi e delle imprese di investimento di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di escludere e tutelare dai rischi legati alla normativa sul *bail-in* le risorse versate dalle imprese attraverso il contributo dello 0,30 per cento ai Fondi Interprofessionali e riservate al perseguimento dei loro scopi ricomprendendole esplicitamente tra i rapporti esenti ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

G/2960/44/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale è stato introdotto con il D. Lgs. n. 207/1996 e che, per il suo finanziamento è stato

istituito presso l'INPS il «Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale» (contabilità separata nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali), con la Legge di Stabilità 2014 ne è stata disposta la concessione in proroga per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016;

dal 2017 l'indennizzo non è quindi più previsto ed è oggi necessario rendere strutturale tale intervento a favore degli esercenti attività commerciali costretti a cessare anticipatamente la propria attività, quale sostegno economico che li accompagna fino al pensionamento di vecchiaia;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di reintrodurre l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale senza maggiori oneri per lo Stato in quanto il costo della misura potrebbe essere coperto dal Fondo indennizzi commerciali presso l'INPS, che presenta un attivo di 354 milioni di euro, ed alimentato dagli stessi iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali, attraverso la specifica aliquota contributiva di cui al comma 2, dell'articolo 5, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e s.m.i.

G/2960/45/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

l'iperammortamento consente di ammortizzare nel corso degli anni le spese in innovazione per un importo di considerevole valore;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di fornire una interpretazione autentica delle disposizioni sull'iperammortamento finalizzata a chiarire che i liberi professionisti rientrano tra i beneficiari della misura a seguito di interpretazioni ministeriali che hanno riservato tale strumento ai soli titolari del reddito di impresa.

G/2960/46/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

la c.d. Nuova Sabatini è l'agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese;

impegna il Governo:

avalutare la possibilità di sostenere gli investimenti per acquistare o acquisire in *leasing* macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e *hardware*, nonché *software* e tecnologie digitali.

G/2960/47/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

L'Italia ha prodotto negli anni dei *brand* prestigiosi che godono oggi di fama internazionale. Questi *brand*, molti dei quali caratterizzati da prodotti di alta qualità, hanno subito negli anni danni economici e reputazionali derivanti dal fenomeno della contraffazione. Il mercato del falso, come recentemente segnalato nel rapporto Censis/Ministero dello Sviluppo Economico, vale, solo in Italia, 6,9 miliardi di euro, in crescita del 4,4 per cento rispetto al 2012. Le tecnologie ICT rappresentano un importante strumento per contrastare questo fenomeno; in tema di incentivazione alla tracciabilità dei prodotti finalizzata alla tutela del consumatore, la Camera dei deputati ha

anche approvato a larga maggioranza nel corso della legislatura, in I lettura, un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di includere gli investimenti in *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per sistemi di certificazione e tracciabilità dei prodotti tra quelli ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, cosiddetta Nuova Sabatini.

G/2960/48/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

in Italia, negli anni, sono sorti molti marchi prestigiosi che godono oggi di fama internazionale. Questi *brand*, molti dei quali caratterizzanti prodotti di alta qualità, hanno subito negli anni danni economici e reputazionali derivanti dal fenomeno della contraffazione;

il mercato del falso, come recentemente segnalato nel rapporto Censis/Ministero dello sviluppo economico, vale, solo in Italia, 6,9 miliardi di euro, in crescita del 4,4 per cento rispetto al 2012. Le tecnologie ICT rappresentano un importante strumento per contrastare questo fenomeno;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di includere anche *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per sistemi di certificazione e tracciabilità dei prodotti tra i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» per i quali si applica una maggiorazione della deduzione degli ammortamenti.

G/2960/49/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

il credito d'imposta in materia di formazione 4.0 del personale rappresenta una misura di fondamentale rilevanza per l'aggiornamento dei lavoratori in materie di alto valore strategico;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di inserire gli studi professionali fra i destinatari dell'intervento riguardante il credito d'imposta in materia di formazione 4.0 del personale.

G/2960/50/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

alcuni sistemi della bilateralità, disciplinati dalla contrattazione collettiva, garantiscono diverse forme di tutela, tra cui l'assistenza sanitaria integrativa anche ai datori di lavoro;

la prospettiva verso cui le parti sociali si stanno muovendo è quella di un *welfare* contrattuale inclusivo, nell'ambito del quale siano destinatari dei servizi offerti dal sistema della bilateralità tutti coloro che operano all'interno della struttura produttiva, dipendenti e datori di lavoro;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di agevolare l'estensione ai lavoratori autonomi non datori di lavoro, che non possono beneficiare di forme assistenziali perché eccessivamente costose o comunque poco fruibili, della possibilità di aderire alla bilateralità e di godere delle relative tutele.

G/2960/51/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

l'erogazione di prestazioni assistenziali in aggiunta a quelle previdenziali è sempre stata inclusa tra i compiti che gli enti previdenziali privatizzati assolvono utilizzando proventi della contribuzione obbligatoria degli iscritti (articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509 che reca la disciplina quadro di settore);

la legge n.243 del 2004 (articolo 1, commi 34-39) ha ribadito la possibilità introdurre nella normativa statutaria e regolamentare dei predetti enti forme di tutela sanitaria integrativa e di previdenza complementare a favore degli iscritti nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di prevedere che gli enti di previdenza di diritto privato possono destinare fino all'1,5 per cento del patrimonio costituito dai contributi versati dagli iscritti a interventi di natura assistenziale, anche a carattere solidaristico, di sostegno del reddito e di *welfare* degli iscritti, aggiuntivi alle prestazioni previdenziali di natura obbligatoria.

G/2960/52/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

la legge 28 giugno 2012, n.92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», ha previsto, all'articolo, 4, comma 24, lettera *b*), la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successive in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.151 del 2001, la corresponsione di *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro;

il beneficio è stato esteso sperimentalmente dall'articolo 1, comma 283, della legge 28 dicembre 2015, n.208, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici, e poi riconosciuto alle medesime, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, dall'articolo 1, comma 357, della legge 11 dicembre 2016, n.232;

i decreti attuativi delle due misure (rispettivamente Dm 28 ottobre 2014 e Dm 1° settembre 2016) prevedono una sperequazione a danno delle lavoratrici autonome o imprenditrici, in quanto a queste ultime il beneficio è accordato per un periodo fino a tre mesi, mentre le madri lavoratrici dipendenti lo ricevono per un periodo fino a sei mesi;

impegna il Governo a:

superare tale ingiusta limitazione.

G/2960/53/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

come noto non sono applicabili tariffe nel settore dell'intermediazione immobiliare (Provvedimento *Antitrust* n.13035/2004), per cui la determinazione della provvigione è lasciata alla libera contrattazione delle parti e, di conseguenza, non è raro che, da parte del mediatore e sulla base di quanto concordato con il cliente, possa essere riservato un diverso trattamento, ai fini del compenso, al venditore ed all'acquirente;

è frequente, infatti, nella prassi, applicare percentuali diverse rispetto al prezzo dell'immobile nei confronti del venditore e dell'acquirente, con conseguente richiesta, proprio in sede di rogito, di chiarimenti all'agente immobiliare da parte dei contraenti per il diverso trattamento ricevuto;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di:

si propongono alcune modifiche al comma 22 dell'articolo 35 del D.L. n.223/2006, utili a contrastare l'abusivismo professionale e, al tempo stesso, l'elusione e l'evasione fiscale in forma di obbligo di dichiarazione del numero della fattura rilasciata dal mediatore per attività svolta, ferma restando la dichiarazione delle analitiche modalità di pagamento della provvigione;

modificare il comma 22.1, aggiungendo, innanzitutto, l'obbligo, da parte del notaio, di effettuare, in caso di assenza dell'iscrizione al Registro delle Imprese/REA ex articolo 73 del decreto legislativo n.59/2010 (ex ruolo) del mediatore intervenuto, anche una specifica segnalazione alla Camera di Commercio competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge n.39/1989 (da Euro 7.500 ad Euro 15.000).

G/2960/54/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio-2018-2020»;

premessso che:

l'obbligo di accettazione dei pagamenti effettuati attraverso carte di debito e credito, ossia dall'obbligo di dotazione dei relativi strumenti di pagamento elettronici, non dovrebbe interessare la tipologia di prestazione offerta dall'agente immobiliare e sugli obblighi che già incombono su tale professionista;

per quanto riguarda la garanzia di trasparenza e tracciabilità nel settore, si evidenzia come sia oltremodo garantita dall'articolo 35, comma 22, del decreto-legge n.223/2006 il quale stabilisce che all'atto del rogito le parti abbiano l'obbligo di dichiarare se siano avvalse dell'intervento di un mediatore ed in caso di risposta affermativa, esse siano tenute a dichiarare, oltre alle generalità del mediatore, «l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa», pena le sanzioni di legge;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di richiede di escludere la categoria degli agenti immobiliari dall'obbligo di accettazione dei pagamenti effettuati attraverso carte di debito e credito, ossia dall'obbligo di dotazione dei relativi strumenti di pagamento elettronici.

G/2960/55/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessso che:

il decreto 13/2013: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli *standard* minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012 n.92» è una norma di ampia portata che disegna il futuro delle attività lavorative, per quanto attiene la loro definizione, la loro ufficializzazione e la loro libera circolazione in Europa;

è in atto la creazione di un Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, che dovrà essere correlato con i Repertori Regionali. L'insieme di questi repertori, sottoposto a re-

visione annuale conterrà tutte le attività lavorative, senza distinzioni tra professioni e altre attività;

per tutte le attività inserite nel Repertorio Nazionale o nei Repertori Regionali, le Regioni e gli altri enti titolari potranno rilasciare documenti di individuazione e validazione delle competenze acquisite e certificazioni delle competenze. In entrambi i casi si tratterà di atti pubblici, con valore sull'intero territorio nazionale, che potranno costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, titolo per accedere ad attività riservate ovviamente nel rispetto delle normative vigenti, anche a livello europeo e rappresentare crediti formativi;

queste qualificazioni rilasciate dalle regioni, saranno rese trasparenti, attraverso la loro referenziazione ai sistemi di classificazione delle attività economiche e delle professioni e ai livelli del Quadro Europeo delle qualificazioni per l'apprendimento;

sostanzialmente questo sistema di definizione, inquadramento e certificazione delle competenze delle diverse attività lavorative, si affiancherà (fino a sostituirlo) al sistema basato sui titoli di studio. È infatti prevista anche la validazione dei percorsi di formazione non formali ed informali, che verranno così ad acquisire la stessa valenza degli apprendimenti formali, basati cioè su regolari e riconosciuti corsi di studio. Nel testo normativo non è previsto per le associazioni alcun ruolo, né è previsto alcun coordinamento con l'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi, rilasciato dalle associazioni (che è già sostanzialmente un'attestazione che individua e valida le competenze dei soci);

il decreto 13/13 nasce insieme alla legge 4/2013; entrambi gli atti normativi fanno riferimento a forme di «certificazione» professionale o delle competenze del professionista;

la legge 4/13 prevede la possibilità per le associazioni professionali di rilasciare attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi; il decreto 13/13 cerca di integrare i vari repertori regionali creando un repertorio nazionale e affida agli enti titolari il ruolo di «certificatori delle competenze»;

le due norme, tuttavia, sembrano viaggiare su binari paralleli senza trovare, allo stato attuale, un punto di convergenza;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di autorizzare le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n.4, in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi disciplinati dalle specifiche disposizioni vigenti, sono deputate ai sensi dell'articolo 2 e seguenti legge 13/13, all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, esclusivamente per i propri soci, in relazione alle attività di rispettiva competenza, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli *standard* minimi di servizio ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13

e previo inserimento delle relative qualificazioni professionali nel Repertorio nazionale ivi previsto. Ogni associazione potrà erogare i detti servizi per un massimo di tre attività e qualificazioni professionali inserite nel Repertorio nazionale.

G/2960/56/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

è sempre più necessario sviluppare competenze digitali correlate al processo Industria 4.0;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di prevedere, nell'ambito delle competenze digitali correlate al processo Industria 4.0, per le scuole di ogni ordine e grado corsi di orientamento riferiti al settore delle STEM (*Science, Technology, Engineering and Mathematics*).

G/2960/57/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

l'articolo 77 introduce l'obbligo di fatturazione elettronica quale strumento di contrasto all'evasione fiscale e di efficientamento dei controlli e della riscossione. Al contempo, dispone l'abrogazione dell'obbligo di comunicazione dei dati IVA delle fatture (cosiddetto Spesometro), introdotto con

le medesime finalità, che per effetto dell'introduzione a regime della fatturazione elettronica, diventerebbe superfluo;

si evidenzia però che, in seguito all'istituzione del nuovo «Spesometro», l'articolo 2 del decreto-legge n. 50 del 2017 (cosiddetto Manovrina) ha ridotto significativamente il termine ultimo entro il quale il contribuente può esercitare il diritto di detrazione dell'IVA e quello di registrazione delle fatture di acquisto, motivando tale intervento con la necessità di agevolare l'incrocio dei dati comunicati dal cliente e dal fornitore;

si tratta di un controllo incrociato che non è mai stato possibile eseguire poiché l'architettura stessa dell'adempimento non assicura coincidenza tra le due comunicazioni. La fatturazione elettronica, assicurando la disponibilità immediata dei dati delle operazioni effettuate, permetterà di superare tale criticità, facendo venire meno le motivazioni che hanno comportato la riduzione dei termini di detrazione e di registrazione;

nonostante l'entrata in vigore della fatturazione elettronica sia stabilita per il 1° gennaio 2019, si reputa necessario modificare tali termini con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017. Come sopra detto, già oggi, la riduzione dei termini non ha apportato alcun vantaggio per l'Amministrazione finanziaria con ne comporterà nemmeno per le prossime comunicazioni dati che dovranno essere presentate nel 2018 riferite alle operazioni effettuate dal secondo semestre 2017 in poi;

dall'altra parte, i termini di detrazione e di registrazione, ridotti dalla Manovrina, mettono a rischio l'esercizio stesso del diritto alla detrazione e comportano maggior difficoltà gestionali a carico delle imprese con riguardo la registrazione delle fatture di acquisto, soprattutto dell'ultima parte dell'anno: basti considerare che, nell'ipotesi di fatture di acquisto ricevute a dicembre 2017, il termine per l'annotazione delle stesse, ai fini dell'esercizio della detrazione, passa dal 30 aprile 2020 al 30 aprile 2018, con una contrazione da 28 a 4 mesi;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di modificare il termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta, fissandolo nel termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto (esempio l'IVA sulla fattura emessa nell'anno 2017, può essere detratta al più tardi entro aprile 2019, ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2018, anno successivo a quello in cui il diritto è sorto).

G/2960/58/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

a decorrere dalla data di entrata in vigore della fatturazione elettronica obbligatoria, il comma 3 dell'articolo 77 dispone l'abrogazione dell'obbligo di comunicazione dei dati IVA delle fatture (cosiddetto Spesometro), di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

tale abrogazione appare inevitabile mantenere in vigore l'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture avrebbe rappresentato una mera e superflua duplicazione. L'obbligo di emissione della fattura elettronica assolve infatti la medesima finalità perseguita dalla comunicazione dei dati delle fatture, tenuto conto che il sistema previsto dall'articolo 77 del disegno di legge comporta la necessità di trasmissione all'Agenzia delle Entrate, tramite il sistema di interscambio (SdI), delle fatture elettroniche stesse. Si osserva, tuttavia, che l'efficientamento dei controlli, il miglioramento della riscossione e, soprattutto, il contrasto alle frodi a cui l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica mira, dovrebbero comportare, al contempo, l'eliminazione di quei presidi normativi con i quali il Legislatore intende perseguire finalità analoghe;

se ciò non avvenisse, si addosserebbero sui contribuenti oneri e adempimenti palesemente sovrabbondanti e sproporzionati, con il rischio di compromettere gli obiettivi di semplificazione del sistema tributario e di miglioramento del rapporto tra fisco e contribuenti, spesso auspicati da tutti gli interlocutori istituzionali coinvolti nel processo di attuazione e di applicazione delle disposizioni tributarie e che devono necessariamente coniugarsi con l'interesse prioritario al contrasto dell'evasione fiscale;

in quest'ottica, a seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, si rivela ridondante e, paradossalmente, quasi privo di utilità, il meccanismo dello *split payment* (di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 nel 1972) che si applica a tutte le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica amministrazione e di società da essa controllate e collegate, nonché per le operazioni effettuate nei confronti delle società quotate all'indice FTSE MIB. Si ricorda che tale meccanismo

costituisce una deroga all'ordinaria modalità di riscossione dell'imposta per la quale, infatti, è stata richiesta specifica autorizzazione agli organi comunitari nelle more della completa attuazione del processo di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione (oggi a regime);

tale ultima decisione, oltre a ricordare come nel 2014 l'Italia abbia introdotto l'obbligo che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni siano fatturate elettronicamente e che ciò dovrebbe consentire di controllare adeguatamente il settore interessato in futuro, quando sarà stata sviluppata e posta in atto un'adeguata politica di controllo sulla base dei dati disponibili per via elettronica, osserva altresì che «dal 1° gennaio 2017 si applicano in Italia Misure di controllo supplementari: il sistema contabile facoltativo (noto come «fatturazione elettronica») e la comunicazione obbligatoria alle autorità fiscali delle fatture emesse e ricevute, che si applica sia alle società per le quali viene chiesta la deroga che ai loro fornitori» e che «tali misure sono volte a consentire alle autorità fiscali italiane la verifica incrociata delle diverse operazioni dichiarate dagli operatori e il controllo dei versamenti IVA», concludendo che «una volta che tale sistema sia pienamente attuato, non dovrebbe essere più necessario derogare alla direttiva 2006/112/CE. L'Italia ha pertanto assicurato che non chiederà il rinnovo della deroga»;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di abrogare i meccanismi dello *splitpayment*, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e del *reverse charge* domestico, di cui agli articoli 17, quinto e sesto comma e 74, settimo e ottavo comma, del medesimo decreto.

G/2960/59/5 (testo 2)

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

premessi che:

il regime fiscale agevolato previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, introdotto inizialmente per le associazioni sportive dilettantistiche, è stato poi esteso alle *pro loco* e alle associazioni senza fini di lucro dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;

la successiva legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), all'articolo 2, comma 31, ha stabilito che il regime fiscale agevolato può essere applicato anche ad associazioni bandistiche e cori amatoriali, com-

pagnie filodrammatiche, associazioni di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro. Non possono invece godere di questo regime altre figure tipiche del *non profit* che non sono giuridicamente delle associazioni, come le fondazioni, i comitati, gli enti religiosi;

sulla base della legge n. 398 del 1991, le associazioni, quali per esempio le bande musicali, che optano per il regime agevolato, incassano l'I-VA sulle fatture emesse, ma versano allo Stato solo il 50 per cento, trattenendo il restante 50 per cento, poiché il legislatore ha così inteso aiutare tali organismi;

con il nuovo meccanismo di liquidazione dell'IVA, introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), cosiddetto *split payment*, che caratterizza i rapporti tra imprese e pubblica amministrazione nel triennio 2015-2017, la pubblica amministrazione non versa più l'IVA a chi emette la fattura ma direttamente allo Stato;

appare dunque chiaro che le associazioni optanti per la legge n. 398 del 1991, in questo modo, verrebbero a perdere il 50 per cento di IVA;

considerato che:

la circolare 15/E del 13 aprile 2015 della direzione centrale dell'agenzia delle entrate al punto «2. Ambito oggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti»

precisa che:

«3. alle operazioni assoggettate, ai fini Iva, a regimi cosiddetti speciali. Al riguardo, con la circolare n. 6/E del 2015 è stato chiarito che la scissione dei pagamenti non è applicabile alle operazioni rese dal fornitore nell'ambito di regimi speciali che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura e che ne dispongono l'assolvimento secondo regole proprie.

Si tratta, ad esempio:

dei cosiddetti regimi monofase disciplinati dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (editoria, generi di Monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefoni pubblici e utilizzo mezzi tecnici, documenti viaggio, documenti di sosta nei parcheggi, Case d'asta); del regime del margine di cui all'articolo 36 e ss. del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

del regime speciale applicato dalle agenzie di viaggio di cui all'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Nella medesima ipotesi di esclusione, ad avviso della scrivente, devono ricondursi le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l'addebito dell'imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfettario di determinazione della detrazione spettante.

Si tratta ad esempio:

del regime speciale di cui agli articoli 34 e 34-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

del regime di cui alla legge n. 398 del 1991»;

sembrerebbe tutto chiaro, ma ecco il problema. Con la fatturazione elettronica non è ancora contemplato in pratica tale caso ed è accaduto che alcune amministrazioni pubbliche non hanno versato l'IVA, quindi l'associazione ha poi dovuto versare, a sua volta, il 50 per cento di un'IVA mai ricevuta e lo Stato ha incassato il 33 per cento per la stessa fattura. Interpellate alcune agenzie delle entrate territoriali, non si è riusciti a trovare il meccanismo per recuperare l'IVA versata indebitamente, ma nemmeno quella non ricevuta e che doveva essere trattenuta dall'associazione;

altre amministrazioni hanno voluto una fattura elettronica con IVA ad esigibilità immediata e relativo codice, non avendo accettato il codice sulla fattura che specifica l'esenzione dallo *split payment*, pagando giustamente l'importo IVA al 22 per cento; ma così facendo non si rientra nella casistica prevista dalla circolare citata e, di fatto, la fattura rilasciata dall'associazione non è regolare;

dunque, la circolare esiste, ma poiché vari *software* delle amministrazioni pubbliche non accettano l'esenzione citata e il relativo codice, il risultato è che molte associazioni ancora attendono, dal 2015, di emettere regolari fatture elettroniche, non avendo indicazioni in merito, mentre altre proseguono ad emettere fatture con esigibilità immediata, perdurando nell'errore. Allora, nonostante mettano sulle fatture elettroniche la seguente dicitura «Iva da versare a cura del cessionario/committente ai sensi articolo 17-*ter* decreto del Presidente della Repubblica 633/1972» la stessa non viene presa in considerazione dalle pubbliche amministrazioni (scuole, comuni, eccetera);

considerato, infine, che:

l'articolo 1, comma 125, della legge 124/2017 (Legge annuale del mercato e concorrenza) provoca alle piccole associazioni un aggravio burocratico, con relativi costi, non indifferente. In pratica chi riceve annualmente contributi, agevolazioni, sovvenzioni da enti pubblici superiori cumulativamente a 10.000 euro ha l'obbligo di pubblicare tali contributi sul proprio sito *internet* entro il 28/2 dell'anno successivo e l'ente pubblico è tenuto a verificare che questo avvenga; in difetto deve chiedere il rimborso delle somme erogate;

nelle piccole realtà opera qualche associazione che, vuoi per attività svolta ordinariamente o per iniziative quali acquisto di attrezzatura finalizzata all'attività stessa (viaggi per partecipazione ad eventi nazionali e/o internazionali, acquisto/rinnovo divise, parco strumenti, costumi, pulmino, ecc.) posso-

no superare tale limite e, quindi, devono sobbarcarsi l'ulteriore spesa per la creazione e gestione di un sito *internet*;

si ritiene che pro loco, associazioni culturali e sportive, vigili del fuoco e molte altre realtà possano superare in qualche occasione tale cifra, con rischio, se inadempienti, di dover anche restituire le somme percepite (si fa presente che già gli enti pubblici hanno l'onere di pubblicare annualmente l'elenco dei beneficiari di contributi e agevolazioni pubbliche);

impegna il Governo:

a fare sì che le disposizioni previste dalla circolare 15/E del 13 aprile 2015 dell'Agenzia delle entrate possano trovare applicazione, anche attraverso la fatturazione elettronica, così da dare la possibilità a tutte le associazioni, soprattutto a quelle in attesa dal 2015, di emettere regolari fatture elettroniche;

a valutare la possibilità di ovviare all'obbligo stabilito dal comma 125 della legge 124/2017, rimuovendolo o aumentando almeno il limite a 50/1100 mila euro, agevolando così le molte associazioni che sono di vitale importanza per le piccole realtà locali.

G/2960/59/5

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

premesso che;

il regime fiscale agevolato previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, introdotto inizialmente per le associazioni sportive dilettantistiche, è stato poi esteso alle *pro loco* e alle associazioni senza fini di lucro dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;

la successiva legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), all'articolo 2, comma 31, ha stabilito che il regime fiscale agevolato può essere applicato anche ad associazioni bandistiche e cori amatoriali, compagnie filodrammatiche, associazioni di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro. Non possono invece godere di questo regime altre figure tipiche del *nonprofit* che non sono giuridicamente delle associazioni, come le fondazioni, i comitati, gli enti religiosi;

sulla base della legge n. 398 del 1991, le associazioni, quali per esempio le bande musicali, che optano per il regime agevolato, incassano l'IVA sulle fatture emesse, ma versano allo Stato solo il 50 per cento, trattenen-

do il restante 50 per cento, poiché il legislatore ha così inteso aiutare tali organismi;

con il nuovo meccanismo di liquidazione dell'IVA, introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), cosiddetto *split payment*, che caratterizza i rapporti tra imprese e pubblica amministrazione nel triennio 2015-2017, la pubblica amministrazione non versa più IVA a chi emette la fattura, ma direttamente allo Stato;

appare dunque chiaro che le associazioni optanti per la legge n. 398 del 1991, in questo modo, verrebbero a perdere il 50 per cento di IVA;

considerato che:

la circolare 15/E del 13 aprile 2015 della direzione centrale dell'agenzia delle entrate al punto Ambito oggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti precisa che: alle operazioni assoggettate, ai fini Iva, a regimi c.d. speciali. Al riguardo, con la circolare n. 6/E del 2015 è stato chiarito che la scissione dei pagamenti non è applicabile alle operazioni rese dal fornitore nell'ambito di regimi speciali che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura e che ne dispongono l'assolvimento secondo regole proprie. Si tratta, ad esempio: dei c.d. regimi monofase disciplinati dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (editoria, generi di Monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefoni pubblici e utilizzo mezzi tecnici, documenti viaggio, documenti di sosta nei parcheggi, Case d'asta); del regime del margine di cui all'articolo 36 e ss. del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, del regime speciale applicato dalle agenzie di viaggio di cui all'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Nella medesima ipotesi di esclusione, ad avviso della scrivente, devono ricondursi le operazioni rese da fornitori che applicano regimi specifiche, pur prevedendo l'addebito dell'imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfettario di determinazione della detrazione spettante. Si tratta ad esempio: del regime speciale di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; del regime di cui alla legge n. 398 del 1991»;

sembrerebbe tutto chiaro, ma ecco il problema. Con la fatturazione elettronica non è ancora contemplato in praticatale caso ed è accaduto che alcune amministrazioni pubbliche non hanno versato l'IVA, quindi l'associazione ha poi dovuto versare, a sua volta, il 50 per cento di un'IVA mai ricevuta e lo Stato ha incassato il 33 per cento per la stessa fattura. Interpellate alcune agenzie delle entrate territoriali, non si è riusciti a trovare il meccanismo per recuperare l'IVA versata indebitamente, ma nemmeno quella non ricevuta e che doveva essere trattenuta dall'associazione;

altre amministrazioni hanno voluto una fattura elettronica con IVA ad esigibilità immediata e relativo codice, non avendo accettato il codice sul-

la fattura che specifica l'esenzione dallo *split payment*, pagando giustamente l'importo IVA al 22 per cento; ma così facendo non si rientra nella casistica prevista dalla circolare citata e, di fatto, la fattura rilasciata dall'associazione non è regolare;

dunque, la circolare esiste, ma poiché vari *software* delle amministrazioni pubbliche non accettano l'esenzione citata e il relativo codice, il risultato è che molte associazioni ancora attendono, dal 2015, di emettere regolari fatture elettroniche, non avendo indicazioni in merito, mentre altre proseguono ad emettere fattura con esigibilità immediata, perdurando nell'errore;

nonostante, infine, mettano sulle fatture elettroniche la seguente dicitura «Iva da versare a cura del cessionario/committente ai sensi articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972» la stessa non viene presa in considerazione dalle pubbliche amministrazioni (scuole, comuni, eccetera),

impegna il Governo:

a fare sì che le disposizioni previste dalla circolare 15/E del 13 aprile 2015 dell'Agenzia delle entrate possano trovare applicazione, anche attraverso la fatturazione elettronica, così da dare la possibilità a tutte le associazioni, soprattutto a quelle inattesa dal 2015, di emettere regolari fatture elettroniche.

G/2960/60/5

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2960, in materia di «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

l'esecuzione dei rimborsi IVA da realizzarsi in tempi brevi è uno degli obiettivi dell'Agenzia delle Entrate al fine di non gravare sui contribuenti onesti che possono fare affidamento, una volta liquidati, su fondi da reinvestire nelle proprie imprese;

tale procedura accelerata apre però la possibilità che siano perperate truffe per rimborsi non dovuti;

il controllo documentale effettuato dagli Uffici che trattano le pratiche di rimborso, infatti deve essere effettuato interagendo, in modo chiaro e trasparente, con gli adempimenti che i soggetti d'imposta devono porre in

essere nel rispetto delle norme di legge, senza frapporre ostacoli che comportino notevoli costi economici e sociali;

al riguardo, il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (cosiddetto decreto fiscale), ha introdotto, dal 1° gennaio 2017, importanti novità in ambito IVA prevedendo, da un lato, l'aumento dell'importo dei rimborsi per i quali non è richiesta la prestazione di garanzia portandolo dai precedenti 15.000 agli attuali 30.000 euro e, dall'altro, nuovi adempimenti comunicativi al fine di contrastare l'evasione del tributo;

tali novità, modificando alcuni aspetti della normativa IVA, producono effetti anche con riferimento alla disciplina del recupero del credito IVA di cui, come previsto dall'articolo 30 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, può essere chiesto il rimborso (articolo 38-bis) o può essere utilizzato a compensazione con debiti di altre imposte o con oneri contributivi da questo dovuti tramite il modello F24;

particolarmente rilevante è la modifica del citato articolo 38-bis. Tale disposizione, infatti, aumenta l'importo dei rimborsi per i quali non è richiesta né l'apposizione del visto di conformità né tantomeno la prestazione della garanzia fideiussoria che passa da 15.000 a 30.000 euro e, pertanto, le relative istanze per il recupero del credito IVA annuale e trimestrale, fino a tale importo, possono essere presentate in via semplificata;

considerato che:

con specifico riferimento all'esecuzione dei rimborsi, in base alla Circolare ministeriale n. 32/E/2014, è previsto il termine di 90 giorni, che decorre dalla data di presentazione della dichiarazione. Tuttavia tale termine, causa la scarsità del personale destinato a tale ufficio, difficilmente viene rispettato dall'Amministrazione finanziaria;

in particolare a Bolzano, l'Agenzia delle Entrate, nonostante la crescita esponenziale delle richieste di rimborso IVA verificatesi negli ultimi anni, dispone attualmente di poche risorse per il controllo delle istanze (una sola persona), di conseguenza è quasi impossibile poter effettuare controlli sostanziali per verificare la legittima spettanza dei rimborsi. I controlli sono, quindi, necessariamente, per lo più formali (verifica di eventuali errori materiali o di calcolo o verifica della documentazione contabile inviata dal contribuente che ha la piena discrezionalità nella scelta della documentazione da inviare) ed effettuati a campione;

ciò ha fatto sì che si verificassero molti tentativi di frode da parte di contribuenti disonesti che hanno approfittato di questa metodologia di controllo poco approfondito e assolutamente inadeguato a causa della scarsità delle risorse umane in campo;

uno dei sistemi più utilizzati dai contribuenti disonesti è quello di «spostare» la sede legale della società attraverso la domiciliazione presso uno studio commercialistico o legale in quelle province dove i controlli sono più blandi per l'insufficienza di personale da destinare a controlli più penetranti per la reale spettanza dei rimborsi;

negli ultimi anni, nella Provincia autonoma di Bolzano, sono notevolmente aumentati i gruppi societari operanti nel settore energetico, con domicilio fiscale presso studi professionali altoatesini, aventi però impianti ubicati nel Mezzogiorno e richiedenti alla competente Agenzia delle Entrate di Bolzano cospicue e anomale somme a titolo di rimborso dell'IVA;

poiché i rimborsi IVA sono cospicui sarebbe opportuno rendere più difficile, non la possibilità di accedere ai rimborsi bensì di perpetrare le frodi;

impegna il Governo:

a potenziare il personale delle varie Direzioni dell'Agenzia delle Entrate, in particolare modo quella di Bolzano che ha una sola unità addetta al controllo, per l'esame dei rimborsi IVA.

G/2960/61/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

l'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come novellato dall'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2017, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, dispone che, a decorrere dal 10 gennaio 2017, i soggetti passivi IVA debbano trasmettere, telematicamente, all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni;

ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 7 febbraio 2017, n. 1/E, ha precisato che le informazioni da trasmettere sono relati-

ve alle fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione (comprese, pertanto, anche le fatture annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);

l'Amministrazione finanziaria ha, inoltre, chiarito che la trasmissione riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a 300 euro, per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6, del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695. Di conseguenza, anche per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura;

il nuovo adempimento di comunicazione -in ordine alle due fattispecie evidenziata -risulta estremamente oneroso per i soggetti di cui all'articolo 22 del citato D.P.R. n. 633 del 1972 quali, ad esempio, bar, ristoranti, alberghi, eccetera), che registrano numerose fatture di piccolo importo nel registro dei corrispettivi, tenuto ai sensi dell'articolo 24 del medesimo decreto, in quanto imporrebbe, a tali soggetti l'annotazione distinta per singola fattura anziché giornaliera e per totali;

inoltre, risulta inutile per la stessa Amministrazione finanziaria in quanto -essendo documenti fiscali emessi «al dettaglio» le fatture richieste da altri soggetti IVA (obbligatoriamente) o da consumatori finali (facoltativamente) sono, nel primo caso, registrati dall'acquirente, e, nel secondo caso, irrilevanti ai fini del controllo incrociato;

impegna il Governo:

valutare la possibilità di rendere facoltativa la comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute per le due fattispecie di fatturazione illustrate, in quanto l'adempimento risulta estremamente oneroso per le imprese interessate e le cui informazioni sono assolutamente prive di qualsiasi utilità alla stessa Agenzia delle Entrate ai fini del contrasto dell'evasione IVA.

G/2960/62/5

D'AMBROSIO LETTIERI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960),

premessi che:

la Circolare n. 22/E emessa dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Affari Legali Contenzioso e Riscossione - lo scorso 28 luglio avente ad oggetto la definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 11 D.L. n. 50/2017 convertito dalla legge n. 96/2017), al paragrafo 4,1 stabilisce che «...non possono essere scomputati gli importi versati per definire in via agevolata le sanzioni ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 472/1997, atteso che le stesse, in quanto già definite, non sono ormai in contestazione...»;

l'esclusione di dette somme dagli importi scomputabili ai fini della definizione delle liti fiscali pendenti è fortemente lesiva del principio di uguaglianza sancito dallo Statuto del Contribuente, atteso che la definizione si concretizza con il pagamento delle sole maggiori imposte dovute con l'esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora;

ne consegue che per uno stesso avviso di accertamento con i medesimi importi dovuti, un contribuente che ha deciso di definire le sanzioni prima di impugnare l'avviso di accertamento notificatogli risulta penalizzato rispetto a chi invece decide al contrario di contestare anche le sanzioni sia in misura ridotta, pagherebbe oltre a queste anche le maggiori imposte ed interessi; nel secondo caso il contribuente che ha impugnato anche le sanzioni, pagherebbe soltanto le maggiori imposte ed interessi con una evidente lesione del predetto diritto di uguaglianza,

preso atto che:

il vantaggio della definizione delle liti fiscali pendenti riguarda il mancato pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora,

impegna il Governo:

a prevedere fra gli importi scomputabili anche gli importi versati per definire in via agevolata le sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 472/1997.

G/2960/63/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

è necessario superare il problema per le imprese in contabilità semplificata che applicano il nuovo regime di cassa relativo alle imputazioni integrali del costo dell'importo delle rimanenze iniziali nel primo esercizio in cui il reddito è determinato secondo il principio di cassa, consentendo il riporto delle perdite e dall'altro di «allineare il mondo IRPEF a quello IRES»;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di riformulare l'articolo 8, comma 1, del TUIR con la finalità di uniformare i criteri di deducibilità delle perdite nella determinazione del reddito d'impresa a prescindere dal tipo di contabilità adottato e dalla forma giuridica dell'impresa e ad equipararla al vigente regime ordinario disposto per i soggetti IRES.

G/2960/64/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

si ritiene che debba essere mantenuto l'impegno del Governo assunto con il decreto legge n. 54 del 2013, in merito alla deducibilità dell'imposta municipale relativa agli immobili utilizzati per attività produttive;

occorre sottolineare che l'indeducibilità o la parziale deducibilità dell'imposta viola il principio della capacità contributiva sancito dall'articolo 53 della Costituzione. È evidente, infatti, che l'IMU - gravando sugli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività economica - rappresenta un costo inerente alla realizzazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo di cui, pertanto, deve essere riconosciuta la totale deducibilità;

si stima una perdita di gettito per l'Erario pari a circa 157 milioni di euro per il 2018, ad ulteriori 236 milioni di euro per il 2019, e ad ulteriori 236 milioni di euro a decorrere dal 2020;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di rendere l'IMU corrisposta sugli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica totalmente deducibile dal red-

dito d'impresa, di lavoro autonomo e dall'imposta regionale sulle attività produttive, seppur in un arco temporale di un triennio.

G/2960/65/5

LIUZZI, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, GIOVANNI MAURO

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2960,

premessi che:

ad agosto del 2017 il DPCM in attuazione alla Legge Cinema e audiovisivo, ha dato il via al Piano da 120 milioni di euro per il potenziamento dei cinema e delle sale polifunzionali previsto dalla Legge 220 del 2016;

sono stati predisposti 30 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019, 20 milioni per il 2020 e 10 milioni per il 2021;

questi contributi sono concessi per la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, per la realizzazione di nuove sale o per l'aumento di schermi;

nel Piano straordinario per il cinema nulla è stato predisposto per le strutture cinematografiche storiche, situate nei centri cittadini, che ad oggi si trovano in difficoltà a causa della pesante tassazione dell'Imu;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di una modifica alla legge cinema e audiovisivo, che riduca l'imposta IMU alle sale cinematografiche storiche situate nei centri delle nostre città.

G/2960/66/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessso che:

al fine di coniugare la ripresa del mercato immobiliare con gli obiettivi di efficientamento energetico degli edifici attraverso esenzione a favore delle imprese costruttrici;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di introdurre incentivi fiscali alla permuta di immobili, al fine di coniugare la ripresa del mercato immobiliare con gli obiettivi di efficientamento energetico degli edifici attraverso esenzione a favore delle imprese costruttrici, per un tempo definito (che potrebbe corrispondere, ad esempio, alla durata di cinque anni dalla data di trascrizione dell'atto definitivo di compravendita) dal pagamento delle imposte gravanti sugli immobili ricevuti in permuta a fronte della cessione di immobili, a condizione che le stesse imprese effettuino lavori di ristrutturazione sugli immobili ricevuti.

G/2960/67/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessso che:

l'effetto agevolativo della deduzione integrale dall'IRAP del costo del lavoro a tempo indeterminato non ha comportato benefici per le imprese che, nella propria attività, non impiegano dipendenti o collaboratori (più di 3 milioni di imprese senza dipendenti, vale a dire il 70 per cento del totale delle 4.425.000 aziende italiane);

è, quindi, necessario un incremento della franchigia (dagli attuali euro 13.000 ad euro 15.000) a favore di imprese individuali, società di persone e professionisti con una base imponibile che non supera euro 180.759,91 (a scalare, fino ad euro 180.999,91);

tale misura persegue, altresì, l'obiettivo, di esentare di fatto da IRAP i contribuenti privi di organizzazione secondo i canoni individuati dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (imprese o professionisti che svolgono l'attività in forma individuale, senza dipendenti e con utilizzo di mezzi che non eccedono il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività);

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di innalzare, ulteriormente, la franchigia IRAP a favore delle imprese di ridotte dimensioni, al fine di bilanciare l'intervento introdotto con la legge di stabilità 2015 che ha comportato l'integrale deduzione dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro a tempo indeterminato.

G/2960/68/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio-2018-2020»;

premesso che:

tra le cause delle difficoltà delle imprese italiane a rispondere proattivamente alle sfide imposte dalla crisi economica c'è la cronica carenza di competenze manageriali che si registra nel Paese. Di fronte ad un sistema produttivo prevalentemente costituito da piccole e medie imprese si pone l'esigenza diffusa di favorire l'inserimento di qualificate risorse manageriali su cui basare i progetti di sviluppo per la crescita dimensionale delle aziende e per acquisire una adeguata competitività nel mercato globale;

è auspicabile, pertanto, che il capitalismo imprenditoriale italiano evolva la sua tradizionale fisionomia familiare per aprirsi alla moderna cultura manageriale e che i tanti manager oggi espulsi dal mercato del lavoro siano messi in condizione di reinvestire le loro competenze nello sviluppo delle PMI e delle start-up;

per questo, suggeriamo di approvare una norma finalizzata ad introdurre degli incentivi fiscali a favore delle figure manageriali che investono in start-up o in partecipazioni nel capitale sociale delle piccole e medie imprese, a valere sull'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (Irpef), anche al fine di favorire l'avvio di progetti di innovazione o internazionalizzazione dei mercati;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di introdurre una tassazione agevolata pari alla metà dell'aliquota applicata sul TFR, per le somme aggiuntive al TFR erogate al fine di incentivare l'esodo ai lavoratori di età superiore ai 55 anni

per gli uomini e a 50 anni per le donne, abrogata dal D.L. n. 223/2006, art. 36, comma 23, convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.

G/2960/69/5

PEPE, BIGNAMI, GIOVANNI MAURO

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame dell'AS. 2960,

premessi che:

dall'entrata in vigore della Legge Finanziaria per il 2007 le spese sostenute per l'assistenza personale del disabile, prestata da un parente o da assistenti esterni (badanti), non sono più deducibili fatta eccezione per i contributi;

su tali spese spetta solo la detrazione del 19 per cento per un massimo di spesa di 2.100 euro ed un limite reddituale di 40.000 euro, oltre ai quali non spetta più la detrazione;

impegna il Governo:

a valutare il ripristino di quanto stabilito dal comma 319 della legge n. 296 del 27/12/2006 «Legge Finanziaria 2007».

G/2960/70/5

PEPE, GIOVANNI MAURO

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame dell'AS. 2960

premessi che:

con la legge n. 119 del 2017 si sono stabilite le norme in materia di prevenzione vaccinale; ad oggi risultano essere tanti i genitori che si sono rivolti alle ASL per richiedere esami ematochimici e strumentali per i propri figli prima delle vaccinazioni;

impegna il Governo:

ad attivare una norma che stabilisca la detraibilità dei costi delle analisi prevaccinali.

G/2960/71/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame dell'AS. 2960

premessi che:

innumerevoli sono stati i rinvii ai fini di dare avvio all'attuazione del d. lgs 6-8/2011 in tema di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di istituire un'apposita commissione tecnica per analisi dei trasferimenti alle Regioni ai fini della loro soppressione e sostituzione con entrate autonome in misura pari ai trasferimenti soppressi, senza alcun onere per la finanza pubblica e senza alcun incremento di pressione fiscale per i contribuenti.

G/2960/72/5

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

considerato che:

ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», convertito con modificazioni con legge n. 106 del 29 luglio 2014, è stato introdotto nell'ordinamento italiano un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e

dello spettacolo, il c.d. «Art bonus», quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale; grazie a tale disposizione, chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, come previsto dalla legge, potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta, previsto nella misura del 65 per cento dell'erogazione liberale effettuata;

la legge di stabilità 2016 ha stabilizzato e reso permanente l'Art bonus, mentre, in relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali ha previsto limiti massimi: differenziati di spettanza del credito d'imposta. In particolare: a) per le persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale (dipendenti, pensionati, professionisti), il credito d'imposta è riconosciuto nel limite del 15 per cento del reddito imponibile; b)-per i soggetti titolari di reddito d'impresa (società e ditte individuali) ed enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale il credito d'imposta è invece riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui;

tenuto conto che:

il credito d'imposta previsto dal decreto cultura Franceschini incoraggia gli investimenti nel patrimonio italiano, ma presenta ancora aspetti da migliorare e ambiti non ancora esplorati; si può immaginare, ad esempio, di ampliarne l'ambito oggettivo. In particolare, l'estensione di tale meccanismo agli investimenti diretti ai luoghi di culto e ai beni in essi custoditi sembra costituire un'opportunità virtuosa e produttiva di effetti positivi in termini di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico rappresentato dagli stessi immobili di culto;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, con successivi provvedimenti normativi, che il credito di imposta «Art bonus» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, sia applicabile anche alle erogazioni liberali per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro sia degli immobili adibiti allo svolgimento di attività di culto, sia dei beni mobili di interesse culturale in essi contenuti, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose.

G/2960/73/5

FUCKSIA

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame dell'AS. 2960

premessi che:

l'AS 2960 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 prevede, all'articolo 3, una serie di interventi di natura fiscale prevedendo, tra gli altri, una proroga di un anno per il bonus energia e per quelli relativi alle ristrutturazioni energetiche e all'acquisto di mobili che viene reso usufruibile anche per interventi in case popolari;

alcune disposizioni dispongono detrazioni fiscali al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche in riferimento agli interventi volti alla messa in sicurezza antisismica degli edifici;

parimenti è prevista la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+;

tra le agevolazioni è previsto inoltre uno sgravio fiscale pari al 36 per cento, per una spesa fino a 5.000 euro, che sia rivolta alla sistemazione a verde di aree scoperte di edifici e immobili esistenti, il c.d. Bonus giardini;

detta agevolazione è previsto anche per impianti di irrigazione e la realizzazione di pozzi, copertura a verde e giardini pensili, mentre si assesta al 50 per cento il bonus energia per infissi, schermi solari, sostituzione impianti climatizzazione,

considerato che:

le norme sopra richiamate e le altre contenute all'articolo 3 dispongono in generale una serie di interventi fiscali che, se nella loro natura erano stati precedentemente disposti, variano profondamente nella loro quantificazione e misura in special modo con riferimento alle risorse disponibili;

recenti eventi sismici hanno mostrato che il patrimonio immobiliare italiano deve essere urgentemente messo in sicurezza compatibilmente con le risorse economiche disponibili dei proprietari degli immobili;

la riqualificazione degli immobili avente quale fine quello di ridurre l'impatto ambientale ed ecologico rientra tra le priorità del Governo e della Commissione UE;

lo strumento dello sgravio fiscale è certamente idoneo ad assicurare gli interventi sopra richiamati unicamente nel caso in cui il richiedente possa con un sufficiente grado di certezza fare affidamento sulla durata pluriennale di un finanziamento costante e non variabile,

impegna il Governo:

a stabilizzare la percentuale di interventi fiscali di cui all'articolo in premessa attorno alla misura non inferiore al 65 per cento e non superiore al 70 per cento per un periodo di tempo ricompreso tra il 2018 ed il 2025.

G/2960/74/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

il tema della desertificazione delle città, inteso come forte diminuzione della presenza degli esercizi commerciali di più piccole dimensioni (i cosiddetti esercizi «di vicinato») già ampiamente noto in molti paesi europei, ha cominciato ad evidenziarsi anche in Italia negli ultimi 20 anni, estendendosi anche ai pubblici esercizi, seppur in misura inferiore il percorso di decadimento delle aree urbane, nella prima fase, è stato strettamente connesso al processo di innovazione commerciale centrato sulle grandi dimensioni localizzate a livello extraurbano, successivamente è stato influenzato da cambiamenti nei consumi delle famiglie e del loro comportamento di spesa, da fenomeni noti di «bolla immobiliare» che ha prodotto una crescita vertiginosa del costo degli affitti per attività commerciali ed artigianali. Su questi fenomeni, negli ultimi 6-7 anni, si sono innestati gli effetti della più grande crisi economica dal dopoguerra, che ha prodotto una riduzione dei consumi delle famiglie di quasi 8 punti percentuali. Infine, la crescita della pressione fiscale, erariale ma soprattutto locale (la sola tassa di smaltimento dei rifiuti, ad esempio, in cinque anni ha prodotto aumenti medi di circa il 40 per cento per un esercizio commerciale; il passaggio da ICIA TASI-IMU ha prodotto incrementi vicini al 100 per cento) e le scelte normative, non ultima quella sulla «liberalizzazione degli orari di apertura» hanno dato «il colpo di grazia» ad un difficile equilibrio che si era realizzato, tra piccole e grandi strutture di vendita;

i consumi interni stanno ripartendo, finalmente, seppure lentamente, ma l'onda lunga della crisi del commercio non si arresta. E la desertificazione dei centri urbani continua ad avanzare;

l'alto numero di locali commerciali senza locatario è dovuto principalmente alle perduranti difficoltà del settore. Come dimostrano i dati citati

pocanzi, un enorme numero di unità immobiliari si sono liberate sul mercato in un periodo di tempo ridotto, cui vanno sommati i locali lasciati vuoti dalle imprese plurinegozio che, con il perdurare della crisi, hanno ridotto il numero di punti vendita; la desertificazione colpisce il territorio con una diffusione a macchia di leopardo, ma è generalmente più evidente nei piccoli centri e nelle zone periferiche delle grandi città, dove ormai si trovano serrande calate anche nei centri commerciali. Il più alto numero di negozi sfitti si trova nelle regioni a maggiore densità di locali ad uso commerciale: Lombardia, (oltre 82mila) Campania (quasi 70mila) e Lazio (circa 62mila);

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di prevedere una norma che permetta di introdurre canoni concordati e cedolare secca anche per gli affitti di locali commerciali.

G/2960/75/5

FUCKSIA

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio 2018,

premesso che:

il provvedimento sottoposto al nostro esame ha prorogato meritariamente la vigenza della normativa relativa alla cedolare secca per il biennio 2018 e 2019, pari al 10 per cento per i soli contratti di locazione a uso abitativo e a canone concordato,

il provvedimento riguarda in particolare i contratti di locazione a canone concordato stipulati nei maggiori comuni italiani e nei comuni confinanti, negli altri capoluoghi di provincia e nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, a quelli relativi agli immobili locati nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di purché sublocate a studenti universitari se dati a disposizione dei Comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione nonché ai canoni di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi;

nella Legge di Bilancio 2018, però, non è stata inserita estensione della cedolare secca al 10 per cento anche per le locazioni commerciali, a fronte dei dati positivi della lotta all'evasione fiscale sui redditi da locazione nel periodo che va dal 2010 al 2015;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, in successivi atti normativi, disposizioni miranti a introdurre canoni di locazione a canone concordato anche per gli esercizi commerciali, collegati a regimi di imposizione fiscale del soggetto locatario alternativi all'imposta sul reddito delle persone fisiche, in analogia con quanto previsto per i contratti di locazione a uso abitativo. In particolare si sollecita la misura per negozi e botteghe situate nei centri storici dei comuni al fine di favorire la commercializzazione di prodotti artigianali e, quindi, salvaguardare arti e professioni tipiche del nostro Paese, che rischiano di scomparire causando una perdita complessiva per il sistema Paese non solo di natura economica ma, innanzitutto, culturale.

G/2960/76/5

FUCKSIA

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio 2018,

premesso che:

il provvedimento sottoposto al nostro esame ha prorogato meritoriamente la vigenza della normativa relativa alla cedolare secca per il biennio 2018 e 2019, pari al 10 per cento per i soli contratti di locazione a uso abitativo e a canone concordato;

il provvedimento riguarda in particolare i contratti di locazione a canone concordato stipulati nei maggiori comuni italiani e nei comuni confinanti, negli altri capoluoghi di provincia o nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, a quelli relativi agli immobili locati nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di purché sublocate a studenti universitari se dati a disposizione dei Comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione nonché ai canoni di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi;

nella Legge di Bilancio 2018, però, inoltre, non è stata inserita l'estensione della cedolare secca al 10 per cento anche nel 2018 e anche per le locazioni degli studi professionali, a fronte dei dati positivi della lotta all'evasione fiscale sui redditi da locazione nel periodo che va dal 2010 al 2015;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare; in successivi atti normativi, disposizioni miranti a introdurre canoni di locazione a canone concordato anche per gli studi professionali, collegati a regimi di imposizione fiscale del soggetto locatario alternativi all'imposta sul reddito delle persone fisiche, in analogia con quanto previsto per i contratti di locazione a uso abitativo. In particolare si sollecita la misura per quelli situati nelle periferie, al fine di favorire la riqualificazione urbana e garantire agli abitanti i servizi resi dai professionisti, i cui luoghi di lavoro sono maggiormente diffusi nei centri urbani, penalizzando gli abitanti delle periferie stesse.

G/2960/77/5

FUCKSIA

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio 2018,

premessso che:

il provvedimento sottoposto al nostro esame ha prorogato meritariamente la vigenza della normativa relativa alla cedolare secca per il biennio 2018 e 2019, pari al 10 per cento per i contratti di locazione a uso abitativo e a canone concordato;

il provvedimento riguarda in particolare i contratti di locazione a canone concordato stipulati nei maggiori comuni italiani e nei comuni confinanti, negli altri capoluoghi di provincia o nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, a quelli relativi agli immobili locati nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di purché sublocate a studenti universitari se dati a disposizione dei Comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione nonché ai canoni di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi;

nella Legge di Bilancio 2018, inoltre, non è stata inserita estensione della cedolare secca al 100 per cento anche per le locazioni dei locali adibiti a uso commerciale e quelli adibiti a studio professionale, a fronte dei dati positivi della lotta all'evasione fiscale sui redditi da locazione nel periodo che va dal 2010 al 2015;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare in successivi atti normativi disposizioni miranti a introdurre canoni di locazione a canone concordato anche per gli edifici adibiti a uso commerciale e quelli adibiti a studio professionale, collegati a regimi di imposizione fiscale del soggetto locatario alternativi all'imposta sul reddito delle persone fisiche, in analogia con quanto previsto per i contratti di locazione a uso abitativo, al fine di favorire la ripresa economica e finanziaria di tali categorie di lavoratori e l'emersione effettiva di una potenzialmente rilevante evasione fiscale.

G/2960/78/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione de ldisegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

il commercio e l'artigianato costituiscono due preziose risorse del nostro Paese che vengono garantite dalla proprietà diffusa, vale a dire da tanti piccoli risparmiatori che hanno investito i frutti del loro lavoro nell'acquisto di locali commerciali da dare in locazione;

da alcuni anni la redditività di tali beni è del tutto inesistente e, nelle strade delle città, aumentano i locali vuoti. L'abbandono dei locali porta, sovente, a una maggiore insicurezza ed al degrado dei luoghi. La riduzione dell'imposizione sui locali commerciali potrebbe incentivare la loro locazione, contribuire a vivacizzare l'economia locale e, al contempo, aumentare la sicurezza dei cittadini;

dal «Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva», allegato alla nota di aggiornamento del Def; si evince che, a partire dall'introduzione della cedolare secca sugli affitti abitativi, il *tax gap* del comparto «vale a dire il divario fra il gettito teorico e gettito effettivo» è diminuito del 42 per cento (si è passati da 2,3 a 1,3 miliardi di euro). Ciò testimonia il successo della cedolare secca per le locazioni abitative, che ha portato ad una considerevole emersione di gettito e che potrebbe essere replicato anche per le locazioni commerciali;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di introdurre, in via sperimentale, una misura volta ad agevolare la riqualificazione delle città, attraverso l'incentivazione all'apertura di nuove attività economiche che si insedino in locali ad uso diverso dall'abitativo, appartenenti alla categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Con particolare attenzione ad una cedolare secca per i redditi derivanti da nuovi contratti di locazione dei locali sopra citati.

G/2960/79/5

CANDIANI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

l'agricoltura prealpina è sovente equiparata, dal punto di vista del trattamento normativo, all'agricoltura svolta nelle aree pianeggianti, rispetto alle quali si presenta peraltro disomogenea e presenta delle peculiarità legate a specifici fattori di svantaggio, tra cui segnatamente la frammentazione dei fondi e una minore produttività rispetto alle zone di pianura;

lo svolgimento dell'attività agricola nelle zone prealpine rappresenta un importante fattore di sviluppo per le stesse;

è necessario intervenire sulla normativa relativa ai titoli di conduzione dei terreni agricoli estendendo anche ai terreni agricoli prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, che sono caratterizzati da elevata frammentazione fondiaria, la norma che permette di non disporre di titolo di conduzione per la dichiarazione nel fascicolo dei terreni di superficie inferiore ai 5.000 metri quadrati onde contrastare la crescente frammentazione e polverizzazione fondiaria;

è importante considerare il trattamento fiscale dei redditi dell'attività agricola prealpina anche dal punto di vista della necessaria multifunzionalità che la stessa ha dovuto assumere per compensare la scarsa redditività del settore primario;

a conclusione dell'esame in 9a commissione agricoltura del Senato dell'affare assegnato sulle «problematiche dell'agricoltura nelle zone prealpine» è stata approvata, in data 27 luglio 2016, una risoluzione (7/00237) che

ha messo in evidenza le criticità e le caratteristiche della particolare area territoriale prealpina in relazione allo svolgimento dell'attività agricola;

impegna il Governo:

a dare seguito agli impegni assunti a seguito dell'approvazione della Risoluzione in merito alle problematiche nelle zone prealpine.

G/2960/80/5

LIUZZI, GIOVANNI MAURO

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S 2960 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

quasi 13 milioni di italiani vivono oggi in Comuni senza una libreria. Questo il dato registrato dall'Associazione italiana Editori (AIE) in un'indagine presentata a chiusura della Fiera nazionale della piccola e media editoria, Più libri più liberi, a dicembre 2016. Nel Sud e nelle Isole questo dato è anche più preoccupante;

sempre dalla stessa indagine si evince che l'indice di lettura cala al calare della dimensione del centro urbano: 38,1 per cento nei comuni tra 10 50mila abitanti; 39 per cento in quelli da 2 10mila; fino al 35,4 per cento nei comuni (e sono tanti) fino a 2mila residenti. Le perdite maggiori di lettori negli ultimi 5 anni sono avvenute nei piccoli centri (-15,3 per cento, rispetto a una perdita media nazionale del -9,1 per cento). Mentre nelle aree metropolitane questo calo si è arrestato al -3,1 per cento (ma per risalire al -5,1 per cento nelle periferie);

i suddetti dati testimoniano la possibilità che vi sia una correlazione tra la mancanza di librerie e l'abbassamento del numero dei lettori: se il lettore forte tende, infatti, a spostarsi nella città limitrofa più grande per acquistare un titolo o si affida a internet, il lettore debole temporeggia e, verosimilmente, poi, non acquista;

valorizzare le persone fisiche e le piccole e medie imprese che vogliono intraprendere l'attività di vendita di libri nei comuni con meno di 20.000 abitanti è dovere di un Paese che voglia davvero la crescita culturale e intellettuale dei propri cittadini, i quali devono essere messi nelle condizioni di poter fruire di servizi anche nei centri più piccoli;

incentivare le PMI, ad esempio, con esenzioni sulle imposte sui redditi per i primi mesi di attività e con ulteriori agevolazioni previste da disposizioni di carattere europeo, nazionale, regionale e locale, darebbe nuovo impulso al settore librario di tutto il paese e aiuterebbe le piccole realtà imprenditoriali locali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di promuovere incentivi fiscali per i soggetti che intraprendono attività economiche aventi ad oggetto la vendita di libri nei Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, che ne siano sprovvisti.

G/2960/81/5

CANDIANI, COMAROLI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

la tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 al numero 3 prevede l'esenzione per la pesca in acque marine comunitarie mentre, con riferimento alle acque interne, l'agevolazione è limitata a particolari attività quali il trasporto delle merci e il dragaggio;

sono poco più di duecento gli imprenditori abilitati alla pesca professionale che esercitano in tutti i grandi laghi alpini della Lombardia: ditte individuali, anche di giovani pescatori, che tramite barche di piccole dimensioni spinte da motori fuoribordo alimentati a benzina riescono a prelevare con modalità sostenibili tra le 800 e le 1.000 tonnellate di pesce di ottima qualità assorbito *in loco* dalla ristorazione e dai mercati ittici rivieraschi. I pescatori di lago, pur essendo equiparati a quelli di mare e agli imprenditori agricoli come stabilito dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, non godono, però, di alcuna esenzione sulle accise del carburante;

nonostante si siano susseguite interpretazioni in materia, una modifica testuale del numero 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 si rende necessaria oltre che come atto di equità dovuta, che potrà aiutare concretamente questa nicchia del comparto primario, anche al fine di evitare ogni ulteriore dubbio interpretativo;

impegna il Governo:

a voler ricomprende nel regime fiscale dell'esenzione dalle accise anche i pescatori delle acque interne equiparandoli a quelli che operano nelle acque marine, i quali già usufruiscono di tale agevolazione, eliminando così tale limitazione ed equiparando il trattamento fiscale dei carburanti tra i due tipi di pesca.

G/2960/82/5

CANDIANI, COMAROLI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

la tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 al numero 3 prevede l'esenzione per la pesca in acque marine comunitarie mentre, con riferimento alle acque interne, l'agevolazione è limitata a particolari attività quali il trasporto delle merci e il dragaggio;

inoltre la suddetta Tabella A, esclude esplicitamente il trasporto di passeggeri, escludendo quindi i natanti che praticano il trasporto commerciale di passeggeri nelle acque interne evidentemente scambiato con la navigazione da diporto a uso privato;

nonostante si siano susseguite interpretazioni in materia, una modifica testuale del numero 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 si rende necessaria oltre che come atto di equità dovuta, che potrà aiutare concretamente questa nicchia del comparto primario, anche al fine di evitare ogni ulteriore dubbio interpretativo;

impegna il Governo:

a voler ricomprendere nel regime fiscale dell'esenzione dalle accise le unità di trasporto commerciale di passeggeri impiegate nella navigazione fluviomarittima, lagunare e interna al fine di evitare una disarmonizzazione di trattamenti tra i diversi Stati e distorsioni nel mercato della concorrenza dovute a variazioni delle strutture delle accise da uno Stato all'altro;

a voler ricomprendere nello stesso regime di esenzione anche i pescatori delle acque interne, equiparandoli così a quelli che operano nelle acque

marine, i quali già usufruiscono di tale agevolazione, eliminando tale limitazione ed equiparando il trattamento fiscale dei carburanti tra i due tipi di pesca.

G/2960/83/5

CANDIANI, COMAROLI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

la resistenza agli antibiotici da parte di vari agenti patogeni nel settore zootecnico è collegabile al frequente uso di antibiotici nella medicina veterinaria per contrastare prevalentemente forme influenzali non autoctone di origine asiatica;

a causa delle recenti notizie sull'uso di antibiotici negli allevamenti, il consumo delle carni bianche, tra le quali il pollo, è insensibile calo, ma meno di un quarto del totale degli antibiotici venduti nel settore zootecnico sono attribuibili, però, alla filiera avicola;

la lotta all'antibiotico resistenza passa anche per le agevolazioni fiscali alle quali le industrie del settore avicolo possono accedere per incentivare una produzione *antibiotic free* e continuare nel *trend* positivo di riduzione e razionalizzazione dell'uso di antibiotici negli allevamenti anche al fine di tutelare il benessere animale e la salute del consumatore;

il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal T.U. delle Imposte sui redditi, prevede che i soggetti passivi di imposta sul reddito delle società (IRES) possano detrarre alcuni oneri dall'imposta lorda;

impegna il Governo:

a prevedere per la filiera avicola, al fine di incentivare la riduzione progressiva dell'utilizzo di antibiotici negli allevamenti, una ulteriore detrazione, in aggiunta a quelle già previste sull'imposta lorda sul reddito delle società (IRES), sulla quota di produzione certificata che non utilizza antibiotici (produzione *antibiotic free*) o, in alternativa, ad un credito di imposta specifico pari al valore degli investimenti infrastrutturali e strumentali svolti per produzioni di carni avicole senza alcun ricorso all'utilizzo di antibiotici.

G/2960/84/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

l'articolo 11, comma 4-*octies*, del decreto legislativo n. 446/97, aggiunto dall'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e, successivamente, così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), del D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 34, a decorrere dal 24 gennaio 2015, e dall'art. 1, comma 73, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016 si inserisce nel quadro delle modifiche normative dirette a ridurre l'incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione netta;

le modifiche poi apportate hanno esteso la deducibilità delle spese per il personale impiegato a tempo indeterminato già prevista a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 «anche ai lavoratori stagionali assunti con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ricorrenti;

si è voluto, in tal modo, riconoscere il beneficio fiscale previsto, ai fini IRAP, per il lavoro a tempo indeterminato anche a quei settori che ricorrono in modo sistematico al lavoro stagionale;

la norma attualmente vigente riconosce, infatti, la possibilità di dedurre il 70 dei costi sostenuti (al netto delle deduzioni spettanti) per i lavoratori stagionali, impiegati per almeno 120 giorni nell'arco di due periodi d'imposta successivi, anche non consecutivi, a partire dal secondo contratto stipulato col medesimo datore di lavoro entro il secondo anno successivo alla data di cessazione del primo contratto utile ai fini del computo dei giorni lavorativi richiesti;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di estendere il beneficio al 100 per cento dei costi sostenuti per i lavoratori stagionali.

G/2960/85/5 (testo 2)

PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, ORELLANA, LANIECE, ZIN

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2960 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (legge di bilancio 2018),

premessi che:

l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con nota del 15 settembre 2017, n. 104162, ha stabilito l'obbligo della forma scritta della registrazione dei contratti di comodato agrario per poter accedere alle agevolazioni sul carburante agricolo;

l'oggetto della nota riporta: «Impiego agevolato di cui al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo n. 504/95. D.M. 14 dicembre 2001, n. 454. Carburanti utilizzati in lavori agricoli. Contratto di comodato di fondi rustici. Obbligo di forma scritta e registrazione.»;

nella nota viene così precisato: «Il D.M. n. 454/2001, nel dettare le norme di esecuzione dell'agevolazione di cui in oggetto, ne individua i soggetti, legittimati al beneficio e gli adempimenti cui gli stessi sono tenuti per la concreta fruizione dei prodotti ad aliquota ridotta di accisa. L'articolo 2, comma 9, del citato decreto ministeriale ammette all'impiego agevolato anche i consumi di prodotti impiegati per lavorazioni effettuate su terreni condotti in affitto prescrivendo, in allegato alla richiesta del beneficio da parte dell'avente titolo, la presentazione di idonea documentazione comprovante la conduzione e la registrazione del contratto. Richiamato il campo di applicazione dell'agevolazione in esame fissato dalle norme regolamentari, la successiva risoluzione n. 2/D del 19.3.2003 ha esteso, in via interpretativa, la sfera di operatività del beneficio fiscale ammettendo alla fruizione di prodotti agevolati anche i consumi inerenti attività agricole esercitate su terreni condotti a titolo di comodato. Tanto, tenendo conto del carattere oggettivo dell'impiego agevolato di che trattasi, legato all'effettuazione di determinate e specifiche colture, e del diffuso ricorso al negozio del comodato per trasferire il godimento di fondi rustici, salvo restando in ogni caso l'osservanza degli adempimenti prescritti dal citato articolo 2, comma 9. A chiarimento di dubbi interpretativi sorti nell'applicazione della risoluzione n. 2/D ed alla luce anche della successiva evoluzione normativa in materia di registrazione dei contratti, in *special modo* quando ricorrono agevolazioni tributarie, si precisa che per accedere al beneficio fiscale in esame il contratto di comodato di terreni deve necessariamente assumere forma scritta ed essere sottoposto a registrazione. Impongono

tale prescrizione evidenti ragioni di tutela dell'interesse fiscale a fronte di casi registrati di distrazione d'uso del prodotto ad aliquota ridotta: analogamente a quanto già operate da questa Agenzia per altre fattispecie agevolate, costituiscono presupposto imprescindibile per il riconoscimento dell'agevolazione una chiara identificazione del soggetto avente titolo e dell'effettivo possesso ed utilizzo del terreno nel periodo oggetto di consumo dei carburanti per i quali si richiede il rimborso. Codeste Direzioni provvederanno a comunicare il contenuto della presente direttiva ai competenti organi delle Regioni o delle provincie affinché ne diano notizia agli uffici incaricati dell'assegnazione dei carburanti agevolati, per garantirne comunque la generale, omogenea, applicazione in vista della prossima richiesta di assegnazione di cui all'articolo 2, comma 3, del D.M n. 454/2001, ove si rilevino fattispecie difformi. Vengono fatti salvi, naturalmente, gli accertamenti da cui scaturisce il recupero del tributo a seguito di rilevata distrazione del prodotto dagli usi agevolati.»;

considerato che:

il comma 12 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116, risultante da un emendamento presentato al citato decreto dallo scrivente, recita: «Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone Svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del consiglio, del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di condizione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n: 503 del 1999.»;

preso atto che:

le zone montane sono caratterizzate da una esasperata polverizzazione particellare e che in molti casi, dove ad esempio manca l'accordo fra i comproprietari o dove gli stessi risultano irreperibili, è oltremodo difficile verificare la volontà espressa a concedere in uso il bene. Tanto per fare un esempio, nel territorio della sola Provincia Autonoma di Trento si dovrebbero produrre, da parte degli agricoltori, contratti di comodato e/o affitto regolarmente registrati per circa 130.000 particelle a prato stabile (120.000 comodati e 10.000 affitti);

sono evidenti i costi, sia economici che in termini di tempo, che un obbligo di questo tipo comporterebbe per gli agricoltori di montagna, i quali rinuncerebbero a formalizzare il diritto di coltivazione e al diritto del carburante agevolato, con il rischio che migliaia e migliaia di particelle rimangano incolte e abbandonate, con grave danno dal punto di vista della produzione

agroalimentare, dell'immagine turistica del nostro territorio, del mantenimento ambientale;

tenuto conto che:

il 28 settembre 2016 è stato accolto come raccomandazione, alla Camera dei deputati, l'ordine del giorno n. 9/00065-A/008 a firma Plangger e altri, nel quale, al fine di contrastare la desertificazione demografica e l'abbandono dei terreni agricoli, soprattutto montani, il Governo si impegna ad inserire, nell'ambito della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, azioni volte ad alleggerire l'onere di spesa per le contrattazioni fra privati che hanno per oggetto esclusivamente fondi agricoli;

considerato, inoltre, che:

nel corso della presente legislatura, soprattutto nell'ambito delle leggi di bilancio, sono state introdotte varie misure riguardanti agevolazioni tributarie per i trasferimenti di fondi rustici, anche grazie ad emendamenti proposti dall'interrogante e dai Gruppo per le Autonomie. Si pensi, per esempio, alla modifica dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011 che detta la disciplina dei tributi applicabili ai trasferimenti immobiliari a decorrere dal 1° gennaio 2014. Infatti, la legge di stabilità 2014 ha novellato tale articolo precisando che la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni vigenti ivi prevista non si applica alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, con cui sono state disposte agevolazioni per la piccola proprietà contadina. Se ciò non fosse avvenuto, gli agricoltori piuttosto che spendere soldi per i contratti di compravendita di centinaia di migliaia di piccole e piccolissime particelle fondiarie avrebbero preferito lasciarli incolti;

la previsione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli va quindi assolutamente corretta per le particelle sotto i 5.000 mq in territori di montagna, nonché per i prati e pascoli in generale situati nei territori di montagna in caso contrario si verificherebbero gli sforzi che il Governo ha messo in campo con le leggi finora approvate, ultima quella sui piccoli comuni, sulla salvaguardia ambientale contro il dissesto idrogeologico, etc.

tenuto conto, infine, che:

la Provincia autonoma di Trento ha inviato, in data 24 ottobre u.s., una missiva alla Direzione centrale e legislazione e procedure accise e altre imposte indirette e alla Direzione interprovinciale delle Dogane di Bolzano e Trento, avente ad oggetto «Impiego agevolato di cui al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo n. 504/95. D.M 14 dicembre 2001, n. 454. Carburanti utilizzati in lavori agricoli. Conduzione di particelle con estensione inferiore a 5.000 mq ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 12, decreto-legge 26 giugno 2014, n. 91», nella quale si evidenzia che «quando a richiedere l'agevolazione sui carburanti ad uso agricolo sono soggetti che conducono par-

ticelle con estensione inferiore ai 5.000 mq site in comuni montani ricompresi nelle zone svantaggiate montagna, non è possibile pretendere da questi la dimostrazione dell'esistenza di un titolo di conduzione scritto e registrato..... A questi ultimi, dunque, proprio in ragione della diversità sostanziale della relativa posizione e del diverso e semplificato trattamento che il legislatore ha inteso conseguentemente prevedere a riguardo («non sono tenuti a disporre del titolo di conduzione»), non possono essere richiesti gli stessi adempimenti prescritti per gli altri conduttori. Diversamente opinando si finirebbe, infatti, per introdurre, in via interpretativa, un pesante ed ingiustificato aggravio, a danno di tali soggetti, laddove, invece, in via legislativa, è stata operata, a loro favore, una sostanziale semplificazione.....»,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di richiedere la sospensione del dispositivo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, inapplicabile alle piccole, particelle fondiari, di montagna e sicuramente controproducente economicamente per le nostre aziende agricole, e di proseguire lungo il processo di semplificazione avviato, tanto più se applicato al settore dell'agricoltura e ai territori montani, che ancora stentano raggiungere e livelli di adeguata remunerazione.

G/2960/86/5

BIANCONI, VICECONTE

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

considerato che:

l'articolo 90 reca disposizioni volte a disciplinare i criteri per le concessioni in materia di giochi, temperando i principi concorrenziali nella loro attribuzione con l'esigenza di perseguire un corretto assetto distributivo;

il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014):

la lettera *a*) estende alle concessioni in scadenza nel biennio 2017-2018 (la vigente normativa riguarda quelle in scadenza nel periodo 2013-2016) la previsione dell'indizione di una gara per l'attribuzione di 210 concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, fissando il termine per la sua effettuazione al 30 settembre 2018 ed introducendo la previsione che tale gara consenta un introito almeno pari a 73 milioni di euro;

la lettera *b*) eleva da 5.000 a 7.500 euro e da 2.500 a 3.500 euro i versamenti dovuti dal concessionario in scadenza che intenda partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, rispettivamente per ogni mese o frazione di mese inferiore ai 15 giorni di proroga del rapporto concessorio scaduto. Inoltre, prevede che la sottoscrizione dell'atto integrativo accessivo alla concessione (occorrente per adeguarne i contenuti ad una serie principi), previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge n. 220 del 2010, possa avvenire anche successivamente alla scadenza del termine inizialmente previsto (di fatto, il 29 giugno 2011);

il comma 2 prevede che, al fine di contemperare i principi secondo i quali le concessioni pubbliche sono attribuite secondo procedure di selezione concorrenziali con l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, un corretto assetto distributivo, anche a seguito dell'intesa approvata in Conferenza Unificata, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce con gara da indire entro il 30 settembre 2018 le relative concessioni alle condizioni già previste 1, comma 932, della legge n. 208 del 2015, con un introito almeno pari a 410 milioni;

a tal fine, le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge n.190 del 2014, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge n. 208 del 2015 (il cui combinato disposto, in sostanza, richiedeva una domanda da parte del soggetto interessato e la regolarizzazione fiscale da perfezionare con il versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2016), sono prorogate al 31 dicembre 2018, a fronte del versamento della somma annuale di euro 6. 000 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di euro 3.500 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

tenuto conto che:

per dare compiutezza alla riforma della materia, con l'obiettivo di rendere più chiare per tutti gli operatori interessati le procedure di restituzione dei titoli autorizzatori eccedenti il totale degli apparecchi che potranno continuare ad offrire gioco nel mercato italiano, sembra opportuno giungere, previa verifica dell'Agenzia stessa, ad una riduzione del numero dei nulla osta alla quale ciascun concessionario è tenuto, mediante il conteggio del numero di titoli autorizzatori indicato per ciascun concessionario, nelle specifiche comunicazioni trasmesse dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, restituiti all'Agenzia nei periodi intercorrenti rispettivamente tra settembre ed il 31 dicembre 2017, e tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2018,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, con successivi provvedimenti normativi, che la disposizione dell'articolo 6-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; sia interpretata nel senso che si giunga, previa verifica dell'Agenzia stessa, ad un numero complessivo di apparecchi in esercizio disponibili al pubblico non superiore a 345.000 al termine de/primο periodo di riduzione e di 265.000 al termine del secondo periodo di riduzione e per la residua durata della convenzione di concessione.

G/2960/87/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2020»;

premesso che:

l'articolo 85, mediante la soppressione dell'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 96 del TUIR esclude dal Reddito Operativo Lordo (ROL) parametro per individuare gli interessi passivi deducibili ai fini delle imposte sui redditi i dividendi distribuiti da società controllate estere;

merita ricordare che l'inclusione nel ROL dei dividendi di fonte estera era stata disposta, appena due anni fa, con il d.lgs. n. 127/2015 attuativo delle disposizioni in materia di fiscalità internazionale recate dalla legge delega fiscale, con il preciso obiettivo di non penalizzare gli investimenti effettuati dai gruppi italiani in società controllate estere rispetto a quelli in società italiane;

in deroga ai principi dello Statuto del Contribuente (Legge n. 212/2000), la modifica opera retroattivamente a partire dal periodo di imposta 2017 (per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare). Ciò comporta che gli acconti previsionali ai fini IRES operati nel corso del periodo di imposta 2017, potrebbero risultare insufficienti sulla base delle nuove regole, con il rischio di applicazione di sanzioni a fronte di un comportamento del tutto legittimo sulla base della disciplina vigente nel periodo di imposta 2017;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di abrogare l'articolo in esame al fine di eliminare l'ingiustificata penalizzazione degli investimenti in società estere e di tutelare il legittimo affidamento degli investitori.

G/2960/88/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

il 2016 è stato il primo e l'ultimo anno del cosiddetto *bonus* mobili giovani coppie. Il *bonus*, introdotto dalla Legge di Stabilità 2016, non è stato prorogato nelle successive Leggi di Bilancio;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di reintrodurre la detrazione del 50 per cento dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate, non superiori a 16.000 euro, sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa per le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi *more uxorio* che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

G/2960/89/5

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960),

premessi che:

gli animali domestici vivono con le famiglie italiane, che li ospitano e li accudiscono con affetto, quali componenti, a tutti gli effetti, dei nuclei familiari,

secondo i dati del Rapporto Italia 2016, redatto da Eurispes, quasi la metà degli italiani possiede un *pet*: in particolare il 22,5 per cento ha un animale da compagnia, il 9,3 ne ha due, il 4,1 ne ha tre e, infine, il 7,4 ne ha più di tre e per il benessere di questi animali, gli italiani sono pronti anche a spendere molto e a fare sacrifici;

secondo le associazioni dei consumatori la maggioranza dei proprietari degli animali, per nutrirli e curarli nel modo più adeguato, sono disposti a spendere in totale, fino a 1.800 euro all'anno per un cane, fino a 800 per un gatto;

queste cifre sono assai più alte di quelle registrate anche solo dieci anni fa. Il mercato *«pet»* infatti, anche in tempi di crisi, ha continuato a registrare un incremento costante e, anzi, ha sviluppato una costante propensione verso prodotti sempre più di qualità, segno evidente dell'attaccamento che i padroni hanno nei confronti degli animali;

considerato che:

tuttavia, il Rapporto Eurispes Italia 2017 ha mostrato come la crisi economica, a lungo andare, ha, in ogni caso, fatto registrare un calo del 10 per cento del numero degli animali presenti nelle famiglie italiane;

ad oggi i proprietari che detengono legalmente un animale possono usufruire, per le spese mediche veterinarie e per quelle relative all'acquisto di medicinali, di una detrazione IRPEF fino al 19 per cento all'interno della dichiarazione dei redditi. Detta detrazione, tuttavia, in accordo con le indicazioni dell'ultima circolare dell'Agenzia delle entrate, può essere effettuata entro un limite massimo complessivo di 387,34 euro per tutti gli animali posseduti. Le spese eccedenti tale importo sono totalmente a carico dei proprietari;

i limiti quantitativi imposti dalla normativa vigente sono, però, assai contenuti rispetto all'effettivo onere economico sostenuto dalle famiglie, anche in ragione del fatto che tra le spese veterinarie che danno diritto alla detrazione d'imposta non sono presenti, per esempio, le spese, eventualmente sostenute, per l'acquisto di farmaci senza prescrizione medica veterinaria o di mangimi e antiparassitari;

è evidente che i benefici fiscali a favore dei detentori di animali è del tutto inadeguato sia all'importanza che gli animali stessi hanno per le persone sia all'esosità delle spese che la cura, in senso lato, di un animale comporta,

impegna il Governo:

ad aumentare i limiti di legge per le detrazioni attualmente vigenti portandole fino a 800 euro.

G/2960/90/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

il buono pasto è il principale e più diffuso strumento di *Welfare* aziendale in Italia. Esiste da ormai 35 anni e oggi influisce sulla vita di quasi 3 milioni di lavoratori e delle loro famiglie;

i benefici di questo sistema, che ne hanno favorito la diffusione e l'alto consenso sociale e politico che questo strumento ha raggiunto negli anni, sono i seguenti:

il buono pasto offre una migliore qualità della vita permettendo ai lavoratori di soddisfare i bisogni primari dell'alimentazione durante la pausa pranzo e rientra nella famiglia del *welfare* aziendale.

Il buono pasto incide sul potere d'acquisto dei cittadini e delle famiglie, perché di norma viene erogato nella misura di euro 5,29 giornalieri (7 euro per i dipendenti del pubblico) e 7 euro per il buono pasto elettronico, che mediamente rappresentano poco meno del 10 per cento del reddito netto di un operaio o un impiegato di basso livello.

Il buono pasto è universale: complementare rispetto alla mensa, che richiede un sito adeguato; il buono pasto è fruibile da parte di tutte le tipologie di aziende, anche PMI. Ed è utilizzabile in tutte le tipologie di esercizi commerciali: bar, pizzerie, ristoranti, supermarket, spacci, gastronomie, agriturismi. Inoltre esso è destinabile a tutte le categorie di lavoratori, interinali e *part-time* inclusi.

Il buono pasto alimenta la catena dei consumi domestici - essendo un titolo la cui validità è soggetta a scadenza e quindi non può alimentare il risparmio - ed ha dunque incidenza sul PIL.

Il buono pasto sostiene l'economia in tempi di crisi, non potendo essere risparmiato, e in particolare alimenta la filiera della ristorazione di prossimità che è uno dei settori tradizionali dell'economia italiana. L'incidenza del buono pasto sul volume degli incassi di un bar del centro città, a pranzo, può arrivare nei giorni lavorativi al 60 per cento.

Il buono pasto per essere erogato come parte dell'emolumento non monetario ai lavoratori, deve essere venduto con regolare fattura ivata da parte delle aziende emettitrici, erogato in busta paga da parte delle aziende clienti e per terminare il ciclo economico deve essere restituito con regolare fattura per il rimborso dai ristoratori alle società emettitrici. Esso dunque contribuisce all'emersione dell'economia sommersa e offre la tracciabilità di tutte le transazioni lungo la filiera;

resta invece un tema aperto quello relativo alla migrazione da cartaceo ad elettronico e relativa digitalizzazione del settore. Vediamo perché:

il valore esentasse (7 euro) è relativamente poco superiore ai 5,29 euro del buono pasto cartaceo (che è già 7 euro per la PA) e questo ridotto *gap* genera inerzia verso il cambiamento.

La misura dell'incentivo fiscale può risultare inefficace a breve termine quando si tratta di spostare la domanda di quelle aziende che per vari motivi sono ancora ferme a valori inferiori ai 5,29 euro, non traendo alcun beneficio fiscale immediato dal passaggio a pari valori.

Il passaggio al digitale è avvenuto in tutte quelle realtà «pronte» a raccogliere la sfida: grandi aziende, parte della PA, banche. È invece una sfida ancora da vincere lato PMI.

Anche sul lato della rete si registrano problematiche speculari: le grandi catene, i *fastfood*, la parte più moderna dei pubblici esercizi hanno raccolto la sfida, una parte della rete tradizionali (piccole tavole calde e fredde, bar, trattorie) sono ancora poco inclini ad adottare questi sistemi.

Gli investimenti degli operatori di settore sono stati ingenti per accompagnare la fase di digitalizzazione. Resta però ancora parecchia strada perché si possa dire completata la digitalizzazione della rete e gli investimenti futuri saranno proporzionati alla domanda del mercato per il digitale;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di programmare una «fase 2», ovvero una fase che possa permettere l'adeguamento del valore dell'esenzione fiscale riservata al buono pasto elettronico e la sostituzione *ex lege* del buono pasto cartaceo con il buono pasto elettronico per ridare impulso alla migrazione verso il digitale e di portare a compimento il percorso iniziato con la Legge di Stabilità 2015. La «spinta» che deriverebbe avrebbe il fine di permettere di beneficiare di tutti gli effetti positivi di una migrazione massiva da cartaceo ad elettro-

nico: tracciabilità di tutte le transazioni e conseguente eliminazioni di rischi di elusione fiscale; educazione di cittadini ed imprese all'utilizzo dimezzi di transazione elettronici; digitalizzazione dei pubblici esercizi; proseguimento degli investimenti tecnologici e infrastrutturali da parte degli operatori italiani ed esteri del settore.

G/2960/91/5

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2960, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (legge di bilancio 2018),

premessi che:

le associazioni di volontariato, le *pro loco* e le associazioni sportive dilettantistiche svolgono una preziosa funzione dal punto di vista della coesione e della crescita sociale dei territori nei quali operano;

tra queste associazioni ve ne sono di piccole che, con fatica e solo grazie all'impegno generoso dei loro componenti, riescono a tenere in vita l'organizzazione e a perseguire gli scopi sociali per cui sono nate. In particolare negli ultimi anni, a causa della crisi, questo settore così eterogeneo ha vissuto momenti di difficoltà, frutto del combinato disposto di incombenze burocratiche e di ristrettezza delle risorse economiche disponibili: in moltissimi di questi casi piccoli importi economici, così come una maggiore flessibilità burocratica, possano davvero fare la differenza;

per fare due esempi, i redditi delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni *pro loco* e di tutte le altre che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge n. 398 del 1991 non concorrono a formare il reddito imponibile. Nonostante detta esenzione, questi enti sono tenuti come obblighi fiscali a manifestare l'opzione per la legge n. 398 del 1991, presentare il modello BAS, conservare e numerare le fatture di acquisto e di vendita, tenere un registro riepilogativo di incassi e pagamenti; pagare l'IVA tramite F24. Nel caso di incassi e versamenti di importi superiori a 516,46 euro per le società sportive dilettantistiche e a 1.000 euro per le altre associazioni è d'obbligo il pagamento con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito, bancomat) e dichiarare alla SIAE gli incassi relativi alle manifestazioni organizzate. Pertanto risulta paradossale che vi sia un'esenzione dalle imposte sui redditi se il reddito imponibile è inferiore a 51.000 euro, ma contempora-

neamente che detti enti, oltre agli altri adempimenti, debbano presentare la dichiarazione dei redditi naturalmente con un reddito imponibile pari a zero. Si consideri, in fine, che l'Agenzia delle entrate ha a disposizione *online* i dati relativi alle movimentazioni finanziarie;

per quel che riguarda le associazioni di volontariato, qualora non dovessero essere riconosciute come Onlus, sono tenute invece a pagare il diritto d'autore nel caso anche di concerti dal vivo a scopi benefici o anche con un numero limitato di spettatori, cosa che naturalmente costituisce un disincentivo, a meno che non si tratti di eventi la cui riuscita è pressoché sicura,

tutto ciò premesso, si impegna il Governo:

a studiare nuove misure finalizzate a favorire e sostenere il settore del volontariato, valutando anche la possibilità di prevedere l'esonero dalla dichiarazione dei redditi, nei limiti di 30.000 euro, per le associazioni sportive dilettantistiche e le pro loco, così come l'esenzione dal pagamento del diritto d'autore per gli eventi di musica dal vivo organizzati da associazioni di volontariato;

a fornire, inoltre, un'interpretazione chiarificatrice dei «collaboratori tecnici», ai sensi e per gli effetti dell'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comprendendo tra questi coloro che effettuano prestazioni di natura non professionale per l'espletamento dell'attività bandistica, coreuta e filodrammatica, intendendo per tali i bandisti, i coreuti, gli attori e i loro formatori.

G/2960/92/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) è stata istituita con D.lgs 30 giugno 1993 n. 266 e s.m.i;

è in continua evoluzione il contesto normativo in tema di misurazione e monitoraggio delle *performance* del Servizio Sanitario Nazionale e dalla rilevanza che tale tema ha assunto, nel quadro delle riforme intervenute

nel periodo 2014-2017, ivi compresi gli interventi normativi in tema di *spending review*, a garanzia dell'universalità e sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di attribuire ad AGENAS funzioni di supporto al Ministero della salute e alle Regioni, per la realizzazione di attività sistematiche di analisi e monitoraggio delle attività assistenziali, finalizzate all'individuazione di nuovi indicatori ed aggiornamento di quelli esistenti relativamente alla misurazione delle attività economico gestionali, organizzative, finanziarie e contabili, clinico assistenziali, di efficacia clinica e dei processi diagnostico terapeutici, della qualità, sicurezza ed esito delle cure, nonché dell'equità e della trasparenza dei processi, da sancire tramite Accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; all'AGENAS è altresì affidato il compito di monitorare l'omogenea realizzazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del D.L. 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189.

G/2960/93/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

la riallocazione della spesa per prestazioni sanitarie imposta è suscettibile di cagionare una diminuzione dei volumi delle prestazioni erogate dal solo operatore pubblico oppure una riduzione di efficienza di spesa;

impegna il Governo:

al fine di garantire il pieno ed uniforme accesso ai livelli essenziali di assistenza (LEA), a valutare la possibilità di consentire alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di programmare l'acquisto delle prestazioni di nuova introduzione risultanti dall'aggiornamento disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, pubblicato

sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, in deroga ai limiti previsti dal primo periodo.

G/2960/94/5

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960),

premessi che:

il provvedimento in esame non contiene alcuna misura relativa al contestatissimo *superticket*;

detto *superticket* allo stato è vigente in alcune Regioni ovvero risulta abolito in altre;

tale stato di cose da una parte evidenzia una grave disparità di trattamento dei cittadini a seconda della Regione di residenza in materia di accesso alle prestazioni e, dall'altra, ha importanti ripercussioni sulla spesa sanitaria di ciascuna Regione,

impegna il Governo:

a promuovere l'abolizione del cosiddetto *superticket* in maniera uniforme sul territorio nazionale al fine di garantire a tutti i cittadini italiani parità di accesso alle prestazioni sanitarie.

G/2960/95/5

D'AMBROSIO LETTIERI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960),

premessso che:

le misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, a causa della grave crisi economica che attanaglia il Paese e di scelte politiche non sempre adeguate, hanno bloccato il *turn over* ed hanno imposto il blocco delle assunzioni per tutto il personale della Pubblica Amministrazione, ivi incluso il comparto sanitario;

il blocco delle assunzioni nel comparto sanitario ha determinato gravissime criticità all'interno delle Aziende sanitarie che operano, ormai, grazie alle prestazioni del personale tecnico e infermieristica ormai ridotto al lumicino;

tale stato di cose ha posto le diverse strutture in condizione di difficoltà nel dover fornire quotidianamente risposte e servizi adeguati alle esigenze di salute della cittadinanza;

i cittadini hanno potuto fin qui fruire di assistenza e delle prestazioni sanitarie anche grazie ai tanti lavoratori precari che, con forme di contratto indirette e a tempo, hanno prestato la loro attività lavorativa presso le strutture sanitarie pubbliche;

non è più rinviabile la messa a regime della dotazione organica del comparto sanità e la contestuale stabilizzazione del personale precario,

impegna il Governo:

a prevedere il superamento del vincolo relativo all'assunzione di personale nel comparto della sanità al fine di consentire la piena ed effettiva erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza nonché a prevedere appositi stanziamenti adeguati a far fronte alle misure premiali spettanti al personale del comparto sanità da lungo tempo penalizzato;

a prevedere la salvaguardia del personale precario del comparto sanità che ha fin qui garantito l'erogazione di servizi pubblici tramite rapporti di lavoro indiretti con la pubblica amministrazione quali, per esempio cooperative e simili;

a prevedere una programmazione specifica dedicata ai ricercatori degli enti sanitari pubblici che sia in linea con le richieste avanzate dai giovani ricercatori italiani anche in tema di carriera, retribuzione e ruoli.

G/2960/96/5

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960),

premessso che:

le misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica attuate, negli ultimi anni-a causa della grave crisi economica che attanaglia il Paese hanno impedito il *turn-over* ed hanno imposto il blocco delle assunzioni per tutto il personale della Pubblica Amministrazione, ivi incluso il comparto sanitario;

in particolare, il blocco del *turn over* ha generato gravi criticità, determinando una riduzione dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, nonostante l'impegno profuso dagli operatori del settore;

un'ulteriore riduzione o blocco del personale addetto al comparto sanitario potrebbe depauperare il SSN anche con riferimento ai livelli essenziali di assistenza, cagionando un grave nocumento a carico dei cittadini;

considerato che:

sarebbe opportuno, al contrario, implementare il personale in servizio presso le strutture del Servizio sanitario nazionale per consentire un'erogazione adeguata delle prestazioni;

gli interventi in tema di *turn over* nel comparto sanitario dovrebbero essere effettuati in relazione all'effettivo fabbisogno, così da garantire ai cittadini adeguati livelli di assistenza;

preso atto che:

il comparto sanitario si avvale della collaborazione di figure professionali che, pur prestando la loro attività con contratti a tempo determinato, contribuiscono in maniera rilevante a garantire la continuità assistenziale;

impegna i Governo:

ad introdurre misure specifiche per favorire la stabilizzazione del personale sanitario che presta la propria attività con rapporti di lavoro precario, al fine di assicurare la tenuta dei Livelli Essenziali di Assistenza.

G/2960/97/5

D'AMBROSIO LETTIERI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960),

premesso che:

le previsioni di spesa per la sanità pubblica contenute nel provvedimento in esame confermano che la tanto auspicata ripresa economica, non comporterà un incremento proporzionale del finanziamento pubblico del Servizio Sanitario Nazionale;

la progressiva diminuzione del finanziamento della sanità pubblica, verificatosi costantemente nel corso degli ultimi anni, ha fatto sì che i cittadini non potessero fruire di servizi pur presenti nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);

l'Italia figura agli ultimi posti fra i Paesi europei per finanziamento pubblico alla sanità nazionale;

premesso, inoltre, che:

le Regioni a statuto ordinario, in conseguenza del mancato contributo alla finanza pubblica da parte delle Regioni a statuto speciale, subiranno una sostanziale riduzione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

le Regioni, per far fronte alle esigenze della programmazione relativa al triennio 2016-2018, avranno bisogno di ulteriori stanziamenti ad oggi non disponibili;

i tagli consistenti previsti relativi ai bilanci regionali potrebbero gravare anche sulla erogazione di servizi riguardanti le politiche sociali e la non autosufficienza;

premesso, infine, che:

in conseguenza del cosiddetto *payback* farmaceutico relativo agli anni 2013-2015 le Regioni avranno minori entrate rispetto ai bilanci predisposti;

il tempo di ingresso dei nuovi farmaci in Italia, stimato in quasi 500 giorni, è tra i più alti d'Europa;

il comparto farmaceutico necessita di nuova modalità di *governance* in grado di superare le difficoltà evidenziate dal citato *payback* farmaceutico;

impegna il Governo:

a prevedere aumento del Fondo sanitario al fine di garantire l'uniforme e completo accesso ai vecchi e nuovi Livelli Essenziali di Assistenza;

a rivedere e commisurare gli stanziamenti per la sanità pubblica all'incidenza degli stessi sui bilanci delle Regioni avendo in particolare considerazione le sopracitate riduzioni del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e le minori entrate derivanti dal cosiddetto *payback* farmaceutico;

a prevedere il superamento del cosiddetto *payback* farmaceutico ovvero a introdurre nuovi strumenti di *governance* farmaceutica;

ad attivarsi affinché le risorse destinate alle politiche sociali e alla non autosufficienza non subiscano alcuna ulteriore riduzione ovvero a incrementare i capitoli di spesa relativi alle medesime politiche sociali e al fondo per la non autosufficienza.

G/2960/98/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

il mancato rispetto dei termini dell'articolo 1, comma 310, rischia di vanificare le fasi dei procedimenti già avviati (progettazione/appalto), nonché degli stessi contratti, stipulati in funzione dell'Accordo che approva il programma dei singoli investimenti di ogni regione con tutte le inevitabili conseguenze derivanti;

il Patto della Salute già prevede, all'articolo 22 comma 5, di «effettuare un approfondimento tecnico ai fini dell'aggiornamento del parametro spesa 2004-1,4 per cento», che ovviamente, se non reso più aderente e attuale rispetto alle evoluzioni organizzative e di erogazione dei servizi sanitari ai cittadini non comparabile con anno 2004, rischia di far retrocedere di 16 anni un importante fattore chiave per lo sviluppo e la crescita del servizio sanitario nazionale quale quello delle risorse umane;

L'Agenzia è affidata, a livello europeo, la funzione regolatoria in materia di politica dei medicinali, sia ad uso umano che veterinario, ivi com-

presa ogni funzione di coordinamento e di sicurezza nel settore per quanto attiene a quest'ultimo settore, e cioè alla sicurezza, l'EMA agisce mediante la rete europea e può intervenire se le informazioni acquisite indicano che il rapporto rischio beneficio di un medicinale è cambiato da quando il medicinale è stato autorizzato;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di rendere compatibili termini attualmente previsti dal citato articolo 1, comma 310 della legge n.266 del 2005, ritenuti, pertanto, insufficienti, come i 18 mesi per la presentazione dei progetti e validazione della regione e i 9 mesi per le gare d'appalto, in relazione ai puntuali adempimenti disposti dal Codice dei contratti pubblici, nell'ambito della procedura di realizzazione delle opere;

contestualizzare la legge in materia di spesa del personale, nelle more dell'attuazione dell'articolo 22, per le regioni che con apposita legge regionale, si sono fatte promotrici nell'ultimo triennio di processi di riorganizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari; e che sono in grado di certificare bilanci in equilibrio unitamente al rispetto degli adempimenti LEA e dei tempi di pagamento, introducendo quale obbligo, in alternativa all'adempimento di graduale riduzione della spesa del personale per un importo pari a quello della spesa dell'anno 2004, decurtata dell'1,4 per cento, quello del rispetto del tetto massimo determinato dalla spesa media del personale del SSN relativo al triennio di osservazione 2015-2017 oltre ovviamente al rispetto dell'equilibrio ovvero un'oscillazione massima non superiore allo 0,8 per cento rispetto all'obiettivo da perseguire;

garantire alla regione Lombardia un contributo per le spese sostenute per sviluppare, già in questa fase, la progettazione indispensabile per l'adeguamento funzionale delle strutture destinate ad ospitare la nuova dell'Agenzia e consentire il trasferimento di EMA entro fine marzo 2019 e per le spese per la promozione della candidatura di Milano in Italia e in Europa.

G/2960/99/5

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960),

premessi che:

la spesa sanitaria si compone di due macrocategorie: spesa pubblica e spesa privata che include quella intermediata, da fondi sanitari integrativi (Fsi) o da polizze assicurative, e la spesa *out-of-pocket*, direttamente sostenuta dai cittadini;

in linea con queste categorie di spesa il decreto-legge n. 502 del 1992 aveva individuato tre pilastri per sostenere la sanità: il Ssn, basato sui principi di universalità, equità e solidarietà; la sanità collettiva integrativa e la sanità individuale, attraverso polizze assicurative. Questo modello era basato su tre assunzioni fondamentali: il finanziamento pubblico garantisce i livelli essenziali di assistenza, la sanità collettiva integrativa copre solo prestazioni non essenziali e ogni cittadino è libero di stipulare polizze assicurative individuali;

nell'ultimo decennio, tuttavia, la combinazione di fenomeni concomitanti ha sancito il fallimento di questo modello: infatti, il primo pilastro è stato fortemente indebolito dalla progressiva e imponente riduzione del finanziamento pubblico, con erogazione dei Lea insufficiente e non uniforme a livello nazionale; il secondo pilastro non è stato adeguatamente rinforzato; infine, complice una *governance* inadeguata del terzo pilastro, l'espansione delle assicurazioni private aumenta le diseguaglianze sociali, minando le basi di un SSN pubblico, equo e universalistico;

considerato che:

se oggi il modello universalistico del SSN vive una profonda crisi di sostenibilità e il Documento di economia e finanza 2017 non ha lasciato alcuna speranza sul possibile incremento del finanziamento pubblico, è indifferibile reperire risorse dal secondo e terzo pilastro senza compromettere il modello di un Ssn pubblico per evitare di scaricare interamente sui cittadini le minori tutele pubbliche;

occorrerebbe attraverso una riforma strutturale, intervenire per rallentare l'aumento inesorabile della spesa *out-of-pocket* e la rinuncia alle cure da parte delle fasce più deboli, riducendo altresì le prestazioni incluse nei Lea secondo una logica *evidence - value-based* e reperendo al tempo stesso risorse dalla sanità integrativa;

preso atto che:

quanto esposto richiede inevitabilmente la definizione di un Testo Unico per tutte le forme di sanità integrativa, volto a superare una legislazione frammentata e obsoleta e a creare un impianto regolatorio capace di garantire a tutti gli operatori del settore le condizioni per una sana competizione, ma soprattutto di assicurare una *governance* nazionale e tutelare il consumatore evitando derive consumistiche e di privatizzazione,

impegna il Governo:

a definire un Testo Unico per tutte le forme di sanità al fine di creare un impianto regolatorio capace di garantire a tutti gli operatori del settore le condizioni per una sana competizione, ma soprattutto di assicurare una *governance* nazionale a tutela del consumatore;

a ridefinire le tipologie di prestazioni, essenziali e non essenziali, che possono essere coperte dalle varie forme di sanità integrativa, evitando duplicazioni e consumismo sanitario;

a realizzare un pilastro unico di sanità integrativa, la cui attuale distinzione è diventata anacronistica per varie ragioni: innanzitutto, il rischio di impresa dei Fsi è gestito in oltre il 40 per cento dei casi da assicurazioni private; in secondo luogo, il campo d'azione dei Fsi è limitato solo a prestazioni non essenziali (extra-Lea), mentre di fatto le polizze assicurative possono coprire tutte le prestazioni;

a definire un'anagrafe nazionale unica di Fsi e assicurazioni private, identificando requisiti di accreditamento validi su tutto il territorio nazionale e rendendone pubblica la consultazione, sia ai fini di analisi dei dati, sia per offrire ai cittadini in maniera trasparente le opportunità offerte dalla sanità integrativa;

a regolamentare sia il rapporto tra finanziatori privati ed erogatori privati accreditati, sia le campagne pubblicitarie delle assicurazioni, al fine di evitare pericolose alleanze e a derive consumistiche nell'offerta delle prestazioni sanitarie;

ad affidare anche gli enti pubblici la gestione della sanità integrativa per offrire a tariffe calmierate e competitive un *range* di servizi socio-sanitari garantiti ed erogati sotto la vigilanza e la responsabilità pubblica.

G/2960/100/5

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960),

premessi che:

20 anni di ricerche nella genetica hanno reso possibile applicare la Consulenza Genetica Oncologica (CGO) per un numero crescente di soggetti e nuclei familiari attraverso l'individuazione di geni responsabili di numerose forme di ereditarietà che interessano vari tipi di tumore, comuni e rari;

la consulenza genetica oncologica viene offerta a una persona o a persone di una stessa famiglia che sono a rischio di sviluppare un tumore per la presenza di una predisposizione di tipo ereditario;

sono dunque numerosi i processi assistenziali e sanitari che devono tener conto di questa tematica. Sappiamo che Paesi quali Francia, Germania e Regno Unito hanno promosso degli specifici piani di genetica oncologica, affrontando il problema in modo strategico;

la gestione dei tumori ereditari potrebbe avere una seria svolta se il tema venisse affrontato in modo sistematico;

la problematica potrebbe essere affrontata sia attraverso specifiche linee guida per la Consulenza Genetica Oncologica sia grazie alla creazione di un Osservatorio dedicato a questo tipo di neoplasie;

premessi, inoltre, che:

un documento AIOM SIGU (Società italiana di genetica umana pubblicato il 16 ottobre 2013 afferma che la disponibilità di test genetici ha portato alla messa a punto di percorsi di prevenzione primaria e/o diagnosi precoce di provata efficacia; è necessario altresì assicurare una notevole qualità nell'esecuzione dei test oltre a precisi strumenti di raccolta della storia familiare;

nello stesso documento si fa riferimento a linee guida internazionali patologia-specifiche, stilate seguendo i criteri dell'Evidence Based Medicine, che affrontano il tema dei tumori ereditari e alle quali si dovrebbe fare riferimento nella definizione dei percorsi assistenziali e dei programmi di sanità pubblica;

si afferma inoltre che la complessità dei soggetti ad alto rischio oncologico deriva dalla necessità di gestire un «rischio multi organo» durante un lungo periodo di tempo (dai 20 ai 70 anni) caratterizzato da problematiche diverse nelle varie fasi della vita;

considerato che:

la gestione clinica dei soggetti ad alto rischio oncologico dovrebbe essere affrontata in modo organico ed integrato, all'interno di un percorso diagnostico-assistenziale Aziendale e/o Regionale completo e sottoposto a verifiche;

considerato, inoltre, che:

ad oggi non è previsto alcun specifico codice di esenzione dal pagamento delle prestazioni per i pazienti a rischio di tumore ereditario;

la regione Lombardia, tuttavia, a partire dal 2014, ha previsto, per le donne risultate positive al *test* BRCA 1 e BRCA 2, l'esenzione dal *ticket* per gli esami strumentali necessari ad assicurare la prevenzione;

il Senato ha approvato lo scorso 17 febbraio una mozione che impegnava il Governo, tra le altre cose, a estendere in tutto il Paese l'esenzione dal *ticket* per le donne positive a BRCA1 e BRCA2 al fine di uniformare i trattamenti su tutto il territorio nazionale;

preso atto che:

le informazioni genetiche sono impiegate anche per meglio definire il percorso terapeutico dei pazienti;

si prevede un aumento esponenziale di disponibilità sul mercato di *test* genetici e genomici di comprovata utilità;

per la migliore gestione della CGO occorrerebbe avvalersi di un team multidisciplinare di professionisti fra cui specialisti in medicina preventiva, diagnosi e cura dei tumori, psicologi, genetisti;

è necessario che il paziente riceva informazioni esaurienti su tutte le opzioni disponibili al fine di consentirgli di poter assumere una decisione consapevole;

è necessario che al paziente ad alto rischio sia assicurato il miglior livello di organizzazione e di offerta sanitaria;

impegna il Governo:

a promuovere la creazione un Osservatorio Nazionale che sia il punto di riferimento e di raccolta delle informazioni sulla CGO al fine di disegnare una strategia ed una pianificazione valide a livello nazionale;

ad attivarsi per definire Linee Guida Nazionali in grado di identificare i criteri di appropriatezza dei *test* genetici e dei programmi di gestione dei soggetti ad alto rischio di tumori ereditari;

a promuovere lo sviluppo di modelli assistenziali che includano indirizzi organizzativi dei team multidisciplinari, un piano di formazione e di comunicazione ad ampio spettro sui tumori ereditari, la gestione integrata del soggetti ad alto rischio di sviluppare un tumore ereditario e la realizzazione di una rete di centri che assicurino lo stato dell'arte della CGO;

a promuovere la valorizzazione del ruolo delle associazioni dei pazienti sia nella fase di raccolta che nella fase di valutazione dei dati di familiarità oncologica;

a stimolare l'avvio di ricerche cliniche di livello internazionale sui tumori ereditari.

G/2960/101/5

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

la Carta dei diritti del malato di Cittadinanzattiva All'articolo 1 prevede: «Ogni cittadino ha diritto a vedere rispettato il suo tempo al pari di quello della burocrazia e degli operatori sanitari.»;

in Italia i nuovi casi di tumore hanno riguardato 363.000 persone nel 2015, circa 1000 persone al giorno, e si stima che il dato sia in crescita, considerando anche l'invecchiamento della popolazione, secondo la pubblicazione scientifica «I numeri del cancro in Italia», edizione del 2016, a cura dell'Associazione Italia di Oncologia Medica (AIOM);

secondo il Rapporto dell'Osservatorio sull'Uso dei Medicinali (OSMED) del 2015, recante «L'uso dei farmaci in Italia», i farmaci oncologici hanno rappresentato il 10,5 per cento della spesa farmaceutica a carico del SSN con una spesa di 2.372 milioni di euro;

nel capitolo di spesa in oncologia, al costo dei farmaci si aggiungono quelli per i percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali e l'utilizzo di nuove metodologie diagnostiche, comprese le indagini genomiche, frutto di una medicina di precisione sempre più consolidata;

secondo uno studio condotto su oltre 50 Aziende Sanitarie, aderenti al progetto, con il contributo dei maggiori esperti nazionali di *management* sanitario, pubblicato su I quaderni di medicina, supplemento al numero di dicembre 2016 de Il Sole 24 Ore Sanità, relativo ai tempi del percorso di cura dei pazienti oncoematologici in *day hospital*, si stimerebbe che il tempo medio dello stessa sia di quasi cinque ore, rilevando una durata media simile tra i *day hospital* di oncologia, quelli di ematologia e quelli di onco-ematologia (rispettivamente di 4,9, 4,5 e 4,4 ore);

le terapie oncoematologiche più frequenti riguarderebbero nel 46 per cento dei casi quelle di media durata (da una a tre ore), nel 32 per cento

quelle di lunga durata (superiori a tre ore) e per il restante 22 per cento le terapie brevi (inferiori ad un'ora);

per terapie brevi si intendono anche soluzioni sottocute della durata inferiore ad un'ora, di pari efficacia e sicurezza rispetto a quelle lunghe, normalmente endovena, capaci di ridurre i tempi di somministrazione, di essere meno invasive e di ottimizzare le attività correlate, efficientando il sistema attraverso un'ottimizzazione delle risorse, sia umane che strutturali;

i risultati ottenuti dal Progetto, come da citata fonte, farebbero emergere che i pazienti trattati in *day hospital* oncoematologici nel 58 per cento dei casi sarebbero ancora in età lavorativa e, in particolare, il 6 per cento di questo comprenderebbe persone tra i 18 e i 35 anni, il 28 per cento i pazienti tra i 36 e i 55 anni, e il restante 24 per cento si riferirebbe a quelli tra i 56 e i 64 anni;

sempre dal citato studio si evincerebbe che i pazienti di cui in premessa sono accompagnati da un coniuge o un familiare più giovane che, nel 55 per cento de casi, è anch'esso un lavoratore;

secondo la citata pubblicazione, il 40 per cento dei pazienti oncoematologici riferirebbe che le criticità legate al percorso riguarderebbero: l'interferenza del tempo dedicato alla terapia rispetto non solo alla qualità della vita, in termini di stress provato, ma anche alla sfera professionale e sociale; eccessiva durata della permanenza in *day hospital*, sia nel caso di terapie lunghe che brevi, a causa dei processi che precedono la stessa terapia; in particolare nel caso delle terapie brevi, che quindi prevedono una somministrazione inferiore ad un'ora, il disagio riguarderebbe l'inefficienza organizzativa della struttura, in mancanza della quale migliorerebbe di circa il 20 per cento;

l'esperienza dell'istituto Tumori «Giovanni Paolo II» IRCCS di Bari, coinvolto nel progetto di cui in premessa, dimostrerebbe l'importanza di corrispondere alla somministrazione di una terapia breve una gestione organizzativa *ad hoc*, al fine di soddisfare al meglio le diverse esigenze assistenziali, attraverso la predisposizione di finestre temporali dedicate a visita e trattamento, uno *staff* specifico il quale, durante le altre fasce orarie, continua a dedicarsi ad altre tipologie di pazienti, visite ambulatoriali programmate su flussi separati e un ambulatorio dedicato alle prime visite, al quale viene allocato un medico dedicato;

l'esperienza dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma, anch'esso interessato nel progetto di cui in premessa, comproverebbe una più moderna ed efficiente gestione dei *day hospital* di ematologia, grazie all'inserimento di modifiche nella gestione quotidiana dei pazienti a partire dalla strutturazione delle agende di prelievi e terapie, ad una pianificazione settimanale delle poltrone e dei posti letto in grado di limitare le inefficienze ed una migliore gestione della comunicazione con la farmacia, con la quale, attraverso un'analisi strutturata dei database disponibili ed una segmentazione dei pazienti per tipologia e durata della terapia, è

stato possibile iniziare a condividere terapie anticipabili già dal giorno prima della somministrazione, rendendole così disponibili il prima possibile;

i risparmi ottenibili potenziali da ciascun *day hospital* su base annua, a seguito della valorizzazione dell'efficienza del personale, infermieristico e di farmacia, e dei costi sociali relativi a pazienti e familiari sarebbero stimati in 477.000 euro, che se estesi a livello nazionale sarebbero pari a 135 milioni di euro annui, secondo l'espansione del campione su 188 *day hospital* di ematologia, 331 di oncologia, sulla base dei dati AIL e AIOM del 2016;

da quanto emerso, si evincerebbe che il connubio tra il processo diagnostico-terapeutico e l'utilizzo di terapie brevi della durata inferiore ad un'ora comporterebbe per il paziente un cambio importante della qualità della vita e allo stesso tempo un impatto non indifferente sull'efficientamento delle strutture sanitarie, cos' come un decremento dei costi sociali imputati allo Stato,

impegna il Governo:

a verificare la fondatezza delle valutazioni economiche e quelle di efficacia e di efficienza delle prestazioni sanitarie così come esposte in premessa e, conseguentemente, ad assumere le iniziative idonee a garantire ai pazienti oncologici l'accesso alle cosiddette terapie brevi, a sostegno della loro qualità di vita e nel rispetto dei principi di uniformità territoriale.

G/2960/102/5

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

le malattie neurodegenerative, come il morbo di Alzheimer, sono molto diffuse nell'età senile e sono destinate a coinvolgere un numero sempre maggiore di soggetti a causa del progressivo invecchiamento della popolazione;

il morbo di Alzheimer è un processo degenerativo irreversibile che distrugge lentamente e progressivamente le funzioni cognitive superiori, quali la memoria, il ragionamento e il linguaggio, fino a compromettere l'autonomia funzionale e la capacità di compiere le normali attività quotidiane;

le persone portatrici di questa malattia hanno problemi complessi per la cui soluzione, seppure parziale, è necessaria l'attività coordinata di specialisti medici e paramedici, oltre che di operatori socio-assistenziali;

sotto il profilo sanitario il problema fondamentale è che, attualmente, non se ne conoscono i fattori eziologici e le patogenesi, mentre dal punto di vista socioeconomico il problema peggiore risiede nel fatto che tale patologia colpisce soggetti in età presenile rendendoli parzialmente o totalmente non auto sufficienti, causando un peggioramento della qualità della loro vita e della vita dei loro familiari,

impegna il Governo:

a garantire l'attuazione del Piano demenze per la prevenzione, la diagnosi precoce e il trattamento terapeutico e assistenziale delle persone affette da morbo di Alzheimer;

a promuovere idonee iniziative atte a sostenere lo sviluppo della ricerca scientifica nel campo delle malattie neurodegenerative e della demenza;

a promuovere campagne di sensibilizzazione e di educazione sanitaria della popolazione al fine di migliorarne la consapevolezza e le modalità per rapportarsi alle strutture e agli operatori del Servizio Sanitario Nazionale.

G/2960/103/5

SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

l'articolo 41 reca «Misure in materia sanitaria»;

con DPCM 12 gennaio 2017 sono stati aggiornati i Livelli essenziali di assistenza (LEA) ha introdotto lo *screening* neonatale per sordità congenita,

considerato che:

il termine «sordità» identifica una perdita di funzionalità importante, che comporta, problemi nello sviluppo del linguaggio. I problemi all'udito possono colpire adulti e bambini innalzando barriere sociali;

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce il bambino ipoacusico come colui «la cui acuità uditiva non è sufficiente a permettergli di imparare la sua lingua, di partecipare alle normali attività della sua età, di seguire con profitto l'insegnamento scolastico generale»;

nei bambini, l'udito è fondamentale per acquisire il linguaggio: i disturbi durante l'infanzia e l'adolescenza possono causare riduzioni nella capacità di attenzione, di concentrazione e di comprensione, con conseguenze negative sul rendimento scolastico. Negli adulti, invece, può provocare isolamento e depressione;

è fondamentale tutelare il pieno sviluppo e l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche attraverso dispositivi, quali ad esempio, l'utilizzo di un impianto cocleare in grado di ripristinare la percezione uditiva,

impegna il Governo:

al fine di rimuovere le barriere alla comprensione e alla comunicazione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, a reperire le risorse necessarie per interventi di protesizzazione uditiva e oculare precoce, di implantologia cocleare e logopedici.

G/2960/103a/5

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960),

premesso che:

le malattie cardiovascolari rappresentano la più importante causa di morte al mondo e l'elevata incidenza di queste patologie rappresenta una minaccia globale alla sostenibilità dei servizi sanitari, sia in termini di prestazioni che di costi;

in particolare, l'*ictus* celebrale è la terza causa più comune di morte e la principale causa di incapacità funzionale: colpisce per il 50 per cento soggetti di età inferiore ai 65 anni, per i 12 per cento soggetti al di sotto dei 45 anni e, inoltre, comporta per il paziente perdita di funzionalità, nonché un significativo peggioramento della qualità della vita;

nell'80 per cento dei casi si verifica un *ictus* ischemico, che può essere legato a carotidopatie extracraniche o ad emboli a partenza dal cuore, questi ultimi quasi sempre in presenza di fibrillazione atriale;

la fibrillazione atriale è un'anomalia del ritmo cardiaco che provoca l'accelerazione o rallentamento eccessivo della frequenza cardiaca ha natura asintomatica, circostanza che contribuisce a ritardare una diagnosi tempestiva e, conseguentemente, l'avvio di un adeguato trattamento farmacologico;

la carotidopatia extracranica è un'affezione delle arterie carotidi al collo, dovuta alla presenza di placche che possono embolizzare e determinare, come sopra rilevato, un ictus cerebrale,

considerato che:

l'adozione di corretti stili di vita contribuisce a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari ed è, pertanto, prioritario promuovere campagne di prevenzione, sensibilizzazione e informazione di una corretta terapia delle patologie cardiovascolari indicate in premessa necessita dell'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali che siano mirati e di carattere multidisciplinare. Risulta, altresì, necessario, incentivare la ricerca scientifica e l'accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-terapeutici utili per il trattamento delle suddette malattie, nonché promuovere un modello di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un iniziale *screening* periferico, di accedere a terapie non farmaco logiche presso apposite strutture a ciò dedicate,

impegna il Governo:

ad adottare misure atte a:

1) incoraggiare la prevenzione e la diagnosi dell'*ictus* celebrale, della fibrillazione atriale, dell'*ictus* cardioembolico e della carotidopatia extracranica e a favorire la ricerca scientifica;

2) favorire percorsi terapeutici e pratiche sanitarie ottimali nella gestione del paziente colpito da una delle suddette affezioni cardiovascolari;

3) facilitare l'accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-terapeutici utili per la prevenzione e il trattamento dell'*ictus* celebrale, della fibrillazione atriale, dell'*ictus* cardioembolico e della carotidopatia extracranica;

4) sensibilizzare, anche mediante apposite campagne informative, sia l'opinione pubblica che gli operatori sanitari sull'importanza dell'adozione di corretti stili di vita in termini di prevenzione delle malattie cardiovascolari;

5) promuovere l'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali mirati e multidisciplinari, nonché un modello di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un'iniziale

screening periferico, di accedere a terapie non farmacologiche presso strutture specificamente idonee ad erogare tali prestazioni.

G/2962/104/5

CIAMPOLILLO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

l'articolo 41 reca «Misure in materia sanitaria»;

l'obesità è una patologia multifattoriale, la cui insorgenza può essere legata a diverse cause: dalle errate abitudini a tavola ad una significativa riduzione dell'attività fisica quotidiana, da fattori genetici a quelli ambientali;

L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima 1,9 miliardi di persone in sovrappeso, di cui 600 milioni obesi. Di questi, 6 milioni in Italia con un impatto sul Servizio sanitario nazionale pari a 4,5 miliardi di euro;

secondo il rapporto «Osservasalute 2016», che fa riferimento ai risultati dell'Indagine Multiscopo dell'Istat «Aspetti della vita quotidiana» emerge che, in Italia, nel 2015, più di un terzo della popolazione adulta (35,3 per cento) è in sovrappeso, mentre una persona su dieci è obesa (9,8 per cento); complessivamente, il 45,1 per cento dei soggetti di età maggiore-uguale 18 anni è in eccesso ponderale;

le persone affette da obesità sono una delle categorie sociali più colpite da discriminazioni e pregiudizi;

ci sono due forme di discriminazione che rendono la vita davvero difficile per le migliaia di persone che ne sono affette. Il primo, si riferisce al peso predisposto a quantificare una persona nell'atto di accedere in banche o uffici predisposti con un box antirapina. In alcuni box installati in varie parti del territorio nazionale se ad accedervi è una persona affetta da obesità, il macchinario si blocca impedendo l'accesso, adducendo la presenza di due persone nel *box* e bloccando la persona. La voce che spiega blocco infatti è la seguente: «Si prega di uscire e accedere uno per volta». Questo rende evidente che l'accesso in quella banca o ufficio è destinato soltanto a persone sotto un certo peso e per le altre non è possibile. Al di là del discriminare che può essere

risolto con la protesta di chi lo subisce, per la persona affetta da obesità si può creare un forte imbarazzo;

la seconda forma di discriminazione è riferita alle distanze progettate per gli arredi interni e spazi esterni nei *fast food* o locali per la ristorazione. Spesso, infatti, i tavolini e le sedie sono avvitate a terra e pertanto le distanze tra la piega della sedia e il bordo perimetrale del tavolino è così esigua da impedire ad una persona affetta da obesità di sedere che è dunque costretta a chiedere una sedia a parte e sedere nello spigolo libero del tavolo. Questo problema, non coinvolge soltanto una persona affetta da obesità, ma ogni persona che ha difficoltà deambulatorie e che mancando di elasticità trova grande difficoltà a muoversi e a sedersi e spesso si trova costretta a lasciare il locale,

impegna il Governo a:

a reperire le risorse necessarie per garantire la mobilità e l'accessibilità delle persone che sono affette da obesità, attraverso la realizzazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche nei locali pubblici e privati aperti al pubblico e in particolare, a definire i criteri *standard* di progettazione degli arredi interni e degli spazi esterni dei locali e dei trasporti pubblici.

G/2960/105/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

spesso i pazienti assistiti nelle strutture di ricovero possano chiedere agli infermieri che si sono occupati dei loro bisogni prestazioni extraospedaliere;

che tali prestazioni spesso non sono verificate e regolamentate dal Servizio sanitario pubblico;

secondo analisi recenti, infatti, almeno il 50 per cento delle prestazioni extraospedaliere richieste in forma privata agli infermieri avviene fiscalmente in nero su esplicita richiesta anche dello stesso assistito,

rilevato che:

risulta necessario eliminare tali situazioni, evitando casi di evasione fiscale ed assicurando all'assistito l'assistenza da parte del professionista prescelto e richiesto, nonché la regolare fatturazione della prestazione da parte dell'azienda sanitaria, con i conseguenti benefici fiscali previsti dalla normativa vigente per le spese mediche-assistenziali,

impegna il Governo:

a valutare di porre in essere ogni opportuna iniziativa affinché sia disciplinata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sia estesa anche agli esercenti la professione infermieristica la normativa vigente in materia di attività libero professionale intramuraria di cui alla LEGGE 3 agosto 2007, n. 120.

G/2960/106/5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

la professione di farmacista, a seguito delle dinamiche evolutive che stanno interessando il settore sanitario e, in modo particolare, il servizio di assistenza farmaceutica, ha ormai acquisito un vasto campo di azione che non è più esclusivamente quello di dispensazione dei medicinali;

oltre a possedere specifiche competenze in campo chimico e farmacologico, il farmacista è oggi in grado di fornire un'assistenza più ampia al paziente e di proporsi come vero e proprio punto di riferimento del percorso assistenziale; grazie, infatti, alla diffusione capillare delle farmacie ed alla capacità di instaurare un rapporto fiduciario con i cittadini, il farmacista è in grado di assicurare una vera e propria presa in carico del paziente;

trattandosi di un professionista direttamente coinvolto nel percorso assistenziale del paziente, in grado di favorire l'aderenza terapeutica e la corretta assunzione di farmaci, il farmacista è senz'altro in grado anche di supportare il paziente nell'adozione di un sano stile di vita e di un corretto modello di alimentazione;

i farmacisti che intendano acquisire specifiche competenze nel campo della nutrizione, in aggiunta a quelle che derivano dalla laurea già conseguita, hanno accesso ad uno specifico Master di II livello in nutrizione offerto da molti atenei nazionali,

considerato inoltre che:

la Corte di Cassazione sezione VI penale, con sentenza n. 20281 del 28 aprile 2017, ha affermato che la prescrizione di diete, attività che rimane preclusa, ai soggetti privi di competenza in tema sanitario, considerate le ricadute in termini di salute pubblica, può competere in via concorrente ad diverse categorie professionali, tra cui sono espressamente menzionati i farmacisti, per le quali è comunque prescritta l'acquisizione di una specifica abilitazione,

impegna il Governo:

ad adottare i necessari atti affinché, in linea con quanto stabilito dalla Corte di Cassazione; i farmacisti, in possesso di idonea formazione universitaria *post lauream*, possano elaborare diete con finalità salutari e non terapeutiche, nonché curare l'attuazione di diete anche prescritte per finalità terapeutiche.

G/2960/107/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, e di consentire un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di istituire presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati «Istituti», fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale, un ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto

alla ricerca sanitaria, nell'ambito rispettivamente della dirigenza sanitaria e della categoria apicale del Comparto.

G/2960/108/5

ANGIONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premessi che:

in seguito all'entrata in vigore delle direttive 86/457/CEE e 93/16/CEE del Consiglio che hanno istituito in Europa di certificazione della formazione specifica in medicina generale per poter esercitare nei servizi sanitari nazionali e dettato regole unitarie per i titoli degli specialisti, dal 31 dicembre 1994 in Italia i laureati in medicina e chirurgia non possono più accedere direttamente alle graduatorie regionali per la medicina generale;

da allora si è venuta a creare una situazione che ha di fatto diviso i medici di medicina generale in due gruppi: medici laureati prima del 1994 che se provvisti di titolo equipollente hanno avuto la possibilità di ingresso alla graduatoria regionale e medici laureati dopo il 1994 che possono accedere alle graduatorie regionali solo dopo un corso triennale di formazione. Tra questi ultimi sono compresi anche i medici iscritti all'università prima del 1991 (anno di entrata in vigore del decreto di recepimento) i quali, oltre che essere esclusi dalla graduatoria regionale in quanto privi del titolo di formazione, vengono anche penalizzati nell'accesso al corso di formazione perché ritenuti troppo «anziani»;

oggi in tutto il territorio nazionale si utilizzano medici senza formazione specifica per ricoprire temporaneamente incarichi nella medicina generale. Queste, per molti medici, abilitati dopo il 1994, in particolare del Sud Italia, rappresentano le uniche occasioni di lavoro e molti di loro svolgono quotidianamente servizi di medicina generale da oltre due decenni;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità del riconoscimento per i medici chirurghi iscritti al corso in medicina e chirurgia prima del 31 dicembre 1991 e abilitati all'esercizio professionale dopo il 31 dicembre 1994, del titolo di formazione equipollente in medicina generale, purché in possesso di un diploma di medico chirurgo specialista ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto

1999, n. 368, e di un'esperienza professionale di almeno sei mesi anche continuative nell'ambito della medicina generale o di altra attività equipollente, ovvero una formazione certificata ai sensi dell'art. 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e di un'esperienza professionale di almeno tre anni anche non continuativa nell'ambito della medicina generale o nell'ambito di ogni altra attività equipollente.

G/2960/109/5

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960),

premesso che:

con decreto ministeriale 4 febbraio 2015 sono state individuate e riorganizzate le scuole di specializzazione di area sanitaria, tra cui è annoverata anche quella della tipologia farmacia ospedaliera;

tuttavia, anche dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto, sono stati finanziati esclusivamente i contratti di specializzazione per i medici;

con decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 2016; n. 89, recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca», è stata prevista, nelle more di una definizione organica della materia, l'attivazione delle scuole di specializzazione riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401;

considerato che:

per espressa previsione del decreto legge sopra richiamato dalla deroga in questione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con la conseguenza che resta esclusa qualsiasi possibilità di finanziamento per le scuole di specializzazione riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, chimici, fisici e psicologi, diversamente da quanto previsto per quelle riservate ai medici;

gli iscritti alle scuole di specializzazione di area non medica, di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2015, sono quindi sottoposti ad una ingiustificata e perdurante discriminazione;

impegna il Governo:

ad adottare le necessarie iniziative affinché, a decorrere dall'anno accademico 2018/2019, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni sia applicato, per la durata legale del corso ai veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria».

G/2960/110/5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

nella sezione A1 e nella sezione A2 del Registro Nazionale istituito presso il Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001 e successive modificazioni, sono rispettivamente elencati gli alimenti destinati a fini medici speciali e gli alimenti privi di glutine;

gli alimenti destinati a fini medici speciali, ai sensi del Regolamento (VE) 609 del 2013, sono riservati all'alimentazione completa o parziale di pazienti con capacità limitata, disturbata o alterata di assumere, digerire, assorbire, metabolizzare o eliminare alimenti comuni o determinate sostanze nutritive in essi contenute, oppure con altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche, la cui gestione dietetica non può essere effettuata esclusivamente con la modifica della normale dieta; gli alimenti privi di glutine sono destinati ai soggetti affetti da celiachia, una patologia con incidenza sempre maggiore nella popolazione che costringe gli individui affetti dalla stessa a rifornirsi obbligatoriamente di prodotti particolari in grado di consentire a tali soggetti un'alimentazione corretta;

considerato che:

in base a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale 8 giugno 2001, come modificato dal decreto ministeriale 17 maggio 2016, l'erogazione di alimenti a fini medici speciali a favore dei soggetti affetti da ma-

lattie metaboliche congenite e dei soggetti affetti da fibrosi cistica o malattia fibrocistica del pancreas o mucoviscidosi, nonché l'erogazione degli alimenti privi di glutine per persone affette da morbo celiaco rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA),

impegna il Governo:

a modificare l'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi introducendo la detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nelle sezioni A1 e A2 del Registro Nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001.

G/2960/111/5

GAETTI, TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

l'articolo 41 reca «Misure in materia sanitaria»;

milioni di persone hanno rinunciato a curarsi a causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi troppo elevati della sanità privata e le ripercussioni si sono avute soprattutto sulle fasce di popolazione più fragili creando differenze tra le regioni;

in particolare, molti italiani hanno rinunciato per motivi economici a trattamenti odontoiatrici, sostenere, infatti, le spese necessarie a garantire le adeguate cure dentistiche per se stessi e per i propri figli è diventato gravoso sul bilancio familiare o impone sacrifici economici qualora siano indispensabili determinati interventi;

considerato che:

la prevenzione orale è fondamentale. I denti sani sono un bene prezioso per garantire una buona salute orale importante per la qualità della vita;

è importante seguire fin da piccoli un percorso di prevenzione di patologie del cavo orale e nel mantenimento di una corretta igiene orale;

impegna il Governo:

a valutare di intervenire in modo efficace a favore delle fasce di popolazione a basso reddito attraverso l'erogazione gratuita delle cure medi-

co-dentistiche a bambini e ragazzi fino ai 18 anni che vivono in condizioni economiche disagiate.

G/2960/112/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

l'attuale regime fiscale; ai fini dell'imposizione dell'imposta sul valore aggiunto, assoggetta all'aliquota ordinaria del 22 per cento le prestazioni di ricovero ospedaliero rese da ospedali pubblici o privati convenzionati con il SSN, erogate a favore di cittadini residenti extra-UE;

tale condizione crea per le strutture italiane uno svantaggio competitivo nei confronti di Paesi in cui tali prestazioni usufruiscono di forti agevolazioni «o di esenzioni» di natura fiscale. L'origine di tale distorsione della concorrenza è da rilevarsi, in particolare, nell'applicazione del criterio generale di territorialità, ossia la rilevazione ai fini dell'imposizione dell'IVA nel luogo di residenza del prestatore nel caso di prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti non passivi IVA (privati);

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di definire un quadro di favore e sostegno all'attrattività delle strutture ospedaliere pubbliche e private italiane verso la domanda di cura proveniente dai cittadini residenti in Paesi extra-UE e dunque di ridurre tale distorsione competitiva dando attuazione a quanto previsto dal diritto comunitario, in particolare dall'articolo 59-bis della Direttiva 2006/112/CE, modificata dalla Direttiva 2008/8/CE, che consente agli Stati membri di derogare all'applicazione del criterio di territorialità laddove l'effettiva fruizione della prestazione avvenga al di fuori del territorio comunitario.

G/2960/113/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per ranno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza ospedaliera ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera è regolato ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di disporre che ai contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento per l'anno 2014.

G/2960/114/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

è di cruciale importanza la rilevanza delle scienze della vita per la garanzia dell'offerta di cura e del crescente impiego delle tecnologie digitali di ultima generazione in campo sanitario;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di estendere il beneficio della maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisto anche agli investimenti in tecnologie sanitarie, con particolare riferimento ai robot chirurgici, ai macchinari di diagnostica radiologica e di medicina nucleare, nonché ai macchinari per la radioterapia.

G/2960/115/5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

i dispositivi medici sono strumenti utilizzati per finalità diagnostiche e/o terapeutiche;

la disciplina in materia è contenuta nel decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 con cui è stata recepita la direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici in genere, nel decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 con cui è stata recepita la direttiva 90/385/CEE relativa ai dispositivi medici impiantabili attivi e nel decreto legislativo 8, settembre 2000, n. 332 di recepimento della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi diagnostici in vitro;

considerato che:

la vigente normativa non prevede la detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di tali prodotti pur essendo evidente la finalità medica degli stessi;

impegna il Governo:

a modificare l'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 22 dicembre 1986, n.917, prevedendo la detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto dei dispositivi medici.

G/2960/116/5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premessi che:

con l'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è stato previsto un contributo di 70 milioni di euro per l'esercizio, da parte degli enti territoriali, delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, nonché ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli stessi;

considerato che:

tenuto conto delle specifiche esigenze degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e della relativa spesa stimata, appare opportuno incrementare il suddetto contributo;

impegna il Governo:

a modificare l'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 aumentando l'importo del contributo destinato all'esercizio delle suddette funzioni da 70 milioni a 113 milioni di euro.

G/2960/117/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premessi che:

le funzioni per il rifinanziamento del Fondo per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli

alunni con disabilità fisiche o sensoriali sono assegnate alle Regioni dalla legge 208/2015 senza alcun finanziamento per gli anni 2018-2020;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di inserire una norma che rifinanzia il Fondo per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali che attualmente non ha alcun finanziamento.

G/2960/118/5

FAVERO

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

l'articolo 41 del provvedimento in esame prevede diverse misure in materia sanitaria;

nei mesi di giugno e luglio 2017, si è verificato in diverse regioni d'Italia una carenza cronica di sangue che ha messo a rischio terapie salva vita e interventi chirurgici programmati e in emergenza;

tale carenza di donazioni e sacche di sangue ha fortemente penalizzato la rete trasfusionale nazionale che deve assicurare i livelli essenziali di assistenza sanitaria;

secondo i dati preliminari raccolti dal Centro Nazionale Sangue, in alcuni giorni si sono superate le 1.100 unità mancanti su tutto il territorio nazionale;

considerato che:

l'allegato IV, parte A, del Decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2015 recante «Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti», prevede alcuni requisiti fisici per l'accettazione del donatore di sangue intero e di emocomponenti mediante aferesi;

in particolare tra i requisiti richiesti, il donatore di sangue deve possedere una età compresa tra i 18 e i 65 anni. La donazione di sangue intero da parte di donatori periodici di età superiore ai 65 anni fino a 70 anni può

essere consentita previa valutazione clinica dei principali fattori di rischio età correlati;

il limite massimo di età a 70 anni determina la rinuncia da parte del Sistema sanitario nazionale a migliaia di sacche di sangue e di donatori periodici ultrasessantenni che, mantenendo uno stile di vita e di alimentazione corretto, vorrebbero poter continuare questo servizio di donazione fondamentale per tutta la comunità;

impegna il Governo a:

attraverso atti di propria competenza, rivedere il criterio dell'età previsto nell'allegato IV del decreto del Ministero della salute del 2 novembre 2015, in modo da ampliare la platea dei donatori di sangue e permettere alla rete trasfusionale nazionale di soddisfare, in tutti i mesi dell'anno, le richieste di sacche di sangue, a scopo sanitario, delle Regioni.

G/2960/119/5

VALENTINI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

ogni anno sono oltre 10.000 le persone colpite dal tumore del pancreas, con un aumento dei casi in proporzionale all'età ed equamente distribuito tra i due sessi;

le statistiche mondiali prevedono che entro il 2030 il tumore al pancreas diventerà la seconda forma di cancro più mortale, affiancando il carcinoma polmonare, che è di gran lunga più diffuso;

la ricerca medica italiana negli anni si è distinta per le scoperte nel campo della cura alle malattie del pancreas e che di recente ha avuto particolare risonanza mediatica la scoperta, proprio grazie ad un team di ricerca italiano, della sequenza del genoma dei tumori neuroendocrini del pancreas, uno dei più aggressivi tra i tumori neuroendocrini che colpiscono l'apparato digerente e dalla prognosi attualmente più infausta;

con l'articolo 1, comma 318, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 si era previsto lo stanziamento di 500.000 euro in favore della Fondazione Italiana Onlus-per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas e che tali iniziative

si rendono indispensabili per agevolare i *team* medici che si adoperano nella ricerca di nuove terapie per la lotta alle malattie del pancreas.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconfermare l'impegno economico già previsto per gli anni 2013, 2014 e 2015 nei confronti della Fondazione Italiana Onlus-per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas.

G/2960/120/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

la Biblioteca Italiana per i Ciechi, sorta nel 1928, è da sempre la principale Biblioteca al servizio dei non vedenti. Con la creazione di ulteriori servizi, è attualmente una delle più articolate realtà italiane per la diffusione della cultura ai minorati della vista;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di prorogare anche per l'anno 2019 il contributo di 2 milioni di euro in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza.

G/2960/121/5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessso che:

il nuovo assetto definito dalle disposizioni contenute nella legge annuale per la concorrenza e il mercato rischia di determinare rilevanti effetti sulla stabilità della gestione previdenziale dell'ENPAF è verosimile, infatti, che nel medio-lungo periodo, con il capitale, si determinerà una forte contrazione del numero degli iscritti che hanno solo l'Enpaf quale Ente di previdenza ad appartenenza obbligatoria, con un conseguente incremento di coloro che, invece, svolgono la propria attività in regime di lavoro subordinato e, pertanto, soggetti all'Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall'INPS;

questo, dunque, potrebbe determinare profonde ripercussioni sul saldo previdenziale dell'Ente, determinato dalla differenza tra contribuzioni e prestazioni;

tenuto conto di quanto già previsto dall'articolo 1, comma 39, della legge n. 243 del 2004, che pone a carico delle società di capitali un contributo previdenziale in favore dell'ENPAM, pari al 2 per cento del loro fatturato annuo sulle prestazioni specialistiche rese in regime di SSN;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di introdurre analoga disposizione anche in favore dell'ENPAF, escludendo tuttavia le prestazioni rese in regime di SSN, in quanto già assoggettate al contributo dello 0,90 per cento *ex* articolo 5 della legge n. 395 del 1977.

G/2960/122/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessso che:

la gente di mare rappresenta una categoria di lavoratori svantaggiata in termini di accesso alle cure mediche, sia in situazioni di emergenza che per quanto riguarda un'assistenza medica di base. Questo perché a bordo della maggior parte delle navi non opera personale medico o sanitario qualificato e le navi possono trovarsi in mare per giorni o settimane prima di poter raggiungere un porto. Per secoli, se si eccettuano le navi dotate di medico a bordo, la cura di patologie e la tutela della salute di chi era imbarcato erano affidate al

comandante ed alle nozioni di igiene e medicina che lo stesso aveva appreso nel corso della propria formazione professionale, o conosciute consultando testi che viaggiano assieme a piccole scorte di farmaci o materiale sanitario (la cosiddetta cassetta medicinali a bordo). La possibilità di fornire assistenza medica alle navi attraverso i sistemi di telecomunicazioni inizia dopo il 1897, anno in cui Guglielmo Marconi (il primo presidente del C.I.R.M.) sviluppa la radiotelegrafia. Negli anni immediatamente successivi vengono create le prime stazioni radio costiere e le navi si dotano di stazioni radio. Tale infrastruttura tecnologica consente sviluppi fino allora impensabili nella possibilità di comunicare con le navi in navigazione;

nascono, negli anni successivi centri per l'assistenza medica marittima via radio (detta anche assistenza radio medica). L'iniziativa italiana nel settore nasce nel 1935 e, pur non essendo la prima in ordine cronologico, è caratterizzata da una peculiarità, quella di non limitare la propria attività a navi battenti bandiera italiana o in navigazione in prossimità delle proprie acque territoriali, ma di essere rivolta indistintamente a tutti i naviganti, in navigazione in tutti i mari del mondo. Quindi una iniziativa, quella dei C.I.R.M., di respiro planetario;

come sopra menzionato il C.I.R.M. è sorto nel 1935, con la missione di fornire assistenza e consulenza sanitaria a distanza, attraverso i sistemi di telecomunicazione, agli equipaggi ed ai passeggeri imbarcati su navi di tutte le nazionalità in navigazione in tutti i mari del mondo; agli equipaggi ed ai passeggeri di aeromobili in volo; a soggetti residenti in luoghi sprovvisti di strutture medico-chirurgiche adeguate; a chiunque abbia bisogno di consulto medico urgente. Il C.I.R.M. ha la sua sede in Roma ed i suoi servizi medici H24 prevedono, se la distanza lo permette; il prelievo del malato con mezzi navali o aerei per una rapida ospedalizzazione. Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, in data 15 aprile 2002, il C.I.R.M. è stato designato quale Centro Italiano Responsabile dell'Assistenza Telemedica Marittima (acronimo internazionale T.M.A.S.), in attuazione delle raccomandazioni contenute nella Circolare IMO n. 960 del 20 giugno 2000;

L'attività di assistenza medica a distanza, assicurata dal C.I.R.M. da 80 anni, ha rappresentato un importante punto di riferimento per chi, in mare, fosse ammalato o avesse subito degli infortuni, con all'attivo una esperienza di circa 80.000 ammalati assistiti e non meno di 800.000 teleconsultazioni mediche. Esperienza che ne fanno, probabilmente, il Centro più importante nel settore al mondo. La propria attività è sempre stata prestata gratuitamente anche se solo dal 1958 le Organizzazioni Internazionali hanno raccomandato l'obbligo della gratuità dell'assistenza medica in mare;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere un incremento di contributo a favore della fondazione «Centro internazionale radio-medico - CIRM» a decorrere dall'anno 2018.

G/2960/123/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

l'articolo 2 della Direttiva 2002/46/CE definisce l'integratore alimentare come il prodotto destinato ad integrare la dieta normale, che costituisce una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altro tipo, a prescindere dalla sua forma di commercializzazione;

l'assenza di una disciplina certa, con riferimento all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicabile agli integratori alimentari, ha comportato un parziale disallineamento tra prodotti diversi (ad esempio aventi una differente forma di commercializzazione);

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assoggettare l'intero novero degli integratori alimentari, come definiti dalla direttiva europea in parola, all'aliquota agevolata del 10 per cento, così come già applicata nella maggior parte dei casi per i prodotti in oggetto.

G/2960/124/5

D'AMBROSIO LETTIERI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premessi che:

i rischi per la salute e per l'ambiente legati all'esposizione crescente a campi elettromagnetici, a radiofrequenza e microonde emessi da cellulari, *tablet*, *smartphone*, *computer* collegati in rete senza fili, antenne i WiFi, Wi-Max, radar, ripetitori della radiofonia, della radiotelevisione e della telefonia mobile Dect, Gsm, Umts e Lte (4G) destano una crescente preoccupazione per gli effetti negativi che possono avere sulla salute dei cittadini, come riferiscono numerosi scienziati e associazioni impegnate nello studio delle cause dell'inquinamento elettromagnetico in Italia;

anche la IARC (Associazione internazionale per la ricerca sul cancro) ha dovuto riconoscere nel 2011 queste radiazioni non ionizzanti come «possibili cancerogeni per l'uomo», ammettendo l'esistenza di effetti biologici e non soltanto termici;

il Consiglio d'Europa dal 2011 ha ritenuto gli attuali standard di sicurezza non sufficienti a tutelare la salute pubblica ed in particolare il limite italiano è fra i più bassi del mondo;

a quasi dieci anni dall'entrata in vigore della legge n. 36 del 2001, alla luce dell'elevato grado di inquinamento elettromagnetico e dell'inesistenza di qualsiasi forma di protezione dagli effetti nocivi per la salute della popolazione che l'elettrosmog comporta,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti normativi che possano individuare tra l'altro una nuova disciplina per gli enti locali di delocalizzazione delle stazioni radio emittenti al di fuori dei centri abitati;

ad adottare ogni iniziativa al fine di attuare un sistema efficace di monitoraggio dei livelli di inquinamento elettromagnetico e una relativa politica di contrasto agli effetti dell'inquinamento elettromagnetico sulla salute pubblica.

G/2960/125/5

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premessi che:

gli antibiotici, nella terminologia corrente, sono sostanze, elaborate da microrganismi viventi o prodotte in laboratorio, in grado di determinare la morte dei batteri o di rallentarne o impedirne la loro proliferazione;

gli antibiotici sono indicati per la cura di un ampio spettro di infezioni ivi incluse quelle e provocate da molti batteri diversi e quelle di cui non si conosce il batterio responsabile;

premessi, inoltre che:

la ricerca farmaceutica, pur avendo già individuato e consentito l'utilizzo di tantissime molecole antibatteriche per la cura di molte patologie, prosegue ininterrottamente con grande impegno per individuare altre e più specifiche sostanze in grado di debellare le infezioni con un minor grado di tossicità e un più elevato livello di efficacia;

i batteri, tuttavia, hanno sviluppato, a loro volta, nuove modalità biologiche di difesa, quali modificazioni genetiche e/o variazioni biochimiche, per «resistere» agli effetti indotti dai farmaci antibiotici;

uno dei principali fattori di «resistenza» dei batteri agli effetti dei farmaci antibiotici è dato dall'uso improprio dei farmaci antibiotici medesimi ovvero dal loro utilizzo in dosi o per periodi di tempo differenti rispetto a quelli di prescrizione;

premessi, in fine, che:

detto fenomeno di «farmaco-resistenza», costituisce un enorme ostacolo per il controllo delle infezioni batteriche e, in conseguenza, rappresenta una vera e propria emergenza sanitaria;

considerato che:

lo scorso mese di giugno, la Commissione Europea ha pubblicato «A European One Health Action Plan against Antimicrobial Resistance» (AMR);

detto Plan persegue l'obiettivo di supportare i singoli Paesi a implementare le politiche nazionali per il contrasto all'antibiotico resistenza in modo da superare le differenze fra Stati, sostenere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione per promuovere politiche basate su dati scientifici e intensificare l'impegno dell'Ue nella lotta contro la «farmaco resistenza» a livello internazionale al fine di limitarne i danni a livello globale;

lo scorso mese di luglio è stato reso noto un rapporto congiunto dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), dell'Agenzia europea

dei medicinali (Ema) e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) che documenta i dati relativi al consumo di antibiotici in Europa e al fenomeno di «antibioticoresistenza» per gli anni 2013-2015;

detto rapporto, oltre a confermare il legame, già noto, esistente tra consumo di antibiotici e resistenza agli antibiotici (sia nell'essere umano che negli animali destinati alla produzione alimentare) evidenzia le notevoli differenze esistenti riguardo l'utilizzo di antibiotici negli animali e nell'uomo pur in rapporti differenti nei diversi Paesi Ue;

considerato, inoltre, che:

il Rapporto dell'Oms «Antibacterial agents in clinical development» (2017) analizza il fenomeno dell'antibiotico-resistenza;

nel citato rapporto l'Oms evidenzia che le misure fin qui messe in campo per contrastare le infezioni antibiotico resistenti sono insufficienti in quanto i nuovi antibiotici pochi seguono un percorso di ricerca e studio assai lenti rispetto gli agenti patogeni, che, al contrario, sviluppano le difese di contrasto all'antibiotico in maniera assai rapida;

secondo il citato rapporto dell'Oms, dallo scorso mese di maggio ad oggi sono stati sviluppati 51 antibiotici e 11 farmaci biologici (prodotti medici ottenuti da organismi viventi), ma molti di questi sono varianti di sostanze già esistenti e, quindi, in prospettiva, avranno un'efficacia assai limitata in considerazione del fatto che i batteri svilupperanno rapidamente nuove forme di difesa sempre più efficaci;

l'Oms ha stilato, inoltre, una lista di batteri resistenti agli antibiotici: tra questi vi sono i batteri responsabili delle infezioni ai pazienti intubati o con cateteri e diversi batteri patogeni che causano alcune forme di tubercolosi, patologia che è causa di morte per 250 mila persone all'anno in tutto il mondo;

secondo i risultati dell'analisi condotta dall'Oms, nel mondo, ogni anno, complessivamente, circa 700 mila persone muoiono a causa di microrganismi multiresistenti; detta cifra, secondo le stime, del 2050 potrebbe aumentare fino a 10 milioni di decessi l'anno;

il direttore generale dell'Oms ha affermato che «la resistenza antimicrobica è un'emergenza sanitaria globale che seriamente pregiudicherà i progressi della medicina moderna. C'è urgente bisogno di maggiori investimenti in ricerca e sviluppo per le infezioni resistenti agli antibiotici, inclusa la tubercolosi, altrimenti saremo costretti a ritornare a un momento in cui le persone temevano le infezioni comuni e rischiavano la vita anche per interventi di chirurgia minore»;

considerato, in fine, che:

l'allarme sulla resistenza agli antibiotici riguarda anche i bambini; su 4 milioni di decessi in epoca neonatale che avvengono ogni anno nel mon-

do, circa 1,5 milioni sono dovuti a patologie infettive causate da microrganismi multiresistenti, primi fra tutti quelli che causano alcune forme di tubercolosi;

la Società Italiana di Neonatologia (SIN), già un anno addietro, aveva sottolineato come «la sempre più frequente presenza di microrganismi multiresistenti fosse un pericolo estremamente grave per i piccoli pazienti che deve essere affrontato su due fronti: l'impegno delle case farmaceutiche nell'attività di ricerca e il rafforzamento della prevenzione, soprattutto attraverso un uso responsabile degli antibiotici»;

secondo la Società Italiana di Neonatologia, inoltre, «l'Italia è tra i Paesi più a rischio, perché è tra quelli dove c'è un eccessivo uso di antibiotici con conseguente aumento di batteri resistenti. La scelta di prescrivere o non prescrivere gli antibiotici da parte dei pediatri può essere a volte molto difficile. In generale si può dire che se da un lato è vero che è necessario e urgente ridurre l'uso inappropriato di antibiotici, e l'ideale sarebbe poter sempre iniziare un trattamento antibiotico sulla base di esami colturali, a volte, quando i dati clinici e di laboratorio lo richiedono, deve essere messa in atto una terapia empirica»;

la stessa Società sottolinea che specialmente negli ospedali -dove i batteri possono diffondersi molto rapidamente, anche da ospedale a ospedale, e diventare resistenti agli antibiotici in tempi brevi -dovrebbero essere attuate tutte le strategie preventive per ridurre i rischi con particolare attenzione al lavaggio delle mani e all'utilizzo di programmi di *Antibiotic Stewardship*;

rilevato che:

per contrastare la minaccia legata alla resistenza agli antibiotici, l'OMS e la Drug for Neglected Disease Initiative (DNDI) hanno istituito il cosiddetto GARDP (Global Partnership per la ricerca e lo sviluppo di antibiotici);

lo scorso 4 settembre la Germania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Sud Africa, la Svizzera, il Regno Unito, l'Irlanda del nord e il centro di ricerca londinese *Wellcome Trust* hanno stanziato oltre 56 milioni di euro per finanziare il sopracitato progetto di ricerca;

secondo il direttore del programma globale di tubercolosi dell'Oms, occorrerebbero oltre 800 milioni di dollari l'anno per finanziare la ricerca di nuovi farmaci antitubercolici;

rilevato, inoltre, che:

lo scorso 13 settembre è partita una nuova *Joint Action* sull'antibiotico resistenza a cui partecipano oltre 44 partner europei, ivi inclusa l'Italia tramite l'Istituto Superiore di Sanità e l'università di Foggia;

il prossimo 18 novembre si celebrerà in tutta Europa la Giornata europea sull'uso consapevole degli antibiotici organizzata dall'European Center for Disease Prevention and Control (Ecdc) per informare la popolazione sul fenomeno della resistenza agli antibiotici e sull'utilizzo appropriato degli stessi;

la settimana dal 13 al 19 novembre prossimi, inoltre, si svolgerà la settimana mondiale per l'uso prudente degli antibiotici;

preso atto che:

la resistenza dei batteri agli antibiotici oggi conosciuti e disponibili costituisce una delle più gravi minacce alla salute dell'uomo;

ad oggi, come confermato dal rapporto dell'Oms, sono necessari nuovi ed efficaci trattamenti per diverse patologie, ivi inclusa la tubercolosi, che necessita, per essere debellata, di ben tre trattamenti antibiotici combinati fra loro;

preso atto, infine, che:

occorrerebbe, inoltre, anche predisporre interventi in favore di un'accurata attività di prevenzione e monitoraggio delle infezioni nonché prevedere adeguate campagne informative sull'uso appropriato e responsabile degli antibiotici utilizzati dagli esseri umani e di quelli impiegati nel comparto agricolo e in quello animale;

impegna il Governo:

a porre in essere una accurata attività di monitoraggio delle infezioni causate da batteri che delinei chiaramente quali e quante siano in Italia le infezioni antibiotico resistenti;

a prevedere dettagliate campagne educative informative sull'utilizzo corretto e appropriato degli antibiotici attraverso tutti i mezzi di comunicazione maggiormente Partnership sopra citato e ai progetti di ricerca sui batteri antibiotico-resistenti ad oggi in corso di svolgimento nel nostro Paese;

ad attivarsi nelle sedi europee ed internazionali preposte al fine di promuovere la partecipazione di altri Paesi al progetto di Global Partnership citato;

a programmare ed avviare una sorta di *partnership* tra pubblico e privato al fine di pervenire in tempi più rapidi e diffusi, la rete dei medici dislocate sul territorio agricolo e dell'artigianato di medicina generazionale, le organizzazioni nonché le associazioni e delle dei e le società pediatri imprese; e del comparto la rete delle farmacie sanitario, a prevedere adeguati e congrui stanziamenti da destinare al progetto di Global con maggiore efficacia all'individuazione di nuovi antibiotici;

a prevedere adeguati programmi di *Antibiotic Stewardship* per tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private, dislocate sull'intero territorio nazionale;

a prevedere un programma di informazione ad *hoc* in vista della giornata e della settimana dedicate all'uso consapevole e prudente degli antibiotici;

ad avviare una seria attività di monitoraggio e controllo sul corretto ed appropriato utilizzo di farmaci antibiotici negli allevamenti di animali e nelle coltivazioni intensive;

a concordare con i rappresentanti di ciascun settore produttivo le forme di incentivazione più vantaggiose ed opportune per favorire la produzione biologica.

G/2960/126/5

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

premesso che:

il nostro Paese destina una quota di finanziamenti al sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari ancora troppo esigui rispetto alle necessità;

non vi è riscontro di impegni rivolti a delineare una politica farmaceutica capace di tener conto dell'ingresso di farmaci innovativi che a fronte di un grande impatto in termini finanziari potrebbero consentire un miglioramento delle condizioni di salute e delle aspettative di vita dei cittadini affetti da gravi patologie come l'epatite C e l'HIV;

impegna il Governo:

a inserire un apposito fondo da destinare anche alle malattie croniche come il diabete, le malattie cardiovascolari e le patologie cronico degenerative connesse al progressivo invecchiamento della popolazione;

ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze introducendo, previo coordinamento con la Conferenza Stato Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, misure specifiche atte a rafforzare il sistema di

individuazione, di prevenzione e contrasto alle aree di inefficienza e sprechi, nonché i fenomeni corruttivi presenti nel Servizio sanitario nazionale;

a prevedere specifiche disposizioni idonee a rendere più concreta la possibilità di accesso ai farmaci innovativi unitamente alla sostenibilità del sistema sanitario.

G/2960/127/5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

con decreto ministeriale 4 febbraio 2015 sono state individuate e riorganizzate le scuole di specializzazione di area sanitaria, tra cui è annoverata anche quella della tipologia farmacia ospedaliera;

tuttavia, anche dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto, sono stati finanziati esclusivamente i contratti di specializzazione per i medici;

con decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 2016, n. 89, recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca», è stata prevista, nelle more di una definizione organica della materia, l'attivazione delle scuole di specializzazione riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401;

considerato che:

per espressa previsione del decreto legge sopra richiamato dalla deroga in questione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con la conseguenza che resta esclusa qualsiasi possibilità di finanziamento per le scuole di specializzazione riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, diversamente da quanto previsto per quelle riservate ai medici;

gli iscritti alle scuole di specializzazione di area non medica, di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2015, sono quindi sottoposti ad una ingiustificata e perdurante discriminazione;

impegna il Governo:

ad adottare le necessarie iniziative affinché, a decorrere dall'anno accademico 2017-2018, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni sia applicato, per la durata legale del corso, ai farmacisti iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria».

G/2960/128/5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio-di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

con i decreti 30 gennaio 1998, 31 gennaio 1998 del Ministro della Sanità e 31. luglio 2002 del Ministro della Salute, sono state individuate le scuole equipollenti o affini per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale ed al secondo livello dirigenziale per le categorie professionali sanitarie. in particolare, per l'area di Farmacia sono state individuate diverse scuole equipollenti e specializzazioni affini;

il decreto ministeriale 1° agosto 2005 recante «Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria» e più recentemente il decreto ministeriale 4 febbraio 2015 recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria», tra cui è annoverata anche quella di farmacia ospedaliera, hanno introdotto una profonda differenziazione nei percorsi didattici e negli obiettivi formativi delle suddette scuole;

considerato che:

come evidenziato nelle premesse del decreto ministeriale 4 febbraio 2015, tale ultimo intervento si è reso necessario per garantire il conseguimento di una piena e autonoma capacità professionale dello specializzando, fondata su una solida base scientifica;

soltanto gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera garantiscono oggi le conoscenze scientifiche e professionali richieste per l'accesso dei farmacisti ai

livelli dirigenziali specifici nel Servizio Sanitario Nazionale ed appare, in tal senso necessaria la soppressione delle equipollenze di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e succ. mod., nonché delle affinità di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e successive modificazioni;

impegna il Governo:

a sopprimere, relativamente alla valutazione delle specializzazioni, l'equipollenza prevista dalla tabella B Area di Farmacia del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 tra le specializzazioni di «Farmacia ospedaliera» e «Farmaceutica territoriale» con quelle di «Farmacologia applicata», «Farmacologia», «Farmacognosia», «Farmacia industriale» e «Tossicologia», mantenendo in vigore esclusivamente l'equipollenza tra la specializzazione di «Farmaceutica territoriale» e quella di «Farmacia ospedaliera»;

a sopprimere altresì la tabella delle specializzazioni in discipline affini riferita all'area di farmacia prevista dal decreto ministeriale 31 gennaio 1998.

G/2960/129/5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

è, ormai, di tutta evidenza l'improcrastinabilità di misure che consentano, da un lato un livello di preparazione adeguato degli studenti dei corsi di laurea in Farmacia e dall'altro l'effettiva possibilità per i neolaureati di accedere ai nuovi sbocchi professionali;

il riconoscimento di nuove competenze professionali non è difatti sufficiente a colmare il rilevante divario tra esigenze occupazionali e numero di laureati in Farmacia;

nell'ambito dell'iniziativa Joint Action Health Workforce Planning and Forecasting, promossa dalla Commissione europea e alla quale partecipa il Ministero della Salute, stato avviato in Italia un progetto pilota finalizzato alla definizione di una metodologia condivisa per la determinazione del fabbisogno per il sistema sanitario nazionale per il periodo 2015-2040, limita-

tamente alle professioni di Farmacista, Medico chirurgo, Odontoiatra, Infermiere e Ostetrica;

i dati riferiti alla professione di farmacista sono piuttosto allarmanti, in quanto prevedono la quasi totale impossibilità di assorbimento dei nuovi laureati da parte del mercato del lavoro; peraltro, sulla base dei dati riportati nell'Accordo per la determinazione del fabbisogno formativo per il SSN, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 maggio 2017, il fabbisogno di farmacisti per anno accademico 2017/2018 è fissato in 448 unità;

a fronte di tale dato, si registra invece una media di circa 4.700 laureati in farmacia, dei quali circa 4.000, ogni anno, si iscrivono agli Ordini;

appare, pertanto, profondamente iniquo, a fronte degli sforzi formativi affrontati da tali professionisti, porli inevitabilmente di fronte ad uno scenario di grave disoccupazione;

considerato che:

la vigente normativa non prevede alcuna limitazione per l'accesso alla facoltà di Farmacia e di Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, a differenza di quanto invece stabilito dalla legge 2 agosto 1999, n. 264 per altri corsi di laurea tra i quali medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria ed architettura,

impegna il Governo:

ad introdurre a livello nazionale l'accesso programmato obbligatorio anche per i corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche.

G/2960/130/5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

l'articolo 102 del regio decreto n. 1265/1934 (TULS), nella formulazione attualmente vigente, prevede che l'esercizio della farmacia non possa essere cumulato con quello di altre professioni e arti sanitarie per evitare

possibili situazioni di conflitto di interessi tra il prescrittore e il dispensatore dei farmaci;

il Ministero della Salute, infatti, ha interpretato la richiamata disposizione, precisando che il divieto riguarda non solo il cumulo di più professioni sanitarie da parte di un medesimo soggetto, ma si estende anche all'esercizio cumulativo di tali professioni in farmacia;

rilevato, peraltro, che:

la giurisprudenza, in alcune recenti pronunce (cfr TAR Umbria Perugia Sez. 1, Sent. 25.7.2014, n. 421; Consiglio di Stato sentenza n. 3357/2017) ha chiarito che l'articolo 102 TULS deve intendersi riferito al «cumulo soggettivo», con contestuale divieto dell'esercizio contemporaneo della professione di farmacista e di altra professione sanitaria esclusivamente da parte dello stesso farmacista. Al contrario, come chiarito dalla citata giurisprudenza, tale divieto non riguarda l'esercizio di professionisti sanitari all'interno dei locali della farmacia, ad eccezione dei medici, in quanto prescrittori e quindi in condizione di conflitto di interessi.

considerato che:

l'ipotizzato conflitto di interessi non può verificarsi con le professioni sanitarie non abilitate alla prescrizione di medicinali, individuate dalla vigente normativa;

tali professioni tra cui quelle di Ortottista Assistente di oftalmologia e Podologo, nonché la professione tecnico-sanitaria nell'Area tecnico-diagnostica di Tecnico Audiometrista e nell'Area Tecnico-assistenziale quella di Dietista e di Tecnico Ortopedico, di Tecnico Audioprotesista non andrebbero ricomprese nella previsione dell'art. 102 del TULS e dovrebbero poter essere esercitate anche in farmacia, fermo restando, viceversa, il divieto di cumulo con le professioni di medico, odontoiatra e veterinario;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative affinché possa essere consentito l'esercizio in farmacia delle altre professioni sanitarie non abilitate alla prescrizione di medicinali.

G/2960/131/5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

l'erogazione di nuovi servizi in farmacia è stata definita dal decreto legislativo n. 153 del 2009, che ha individuato una serie di prestazioni di grande utilità sociale e sanitaria da rendere. accessibili ai cittadini in farmacia in regime di SSN. Si tratta di servizi quali la partecipazione delle farmacie all'assistenza domiciliare, il monitoraggio dei pazienti cronici per migliorare l'efficacia delle terapie, l'effettuazione di screening di prevenzione di patologie di forte impatto sociale (diabete, tumore al colon retto) anche attraverso test diagnostici di prima istanza, le prestazioni di telemedicina (elettrocardiogramma, holter pressorio e cardiaco, refertati a distanza), la prenotazione di visite specialistiche cd esami, con possibilità di pagare il ticket e ritirare il referto in farmacia;

tali prestazioni agevolano enormemente il cittadino che non deve recarsi presso il presidio pubblico, lontano da casa e accessibile con orari limitati, ma può effettuarle comodamente nella farmacia sotto casa. L'utilità di tali servizi è particolarmente evidente nei piccoli centri lontani dai capoluoghi in cui hanno sede i Centri di offerta di servizi sanitari;

l'erogazione di questi servizi garantisce vantaggi economici rilevanti anche per le Regioni e le ASL in quanto consente di razionalizzare e di ridurre l'impegno organizzativo ed economico delle strutture pubbliche. Inoltre, il coinvolgimento delle farmacie in particolare nelle attività di monitoraggio e assistenza dei pazienti cronici permette di migliorare l'efficacia delle terapie attraverso un corretto uso di farmaci e dispositivi, con il risultato di aumentare l'aderenza alla terapia (particolarmente bassa, ad esempio, nei pazienti affetti da patologie respiratorie a causa delle difficoltà d'uso dei devices) e di ridurre notevolmente i livelli di ospedalizzazione di re-ospedalizzazione che, soprattutto per alcune categorie di pazienti (ad esempio, quelli colpiti da scompenso cardiaco), raggiunge livelli elevatissimi (oltre il 46 per cento dei casi), determinando un ridotto livello di qualità di vita dei pazienti e un costo molto elevato per il SSN;

considerato che:

attualmente l'erogazione dei nuovi servizi nelle farmacie avviene a macchia di leopardo sul territorio nazionale, perché non è stata rinnovata la convenzione farmaceutica nazionale, che deve definire i criteri generali e i principi per l'erogazione di tali servizi in regime di SSN, ma anche perché non sono stati individuati fondi specifici per consentire l'avvio dei nuovi servizi e per poterne dimostrare concretamente l'effettiva convenienza per i cittadini e per le ASL;

rilevato altresì che il rinnovo della convenzione, per la parte riguardante i nuovi servizi, peraltro, presenta alcune difficoltà, in quanto le modalità di definizione della remunerazione da destinare alle farmacie per l'erogazione di nuove prestazioni è subordinata a una complessa procedura di certificazione preventiva del risparmio ottenibile dalle ASL grazie all'affidamento dei servizi alle farmacie stesse;

impegna il Governo:

a voler valutare l'opportunità di adottare le necessarie misure affinché siano garantiti:

a) l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un «Fondo per attuazione della Farmacia dei servizi», volto proprio a favorire l'erogazione di nuovi servizi nelle farmacie nell'ambito del SSN. Tale fondo verrà assegnato alle Regioni in proporzione alla popolazione residente e sarà destinato in via esclusiva a remunerare le farmacie per la fornitura di nuovi servizi, secondo i principi che verranno definiti dalla convenzione farmaceutica nazionale e le quantificazioni stabilite dagli accordi applicativi regionali;

b) il finanziamento del fondo tramite risorse del Ministero, integrate con gli importi relativi al contributo dello 0,15 per cento sulla spesa SSN 1986, previsto dalla convenzione farmaceutica nazionale vigente, assegnato all'ENPAF per la distribuzione alle farmacie ma rimasto accantonato presso l'ENPAF stesso; la possibilità per le Regioni di attingere al Fondo per remunerare i servizi anche prima che sia rinnovata la convenzione farmaceutica nazionale, sulla base di specifici accordi stipulati con le Organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private;

c) il superamento dei rigidi vincoli previsti dal decreto legislativo n. 153 del 2009 e finalizzati a prevedere una certificazione preventiva del risparmio derivanti dall'attivazione dei nuovi servizi al fine di poter definire la remunerazione delle farmacie. Tali vincoli appaiono privi di significato alla luce della destinazione di risorse specifiche per l'erogazione dei nuovi servizi che integrano le disponibilità finanziarie delle regioni, comunque utilizzabili, e di fatto già oggi utilizzate, dalle regioni stesse per finanziarie attività svolte dalle farmacie in aggiunta rispetto alla normale distribuzione dei farmaci in regime convenzionale;

d) la valorizzazione del ruolo degli accordi regionali per la definizione della remunerazione dei nuovi servizi e dei requisiti minimi di idoneità dei locali per l'erogazione delle prestazioni assicurate dalle farmacie.

G/2960/132/5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge-recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premessi che:

la concreta applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 153/2009 in materia di remunerazione dei nuovi servizi che possono essere offerti dalle farmacie ha incontrato una serie di difficoltà;

in particolare, la cosiddetta «Farmacia dei servizi», si inserisce nel sistema vigente dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, così come delineato dal decreto legislativo n. 153 del 2009, in virtù della delega di cui all'articolo 11 della legge n. 69 del 2009 e dei relativi decreti di attuazione, sul presupposto, secondo quanto disposto dallo stesso d.lgs. n. 153 del 2009, che i nuovi servizi prestati dalle farmacie, devono essere assicurati nell'ambito e nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, il cui rapporto è disciplinato dalle convenzioni di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ai correlati accordi di livello regionale;

di fatto, tuttavia, le disposizioni ivi previste, per la loro rigidità, impediscono l'effettiva erogazione di prestazioni innovative da parte delle farmacie, in particolare quali quelle di:

assistenza domiciliare, monitoraggio malati cronici, campagne vaccinali e di prevenzione, test diagnostici, telemedicina, prenotazioni di visite ed esami, che non solo agevolano notevolmente i cittadini consentendo loro di ottenere servizi di alta valenza sociale nella farmacia sotto casa, riducendo in tal modo l'onere a carico delle aziende sanitarie;

infatti, la prevista correlazione diretta e inderogabile tra l'accertata e preventiva diminuzione di spesa e la remunerazione delle farmacie, costituisce un ostacolo anche al rinnovo della convenzione farmaceutica nazionale e, conseguentemente alla possibilità di erogazione i nuovi servizi. A tal fine, con la norma in esame, si propone una formulazione della disciplina dettata in materia, al fine di renderla più aderente alla realtà, in linea con quanto già oggi avviene in materia di accordi regionali con le organizzazioni territoriali

delle farmacie per l'erogazione di specifici servizi, e pur sempre nell'ambito delle disponibilità finanziarie delle Regioni;

considerato che:

appare opportuna, quindi, una modifica della vigente normativa affinché la verifica della compatibilità della spesa, ai fini della remunerazione da parte del Servizio sanitario nazionale delle prestazioni erogate dalle farmacie, sia effettuata solo dopo la stipula dell'accordo collettivo nazionale e, in caso di esito negativo, la stessa convenzione possa prevedere meccanismi di rientro;

rilevato altresì che

sulla base dell'interpretazione testuale, l'articolo 8, comma 2, lettera *c-bis*, del decreto legislativo 502/1992, e successive modificazioni, come modificato dal decreto legislativo 153/2009, prevede che in sede di rinnovo della convenzione nazionale debba essere fissato un tetto di spesa entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante per il medesimo SSN;

la metodologia per accertare la diminuzione di oneri si fonda sulla base di certificazioni prodotte dalle singole regioni; saranno poi il Comitato e il Tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato regioni del 23 marzo 2005 a certificare tale riduzione;

tale determinazione dell'accertata diminuzione degli oneri si è rivelata non quantificabile e, pertanto, è opportuna una modifica della normativa (articolo 11, comma 1 della legge n. 69 del 2009 e art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 502 del 1992 come modificato dal decreto legislativo 153 del 2009) in modo tale che la verifica della compatibilità della spesa sia effettuata solo dopo la stipula da convenzione prevedendo che, in caso di esito negativo, la stessa convenzione contempli meccanismi di rientro rispetto ai vincoli posti;

impegna il Governo:

a voler valutare l'opportunità di modificare l'articolo 11, comma 1 della legge n. 69 del 2009 e art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 502 del 1992 come modificato dal decreto legislativo 153 del 2009 nei termini di cui in premessa.

G/2960/133/5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premessi che:

la scarsa aderenza alle prescrizioni mediche rappresenta la principale causa di inefficacia delle terapie farmacologiche ed è associata ad un aumento degli interventi di assistenza sanitaria, della morbilità e della mortalità, determinando un danno sia per la salute dei pazienti che per il sistema sanitario nazionale;

il rapporto OsMed 2015 ha registrato la permanenza di livelli di scarsa aderenza alle terapie e di inappropriata per alcune classi di farmaci (es. ipolipemizzanti, calcio-antagonisti, inibitori di pompa protonica), evidenziando la necessità di fare meglio sia per efficacia dei trattamenti sia per una migliore gestione delle risorse;

peraltro, recenti studi osservazionali rivelano che quasi il 50 per cento dei pazienti in trattamento con antidepressivi sospende il trattamento nei primi tre mesi di terapia ed oltre il 70 per cento nei primi 6 mesi;

considerato che:

esistono diverse strategie per migliorare l'uso sicuro ed efficace dei farmaci, e in primis aderenza alle prescrizioni, ma la ricerca in questo ambito non fornisce evidenze tali da distinguere in modo convincente quali siano efficaci e quali no;

in questo contesto, di fondamentale importanza appare, dunque, il coinvolgimento del farmacista nel monitoraggio e nella gestione della terapia farmacologica: infatti, attraverso la presa in carico del paziente, il farmacista ha la possibilità di monitorare le modalità di assunzione dei medicinali per singola patologia e, in caso di criticità, intervenire per rettificare o evitare determinati errori ovvero per segnalare al medico di base o specialista eventuali situazioni critiche;

peraltro, l'articolo 1, commi 571-573, della legge 208/2015 ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un fondo finalizzato a finanziare la prima applicazione di un servizio di aderenza alla terapia per i pazienti affetti da asma, al fine di accrescere i benefici terapeutici con conseguente riduzione dei costi per le relative spese sanitarie;

sarebbe opportuna, per la realizzazione delle linee programmatiche del Ministero della salute in materia di aderenza alla terapia farmacologica e per la promozione del relativo servizio, l'istituzione in via ordinaria di un fondo per il finanziamento del servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia reso dal farmacista nelle farmacie di comunità;

sarebbe altresì opportuna, al fine di evitare disomogeneità a livello locale, l'adozione da parte del Ministero di un decreto che contenga le linee guida per la corretta erogazione del servizio di revisione dell'uso dei medicinali, anche.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere le necessarie iniziative affinché:

sia promossa l'aderenza del paziente alla terapia farmacologica (ATF) attraverso il servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia reso dal farmacista nelle farmacie di comunità;

sia adottato, dal Ministero della Salute, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani, un decreto recante le linee guida per la corretta erogazione del servizio di aderenza alla terapia;

sia istituito, in via ordinaria, nello stato di previsione del Ministero della Salute, il fondo per l'aderenza alla terapia farmacologica, alimentato dalle somme del capitolo «Prevenzione» del Fondo Sanitario Nazionale e assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alla popolazione residente.

G/2960/134/5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premessi che:

l'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 individua due particolari modalità di distribuzione dei medicinali: la distribuzione diretta e la distribuzione per conto;

in particolare, con la distribuzione diretta, una quota di medicinali viene distribuita anche attraverso le farmacie ospedaliere e i servizi farmaceutici delle ASL ed i medicinali erogabili attraverso tale modalità da parte delle strutture pubbliche sono inclusi nel cosiddetto PHT Prontuario della Distri-

buzione diretta o della presa in carico e della continuità terapeutica ospedale (H) - territorio (T);

nella distribuzione per conto, invece, i farmaci acquistati dalla ASL/ Regione sono distribuiti al paziente, per loro conto, dalle farmacie territoriali aperte al pubblico;

l'articolo 1, comma 426, della legge 147/2013 ha previsto che il Prontuario della continuità ospedale territorio PHT sia aggiornato, con cadenza annuale, dall'Agenzia Italiana del Farmaco, che deve individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso la distribuzione per cento per il tramite delle farmacie aperte al pubblico;

l'AIFA deve, contestualmente, assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione attraverso le farmacie aperte al pubblico;

considerato che:

al fine di completare tale processo di decentramento nella dispensazione di medicinali che non hanno esigenza di essere gestiti in ambito ospedaliero, sarebbe opportuno consentire il ricorso alla distribuzione per conto anche per i farmaci innovativi che lo consentono, affidando all'AIFA il compito di individuare quelli che, per esclusive ragioni cliniche, devono essere esclusi;

la distribuzione per conto attraverso le farmacie di tali medicinali consentirebbe infatti di ridurre i costi, anche indiretti, sostenuti attualmente dalle strutture ospedaliere e questo, senza voler considerare, sebbene esistano, anche i costi diretti ed indiretti da un punto di vista sociale per i cittadini;

impegna il Governo:

ad adottare le necessarie misure per consentire la distribuzione dei medicinali innovativi secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, fatta eccezione per quelli individuati con apposito elenco dall'Agenzia Italiana del Farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero.

G/2960/135/5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premessi che:

la vigente normativa, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alla quota di sconto dovuta dalle farmacie al Servizio sanitario nazionale per le forniture di medicinali, dispone una riduzione di tali quote di sconto nei confronti delle farmacie rurali sussidiate con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, nonché una riduzione in misura pari al 60 per cento del suddetto sconto a favore di quelle farmacie che abbiano un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 500 milioni;

dal 1996 le due suddette misure di fatturato non sono mai state modificate nonostante il passaggio dalla lira all'euro e gli effetti inflattivi verificatisi dal 1996 ad oggi;

considerata la necessità di sostenere il rilevante ruolo delle farmacie rurali, unico presidio sanitario presente in modo capillare anche nelle zone più disagiate,

impegna il Governo:

a disporre che per le farmacie rurali le agevolazioni sullo sconto scattino con un fatturato non superiore ad euro 450.000 e, per le altre farmacie, la riduzione dello sconto in caso di fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a euro 300.000.

G/2960/136/5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premessi che:

l'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221 riconosce ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni, una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di 6,50 punti;

l'articolo 5 comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 marzo 1994, n. 298, dispone che ciascun commissario possa attribuire fino ad un massimo di 7 punti per titoli relativi all'esercizio professionale. Considerato che la Commissione è composta da 5 membri, il punteggio massimo attribuibile a ciascun candidato è pari a 35 punti;

considerato che:

tale norma, è stata oggetto di diverse contestazioni in merito al metodo di calcolo della citata maggiorazione e ciò ha causato l'instaurarsi di numerosi contenziosi che hanno determinato pronunce contrastanti e conseguenti difficoltà applicative;

della questione è stato interessato anche il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 5667 del 14 dicembre 2015, ha chiarito che la normativa di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 221 deve considerarsi *lex specialis* rispetto alla normativa generale, di cui alla legge n. 362 del 1991 ed al D.P.C.M. n. 298 del 1994;

secondo i Giudici, infatti, un'interpretazione difforme finirebbe col privilegiare coloro che hanno una minore anzianità di servizio nelle farmacie rurali alterando il rapporto proporzionale tra esercizio di attività professionale e corrispondente punteggio conseguibile, il che oltre a porsi in contrasto con la legge, condurrebbe a conseguenze abnormi sul piano della razionalità e dell'imparzialità;

rilevato, altresì, che:

per superare le criticità evidenziate è necessario un intervento; normativo che garantisca un'applicazione uniforme delle disposizioni di legge sopra richiamate,

impegna il Governo:

a voler valutare l'opportunità di adottare le misure necessarie per consentire che la maggiorazione riconosciuta per l'attività svolta nelle farmacie rurali si aggiunga al punteggio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del citato DPCM 298 del 1994, anche oltre il limite massimo previsto da tale ultima disposizione

G/2960/137/5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

a decorrere dal 9 febbraio 2019, le farmacie pubbliche e private saranno obbligate a verificare l'autenticità di tutti i farmaci soggetti a prescrizione medica da esse dispensati;

tale data non è tassativa, in quanto l'Italia può godere di ulteriori 6 anni di deroga per l'applicazione della normativa europea sulla verifica dell'autenticità dei farmaci;

tuttavia tutti gli attori della filiera del farmaco (farmacie grossisti, importatori paralleli, industrie di farmaci generici e di specialità medicinali) stanno lavorando alacremente per costituire l'Organizzazione Italiana di Verifica del Farmaco (così come stabilito dal Regolamento delegato UE) in modo da poter implementare la normativa tra il 2019 e il 2020;

altresì che:

tale obbligo di legge porterà le farmacie a doversi dotare di apparecchiature informatiche, munite di un lettore di codice a barre bidimensionale (*datamatrix*) e del relativo *software* gestionale;

si stima che le oltre 18.000 farmacie pubbliche e private italiane dovranno, nell'arco del prossimo biennio, dotarsi di circa 55.000 *scanner* a lettura ottica bidimensionale con conseguente aggiornamento degli applicativi gestionali (*software*) e che tale dotazione risulta obbligatoria, in quanto, attualmente, la lettura del codice a barre posto sulle fustelle dei farmaci, avviene esclusivamente in modalità unidimensionale (*linear barcode*);

inoltre, dal 1° settembre 2018, l'articolo 3 della legge europea 2017 imporrà l'obbligo di utilizzo della ricetta elettronica veterinaria che prevede, per le farmacie, l'imputazione, all'interno della ricetta, del lotto e della data di scadenza già oggi automaticamente leggibili grazie al codice *datamatrix* presente su tutte le confezioni di farmaci veterinari in commercio;

il costo stimato per il bilancio dello Stato è di euro 10 milioni;

impegna il Governo:

a voler individuare le iniziative da adottare per riconoscere alle farmacie un'agevolazione di carattere fiscale, consistente in un credito d'imposta, al fine di favorire la diffusione di attrezzature, la cui adozione è obbligatoria per ottemperare alle predette disposizioni di legge.

G/2960/138/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

le Regioni a statuto ordinario investono in maniera preponderante nello sviluppo infrastrutturale, nel rispetto degli spazi finanziari concessi nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di attribuire alle Regioni a statuto ordinario una quota pari a 400 milioni di euro per il 2018 per investimenti sul territorio a valere sul Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese con le medesime finalità previste dalla legge. La quota assegnata alle RSO è circa il 9,7 per cento dello stanziamento pari a oltre 4 miliardi per il 2018 ed equivale allo 0,48 per cento sul totale del Piano investimenti (di 83,5 miliardi fino al 2033). L'assegnazione di tali risorse alle Regioni non stravolge il piano di investimenti che oltre ad essere rifinanziato dal 2018 è allungato di un anno al 2033;

valutare la possibilità di prevedere, anche per gli anni 2019 e 2020, l'assegnazione di risorse per investimenti sul territorio di una quota di 400 milioni di euro a valere sul Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastruttu-

rale del Paese con i medesimi meccanismi del 2018. Il finanziamento pluriennale permette la programmazione di lungo periodo degli stessi con evidenti ricadute positive sulla crescita del Paese;

valutare la possibilità di prevedere che le Regioni in sede di auto coordinamento definiscano il riparto degli spazi finanziari concessi nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali entro il 31 gennaio. Il termine indicato si armonizza con quello entro cui le Regioni devono indicare il riparto fra le stesse del contributo in termini di finanza pubblica. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

G/2960/139/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

la scadenza sui processi di scambio/cessione degli spazi finanziari e riparto del contributo alla finanza pubblica delle Regioni del 30 aprile è incompatibile con la possibilità di dare maggiori spazi finanziari agli enti locali del proprio territorio per investimenti attraverso le Intese regionali con enti locali (articolo 10 della legge n. 243 del 2012) il cui iter ha inizio il 15 gennaio (DPCM 21/2017), sarebbe, infatti, impossibile procedere alla eventuale cessione di spazi finanziari agli Enti locali fino al raggiungimento dell'Intesa del 30 aprile che delinea il contributo alla finanza pubblica per ciascuna Regione. Per avere un quadro unitario della programmazione della spesa regionale le scadenze delle intese per la definizione del contributo alla finanza pubblica delle Regioni sono riportati alla medesima data;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di armonizzare e sistematizzare i processi di scambio/cessione degli spazi finanziari e riparto del contributo alla finanza pubblica delle Regioni.

G/2960/140/5

MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge n. 2960 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

tenuto conto del progetto cosiddetto «Industria 4.0»; della molteplicità, sul punto dei programmi nazionali, dell'esistenza di diverse iniziative territoriali;

impegna il Governo:

a valutare le esperienze che il comparto industriale ha già implementato nelle Regioni e a predisporre un gruppo di lavoro interistituzionale, per una progettazione e una operatività coordinata per la realizzazione del programma «Industria 4.0», che comprenda quei soggetti territoriali che per esperienza e competenza possano facilitare il processo *de quo*;

per tali finalità la Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione (F.I.C.E.I.) cura lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI), attraverso la struttura R.I.I.S.I.;

R.I.I.S.I. svolgerà anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1 per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014-2020».

G/2960/141/5

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS Z960)»,

premessso che:

l'articolo 30 del disegno di legge in esame istituisce un Fondo da destinare ad interventi per le politiche della famiglia;

la famiglia, istituzione fondamentale della nostra società, riveste un ruolo importantissimo non solo riguardo la procreazione, l'allevamento e l'educazione dei figli, ma anche riguardo la produzione e il consumo di beni e servizi e la diffusione delle tradizioni culturali;

l'articolo 29 della Costituzione definisce la famiglia come una società naturale fondata sul matrimonio e afferma il obbligo della Repubblica di riconoscere alla famiglia, così intesa, specifici diritti;

l'articolo 30 della Costituzione stabilisce che è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, cui la legge assicura ogni tutela giuridica e sociale, anche se nati fuori dal matrimonio;

l'articolo 31 della Costituzione stabilisce che lo Stato agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei relativi compiti con particolare riguardo alle famiglie numerose;

l'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo definisce la famiglia come nucleo fondamentale della società e dello Stato che, come tale, deve essere riconosciuta e protetta;

l'attuazione dei diritti costituzionalmente sanciti in favore della famiglia, oggetto di iniziative legislative in ogni epoca, ha cercato di favorire, in modi e tempi diversi, l'adattamento dell'istituzione «famiglia» agli ambiti culturali e giuridici propri della realtà sociale in costante mutamento;

la famiglia, nel corso degli anni, vieppiù in tempi di crisi quali quelli in cui viviamo, ha rappresentato una sorta di ammortizzatore sociale naturale e, sia pure tra non poche difficoltà, ha finito col diventare l'unico riferimento sia dal punto di vista economico che culturale e sociale;

considerato che:

nel corso degli ultimi anni, l'istituzione familiare ha subito, purtroppo, un lento ma progressivo deterioramento sia nella vita sociale, che culturale ed economica;

oggi, in particolare, l'istituzione «famiglia», lungi dall'essere al centro delle politiche di governo del Paese, si dibatte, in conseguenza, fra diverse e gravi situazioni di crisi in diversi ambiti;

secondo il rapporto Istat, infatti, l'Italia è al penultimo posto, fra i Paesi europei, per quantità di risorse destinate alle famiglie sotto forma di benefici e di sostegno del reddito a tutela della maternità e della paternità, delle famiglie numerose, di assegni familiari e altri trasferimenti ovvero per asili nido o strutture residenziali per l'assistenza a minori o anziani;

le famiglie sono gravate, in particolare, da problematiche relative agli elevati costi di mantenimento dei figli, alle difficoltà di conciliare la vita lavorativa con quella familiare (soprattutto per le donne), agli elevati costi delle abitazioni, in affitto o in proprietà, nonché al sistema fiscale che, non tenendo in conto il numero dei componenti il nucleo familiare, non ne comprende le esigenze;

le trasformazioni demografiche e sociali degli ultimi anni ci hanno consegnato una società caratterizzata da una popolazione anziana sempre più numerosa e caratterizzata da un tasso di natalità sempre più esiguo;

detta dinamica demografica ha generato, a sua volta, importanti ripercussioni, oltre che sul piano sociale, anche sul piano economico concorrendo a causare una conseguente riduzione del Prodotto Interno lordo (PIL) e un aumento del debito pubblico; un calo degli investimenti, nazionali e internazionali, e un indebolimento delle politiche monetarie;

oggi la nostra società è pervasa, oltre che ad una crisi economica molto grave, anche ad una crisi dei valori fondanti di ogni comunità - quali l'assunto che una famiglia è costituita da un padre e da una madre cui spetta il compito di cura ed educazione dei figli; ciò provoca ulteriori e maggiori difficoltà allo sviluppo delle famiglie;

la modernizzazione dello Stato e l'allargamento dei diritti legittimi di ciascuno non possono essere attuati mediante documento ai diritti costituzionalmente riconosciuti alle famiglie;

preso atto che:

in Italia, nonostante risulti essere molto forte il desiderio di maternità, le nascite all'interno di coppie giovani si sono attestate su un solo figlio, generato in età tardiva;

detto tasso di natalità, il più basso in Europa, potrebbe compromettere il naturale ricambio generazionale nel nostro Paese;

le dinamiche demografiche, con una preoccupante riduzione delle nascite e il conseguimento di sempre più promettenti aspettative di vita, rischiano di determinare la rottura del patto intergenerazionale e un progressivo indebolimento della funzione della famiglia quale fondamentale rete di protezione sociale a costo zero;

preso atto, inoltre, che:

il principale freno allo sviluppo del nucleo familiare è rappresentato dalla carenza di risorse economiche stabili, necessarie soprattutto nei primi anni di vita dei bambini;

il nostro Paese è agli ultimi posti tra i Paesi dell'Unione europea per la spesa per la famiglia e l'infanzia;

il nostro sistema fiscale non tiene conto che la capacità contributiva delle famiglie è fortemente influenzata dalla presenza dei figli e dalla necessità che uno dei due coniugi possa dedicare del tempo alla cura e alla crescita dei figli medesimi tralasciando l'attività lavorativa;

i servizi socio educativi (asili nido) oggi presenti sul territorio nazionale, pubblici e privati, sono di gran lunga inferiori alla domanda e rappresentano una realtà del tutto disomogenea e ancora molto lontana dagli obiettivi stabiliti dalle norme europee;

impegna il Governo:

ad attuare, pur nella salvaguardia dei diritti di tutte le persone, in ogni forma e modo e con ogni mezzo idoneo, i valori e i diritti fondanti della nostra società e della famiglia così come dettati dalla Costituzione;

a porre in essere adeguati e stabili strumenti normativi ed economici atti a incrementare la quota di bilancio dello Stato da destinare esclusivamente alle politiche di sostegno alle famiglie;

a porre in essere adeguati e stabili strumenti normativi ed economici atti a garantire effettivamente un concreto sostegno alla formazione di nuove famiglie e che possano consentire lo svolgimento delle funzioni proprie della maternità e della paternità anche attraverso idonei servizi socio educativi per l'infanzia (garantendone l'attuazione e l'uniformità su tutto il territorio nazionale) e riconoscimenti previdenziali per i lavori di cura;

a porre in essere adeguati e stabili strumenti normativi ed economici atti a sostenere le famiglie in maniera continuativa nella cura e nell'educazione dei figli, in ragione del numero degli stessi;

a porre in essere adeguati e stabili strumenti normativi ed economici atti a favorire la crescita della natalità;

a porre in essere la revisione del sistema fiscale riordinando le obbligazioni tributarie a carico delle famiglie e introducendo criteri di detassazione in base al numero dei componenti il nucleo familiare;

a porre in essere adeguati e stabili strumenti normativi ed economici atti a sostenere una politica alloggiativa degli acquisti e degli affitti che agevoli le giovani famiglie.

G/2960/142/5

CROSIO, COMAROLI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premessi che:

l'articolo 97 del provvedimento in esame rende permanente l'esclusione della Rai dall'ambito di applicazione della disciplina di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste a legislazione vigente per le pubbliche amministrazioni;

nei fatti, si elimina l'obbligo per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di rispettare i vincoli su appalti, acquisti e assunzioni cui sono soggetti gli enti pubblici, e quindi anche la Rai visto che da ottobre è stata inserita dall'Istat nel perimetro della pubblica amministrazione visto che i proventi dell'attività commerciale valgono meno del 50 per cento dei ricavi;

se la Rai fosse trattata come una Pubblica Amministrazione a tutti gli effetti, dovrebbe poter assumere i propri dirigenti solo per concorso, effettuare acquisti solo attraverso la centrale Consip e rispettare il Codice dei contratti pubblici quando si affidano lavori e forniture o si compra un'opera audiovisiva. In altre parole, dovrebbe agire in modo completamente trasparente;

i vertici aziendali avevano espresso preoccupazione per queste limitazioni, temendo la competitività nei confronti degli altri operatori televisivi (nonostante gli introiti derivanti dal canone Rai e gli incassi da pubblicità);

la finalità dichiarata dell'esclusione è quella di assicurare il pieno ed efficace svolgimento del ruolo istituzionale e societario attribuito alla Rai, come se un regime di contenimento dei costi che prevede limiti alla capacità di spesa annua (per autovetture, consulenze, studi, contratti) e riduzione dei costi per il personale, dovesse funzionare per tutte le amministrazioni pubbliche ma non può garantire il pieno ed efficace svolgimento del ruolo della Rai;

la Rai (una società per azioni che esercita un'attività di servizio pubblico, interamente partecipata dallo Stato, le cui quote appartengono per il 99,56 per cento al Ministero dell'economia e delle finanze e per lo 0,44 alla Siae) opera in concorrenza con le tv generaliste per scelte di programmazione, *audience* e vendita di contenuti, eppure per moltissimi anni ha sostenuto dei

costi esagerati rispetto al suo principale competitor, soprattutto in relazione ai costi del personale;

impegna il Governo:

per garantire la dovuta trasparenza nella gestione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad applicare anche alla Rai le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste a legislazione vigente per le pubbliche amministrazioni, così come predisposto dall'Istat.

G/2960/143/5

BOCCHINO, PETRAGLIA

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

l'articolo 97 è orientato a chiarire e consolidare il regime finanziario e contabile applicabile alla RAI Radiotelevisione Italiana- S.p.A. al fine di consentire l'efficace perseguimento degli obiettivi istituzionali e societari ad essa attribuiti in quanto società concessionaria del sistema pubblico radiofonico, televisivo e multimediale nonché di garantire gli equilibri concorrenziali nell'ambito del mercato in cui la stessa opera in regime di concorrenza. In particolare, la disposizione è volta a rendere permanente l'esclusione della RAI dall'ambito di applicazione della disciplina di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità finanziaria, finanza, investimenti e disinvestimenti, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

considerato che:

l'attuale Contratto di servizio, articolo 1, stabilisce che la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. deve «favorire l'istruzione, la crescita civile, il progresso e la coesione sociale, promuovere la lingua italiana, la cultura e la creatività, salvaguardare l'identità nazionale e assicurare prestazioni di utilità sociale» e, articolo 3, comma *b*, deve dare «un adeguato sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo mediante l'acquisizione o la co-produzione di prodotti di alta qualità, realizzati da o con imprese che abbiano

stabile rappresentanza in Italia, anche al fine di una loro valorizzazione sui mercati esteri»;

la produzione audiovisiva documentaria indipendente italiana si è distinta negli ultimi anni per qualità, ottenendo importanti riconoscimenti nei festival nazionali (Venezia) e internazionali, cui non è corrisposta una coerente valorizzazione nel sostegno alla produzione e nella diffusione da parte della RAI;

il *Tax Credit* e la nuova legge 14 novembre 2016, n. 220 «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo» offrono una consistente opportunità per contribuire al rinnovamento e rilancio dell'industria cinematografica e televisiva che deve comprendere anche la produzione documentaristica indipendente nella quale l'Italia nel corso degli ultimi dieci anni si è distinta, nonostante la scarsità di risorse;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo ad intervenire al fine di:

inserire nel nuovo Contratto di Servizio precisi obblighi per la concessionaria radiotelevisiva definendo preliminarmente una quota precisa ed ineludibile di investimento nel settore documentario e in secondo luogo dotandosi di una struttura organizzativa dedicata al documentario (come già esiste per il cinema, la fiction, l'animazione) in grado di prendere decisione editoriali e di varare progetti e coproduzioni internazionali sul modello delle grandi televisioni pubbliche Europee.

G/2960/144/5

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

premessi che:

in tema di risarcimento per le vittime di reati violenti, l'obbligo di prevedere una forma di ristoro trovò fondamento, in prima istanza, nella Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti, siglata a Strasburgo il 24 novembre 1983 e, con riguardo all'ordinamento comunitario, nella sentenza della Corte di giustizia relativa al caso *Cowan*;

la direttiva 2004/80, la cui adozione fu sollecitata dal Consiglio europeo nel 25 e 26 marzo 2004 - anche in seguito all'attentato terroristico di Madrid dell'11 marzo 2004 si propone di garantire alle vittime di un reato intenzionale violento un risarcimento equo ed adeguato per i danni subiti, a

prescindere dal luogo, all'interno dell'Unione europea ma diverso da quello di residenza, in cui simili eventi si siano verificati;

la direttiva contiene disposizioni relative all'accesso al risarcimento in casi transfrontalieri, nonché una disposizione volta a garantire che gli Stati membri introducano le pertinenti disposizioni nazionali per assicurare un risarcimento appropriato alle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori;

la direttiva fissò due termini: entro il 1 luglio 2005 l'Italia avrebbe dovuto attuare il suo «sistema di indennizzo nazionale» per tutte le vittime di crimini occorsi sul suo territorio (sia quelle residenti che quelle in transito); entro il 1 gennaio 2006 avrebbe dovuto approvare le procedure per facilitare le vittime straniere nell'accesso a tale sistema. Questi limiti non furono però rispettati dal nostro Paese;

neppure la Convenzione di Istanbul del 2011 servì a stimolare il nostro Paese ad adempiere agli obblighi comunitari;

nel 2011 la Commissione Ue a seguito di denunce di vittime di reati violenti non indennizzate, avviò nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione e nel 2014, insoddisfatta delle risposte fornite sul caso, la Commissione deferì il caso alla Corte di Giustizia;

il 31 agosto 2017, in adempimento dell'articolo 11 della legge n. 122/2016, è stato emanato il decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che all'articolo 1 ha determinato l'ammontare degli indennizzi prevedendo:

a) per il reato di omicidio, nell'importo fisso di euro 7.200, nonché, in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nell'importo fisso di euro 8.200 esclusivamente in favore dei figli della vittima;

b) per il reato di violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità, nell'importo fisso di euro 4.800;

c) per i reati diversi da quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*, fino a un massimo di euro 3.000 a titolo di rifusione delle spese mediche e assistenziali;

considerato che:

non sono sicuramente i ristori economici a restituire alle persone, la salute o la dignità, ma il legislatore europeo ha imposto agli Stati membri di riconoscere indennizzi «equi ed adeguati»;

gli importi individuati dai ministri non corrispondono a nessun livello di equità: per l'omicidio doloso la somma fissa di euro 7.200 da dividersi fra tutti i superstiti (8.200 per l'omicidio commesso dal coniuge o da persona legata da relazione affettiva); per la violenza sessuale euro 4.800; per le lesio-

ni personali dolose solo la rifusione delle spese mediche e assistenziali entro il massimo di euro 3.000, senza differenza tra una persona con una cicatrice ed un tetraplegico;

in più emergono impressionanti differenze con altri indennizzi: per i familiari della vittima di terrorismo o della criminalità organizzata è prevista la somma di euro 200.000; agli eredi delle vittime del disastro colposo del Cermis del 1998 fu riconosciuto l'importo di euro 1.960.000 per persona deceduta;

impegna il Governo:

a rideterminare gli importi relativi agli indennizzi stabiliti per le vittime di reati violenti in modo equo, adeguato e proporzionale all'offesa ricevuta.

G/2960/145/5

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2960, recante «bilancia di previsione della Stata per l'anno finanziaria 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (legge di bilancio 2018)»,

premesso che:

la casa circondariale di Trento, situata in località Spini di Gardola, realizzata in soli 3 anni e 8 mesi (inaugurata il 31 gennaio 2011 in sostituzione del carcere di via Pilati a Trento e della casa circondariale di Rovereto) grazie alla cooperazione tra il Ministero della giustizia, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e la Provincia autonoma di Trento, è una struttura al di sopra degli *standard* qualitativi rispetto alle altre strutture esistenti nel nostro Paese. Sorge su un'area demaniale di 110.000 metri quadrati, di cui 18.000 coperti, per un totale pari a 130.000 metri cubi suddivisi tra sezioni detentive, infermeria, spazi per la formazione scolastica e professionale, aree dedicate allo sport, oltre a quelle previste per la socializzazione e gli incontri con parenti e avvocati;

a tale modernità si contrappone, tuttavia, una cronica carenza di personale della Polizia penitenziaria ed un sovrannumero di detenuti, decisamente lontano dagli accordi intrapresi al momento dell'apertura del carcere. Infatti, a fronte di una popolazione detentiva prevista e tollerabile di 240 reclusi, ad oggi la giacenza media si attesta su 368 detenuti e, pare, sino al raggiungimento di ben 418 utenti, come registrato dal Dipartimento dell'amministra-

zione penitenziari, con conseguente peggioramento delle loro condizioni di vita ed il collasso della struttura;

il sovraffollamento di detenuti e la carenza di personale che affligge la casa circondariale di Trento, situazione in questi anni tante volte rappresentata dall'organizzazione sindacale di Polizia penitenziaria SiNAPPe (la più rappresentativa nell'istituto a cui adesso si sono unite anche tutte le altre: Sappe, Osapp, Uil-Pa, CislFp, Uspp, Cnpp e Cgil Fp), continuano a non ottenere alcun riscontro pratico. Attualmente il personale effettivamente in servizio, decimato dai continui pensionamenti non sostituiti, ha un rapporto con i detenuti di uno a 3. A fronte di 120 poliziotti penitenziari (al netto di distacchi pluriennali in altre sedi per esigenze dell'amministrazione per 21 unità, le maternità e le assenze per malattia di lungo corso per 9 persone), c'è una popolazione detenuta di 368 unità. Nessun istituto del Nord Est (e presumibilmente italiana) vanta un dato così drammatico. I turni di servizio del personale di Polizia vengono regolarmente programmati con previsione di lavoro straordinario per sopperire alla carenza di organica e a tutti gli effetti, quindi, i turni straordinari sono diventati ordinari e la situazione già nel breve periodo è destinata a peggiorare;

considerato che la grave questione è già stata più volte sottoposta all'attenzione del Governo attraverso atti di sindacato ispettivo, ai quali non è stata mai data risposta, da parte del primo firmatario del presente atto, come con l'atto 4-02214, pubblicato il 15 maggio 2014, con il quale si chiedeva al Ministro in indirizzo di assegnare con urgenza all'istituto penitenziario in questione «almeno 15 unità di personale maschile, oltre al rientro del personale distaccato, allo scopo di garantire in maniera adeguata il rispetto dei diritti fondamentali del personale (riposi e ferie) senza compromettere i diritti dei detenuti», e da parte di altri parlamentari, che parimenti avevano sollevato la necessità di un «adeguamento della dotazione di personale di polizia penitenziaria al fine di rimediare al sottodimensionamento degli uffici interni, di tutto il personale turni sta e delle scorte degli agenti impiegati nel nucleo traduzioni e piantonamenti della casa circondariale per assicurare un adeguato livello di sicurezza nelle traduzioni verso tribunali, luoghi di cura e altri istituti»;

tenuto conto che il decreto-legge n. 244 del 2016 di proroga dei termini delle disposizioni legislative, appena convertito in legge dal Parlamento, ha introdotto una disposizione che autorizza l'amministrazione penitenziaria ad assumere 887 unità nel ruolo iniziale del Corpo di Polizia penitenziaria, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi banditi dall'amministrazione penitenziaria proprio al fine di incrementare l'efficienza delle carceri,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di integrare l'organico della casa circondariale di Trento, ormai al collasso, nonché di adottare provvedimenti volti a prevedere un sensibile decremento della popolazione detenuta, al fine di con-

sentire al personale di Polizia di lavorare in sicurezza ed ai detenuti di scontare la pena in uno «spazio vitale umano e dignitoso.».

G/2960/146/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

va osservato che la variazione statistica tendenziale relativa al numero ed alla tipologia degli atti ricevuti e autenticati è già facilmente desumibile sulla base dei codici statistici che vengono assegnati sistematicamente agli atti notarili e trasmessi mensilmente agli archivi notarili;

in sede di revisione, ogni sette anni, della tabella che determina il numero e la residenza dei notai assegnati a ciascun distretto - fermi restando i criteri già fissati (inerenti la popolazione, l'estensione del territorio ed i mezzi di comunicazione) - è previsto che si tenga conto, anche, della variazione statistica tendenziale della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai;

la valutazione della tipologia degli atti statisticamente richiesti sul territorio, facilmente effettuabile sulla base del flusso degli stessi mensilmente trasmessi da ciascun pubblico ufficiale agli archivi notarili di pertinenza, assicurerebbe una maggiore corrispondenza tra servizi richiesti, atti svolti e natura degli stessi, numero dei professionisti ed onorari professionali. Nel garantire in questo modo un equo rapporto tra la domanda sociale dei servizi notarili e il numero dei notai previsti dalla tabella ed assegnati a ciascuna circoscrizione territoriale verrebbero contenute le spese di gestione degli archivi notarili, i cui introiti sono parametrati agli onorari repertoriali dei notai e risentono, pertanto, della quantità e tipologia degli atti notarili: un incremento del numero dei professionisti in questione non parametrato anche alla curva statistica degli atti notarili e la loro incoerente distribuzione sul territorio esporrebbe l'Amministrazione degli archivi ad un incremento dei costi fissi di gestione legati ai controlli demandati alla stessa; tali controlli, infatti, implicano un'attività specifica per ciascun singolo professionista, con i connessi costi, solo in parte parametrati alla quantità di atti;

i compiti connessi all'individuazione della suddetta variazione statistica tendenziale degli atti notarili, rientrando tra gli adempimenti ordinari

dell'amministrazione giudiziaria, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

una proiezione di aggravii o della spesa pubblica in caso di mancata considerazione dei parametri suindicati, legata all'aumento presso gli archivi notarili distrettuali del numero dei funzionari preposti al controllo e alle ispezioni su atti e repertori, sarebbe quantificabile in circa 2 milioni di euro a fronte dell'invarianza delle entrate legate, invece, alla quantità di atti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, da parte del Ministero della Giustizia, di tenere conto della domanda sociale di servizi notarili, allo scopo di contenere le spese di gestione degli Archivi notarili e mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa del Notariato, oltre che per evitare l'insorgere di effetti distorsivi nell'esercizio della pubblica funzione.

G/2960/147/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

le attività di ricevimento degli estratti notarili e dell'inserimento dei dati nel SIGE (*software* che gestisce in locale, in ogni archivio notarile, le entrate dell'ufficio) vengono attualmente svolte manualmente, con conseguente impiego di numerose ore lavorate e di spazio fisico per l'archiviazione degli estratti cartacei. Gli estratti repertoriali possano essere attualmente prodotti o mediante stampa (per quelli estratti da repertori meccanizzati) a fotocopiatura (la regola per i manuali, ma che talvolta è utilizzata per i meccanizzati);

l'informatizzazione delle copie mensili introdurrebbe modalità automatizzate per effettuare i controlli sulla corrispondenza tra quanto dovuto e quanto liquidato e versato dal notaio all'Archivio, la realizzazione con modalità del tutto automatizzate della cosiddetta «statistica notarile» (che gli Archivi trasmettano trimestralmente all'ISTAT) ed eliminerebbe l'archiviazione cartacea e le connesse attività, con rilevante riduzione dei carichi di lavoro per il personale degli Archivi notarili ed altri controlli importanti per la collettività e altre Pubbliche Amministrazioni. In oltre, il pagamento con modalità

telematiche porterebbe ad una forte riduzione delle attività dei servizi cassa dei singoli Archivi notarili;

la rilevanza dei benefici conseguenti alla digitalizzazione degli estratti repertoriali mensili sotto il profilo dei risparmi che può generare è evidente laddove si considerino:

1) la semplificazione dei processi lavorativi con minor aggravio sulla scarso personale disponibile (la dotazione organica corrisponde oggi a 520 unità contro le 748 del 2005). Sotto questa profilo, tenuto conto del minor aggravio a di tempo dedicata alla statistica notarile, della riduzione di impegno sul servizio cassa, della facilitazione dei controlli per l'introduzione delle modalità informatiche, della ridotta attività legata alla conservazione del materiale documentaria, della contrazione nel tempo dell'attività di scarto, appare realistico prospettare un vantaggio gestionale corrispondente (a livello nazionale) al recupero di 40 posizioni lavorative, corrispondenti ad un impegno finanziario annuo coincidente con la dovuta approssimazione a 1.400.000 euro;

2) i risparmi conseguenti al minore incremento d'afflusso di carta presso gli Archivi, con conseguente riduzione del fabbisogno immobiliare dell'Amministrazione. Il nuovo assetto contribuirebbe anche a riassorbire progressivamente il ricorso a locazioni passive che interessa tuttora plessi situati nelle seguenti località: Ascoli Piceno, Bari, Bolzano, Brindisi, Cassino, Latina, Livorno, Pavia, Pordenone, Modica, Roma, Siracusa e Treviso, con un impegno finanziario annuo superiore ai 900.000 euro. Il risparmio negli spazi destinati all'archiviazione consentirebbe inoltre di destinare alcune risorse immobiliari residue anche al soddisfacimento dei fabbisogni dell'organizzazione giudiziaria, in coerenza con la direttiva del Ministro della Giustizia del 6 ottobre 2016,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di modificare la legge notarile ammodernando e, allo stesso tempo, semplificando il sistema di trasmissione degli atti inviati all'Ufficio centrale degli archivi notarili; prevedendo l'invio, per via telematica, dai notai direttamente all'Ufficio centrali e degli archivi notarili dei seguenti atti, inviati oggi in forma cartacea ai singoli archivi distrettuali:

- copia mensile dei repertori;
- copia trimestrale del registro somme e valori, ovvero la certificazione negativa, e;
- ogni documentazione connessa ai versamenti che è tenuto a effettuare sul conto corrente dell'Ufficio centrale degli archivi notarili;

rendere più efficiente e veloce il sistema di pagamento stabilendo che l'amministrazione degli archivi notarili versi, nei termini previsti dalla normativa vigente, le somme riscosse per conto del Consiglio Nazionale del Notariato e della Cassa Nazionale dei Notariato, e trattenga, come previsto

dalla normativa vigente, un aggio nella misura del 2 per cento per il funzionamento degli archivi stessi.

La proposta normativa, tesa alla semplificazione e alla revisione di procedure amministrative notarili, è suscettibile di determinare effetti positivi in termini di razionalizzazione delle risorse umane e strumentali degli archivi notarili e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

G/2960/148/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

attualmente vige un sistema di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio durante l'esercizio della propria attività professionale,

impegna il Governo a:

consentire all'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui il notaio non abbia versato i tributi per gli atti rogati o autenticati, di potersi rivolgere direttamente al Fondo di Garanzia per chiedere il pagamento dei tributi non versati.

G/2960/149/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premessi che:

come è noto, la tutela dei legittimari è garantita da tre azioni: di riduzione, prevista dall'art. 557 c.c., di restituzione contro i beneficiari diretti della donazione prevista dall'articolo 561 c.c. e, infine, di restituzione contro gli aventi causa dai donatori, prevista dall'art. 563 c.c.;

tale sistema ha da sempre penalizzato in modo eccessivo la circolazione e l'ipotecabilità di detti beni in considerazione del pericolo di evizione derivante dall'esercizio dell'azione di restituzione di cui all'art. 563 c.c.;

con la riforma del 2005 (legge 14 maggio 2005, n. 80 e successivamente legge 28 dicembre 2005, n. 263) il legislatore ha apportato modifiche agli articoli 561 e 563 che, da un lato, hanno confermato che la tutela reale del legittimario può essere tramutata in un mero diritto di credito commisurato al valore del bene donato e, dall'altro, hanno sancito la disponibilità del diritto ad agire in restituzione contro gli aventi causa dal donatario e quindi la sua rinunciabilità;

il legislatore del 2005, infatti, ha previsto che la perdita del diritto di agire in restituzione si prescrive in venti anni, anche se il donante è ancora in vita. In altri termini, a differenza dell'azione di riduzione (art. 557 c.c.) e di restituzione contro i beneficiari (art. 561 c.c.), l'azione di restituzione, disciplinata dall'art. 563 c.c., è indipendente dall'evento morte;

successivamente, la giurisprudenza (Cass. 12 maggio 2010, n. 11496) ha aderito alla teoria della dottrina dominante ed ha affermato che l'azione di restituzione di cui all'art. 563 c.c. non si applica alle liberalità indirette: in particolare, la Cassazione ha affermato che nel caso di donazione indiretta il legittimario che agisce in riduzione può conseguire solo il controvalore del bene intestato al beneficiario e non può agire in restituzione verso il terzo;

allo stato, dunque, alla luce di quanto esposto, le provenienze da liberalità atipiche, non necessitando di una pubblicità successiva e autonoma rispetto a quella costituita dalla trascrizione dell'atto che le contiene, sono implicitamente stabili. Viceversa, per le donazioni tipiche, mancando la disciplina della pubblicità dell'atto di rinuncia alla azione di restituzione, la stabilità conseguita in virtù di tale rinuncia, non è altrettanto implicita né agevolmente pubblicizzabile;

difatti, alla luce del principio della tassatività degli atti da trascrivere o da annotare, alcuni conservatori si rifiutano di pubblicizzare tale atto, altri lo trascrivono ed altri ancora sono favorevoli alla annotazione della rinuncia a margine della trascrizione della donazione riducibile;

il legislatore del 2005, quindi, in primo luogo ha introdotto implicitamente nel nostro sistema il principio della disponibilità dell'azione di restituzione e, in secondo luogo, ha testualmente confermato che la tutela reale del legittimario leso non è assoluta. Lo stesso legislatore, però, non enunciando

espressamente la disponibilità dell'azione di restituzione, non ha regolato la pubblicità dell'eventuale atto di rinuncia. Inoltre, a differenza di quanto disposto in relazione alla tutela dei legittimari ulteriori nel patto di famiglia (art. 768 *sexies* c.c.), il legislatore ha ommesso di precisare che agli stessi, a seguito dell'atto di rinuncia all'azione di restituzione, spetta un mero diritto di credito commisurato al valore del bene donato e trasferito a terzi,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di agevolare la circolazione dei beni provenienti da donazioni tipiche nonché a favorire l'accesso al credito ipotecario, senza incidere sui diritti che la legge riserva ai legittimari, esplicitando la rinunciabilità dell'azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti ed a precisare che i legittimari sopravvenuti a tale rinuncia avranno esclusivamente un mero diritto di credito commisurato al valore del bene donato.

G/2960/150/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

la formulazione originaria di cui alla Legge di Stabilità 2014 stabiliva l'obbligatorietà della norma sul «deposito prezzo», prescrivendo, dunque, obbligatoriamente, il «vincolo» delle somme versate dall'acquirente all'atto del trasferimento immobiliare (o all'atto della costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende), presso il conto corrente appositamente acceso dal notaio, sino all'avvenuta trascrizione dell'atto stesso;

la disciplina, così come impostata non ha mai avuto attuazione non essendo mai stato emanato il relativo decreto attuativo e, nelle more, sono state sollevate in merito censure di illegittimità costituzionale sotto vari profili (articoli 42 e 53 della Costituzione);

la Legge annuale sulla Concorrenza (legge n. 124 del 2017) ha, quindi, modificato la disciplina relativamente all'aspetto dell'obbligatorietà, sostituendola con l'applicabilità su richiesta di almeno una delle parti contraenti;

si ritiene che la modifica introdotta con la Legge sulla Concorrenza non sia comunque sufficiente a conferire il giusto equilibrio agli interessi di entrambe le parti dal momento che mentre l'acquirente è tutelato nel suo acquisto da eventuali comportamenti ed iscrizioni pregiudizievoli, la parte venditrice, oltre a perdere gli interessi che maturano sulla somma che gli spetta perché devoluti ai fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, si trova esposta fino al giorno del rogito ad una situazione di incertezza dovuta alla possibilità attribuita all'altro contraente (inevitabilmente unico interessato) di avvalersi del deposito prezzo senza poter, quindi, poter conoscere il momento in cui potrà fare affidamento sulla disponibilità della somma proveniente dalla compravendita;

né può ritenersi condivisibile la natura di «diritto potestativo» che alcune interpretazioni attribuiscono al diritto al «deposito prezzo» in quanto posto a tutela della «parte debole» in relazione al rischio di un'esposizione ad iscrizioni pregiudizievoli;

non meno «debole», infatti, deve considerarsi parte venditrice, la quale viene privata degli interessi, nonché esposta sino all'ultimo alle scelte dell'altro contraente rischiando di non poter confidare nell'immediata disponibilità della somma di sua spettanza con conseguente possibile rinuncia ad eventuali nuovi affari,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di modificare la lettera c) del comma 63 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n.147, già modificata dalla L. n. 124/2017 con l'intento di stabilire esclusivamente un termine (alla sottoscrizione del contratto preliminare o, in assenza di questo, entro i trenta giorni precedenti l'atto definitivo) entro il quale la parte interessata ad avvalersi del «deposito prezzo» renda noto all'altra, la volontà di avvalersene in modo che l'altro contraente, pur perdendo gli interessi che gli spettano, possa quantomeno conoscere il momento in cui entrerà nella disponibilità della somma e programmare, di conseguenza, un'eventuale nuova compravendita o altre spese.

G/2960/151/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premessso che:

il Concorso Pianistico Internazionale Rina San Gallo di Monza è ormai una tradizione riconosciuta in tutto il mondo e fa parte della Federazione Mondiale dei Concorsi Internazionali di Musica. Pianisti affermati e giovani talenti provenienti da tutto il mondo si ritrovano al Teatro Manzoni di Monza, per esibirsi lungo un'intera settimana in una serie di prove eliminatorie che culminano nella prova finale, con l'accompagnamento di una grande orchestra. La giuria del Sala Gallo si compone da sempre di esimi rappresentanti delle più importanti scuole pianistiche internazionali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di concedere un contributo in favore del Concorso Pianistico Internazionale Rina San Gallo di Monza.

G/2960/152/5

GOTOR

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (A.S. 2960),

premessso che:

l'articolo 39 del presente disegno di legge reca disposizioni circa interventi strutturali in materia di patrimonio culturale;

gli effetti dei commi 3-bis, 3-ter, 3-quater dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 ancora una volta intervengono sul costo del lavoro, prevedendo che, in caso di mancato equilibrio di bilancio, non vengano riconosciuti i premi di risultato o altri trattamenti economici aggiuntivi previsti dalla contrattazione di secondo livello. Sempre in caso di mancato pareggio di bilancio la fondazione lirica può chiudere temporaneamente il teatro e trasformare i rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; tutte queste iniziative possono essere imposte dalla fondazione ai lavoratori senza alcun accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, indicazione che può portare ad ulteriori ricorsi giudiziari per la tutela dei diritti dei lavoratori;

le medesime disposizioni del citato decreto-legge n. 113/2016, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dispongono l'in-

dividuazione dei requisiti che devono essere posseduti dalle fondazioni liriche e che il mancato rispetto dei requisiti comporta il declassamento a teatro lirico sinfonico con conseguente revisione delle modalità di organizzazione, gestione e finanziamento, quindi con il depauperamento dell'offerta culturale del medesimo teatro;

il disegno di legge Atto Senato n. 2287-*bis* risultante dallo stralcio deliberato dal Senato della Repubblica il 6 ottobre 2016 dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, così come è stato approvato dal Senato contiene all'articolo 2 commi 1 e 3 la delega al Governo per riordinare e coordinare le disposizioni legislative riguardanti le Fondazioni Lirico Sinfoniche, e la revisione dei criteri di ripartizione delle risorse ad esse destinate anche tramite lo scorporo dal Fondo Unico per lo Spettacolo,

considerato che:

le Fondazioni Lirico Sinfoniche sono un patrimonio nazionale da salvaguardare e hanno il compito tra l'altro di formare nuovo pubblico ed educarlo all'ascolto musicale;

le Fondazioni Lirico Sinfoniche hanno nel tempo accumulato un consistente debito, che è stato affrontato fino ad oggi esclusivamente riducendo il costo del lavoro. Tali iniziative stanno impoverendo la qualità degli spettacoli, gli stessi corpi di ballo sono stati espulsi dalla maggior parte dei teatri o sono composti da un numero ridotto di stabili, aumentando in tal modo la precarizzazione dei rapporti di lavoro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di affrontare, con successivi provvedimenti normativi, il ripristino di una corretta tutela dei diritti dei lavoratori, anche con il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative al fine di evitare il depauperamento dell'offerta culturale attualmente espressa dalle 14 Fondazioni Lirico Sinfoniche.

G/2960/153/5

PUPPATO

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premessi che:

il conferimento del titolo di «capitale italiana della cultura» è regolato dal comma 3-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

l'iniziativa «Capitale italiana della cultura» è volta a sostenere, incoraggiare e valorizzare la autonoma capacità progettuale e attuativa delle città italiane nel campo della cultura, affinché venga recepito in maniera sempre più diffusa il valore della cultura per la coesione sociale, l'integrazione senza conflitti, la conservazione delle identità, la creatività, l'innovazione, la crescita e infine lo sviluppo economico e il benessere individuale e collettivo;

tutte le città candidate propongono una serie di investimenti sul territorio del proprio comune, ma solo la vincitrice riceve dei finanziamenti;

la Rete delle Città della Cultura ha proposto di istituire una corsia preferenziale per le città candidate per accedere ai benefici previsti dall'articolo 1, comma 485 della legge n. 232 del 2016;

tale corsia preferenziale non costituirebbe un maggior onere per finanze pubbliche, infatti tale comma recita: «Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica»,

impegna il Governo:

a prevedere una modifica al comma succitato tale per cui vi siano 5 milioni destinati a progetti di rete, elaborati da comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di capitale italiana della cultura.

G/2960/154/5

DI MAGGIO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», A.S. 2960,

premessi che:

i «Sassi» di Matera costituiscono, secondo la definizione data dall'UNESCO, quando nel 2003 li ha inclusi nel Patrimonio mondiale, «un paesaggio culturale», comprendente, insieme alla «Civiltà» e al «Piano», il centro storico della città di Matera;

ai sensi della legge n. 771 del 1986 i «Sassi», ricadenti per la maggior parte nel demanio Statale, sono gestiti dal Comune di Matera nell'ambito di programmi biennali che prevedono la sub concessione solo attraverso bandi pubblici;

con la medesima legge vennero stanziati ingenti finanziamenti pubblici statali per il recupero dei Sassi. Il «miracolo» degli allora cento miliardi di lire della legge 771 del 1986 si può ritenere irripetibile;

la legge di bilancio in esame non destina alcun contributo per rifinanziare la legge 771 del 1986;

appare necessario, quindi, individuare altri strumenti per trovare risorse economiche da destinare agli antichi rioni in tufo e per snellire le procedure per l'alienazione e valorizzazione di tali immobili;

vi sono numerosi cittadini che, pur avendo intenzione di investire negli Antichi Rioni in tufo, vedono compromessa la loro aspettativa in ragione dell'attuale regime normativo dei «Sassi»;

appare necessario, dunque, procedere alla «sdemanializzazione» degli immobili dei Sassi, per acquisirli al Patrimonio disponibile del comune di Matera;

tale iniziativa, consentirebbe all'Amministrazione comunale di recuperare, con la vendita, ingenti risorse finanziarie - la gran parte dei sub-concessionari è, infatti, interessata all'acquisto - che potranno essere reinvestite nei Sassi;

l'iniziativa appare ancor più significativa se valutata alla luce della designazione di Matera quale Capitale della cultura per l'anno 2019,

impegna il Governo:

a predisporre un piano di sdemanializzazione della zona paesaggistica culturale dei «Sassi», con contestuale trasferimenti di tali beni al Patrimonio disponibile del comune di Matera, previa ricognizione di tutti i beni demaniali esistenti nei rioni in tufo, individuando contestualmente quelli di interesse storico, strategico, istituzionale, come musei, chiese rupestri, grotte affrescate, non destinabili alla vendita.

G/2960/155/5

LIUZZI, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2960, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

le costruzioni in pietra a secco denominate Trulli costituiscono sin dal XVII sec. un comprensorio unico nel suo genere nel numero di alcune decine di migliaia di esemplari;

l'areale geografico con cui i Trulli insistono venne individuato nei primi anni del novecento come un «unicum» per specificità architettonica, storia, ambientale, paesaggistica e antropologica costituendo un «insieme armonico» irripetibile e valoriale così come descritto dagli illustri meridionalisti Carlo Maranelli e Tommaso Fiore;

è necessario promuovere un piano straordinario di recupero, al fine di una conservazione artistica e culturale, nonché per consentirne la fruibilità agricola, turistica del comprensorio dei Trulli ricadenti nei territori del comune di Alberobello, dichiarato patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO, e dei comuni di Castellana Grotte, Ceglie Messafra, Cisternino, Fasano, Francavilla Fontana, Locorotondo, Martina Franca, Monopoli, Mottola, Noci, Putignano, Turi, Ostuni, Putignano, San Michele Salentino e Villa Castelli, appartenenti alle province di Bari, Brindisi e Taranto, di seguito denominati «comuni della Valle d'Itria»,

impegna il Governo:

a predisporre un piano volto a promuovere interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei Trulli e delle Masserie fortificate, delle costruzioni a conversa, lamie, dei muri a secco, delle aie e delle cisterne in pietra, fogge, nonché delle pertinenze in genere di tali fabbricati.

G/2960/156/5

CROSIO, CENTINAIO

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge AS2960 - «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

il *Bonus* Cultura cosiddetto 18app è diventato un modello in Europa nonché strumento di promozione e valorizzazione dell'industria creativa italiana;

è importante diffondere la cultura tra le nuove generazioni e di avvicinare i giovani ad un uso legale dei prodotti culturali;

considerato altresì che:

la formazione umana e culturale dei singoli e delle comunità necessita inevitabilmente dell'elemento educativo e formativo;

ormai da lungo tempo, i responsabili dell'educazione scolastica in tutti i Paesi del mondo dotano gli istituti scolastici di strumentazione informatica, la rinnovano in maniera regolare ed incoraggiano l'uso pedagogico di tali attrezzature;

il *Personal Computer* e il *Laptop* sono diventati ormai strumenti di insegnamento e di apprendimento indispensabili in quanto capaci di agevolare nello studio nonché implementare e migliorare le capacità dell'utente la cui introduzione nella didattica rappresenterebbe una grande rivoluzione nei processi educativi e in quelli di apprendimento;

ampliare la gamma di prodotti accessibili attraverso il *bonus* cultura potrebbe, da un lato, fungere da stimolo all'iscrizione all'interno del Sistema Pubblico di Identità Digitale, emulando il successo già ottenuto in questo senso con la Carta del Docente e, dall'altro, servirebbe da incentivo per l'utilizzo di questi strumenti informatici che sono fondamentali per la futura attività professionale dei nostri ragazzi, al contrario dei dispositivi mobili rispetto ai quali si registra un utilizzo massivo e non formativo,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità che il «Bonus Cultura» possa essere esteso anche ai *Personal Computer* e ai *Laptop* in quanto strumenti funzionali, nonché ormai indispensabili, all'educazione e alla formazione dei giovani.

G/2960/157/5

MANCUSO, VICECONTE

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2960 - «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

il *Bonus Cultura* cosiddetto 18pp è diventato un modello in Europa nonché strumento di promozione e valorizzazione dell'industria creativa italiana;

la legge 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) conferma l'impegno del Governo a favore della cultura, autentica leva di crescita economica, sociale e civile del Paese;

la riconferma del *Bonus Cultura* dimostra la volontà del Governo di voler diffondere la cultura tra le nuove generazioni e di avvicinare i giovani ad un uso legale dei prodotti culturali;

considerato altresì che:

la formazione umana e culturale dei singoli e delle comunità necessita inevitabilmente dell'elemento educativo e formativo;

ormai da lungo tempo, i responsabili dell'educazione scolastica in tutti i Paesi del mondo dotano gli istituti scolastici di strumentazione informatica, la rinnovano in maniera regolare ed incoraggiano l'uso pedagogico di tali attrezzature;

il *Personal Computer* e il *Laptop* sono diventati ormai strumenti di insegnamento e di apprendimento indispensabili in quanto capaci di agevolare nello studio nonché implementare e migliorare le capacità dell'utente la cui introduzione nella didattica rappresenterebbe una grande rivoluzione nei processi educativi e in quelli di apprendimento;

ampliare la gamma di prodotti accessibili attraverso il *bonus cultura* potrebbe, da un lato, fungere da stimolo all'iscrizione all'interno del Sistema

Pubblico di Identità Digitale, emulando il successo già ottenuto in questo senso con la Carta del Docente e dall'altro, servirebbe da incentivo per l'utilizzo di questi strumenti informatici che sono fondamentali per la futura attività professionale dei nostri ragazzi, al contrario dei dispositivi mobili rispetto ai quali si registra un utilizzo massivo e non formativo,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità che il «*Bonus Cultura*» possa essere esteso anche al *Personal Computer* e ai *Laptop* in quanto strumenti funzionali, nonché ormai indispensabili, all'educazione e alla formazione dei giovani.

G/2960/158/5

CASTALDI, GIROTTA, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio 2018,

premesso che:

il Capo VIII reca disposizioni in materia di ambiente e territorio finalizzate anche alla realizzazione di interventi di bonifica di installazioni industriali,

considerato che:

come emerge dal documento intitolato «Report sul PM10 a Taranto», realizzato dall'associazione *PeaceLink* di Taranto e consegnato alla Commissione industria, commercio, turismo del Senato in occasione della visita a Taranto il 26 gennaio 2016, «a causa della specifica tossicità delle polveri sottili, Taranto continua a risultare la città con l'aria più inquinata d'Italia»;

nel predetto Report viene evidenziato come «l'ASL di Taranto ha consigliato ai soggetti immunodepressi, cardiopatici e più fragili (anziani e bambini) di non fare attività all'aria aperta nei giorni in cui la concentrazione del PM10 supera i 25 microgrammi a metro cubo e di arieggiare in quei giorni le abitazioni nelle ore in cui presumibilmente la concentrazione del particolato è minore (tra le ore 12 e le ore 18)», ossia per un totale di 158 giorni, in cui in particolare bambini ed anziani del quartiere Tamburi avrebbero dovuto cambiare le loro abitudini di vita, adottando comportamenti di massima prudenza. Nelle scuole del quartiere Tamburi in quei giorni si sarebbero dovute aprire le finestre solo dopo mezzogiorno. Tale indicazione precauzionale, ovviamente, non è mai stata adottata;

il potere tossico delle polveri di Taranto risulta 2,2 volte superiore alla tossicità delle polveri delle altre città italiane. Ad ogni incremento di PM10 si riscontra a Taranto una mortalità più che doppia. È noto che a Taranto le polveri sottili hanno una tossicità più elevata per via della presenza delle emissioni industriali: ma tale dato viene sistematicamente ignorato al momento della stesura delle graduatorie nazionali relative alla presenza di PM10, che individuano le città più inquinate d'Italia, in cima alle quali Taranto non compare mai nonostante le gravi criticità sanitarie riscontrate. Nel caso di Taranto il superamento del limite, infatti, non avviene in termini di tossicità ma di concentrazione, a dimostrazione che occorrerebbe anche rivedere la disciplina che regola le emissioni inquinanti in atmosfera;

tale ultimo dato viene colpevolmente tralasciato nella comunicazione relativa al quadro ambientale della città, che risulterebbe «a norma» per la qualità dell'aria, nonostante la situazione sanitaria permane grave non solo per gli effetti cronici (tumori), ma anche per gli effetti acuti immediati (ictus e infarti) che hanno una indubbia correlazione con le variazioni del PM10,

rilevato che:

già da anni lo studio Sentieri dell'Istituto Superiore della Sanità attesta la fortissima tossicità del PM10 di Taranto citando lo studio EPIAIR che ha riguardato 10 città italiane e documenta come a Taranto «i risultati sulla mortalità evidenziano, nel complesso, un aumento di 0.69 per cento del rischio di mortalità totale per incrementi di 10 ug/m³ di PM10, effetto superiore a quello riscontrato nelle principali analisi pubblicate in Europa (0.33 per cento), nel Nord America (0.29 per cento) e nei precedenti studi italiani (MISA, 0.31 per cento)». La città di Taranto è stata considerata in diversi studi multicentrici sugli effetti a breve termine dell'inquinamento. Il più recente è lo studio EpiAir, successivo allo studio MISA (Meta-analisi italiana degli Studi sugli- effetti a breve termine dell'inquinamento Atmosferico) e allo studio SISTI (Studio Italiano Suscettibilità Temperatura e Inquinamento) che hanno valutato l'effetto acuto dell'inquinamento;

il citato progetto EpiAir è uno studio sul rapporto tra inquinamento atmosferico e salute in Italia, che ha analizzato gli effetti a breve termine degli inquinanti atmosferici (PM10, NO₂ e ozono) rilevati nel periodo 2001-2005 nelle città eli Milano, Mestre-Venezia, Torino, Bologna, Firenze, Pisa, Roma, Taranto, Cagliari e Palermo. Lo studio, coordinato dall'epidemiologo Francesco Forastiere e promosso dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), aveva come obiettivo quello di porre le basi per l'avvio di un programma di sorveglianza dell'impatto sanitario dell'inquinamento atmosferico fondato sull'utilizzo di indicatori ambientali e sanitari affidabili e standardizzati,

considerato inoltre che:

la Commissione europea ha emesso il 16 ottobre 2014 un parere motivato nei confronti dell'Italia nell'ambito della procedura di infrazione n. 2177 del 2013, avviata il 26 settembre 2013, contestando, in relazione allo stabilimento ILVA di Taranto, per la violazione della direttiva 200B/1/CE (ed. Direttiva IPPC) sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento fino al 7 gennaio 2014, e della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali, a decorrere da tale data. Nel parere motivato, la Commissione contesta la violazione delle direttive sopra richiamate con riferimento ai seguenti ambienti: *a)* la mancata copertura dei siti di stoccaggio dei minerali e dei materiali polverulenti; *b)* la mancata adozione di provvedimenti volti alla minimizzazione delle emissioni gassose dagli impianti di trattamento dei gas; *c)* la mancata adozione di misure per il controllo dell'emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento e per la riduzione delle emissioni di polveri dalle acciaierie,

impegna il Governo:

a destinare specifiche risorse volte a finanziare la prosecuzione del progetto EpiAir, al fine di un suo aggiornamento al 2017;

ad adottare urgentemente ulteriori specifiche misure per superare l'emergenza ambientale e sanitaria in corso nell'area di Taranto;

in ragione della conclamata correlazione tra gli aumenti esponenziali dei valori del PM10 e gli accadimenti tragici che interessano la salute dei cittadini, che si riscontra indipendentemente dal superamento o meno dei limiti di legge, adottare ogni opportuna iniziativa volta a prevedere l'istituzione di modalità osservative di tali fenomeni in tempo reale.

G/2960/159/5

CANDIANI, ARRIGONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

la situazione delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpite dal terremoto del 2016-17 è caratterizzata, come noto, da enormi ritardi accumulati nella fase di emergenza e soprattutto nel seguente periodo, in

tema di ricostruzione e riavvio delle basilari funzioni socioeconomiche delle comunità interessate;

ai gravi danni causati direttamente dal terremoto, si assommano i danni indiretti, che a distanza di un anno sono enormi, in ragione di una contrazione del fatturato produttivo, commerciale e principalmente turistico, che a seconda delle aree ha toccato il 50, 80 e 90 per cento;

le attività economiche colpite dagli eventi sismici necessitano tutt'ora di agevolazioni, sostegno e aiuti che consentano loro di riprendere l'attività e non abbandonare il territorio;

per aiutare le attività economiche situate nelle zone terremotate sono già state attivate alcune forme di sostegno relativamente agli adempimenti fiscali ed ai contributi previdenziali, che tuttavia, per il prolungarsi delle condizioni di inattività necessitano di rinforzo e riattivazione;

è difficile, se non impossibile, pensare che in così poco tempo, ed in un contesto economico notevolmente peggiorato, le aziende siano in grado di far fronte ai pagamenti di imposte e contributi correnti da un lato e alle rateazioni per quelli sospesi dall'altro;

è necessario intervenire con ulteriori interventi che, allo stato attuale, risultano essere improcrastinabili e tassativi,

impegna il Governo:

a prevedere misure più incisive e importanti a sostegno delle realtà imprenditoriali e delle persone fisiche collocate nel territorio delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpite dal sisma del 2016/17, come forme di esonero totale o, in alternativa, sospensioni più lunghe con rateazioni notevolmente più allungate atte ad incentivare e facilitare una già difficile ripresa e anche il sovraindebitamento delle aziende, soprattutto quelle più piccole e a conduzione familiare, che costituiscono, in maggioranza, il nostro tessuto economico.

G/2960/160/5

CANDIANI, ARRIGONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premessi che:

la situazione delle regioni Lazio; Umbria, Marche e Abruzzo colpite dal terremoto del 2016/17 è caratterizzata, come noto, da enormi ritardi accumulati nella fase di emergenza e soprattutto nel seguente periodo, in tema di ricostruzione e riavvio delle basilari funzioni socioeconomiche delle comunità interessate;

ai gravi danni causati direttamente dal terremoto, si assommano i danni indiretti, che a distanza di un anno sono enormi;

per aiutare le attività economiche situate nelle zone terremotate sono già state attivate alcune forme di sostegno che tuttavia, per il prolungarsi delle condizioni di inattività, necessitano di rinforzo;

i tempi per la ricostruzione sono lunghi, si stimano dai 15 ai 25 anni, soprattutto per i Centri Storici e le attività produttive, i piccoli commercianti e artigiani non sono ancora ripartiti tutti e, anche chi ha già delocalizzato, si trova in difficoltà;

la lettera g), del comma 1, dell'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, prevede la sospensione del pagamento delle rate dei mutui erogati dalle banche fino al 31 dicembre 2017 limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta;

risulta che alcune banche hanno sì sospeso le rate per un anno ma, a gennaio 2018 quando terminerà la sospensione, hanno richiesto il pagamento mensile di una doppia rata, ovvero quella prevista dal piano di ammortamento e quella sospesa;

è necessario intervenire con ulteriori interventi che, allo stato attuale, risultano essere improcrastinabili e tassativi,

impegna il Governo:

a prevedere misure che permettano la ricontrattazione o meglio l'estinzione dei mutui contratti con le banche su case e negozi distrutti o inagibili, o in alternativa prevedere una proroga della sospensione dei mutui per tutto l'anno 2018, al fine di consentire ai cittadini colpiti di continuare a pagare le rate, altrimenti correranno il rischio di diventare insolventi.

G/2960/161/5

CANDIANI, ARRIGONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio-pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

la situazione delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpite dal terremoto dei 2016/17 è caratterizzata, come noto, da enormi ritardi accumulati nella fase di emergenza e soprattutto nel seguente periodo, in tema di ricostruzione e riavvio delle basilari funzioni socio economiche delle comunità interessate;

le macerie degli edifici crollati, risultano ancora in loco per circa il 92 per cento delle situazioni;

i tempi per la ricostruzione sono lunghi, si stimano dai 15 ai 25 anni, soprattutto per i Centri Storici;

ogni singola persona che ha perso la propria abitazione si trova costretto a pagare un affitto, le utenze della nuova sistemazione e altre spese extra che, spesso, non sono coperte dalle somme irrisorie provenienti dal Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) che, il più delle volte, non è neanche erogato mensilmente;

è necessario intervenire con ulteriori interventi che, allo stato attuale, risultano essere improcrastinabili e tassativi;

impegna il Governo:

a prevedere misure volte a comprendere tra le spese ammesse a rimborso diretto per auto sistemazione, anche quelle sostenute dai terremotati, dei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, per l'acquisto, la realizzazione e l'installazione di manufatti leggeri o di strutture abitative provvisorie nelle adiacenze delle unità abitative o produttive, utilizzati quali presidi personali di riparo e abitazione provvisoria in sostituzione delle strutture di protezione civile.

G/2960/162/5

ARRIGONI, COMAROLI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 -2020;

premesso che:

nell'ambito delle misure di proroga degli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia non si tiene conto della necessita di provvedere quanto prima a rendere gli incentivi di carattere strutturale, come peraltro prevede lo stesso articolo 15, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;

i risultati fino ad oggi ottenuti con lo strumento delle detrazioni fiscali sono stati molto positivi per l'economia italiana, rappresentando un valida strumento di supporto alla crescita e allo sviluppo delle imprese che operano in numerose attività connesse ai settori interessati;

dalle stime emerge che gli incentivi fiscali riconosciuti per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica hanno interessato dal 1998 al 2017 16 milioni di interventi, ossia il 62 per cento del numero delle famiglie italiane, stimato dall'ISTAT pari a 25,9 milioni;

le suddette misure nello stesso periodo hanno stimolato investimenti pari a 264 miliardi di euro, di cui 229,4 miliardi per il recupero edilizio e 34,6 per la riqualificazione energetica,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti indirizzati a rendere immediatamente strutturali gli incentivi finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici, nonché per l'incremento dell'efficienza idrica ed energetica.

G/2960/163/5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

gli ultimi eventi sismici hanno, infatti, dimostrato la grande utilità di donazioni e liberalità a sostegno delle popolazioni colpite;

in particolare, l'acquisto di *container* messi a disposizione del Dipartimento della Protezione Civile è di fondamentale importanza per l'assistenza alle popolazioni dei comuni interessati;

considerato che:

in un'ottica premiale nei confronti dei cittadini che mettono a disposizione del bene comune le proprie risorse private, appare equo introdurre la possibilità di detrarre le somme destinate a tali fini;

anche al fine di incentivare interventi solidaristici particolarmente necessari in situazioni di difficoltà determinate da catastrofi naturali, appare quanto mai opportuno prevedere la possibilità di detrarre dall'imponibile fiscale gli importi di tali liberalità e, in particolare, di quelli per l'acquisto di *container* messi a disposizione del Dipartimento della Protezione Civile;

impegna il Governo:

ad adottare le necessarie misure affinché sia riconosciuto il diritto alla detrazione dall'imponibile fiscale delle somme finalizzate all'acquisto di *container* messi a disposizione del Dipartimento della Protezione Civile.

G/2960/164/5

ARRIGONI, COMAROLI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

esaminato l'AS 2960 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

premesso che:

l'aumento della frequenza e dell'intensità di fenomeni estremi che provocano calamità naturali, come terremoti, frane, alluvioni, nubifragi, tornado, rende indispensabile individuare una strategia politica, con risorse appropriate, rivolta maggiormente alla prevenzione, alla cura del territorio, all'adozione di pratiche di vigilanza attiva e di manutenzione costante del suolo, attraverso misure che siano in grado di migliorare la sicurezza dal punto di

vista statico del nostro patrimonio immobiliare e di mantenere in uno stato di concreta sicurezza le aree più sensibili dal punto di vista di rischio idrogeologico e di dissesto territoriale;

spesso i comuni dispongono di risorse proprie che potrebbero destinare ad opere per la difesa del suolo, alla pulizia dei fiumi e alla prevenzione del dissesto idrogeologico e non le possono spendere per gli obblighi del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo difetti a consentire l'esclusione dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica delle spese degli enti locali destinate ad interventi di prevenzione, manutenzione del territorio e contrasto alle calamità naturali.

G/2960/165/5

ARRIGONI, COMAROLI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

esaminato l'AS 2960 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

premesso che:

l'aumento della frequenza e dell'intensità di fenomeni estremi che provocano calamità naturali, come terremoti, frane, alluvioni, nubifragi, tornado, rende indispensabile individuare una strategia politica; con risorse appropriate, rivolta maggiormente alla prevenzione, alla cura del territorio, all'adozione di pratiche di vigilanza attiva e di manutenzione costante del suolo, attraverso misure che erano in grado di migliorare la sicurezza dal punto di vista statico del nostro patrimonio immobiliare e di mantenere in uno stato di concreta sicurezza le aree più sensibili dal punto di vista di rischio idrogeologico e di dissesto territoriale;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative ai fini dell'incremento delle risorse disponibili da parte dello Stato per far fronte alla lotta contro il rischio idrogeologico.

G/2960/166/5

GIOVANNI MAURO

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2960 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

il comune di San Nicola, che rappresenta una frazione del comune di Isola del Gran Sasso, in provincia di Teramo, facente parte del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei monti della Lega, costituisce l'area ideale per lo sviluppo del progetto avente ad oggetto la realizzazione di un Parco Faunistico;

il Servizio Urbanistico Territoriale (STUT) ed il Servizio Scientifico (SBRS) del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Lega, hanno già vagliato lo studio di valutazione delle diverse fattibilità incidenti l'intervento di realizzazione del suddetto Parco;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di realizzare, in località casale San Nicola, comune di Isola del Gran Sasso, il Parco Faunistico.

G/2960/167/5

BIGNAMI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2960, premesso che nel sito Cave di Casorezzo (ATE g 11), ci sono due cave esaurite.

il piano cave, deliberato dalla regione Lombardia, ma scaduto nel 2016 e prorogato di 3 anni, prevede un'escavazione residua di circa 1.800.000 mq, ma da 12 anni non si estrae nulla.

nel 2002 è stata siglata una convenzione per il recupero ambientale a piano cava. Tale Convenzione siglata tra la proprietà del terreno, i comuni di Casorezzo e Busto Garolfo e il Parco del Roccolo, che non è stata mai rispettata sebbene detta convenzione resta vigente anche nell'attuale piano cave

come da Lettera del settore cave della Provincia, ora Città Metropolitana, del 2007;

i nuovi proprietari del sito, la società Solter Srl, con una lettera ufficiale del 2012, si sono fatti carico della convenzione;

il sito fa parte di un PLIS, è nel corridoio ecologico tra il Ticino e l'Adda, fa parte di Rete Natura 2000 riconosciuta da Regione Lombardia e dall'UE;

nel 2015 la Società Solter srl, ha presentato un progetto di una discarica di rifiuti speciali (151 CER), dopo che la Regione Lombardia aveva rigettato quello di una discarica di RCA per la presenza di un motivo ostativo. La Città Metropolitana di Milano, che è competente per questo tipo di rifiuti, malgrado la presenza di almeno 3 elementi escludenti (distanza dalla falda, da vecchie discariche e dalle coltivazioni di riso), ha concesso l'autorizzazione, con un atto- solo formalmente corretto, che però non rispetta lo spirito tutelante delle normative (PRGR). Nell'atto manca l'indirizzo politico, necessario secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 07856/2013 del 17/06/14). Ad autorizzazione concessa il Sindaco Metropolitano ha promesso che Città Metropolitana di Milano non resisterà in giudizio ai ricorsi dei comuni;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune misure volte a garantire la salute pubblica e del territorio mediante la sospensione delle autorizzazioni almeno fino a quando il TAR si esprimerà sui due ricorsi dei Comuni contro i mancati ripristini secondo la convenzione stata siglata nel 2002 per il recupero ambientale a piano cava, tra la proprietà del terreno, i Comuni di Casorezzo e Busto Garolfo e il Parco del Roccolo.

G/2960/168/5

CASTALDI, GIROTTO, NUGNES, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio 2018,

premesso che:

il Capo VII del provvedimento in esame reca misure in materia di agricoltura e, in particolare all'articolo 47 istituisce i distretti del cibo al fine di raggiungere alcuni specifici obiettivi, tra cui quelli di garantire la sicurezza alimentare e di ridurre lo spreco alimentare, nonché di salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agro alimentari;

considerato che:

rispetto all'esecuzione dei tradizionali obblighi di informazione necessari per assicurare una corretta e trasparente negoziazione, nel campo dei prodotti alimentari vi sono da ravvisare alcune importanti specificità. Il consumatore di alimenti è diventato destinatario di ulteriori regole di protezione rispetto alle tutele tradizionalmente offerte nei confronti del contraente debole proprio in ragione del fatto che esistono delle caratteristiche che contraddistinguono il mercato degli alimenti, rispetto a quello di altri prodotti;

l'esigenza di garantire la circolazione di alimenti sicuri e sani all'interno del mercato europeo è aumentata negli ultimi anni a seguito di numerosi episodi di contaminazione alimentare che hanno reso indispensabile il potenziamento dei controlli da parte delle autorità dei singoli Stati membri;

di fronte agli scandali alimentari, però, non sempre si è verificata una piena corrispondenza tra obiettivi prefissati per contrastare le situazioni emergenziali e il raggiungimento dei risultati auspicati;

rilevato che:

nel mese di agosto 2017, l'UE è stata così rivolta dallo scandalo delle uova al fipronil. Anche l'Italia è risultata tra le nazioni a rischio tra i 15 Paesi che hanno importato uova dalle aziende coinvolte nello scandalo, stando a quanto riferito da un portavoce della Commissione europea, chiarendo che «I Paesi in cui si trovano le aziende in cui sono state sequestrate uova contaminate sono Belgio, Olanda, Germania e Francia. Mentre quelli che hanno ricevuto prodotti provenienti da aziende che commerciavano prodotti contaminati sono Svezia, Regno Unito, Austria, Italia, Irlanda, Lussemburgo, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia e Danimarca»;

le autorità sanitarie hanno sequestrato in Italia alcuni prodotti provenienti da un'azienda francese che aveva usato le uova di uno degli allevamenti olandesi coinvolti nell'uso del fipronil. La segnalazione di questi prodotti era arrivata dalla Francia lo scorso 8 agosto. Il dicastero della salute ha predisposto un piano di campionamenti per la ricerca della sostanza in via cautelativa, anche in assenza di segnalazioni specifiche;

la questione del fipronil è iniziata come una crisi che, secondo le prime valutazioni del Ministero della salute, non doveva interessare l'Italia, ma a distanza di un mese la situazione è profondamente mutata, con i laboratori intasati per via dei controlli e pochissime informazioni diffuse ai cittadini. Non è stata infatti diramata una lista dei prodotti richiamati o ritirati dal mercato e i comunicati sono stati pochi e confusi, dimostrando per l'ennesima volta l'incapacità di gestire le crisi alimentari;

in Italia l'attenzione per lo scandalo fipronil si è focalizzata soprattutto sulle uova, mentre in altri Paesi europei i prodotti da forno sono stati

ampiamente coinvolti. L'ultimo caso è quello dell'azienda Mondelez che ha ritirato nella Repubblica Ceca un lotto di biscotti;

considerato inoltre che:

il 30 agosto 2017 ha avuto luogo a Bruxelles la riunione del Comitato PAFF, nella Sezione che si occupa della sicurezza tossicologica nella catena alimentare. La riunione era stata convocata per discutere di aspetti tecnici correlati alla crisi interessante gran parte dell'Unione Europea, conseguente alla contaminazione da fipronil in allevamenti destinati alla produzione di uova. Sono state assunte decisioni miranti a garantire una maggiore omogeneità nell'approccio al problema e nelle iniziative assunte dagli Stati Membri. In particolare, sono stati precisati i termini per la notifica delle allerte nel sistema europeo e il conseguente avvio delle procedure di ritiro e richiamo, le modalità di gestione degli animali e delle uova negli allevamenti interessati dalla contaminazione e sono stati stabiliti i fattori di concentrazione da applicare per la valutazione di conformità degli ovoprodotti;

la Commissione europea ha chiesto agli Stati Membri di raccogliere dati nell'ambito di un piano di monitoraggio *ad hoc* per il settore delle ovaiole in allevamento, sulle uova e sulle carni di ovaiole al mattatoio, per la ricerca anche di altri potenziali antiparassitari contaminanti;

è del tutto evidente, comunque, la lacuna del quadro normativo comunitario che non consente una piena tracciabilità delle materie prime impiegate, tra cui le uova, per il confezionamento di altri prodotti. Basti pensare a tutta l'industria dolciaria e all'impiego che l'uovo ha nella preparazione degli alimenti anche nella lunga conservazione;

si tratta di una misura indispensabile proprio per dare certezze agli alimenti che vengono consumati,

impegna il Governo:

ad attivarsi in sede comunitaria al fine di giungere alla definizione di un nuovo sistema di tracciabilità maggiormente trasparente e vincolante, che garantisca ai consumatori la provenienza e la qualità delle materie prime impiegate, in particolare per le uova, evitando che si configurino situazioni di concorrenza sleale a discapito della salute e delle imprese che ottemperano agli obblighi già previsti.

G/2960/169/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

la facoltà di vendita di prodotti manipolati e trasformati, già pronti per il consumo e anche in forma itinerante su aree pubbliche e private si andrebbe ad aggiungere a quella già esistente che consente il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione, e che si ritiene già sufficiente ad ampliare le possibilità operative delle imprese agricole;

l'ulteriore facoltà in discussione andrebbe a discapito delle imprese della distribuzione, rappresentando ancora una volta un'impropria ed inopportuna invasione di campo che creerebbe uno squilibrio ingiustificato;

infatti, con la modifica proposta sembrerebbe, innanzitutto consentita la vendita su tutte le aree private, senza alcuna restrizione;

come noto, l'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, prevede la possibilità che gli imprenditori agricoli esercitino la vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti in prevalenza dalle proprie aziende in tutto il territorio della Repubblica;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di evitare che venga ricompresa nell'ambito della vendita diretta, in quanto improprio e ingiustificato, anche l'attività di vendita di prodotti manipolati e trasformati, già pronti per il consumo e anche in forma itinerante su aree pubbliche e private.

G/2960/170/5

ORELLANA, MUSSINI, URAS, DE PIETRO

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premessi che:

ai sensi del *considerandum* numero 5 della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, per fonti di energia si intendono tutte le fonti energetiche alternative per i trasporti, quali l'elettrici-

tà e l'idrogeno, che non sono state generate da combustione o ossidazione in assenza di combustione;

il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recepisce nel nostro ordinamento la citata direttiva, fornendo, all'articolo 2, lettera *a*) una definizione di combustibili alternativi, stabilendo che per combustibili o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti fossili di petrolio nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione emigliorare le prestazioni ambientali del settore trasporti;

tale categoria ricomprende anche il GPL, un combustibile alternativo derivato dal trattamento del gas naturale e della raffinazione del petrolio;

il GPL, pertanto, pur essendo caratterizzato da una minore impronta di carbonio e emissioni inquinanti significativamente minori rispetto ai combustibili convenzionali, sembra essere il meno indicato tra i combustibili alternativi;

il provvedimento in esame, all'articolo 10, reca misure per l'incentivazione della sperimentazione sostenibile, ponendo al contempo quelle che appaiono essere incomprensibili restrizioni, quali ad esempio il riferimento alla sperimentazione (che risulta essere poco appropriato all'arco temporale di 14 anni previsto dalla norma), nonché l'esplicito riferimento ai veicoli su gomma, gli unici che potranno essere presi in considerazione dai progetti di mobilità sostenibile;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

ampliare e rendere al contempo più in linea con il principio di mobilità sostenibile i progetti finanziati con il fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, eliminando il riferimento alla sperimentazione e ai veicoli su gomma, escludendo, al contempo, il ricorso all'alimentazione tramite GPL.

G/2960/171/5

MALAN, RIZZOTTI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

impegna il Governo

ad avviare entro il 31 marzo 2018 le procedure delle gare per l'assegnazione delle concessioni autostradali già scadute e di quelle in scadenza entro il 31 luglio 2019, ad eccezione di quelle di Autovie Venete e Autostrada del

Brennero, nonché per la realizzazione di tratte previste da almeno dieci anni nei piani finanziari e non ancora avviate;

a prevedere nelle condizioni per le gare un canone supplementare pari al 5 per cento dei ricavi da pedaggi sulla stessa tratta nel 2016 da destinare alla sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA e delle accise per gli anni dal 2019.

G/2690/172/5

ORELLANA

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premesso che:

l'articolo 36 del provvedimento in esame autorizza assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino a complessive 7.394 unità nel quinquennio 2018-2022;

in particolare, delle 7.394 unità assunte nel quinquennio 1.125 vanno alla guardia di finanza, 1.300 ai vigili del fuoco e 861 alla polizia penitenziaria, a fronte delle 2155 unità del corpo dei carabinieri e delle 1.953 della polizia di stato;

considerato che:

l'ormai drammatica situazione delle carceri italiane ha destato l'attenzione anche della Corte europea dei diritti dell'uomo che, con la c.d. sentenza Torregiani dell'8 gennaio 2013, ha giudicato le condizioni dei detenuti una violazione degli standard minimi di vivibilità che determina una situazione di vita degradante;

tale situazione è in parte generata dalla scarsità del personale di polizia penitenziaria impiegato nelle carceri;

considerato altresì che:

a partire dallo scorso luglio buona parte del patrimonio boschivo e naturalistico nazionale è andato perduto a seguito di una serie di gravi incendi dovuti sia alla gravissima recrudescenza di episodi dolosi, sia alla forte siccità che ha caratterizzato la stagione estiva;

tali eventi hanno fatto emergere con chiarezza l'assoluta imprescindibilità del lavoro svolto dal corpo dei vigili del fuoco e, al contempo, l'esiguità del loro numero e dei mezzi a loro disposizione;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

incrementare ulteriormente le unità di personale destinate al corpo dei vigili del fuoco e al Corpo di polizia penitenziaria.

G/2960/173/5

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione all'emendamento 5.0.7.

G/2960/174/5

COMAROLI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione all'emendamento 34.1 (testo 2).

G/2960/175/5

COMAROLI

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione all'emendamento 40.45.

G/2960/176/5

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premessi che:

da diversi anni l'Associazione Sogni Onlus, in collaborazione con diverse ed importanti realtà sanitarie, si occupa di realizzare i sogni di bambini malati di tumore e leucemie, per permettere a loro e alle loro famiglie di uscire, anche per un solo giorno, da una quotidianità fatta di ospedali e terapie ed entrare in una dimensione spensierata, che gli appartiene di diritto;

grazie a Sogni, sempre più ragazzi affetti da patologia oncologica grave, dai 2 ai 18 anni, hanno potuto realizzare i loro sogni, incontrando i loro idoli e vivendo esperienze uniche;

ad oggi l'associazione, che ha sede a Giavera del Montello, conta su una quindicina di volontari, più i medici e gli infermieri dei padiglioni oncologici che sostengono in vario modo l'attività. In particolare, Sogni collabora con la Clinica di Oncoematologia Pediatrica dell'ospedale di Padova, con la fondazione Città della Speranza, con il Centro di Ricerca Oncologico di Aviano e con altre strutture di cura oncologica in tutta Italia;

impegna il governo

ad attivarsi per il reperimento e lo stanziamento di adeguate risorse da destinare all'Associazione Sogni Onlus, al fine di garantire continuità alle attività e ai servizi forniti dall'associazione stessa, e consentire la realizzazione di una struttura da adibire all'accoglienza dei piccoli e delle loro famiglie.

G/2960/177/5

RICCHIUTI, BUBBICO

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premessi che:

l'articolo 34 del presente disegno di legge istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso;

impegna il Governo:

a) ad adottare le opportune iniziative legislative al fine di attribuire agli enti locali, nelle condizioni di cui in premessa, la possibilità di esclusione dai vincoli residui del patto di stabilità interno per consentire ad essi di implementare la loro struttura amministrativa, indebolita a seguito delle subite infiltrazioni mafiose;

b) a valutare l'opportunità di interventi normativi allo scopo di attribuire priorità agli interventi e alle azioni degli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26, nei programmi dell'Agenzia per l'Italia Digitale, del Foromez PA e delle altre agenzie pubbliche aventi finalità di gestione dei servizi pubblici e di supporto alle attività amministrative e allo sviluppo locale.

G/2960/178/5

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premessso che:

l'endometriosi è una malattia uterina cronica che compromette globalmente la salute della donna con effetti psicofisici spesso debilitanti. Una patologia complessa, originata dalla presenza anomala dell'endometrio, il tessuto che riveste la parete interna dell'utero, in altri organi quali ovaie, tube, peritoneo, vagina, intestino, che colpisce fra il 15 per cento e il 20 per cento della popolazione femminile, tra i 25 e i 35 anni, che si verifica eccezionalmente prima della pubertà e tende a regredire nella menopausa;

tenuto conto che:

l'endometriosi agisce in modo progressivo ed è di difficile individuazione, motivo per il quale si calcola che sia diagnosticata in media otto nove anni dopo il suo emergere, quando circa il 75 80 per cento delle donne da essa colpite sono ormai soggette a numerosi sintomi e quando la malattia ha raggiunto una considerevole gravità e cronicizzazione;

la scarsa informazione porta spesso le stesse donne a sottovalutare tale patologia imputandola ad una esagerazione dei sintomi;

considerato che:

il 13 gennaio 2017 sono stati approvati i nuovi Livelli essenziali di assistenza (LEA) dove è stata inserita l'endometriosi nell'elenco delle malattie croniche riguardanti solo prestazioni gratuite per il 3° e 4° stadio della patologia;

sulla base D.P.C.M. di istituzione dei sistemi di sorveglianza e dei registri previsto dal decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, in corso di predisposizione, è stata prevista l'istituzione di un apposito registro nazionale (Allegato A, elenco A2.10),

impegna il Governo:

a sostenere l'istituzione del registro nazionale per la raccolta e l'analisi dei dati chimici e sociali riferiti all'endometriosi, al fine di favorire lo scambio dei dati e stabilire strategie condivise di intervento sulla malattia, derivanti dall'analisi dei dati specifici per ambito geografico, di monitorare l'andamento del fenomeno e di rilevare le problematiche ad esso connesse, nonché le eventuali complicanze.

G/2960/179/5

URAS

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

premessi che:

la Regione Sarda ai sensi del proprio Statuto Speciale all'art. 14 prevede la successione diretta nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali;

nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi volti alla stabilizzazione finanziaria e contenimento della spesa un ruolo fondamentale riveste la gestione del patrimonio immobiliare pubblico da parte delle PP.AA. (statali, regionali, locali e autonome) e la connessa regolamentazione degli acquisti e cessioni;

tutte le procedure di dismissione e acquisizione del patrimonio immobiliare devono essere funzionali al perseguimento dell'interesse pubblico, pertanto:

1. svolgersi nel pieno rispetto del criterio di trasparenza e tramite adeguate forme di pubblicità;

2. realizzarsi ai sensi delle procedure di legge e nel rispetto del principio costituzionale della economicità, inteso in senso ampio e, ricomprendente la necessaria valutazione comparativa di tutti gli elementi e in particolare dei costi;

3. effettuare l'acquisizione di un immobile o la realizzazione di un edificio tramite attenta programmazione e previa valutazione di ogni rischio economico, funzionale o organizzativo;

4. agire attraverso il rigoroso rispetto di tutte le normative che presiedono alla gestione, acquisizione e cessione degli immobili, in esse ricomprendendo anche quelle paesaggistico-urbanistiche;

5. verificare preliminarmente ogni rischio connesso all'operazione economica (gestione acquisizione e cessione) anche in termini di potenziali contenziosi e soprattutto con riferimento al mantenimento e all'accrescimento del valore del patrimonio.

Premesso inoltre, che in tale ottica, deve essere costruito un sistematico e virtuoso rapporto fra i diversi livelli Istituzionali (Stato Regione ed Enti locali) soprattutto ai fini di un razionale gestione del complessivo patrimonio immobiliare pubblico presente nell'Isola,

impegna il Governo, in relazione a quanto esplicitato in premessa:

- a promuovere ogni utile iniziativa perché i predetti criteri, già stabiliti nella normativa e nell'interpretazione giudiziaria siano rigorosamente rispettati dalle amministrazioni pubbliche coinvolte;

- a realizzare un monitoraggio puntuale di tutte le situazioni gestorie e di tutti gli atti e i provvedimenti di acquisizione e cessione del patrimonio immobiliare anche al fine di evitare possibili fenomeni di corruzione nei

rapporti pubblico-privato attinenti la complessiva gestione dei rapporti patrimoniali dei pubblici immobili;

ad intervenire, nel modo ritenuto più opportuno, per valorizzare le intese tra lo Stato e la Regione Sarda finalizzate alla progressiva riconversione dei beni patrimoniali e demaniali dismessi dalle originarie attività statali, anche provenienti dal comparto della Difesa.

G/2960/180/5

URAS

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

premesso che:

- la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», all'articolo 17, comma 1, lettera *l*), ha disposto esclusivamente la riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medicolegale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, con attribuzione all'INPS della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle amministrazioni pubbliche per l'effettuazione degli accertamenti, e con la previsione del prioritario ricorso alle liste di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, denominate «liste ad esaurimento»;

- sulla base della Delega conferita, il Governo ha emanato il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 il quale, all'articolo 18, comma 1, lettera *c*), stabilisce che «Il rapporto tra Inps e i medici di medicina fiscale è disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dall'Inps con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo gestionali e sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici: chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative»;

- in data 30 settembre 2017, sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 229, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 2 agosto 2017, contenente l'Atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra INPS e OOSS, ma, invece di indicare le: «Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative», come recita il D.lgs 75/2017, sono state indicate le «Organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale»;

- la modifica, oltre ad essere in contrasto con la norma primaria, il Dlgs. 75/2017, individua, per la stipula delle Convenzioni con l'INPS, esclusivamente le Organizzazioni Sindacali dei medici di medicina generale, cioè proprio le Organizzazioni che rappresentano i sanitari in conflitto di interessi con i medici fiscali i quali sono chiamati a verificare lo stato di salute del lavoratore certificato proprio dal medico di medicina generale;

- inoltre, lo stesso Dlgs 75/2017 dispone l'incompatibilità assoluta tra l'attività di medico certificatore, cioè il medico di medicina generale e il medico addetto ai controlli sullo stato di malattia del lavoratore, cioè il medico fiscale;

- tra l'altro, i medici di medicina generale e loro rappresentanze, fanno capo esclusivamente alla SISAC la quale norma e gestisce i rapporti di questa categoria, dalla formazione delle graduatorie regionali al conferimento degli incarichi alla gestione del rapporto;

- essendo l'INPS un Ente Pubblico che ha la gestione e la responsabilità diretta su tutto il personale incaricato con l'Istituto stesso, le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della categoria, quindi anche dei medici fiscali, non possono che essere individuate tra quelle che attualmente tutelano i lavoratori nei rapporti con l'Ente di Previdenza.

Si impegna il Governo:

ad apportare le necessarie ed urgenti modifiche al decreto ministeriale 2 agosto 2017 recante «Approvazione dell'Atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2017, sostituendo le parole: «Organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale» con «Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito INPS».

G/2960/181/5

URAS

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

premessi che:

- il provvedimento attualmente in discussione prevede, all'art. 89, un'articolata serie di norme finalizzate a disciplinare il passaggio delle frequenze della banda 700 (corrispondente ai canali televisivi da 49 a 60) dagli operatori tv agli operatori di larga banda in mobilità;

- tra le norme previste dal provvedimento - che ridefiniranno, l'intero sistema televisivo nazionale - vi sono: la dismissione obbligatoria entro il 1° luglio 2022 (a fronte di indennizzi per circa Euro 304,2 milioni, di cui euro 230,3 milioni per l'esercizio 2020 e Euro 73,9 milioni per l'esercizio 2021) di tutte le frequenze delle emittenti locali che potranno, in futuro, svolgere solo l'attività di fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA); l'assegnazione *ex-novo* (mediante beauty contest) di alcune frequenze ad operatori di rete ai fini della messa a disposizione di capacità trasmissiva ai FSMA in ambito locale (le frequenze che saranno complessivamente disponibili, dopo il passaggio della banda 700 dagli operatori televisivi agli operatori di larga banda in mobilità, sono 14 + 1 e pertanto, considerato che alle tv locali spetta 1/3 della capacità trasmissiva complessiva, le frequenze che potranno veicolare contenuti locali, molto difficilmente potranno essere più di 4); le trasmissioni dei programmi necessariamente in DVB-T2 (tecnologia in grado di veicolare un maggior numero di programmi, rispetto all'attuale DVB-T a parità di capacità trasmissiva); la realizzazione di graduatorie per la determinazione delle emittenti locali che potranno utilizzare la capacità trasmissiva degli operatori di rete di cui sopra;

- nell'ambito del sistema delle emittenti locali così come ridisegnato, emittenti come Videolina, Telecostasmeralda TCS, Telenorba, Antennasicilia, Telelombardia, Canale 21 etc. (in sostanza tutte le principali emittenti regionali) che attualmente operano sia come operatori di rete che come fornitori di contenuti (FSMA), con una propria struttura, proprie torri ed apparati di trasmissione e proprio personale, si troverebbero a dover ridisegnare completamente il proprio assetto organizzativo. In particolar modo si ritiene che le novità introdotte porrebbero a rischio il mantenimento delle posizioni lavorative di quei lavoratori altamente specializzati nell'alta frequenza dato che la struttura suddetta andrebbe dismessa in favore di un operatore nazionale terzo, il quale sarà con ogni probabilità dotato di proprio personale altrettanto specializzato;

- allo stesso modo; anche la prospettata riformulazione del piano di assegnazione della numerazione dell'LCN, porterebbe notevolissimi disagi e costi;

- per questi motivi appare opportuno dare continuità e concretezza alle risorse destinate il c.d. Fondo Pluralismo.

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile al fine, di stabilizzare il Fondo Pluralismo a decorrere dal 2019, al fine di compensare la diminuzione delle assegnazioni derivanti dal canone, ad oggi assegnate solo per il triennio 2016-2018 e a valutare l'opportunità di incrementare i contributi previsti per il settore ra-

diotelevisivo locale in ragione dell'importante funzione di servizio pubblico svolto.

G/2960/182/5

URAS

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento attualmente in discussione prevede, all'art. 89, un'articolata serie di norme finalizzate a disciplinare il passaggio delle frequenze della banda 700 (corrispondente ai canali televisivi da 49 a 60) dagli operatori tv agli operatori di larga banda in mobilità;

le norme previste ridefiniranno l'intero sistema televisivo nazionale: tra queste vi sono: la dismissione obbligatoria entro il 1° luglio 2022 (a fronte di indennizzi per circa Euro 304,2 milioni, di cui euro 230,3 milioni per l'esercizio 2020 e Euro 73,9 milioni per l'esercizio 2021) di tutte le frequenze delle emittenti locali che potranno, in futuro, svolgere solo l'attività di fornitori di servizi di media audiovisivi (RSMA); l'assegnazione *ex-novo* (mediante *beauty contest*) di alcune frequenze ad operatori di rete ai fini della messa a disposizione di capacità trasmissiva ai FSMA in ambito locale (le frequenze che saranno complessivamente disponibili, dopo il passaggio della banda 700 dagli operatori televisivi agli operatori di larga banda in mobilità, sono 14 + 1 e pertanto, considerato che alle tv locali spetta 1/3 della capacità trasmissiva complessiva, le frequenze che potranno veicolare contenuti locali, molto difficilmente potranno essere più di 4); le trasmissioni dei programmi necessariamente in DVB-T2 (tecnologia in grado di veicolare un maggior numero di programmi, rispetto all'attuale DVB-T a parità di capacità trasmissiva); la realizzazione di graduatorie per la determinazione delle emittenti locali che potranno utilizzare la capacità trasmissiva degli operatori di rete di cui sopra;

la *ratio* del provvedimento è da ravvisarsi nella necessità di conformare il sostegno pubblico al settore radio televisivo anche in ragione della trasformazione tecnologica e mediatica in corso;

In tal senso, in considerazione dell'importante funzione di servizio pubblico svolta dalle testate giornalistiche *on line* e in particolar modo delle televisioni che operano esclusivamente *on line*, nate negli Usa a partire dal 2015 e ritenute la vera novità nell'informazione italiana ed europea per effetto della diffusione totale degli *smartphone* e della crescente accessibilità alla rete internet anche per effetto del *wifi*,

si impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di stabilizzare il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione a decorrere dal 2019, al fine di compensare la diminuzione delle assegnazioni derivanti dal canone, ad oggi assegnate solo per il triennio 2016-2018,

a valutare l'opportunità di ridefinire la disciplina del sostegno pubblico all'editoria e all'emittenza radiofonica e televisiva locale valorizzando il ruolo delle testate giornalistiche *on line* e segnatamente delle tv esclusivamente *on line* attraverso la specifica previsione di una forma di contribuzione dedicata

G/2960/183/5

MANDELLI, SERAFINI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

l'articolo 68 reca disposizioni in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario;

il comma 17 del citato articolo dispone che il personale delle città metropolitane e delle province già collocato in soprannumero, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia trasferito alla regione o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione di servizi per l'impiego;

il comma 18 prevede che, a tal fine, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario siano incrementati di 220 milioni a decorrere dal 2018,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che i suddetti trasferimenti siano destinati ad assicurare la continuità dei servizi pubblici all'impiego erogati dal personale a tempo indeterminato, operanti nell'ambito di enti pubblici economici di proprietà pubblica.

G/2960/184/5

ORELLANA, MUSSINI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

premessi che:

il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese è stato istituito dal comma 140 della legge n. 232 del 2016 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032;

i settori di spesa indicati espressamente dalla norma istitutiva prevedevano: trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale; riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; ricerca; difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; edilizia pubblica, compresa quella scolastica; attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; prevenzione del rischio sismico; investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane dei comuni capoluogo di provincia; eliminazione delle barriere architettoniche;

considerato che:

il provvedimento in esame, all'articolo 95, rifinanzia il fondo di 940 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033, determinando così una riduzione del finanziamento complessivo;

si prevede inoltre, per il monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo, che ogni Ministero invii una apposita relazione, entro il 15 settembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al MEF e alle Commissioni parlamentari competenti per materia;

l'articolo modifica anche i settori di spesa, di fatto eliminando la riqualificazione e accessibilità alle stazioni ferroviarie;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

incrementare ulteriormente le risorse stanziati nel fondo investimenti e a reintrodurre tra i settori di spesa finanziabili la riqualificazione e ac-

cessibilità alle stazioni ferroviarie, come originariamente previsto dalla legge di bilancio per il 2017.

G/2960/185/5

ORELLANA, MUSSINI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 51, comma 3 Istituisce inoltre l'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia «Italia Meteo». Tale organo, sottoposto a poteri di indirizzo e di vigilanza del Comitato, ha sede a Bologna e svolge funzioni e compiti conoscitivi, tecnici ed operativi;

i commi successivi fissano la dotazione organica e le modalità di reclutamento del personale di Italia Meteo e reca disposizioni circa il suo Statuto e il suo regolamento di organizzazione, definendo inoltre l'autorizzazione di spesa per i compiti connessi ad «Italia Meteo» e provvede a modificare alcune norme nazionali alla luce dell'istituzione della suddetta Agenzia;

in particolare, il comma 8 reca disposizioni relative allo Statuto dell'Agenzia. In particolare, stabilisce che esso sia: predisposto dal Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome. Lo statuto deve rispettare le norme di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

impegna il Governo a:

introdurre la possibilità per le Commissioni parlamentari competenti di presentare un parere nell'ambito del processo di adozione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione dello statuto della neo istituita Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «Italia Meteo».

G/2960/186/5

ORELLANA, MUSSINI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

premessso che:

l'articolo 1 commi da 2-*septies* a 3 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha modificato l'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, introducendo un sistema di incentivi statali finalizzati alla valutazione e prevenzione nazionale del rischio sismico degli edifici;

l'agevolazione si applica sia su immobili adibiti ad abitazione che ad attività produttive nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. Tale percentuale può essere elevata fino al 70 per cento o 80 per cento nel caso in cui dagli interventi derivi, rispettivamente, una diminuzione di una o due classi di rischio; qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 95 per cento e dell'85 per cento;

considerato che:

a differenza degli anni precedenti, la detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi;

tale ripartizione consente di usufruire della totalità della detrazione fiscale unicamente ai cittadini con un reddito medio-alto, escludendo per incapienza buona parte della popolazione;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

introdurre la possibilità per i cittadini a basso reddito di usufruire dell'agevolazione fiscale relativa alle spese di ristrutturazione in funzione antisismica, considerando che il tetto massimo da poter detrarre dalle tasse è di 96.000 euro in 10 quote annuali.

G/2960/187/5

ORELLANA, MUSSINI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

premessso che:

le disposizioni che consentono all'autorità pubblica e all'autorità giudiziaria di allontanare un minore dalla propria famiglia di origine sono contenute tanto nel codice civile quanto nella legge sulle adozioni, legge n. 184, del 1983, recante «Diritto del minore ad una famiglia» e nelle sue modi-

ficazioni (in particolare la legge n. 149 del 2001 che è intervenuta a modificare anche le previsioni del codice);

ai sensi della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, è previsto l'affidamento del minore ad una famiglia o ad una «persona singola in grado di garantirgli il mantenimento; l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, nel caso in cui il minore sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, o, qualora questo non sia possibile, l'inserimento in una comunità di tipo familiare o in un istituto di assistenza pubblico e privato; l'articolo 330 del codice civile disciplina l'ipotesi di allontanamento del minore per decadenza della responsabilità genitoriale «e l'articolo 333 disciplina l'ipotesi di allontanamento del minore per «condotta del genitore pregiudizievole ai figli»;

la competenza di carattere generale circa il collocamento coattivo del minore in un luogo diverso da quello nel quale si trova spetta al Tribunale per i minorenni, ma l'articolo 403 del codice civile prevede l'intervento dell'autorità pubblica in funzione residuale: «Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa prevedere in modo definitivo alla sua protezione»;

la norma assicura la protezione del minore, anche quando un tempestivo provvedimento del giudice non sia possibile;

la pubblica autorità a cui fa riferimento la norma finisce per coincidere con i servizi sociali locali;

in base alla normativa vigente, l'affidamento di un minore italiano o straniero ad una comunità familiare o ad un istituto non può avere una durata superiore a 24 mesi; tuttavia, questo termine può essere prorogato dal Tribunale per i minorenni nell'esclusivo interesse del minore, vale a dire qualora la sospensione dell'affidamento possa recargli pregiudizio

considerato che:

secondo i dati del rapporto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo agli Affidamenti familiari e collocamenti in comunità, al 31 dicembre 2012 i minori accolti nelle comunità residenziale nelle famiglie affidatarie sono stimabili in 28.449, con equa distribuzione tra le due forme di accoglienza;

il viceministro pro tempore, Maria Cecilia Guerra, in sede di discussione il 13 febbraio 2014 dell'atto di sindacato ispettivo 2-00373, presentato alla Camera dei deputati, ha riferito che, in base ad un'indagine campionaria condotta nel 2010, la retta giornaliera per ogni bambino posto all'interno delle comunità di accoglienza si attesta tra i 65 e i 99 euro;

tenuto conto che:

tali costi, soprattutto nei casi di minori affidati ai Comuni con provvedimento del Tribunale dei minori, sono una spesa obbligatoria per le amministrazioni comunali, che spesso mal si concilia con le norme in vigore relative al pareggio di bilancio che impongono limitazioni e tagli alle spese;

gli interventi per l'assistenza dei minori incidono fortemente, come denunciato da molti sindaci, sul bilancio del Comune in danno ad altre esigenze riferite a servizi che, benché necessari, non devono sottostare ad alcun obbligo, a differenza dei primi;

per rendere meglio evidente il peso di tale criticità, si cita la situazione del Comune di Santa Cristina e Bissone, in provincia di Pavia, che, con una popolazione di circa 2.000 abitanti, ha in affido 6 minori, con una spesa annua per assistenza di 126.000 euro, che viene recuperata attraverso il piano di zona della Regione Lombardia soltanto in una percentuale variabile tra il 35 e il 50 per cento;

il provvedimento in esame, all'articolo 72 disciplina interventi in materia di enti locali, prevedendo in particolare, al comma 1 lettera c) la concessione di spazi finanziari destinati ad interventi di impiantistica sportiva;

pur riconoscendo l'indubbia importanza dell'adeguamento sismico dell'impiantistica sportiva, è bene rilevare come analoga concessione destinata al sostegno dei piccoli Comuni in difficoltà a causa del finanziamento di interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio, sarebbe altrettanto auspicabile;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare misure idonee che evitino la penalizzazione dei piccoli Comuni in relazione alla problematica evidenziata;

prevedere l'introduzione di un meccanismo, a livello nazionale, che stabilisca un limite, che potrebbe essere quantificato in termini di spesa pro capite e quindi commisurato al numero degli abitanti del Comune, oltre il quale la spesa per assistere i minori venga esclusa dal pareggio di bilancio.

G/2960/188/5

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, GIROTTO, PUGLIA

Accolto dal Governo come raccomandazione

La Commissione bilancio, in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno 2018,

premessso che:

la lettera *b*) del comma 1, modificando l'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013; dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall'articolo 16-*bis*, comma 1, del TUIR;

considerato che:

il decreto-legge n.63 del 2013 all'articolo 14, comma 2-*ter* prevede che per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovino nelle condizioni di incapacienza, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito;

l'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 per gli interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati. È esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari; il ddl di bilancio non incide su quest'ultimo particolare aspetto, ma l'esclusione dalla cessione ad istituti di credito intermediari finanziari rischia di compromettere l'efficacia della misura stessa, soprattutto in quanto questa limitazione - contrariamente a quello che la normativa prevede in campo di cessione di credito relativa a detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica - opera anche nei confronti dei soggetti cosiddetti incapienti;

impegna il governo:

ad adattare ogni iniziativa necessaria a fare in modo che i soggetti incapienti che effettuano interventi di ristrutturazione edilizia anti-simici, possano usufruire del medesimo vantaggio riconosciuto nelle ipotesi di detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico degli edifici.

G/2960/189/5

URAS, LAI, ANGIONI, CUCCA, DE PIETRO, MUSSINI, ORELLANA, BUEMI, AZZOLLINI, MAURIZIO ROMANI, PEZZOPANE, VACCARI, BROGLIA, FAVERO

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

premessi:

che le Regioni più penalizzate dalla mancata assegnazione delle quote individuali e dei permessi speciali per la pesca al tonno rosso sono la Liguria e la Sardegna;

che nei mari prospicienti tali regioni la presenza del tonno rosso è in sovrabbondanza tale da arrecare danno ai piccoli pelagici (sardine, alici, ecc.), e di conseguenza alla pesca degli stessi e degli altri stock ittici che si nutrono dei piccoli pelagici;

che le imbarcazioni da pesca professionali liguri e sarde più penalizzate dalla mancata assegnazione delle quote individuali e dei permessi speciali per la pesca al tonno rosso sono sicuramente le imbarcazioni a palangaro autorizzate alla pesca del pesce spada e in particolare le imbarcazioni per la pesca artigianale (inferiori ai 15 mt di lunghezza così come definite dal Consiglio Generale per la Pesca nel Mediterraneo nella sua XXI sessione, e che non hanno attrezzi trainati in licenza come definito dall'Unione europea e dal MIPAF);

che nel meeting ICCAT appena conclusosi a Marrakech (Marocco) le parti contraenti hanno deciso un aumento consistente della TAC (*Total Annual Catch*) del Tonno Rosso a disposizione dei Paesi membri dell'Unione europea per prossimi 3 anni (2018/2019/2020);

che l'Unione europea sollecita da tempo gli stati membri ad autorizzare le imbarcazioni da pesca cosiddette artigianali alla pesca del tonno rosso;

considerato:

che le marinerie interessate di Sardegna e Liguria, nonché le associazioni di categoria regionali interessate al settore della pesca lamentano da tempo la mancanza di attuazione di queste direttive, provocando un disagio sociale ed economico da parte degli operatori di un settore che è già attraversato da una crisi degli *stock* ittici commerciali da molto tempo;

che sono intervenute già molteplici interrogazioni da parte delle categorie interessate nei confronti delle istituzioni regionali al fine di rimuovere tali limitazioni e risolvere i problemi esistenti,

che sono state designate a partecipare alla campagna di pesca 2018 ulteriori tonnare fisse oltre quelle già autorizzate ma non nuove imbarcazioni;

che le quote per le imbarcazioni con permessi di pesca speciale sono definite singolarmente mentre è indistinta la quota delle tonnare fisse:

impegna il Governo:

a destinare una quota (15-20%) del *surplus* che l'Unione europea assegnerà all'Italia (circa 2000 Tons) a seguito della raccomandazione ICCAT di Marrakech 2017 che prevede l'aumento della TAC Europea per prossimi

tre anni, alle imbarcazioni da pesca artigianale autorizzate alla pesca del pesce spada delle regioni Sardegna e Liguria, a partire dalla campagna di pesca 2018 del tonno rosso;

a definire sulla base delle sollecitazioni dell'Unione europea e degli ultimi provvedimenti adottati dal MIPAF, criteri di accesso all'assegnazione di nuovi permessi di pesca del tonno rosso, cui al comma precedente, eventualmente a partire dalla pesca del pescespada;

a provvedere ad integrare piani di pesca e capacità, di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/1627, con il nuovo numero di permessi e le relative argomentazioni;

a suddividere per singoli permessi la quota globale delle tonnare secondo il principio dell'equilibrio economico utilizzato per le altre tipologie di pesca.

G/2960/190/5

MANDELLI, PICCOLI, MARIN, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

la legge 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 26, ha disposto la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali che prevedono aumenti di tributi e di aliquote;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che per il Comune costituito a seguito di fusione con altri Comuni, la sospensione dell'efficacia degli aumenti s'intenda riferita alla pressione tributaria nel suo complesso e che il nuovo Comune possa essere autorizzato ad armonizzare le aliquote, purché il gettito atteso non superi il totale della somma delle entrate accertate per i tributi nei Comuni cessati nell'anno precedente l'istituzione del nuovo Comune;

a valutare la possibilità di prevedere che la deroga si applichi ai Comuni fusi nel primo mandato successivo alla fusione stessa.

G/2960/191/5

DE PIETRO, URAS

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960)

premessi che:

secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'invecchiamento attivo risulta essere «un processo di ottimizzazione delle opportunità relative alla salute, partecipazione e sicurezza, allo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone anziane»;

nel 2012, l'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni (secondo l'Oms e l'Europa delle Nazioni Unite (Unece), è stato individuato uno specifico indice per tale concetto, l'*Active Ageing Index*, quale «strumento per misurare il potenziale inutilizzato degli anziani per un invecchiamento attivo e in buona salute tra i vari Paesi»: 22 indicatori che comparano i livelli in 28 Stati Europei, tra cui l'Italia è risultata 14esima;

l'Unione Europea ha promosso, fin dal 2012, diverse politiche e iniziative mirate ad affrontare in modo efficace e innovativo la sfida dell'invecchiamento, promuovendo un invecchiamento sano e attivo come prevenzione rispetto alle inevitabili maggiori richieste di assistenza e previdenza e anche per sostenere le prospettive di sviluppo della cosiddetta *Silver Economy*;

l'invecchiamento può essere infatti anche una risorsa e un'opportunità capace di incidere in modo significativo sulla crescita economica, mediante lo sviluppo di nuovi servizi e prodotti richiesti dalle esigenze di una popolazione che invecchia;

altri Stati hanno già programmato e avviato specifiche iniziative, come esposizioni in grado di riunire i soggetti che operano nel campo dei prodotti e dei servizi innovativi pensati per le esigenze degli individui anziani;

impegna il Governo:

a istituire una «Expo internazionale dell'invecchiamento attivo e della *Silver economy*» da svolgersi annualmente a Genova, la città più anziana d'Europa, con lo scopo di rendere l'Italia punto di riferimento internazionale per lo studio dell'invecchiamento sano e attivo e la promozione delle attività scientifiche, tecnologiche ed economiche ad esso connesse.

G/2960/192/5

MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI, BOCCARDI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

considerato che:

l'articolo 1, commi da 98 a 108 della legge n. 208 del 2015 ha introdotto un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019;

l'articolo 1-*quater* del decreto-legge n. 243 del 2016 ha aggiornato la disciplina dalla legge di stabilità per il 2016 estendendo il beneficio anche alla regione Sardegna e ha stabilito l'aumento delle aliquote applicate al credito d'imposta sottostante l'acquisto di beni strumentali nuovi: si prevede la misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero il 25 per cento per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (aree *ex* 107.3 lett. a) TFUE) e il 10 per cento per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise (aree *ex* 107.3 lett. e) TFUE), individuati dalla Carta;

lo stesso articolo 7-*quater* ha elevato da 1,5 a 3 milioni di euro per le piccole imprese e da 5 a 10 milioni per le medie imprese, mentre rimane a 15 milioni per le grandi imprese l'ammontare massimo di ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d'imposta, e ha soppresso la disposizione che prevede il calcolo del credito d'imposta al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d'imposta per beni ricadenti nelle categorie corrispondenti a quelle agevolabili. Infine è soppresso il divieto di cumulo del credito d'imposta con gli aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea;

l'articolo 73 del presente disegno di legge incrementa di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 le risorse destinate al finanziamento del credito di imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), istituito dalla legge di stabilità

2016 (articolo 1, commi da 98 a 108, legge n. 208 del 2015) per il periodo dall'1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019;

il settore del *wedding* ha assunto una importanza rilevante nell'ambito dell'economia nazionale ed in particolare del mezzogiorno.

impegna il Governo:

a ritenere le strutture di *wedding*, già considerate strutture produttive, anche ai fini dell'applicazione del credito di imposta previsto per l'acquisto di beni strumentali nuovi ai sensi del articolo 1 commi da 98 a 108 della legge n. 208 del 2015.

G/2960/193/5

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

il contributo fornito dalle tv locali è di fondamentale importanza e garantisce il pluralismo dell'informazione a misura di comune, provincia, regione;

il settore sta affrontando un momento di grande difficoltà conseguente alla crisi del mercato pubblicitario, ai cambiamenti tecnologici e alla concorrenza delle nuove piattaforme;

impegna il governo:

ad attivarsi al fine di garantire adeguati spazi all'interno del primo arco di numerazione ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale.

G/2960/194/5

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premesso che:

il Documento Unico di Programmazione (DUP) ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica e rappresenta lo strumento che permette la guida strategica ed operativa degli enti locali;

il Documento Unico di Programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, è teso a individuare, in coerenza con il quadro normativa di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato;

impegna il governo:

a individuare ulteriori misure di razionalizzazione e semplificazione per la predisposizione del DUP da parte degli enti locali di piccole dimensioni.

G/2960/195/5

ARRIGONI, COMAROLI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2960 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premesso che:

il comma 682 della legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) stabilisce che il comune, con proprio regolamento, determini la disciplina della IUC, tra cui, relativamente alla TARI, i criteri di determinazione delle tariffe;

come noto, alcuni Comuni hanno adottato, in suddetto regolamento, un calcolo in base al quale la parte variabile della tassa è stata moltiplicata per il numero delle pertinenze, facendo risultare importi decisamente più elevati rispetto a quelli che sarebbero risultati applicando la quota variabile una sola volta;

il MEF ha emanato, il 20 novembre, una circolare recante «Chiariamenti sull'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Calcolo della parte va-

riabile.» in cui si precisa che «con riferimento alle pertinenze dell'abitazione, appare conetto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell'utenza domestica» poiché «un diverso modus operandi da parte dei comuni non troverebbe alcun supporto normativo dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell'utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l'importo della Tari»;

considerato il fatto che molti contribuenti hanno già avanzato e, presumibilmente, avvanzeranno presto, richiesta di rimborso, a decorrere dal 2014, per la quota di TARI conteggiata in base all'errato calcolo e quindi non dovuto, e considerato che la stessa legge di stabilità 2014, al comma 654, prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi quelli dello smaltimento dei rifiuti, è prevedibile che i comuni, come già annunciato, procederanno ad una rimodulazione generale delle tariffe, in modo da redistribuire, secondo l'applicazione corretta della norma, i costi fra tutti i contribuenti;

impegna il governo:

a reperire le necessarie risorse al fine di prevedere uno specifico stanziamento per ristorare i Comuni che dovranno rimborsare i contribuenti che presenteranno istanza, con il fine di non far ricadere sulla restante cittadinanza l'onere di un errore compiuto dall'amministrazione locale.

G/2960/196/5

COMAROLI, ARRIGONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2960 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premesso che:

è necessario garantire la crescita e lo sviluppo delle Regione e degli enti locali attraverso l'agevolazione degli investimenti nei territori;

il termine del 30 aprile, previsto dall'articolo 68, comma 2, è incompatibile con la possibilità di dare maggiori spazi finanziari agli enti locali del proprio territorio per gli investimenti attraverso le intese regionali, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 della legge 234 del 2012;

secondo quanto stabilito dal DCPC d21/2012, l'iter delle intese ha inizio, perentoriamente, entro il 15 gennaio di ciascun anno;

in questo modo sarà impossibile procedere alla eventuale cessione di spazi finanziari agli enti locali fino al raggiungimento dell'intesa del 30 aprile che delinea il contributo alla finanza pubblica per ciascuna Regione;

la data del 30 aprile, dunque, è di fatto bloccante per una corretta programmazione della cessione/acquisizione degli spazi finanziari degli enti locali all'interno delle intese regionali;

impegna il Governo:

ad armonizzare temporalmente i processi di riparto del contributo alla finanza pubblica delle Regioni con quelli di scambio e cessione degli spazi finanziari, in modo da prevedere, per le intese che delineano il contributo alla finanza pubblica di ciascuna regione, il termine del 31 gennaio, in luogo della data del 30 aprile, ai fine di consentire agli enti territoriali di avere un quadro unitario della programmazione della spesa regionale.

G/2960/197/5

COMAROLI, ARRIGONI

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2960 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premesso che

il concorso positivo delle Regioni a statuto ordinario alla manovra di finanza pubblica ed equilibrio per l'anno 2018 ammonta a circa 12,95 miliardi di contributo (somma comprensiva anche di 1,89 mld per la rideterminazione del FSN in sede di manovra 2017 (c..392 L.232/2016), di 604 mil per rideeterminazione livello fabbisogno decreto MEF 5 giugno 2017 e di 99 milioni rideterminazione del Fondo Nazionale Trasporti - art.3 intesa Stato - Regioni 23 febbraio 2017);

questo taglio strutturale in termini di indebitamento netto risulta non ancora coperto per l'anno 2018 per 2,694 miliardi;

il Governo ha previsto all'art. 68 del ddl in esame uno sgravio della manovra per le Regioni a statuto ordinario di 100 milioni in termini di indebitamento netto;

le manovre finanziarie impongono alle Regioni a statuto ordinario, dal 2016, un avanzo rispetto al pareggio di bilancio in "difformità" con tutti gli altri settori della PA (per gli enti locali è richiesto il pareggio mentre lo Stato

ha chiesto lo slittamento al 2020 del pareggio di bilancio) che per il 2018 in base al testo del ddl Bilancio 2018 sarà pari a 2,2 miliardi equivalenti circa allo 0,124 % del PIL

rimane ancora da coprire un contributo alla finanza pubblica pari a 300 milioni che si scaricherebbe come riduzione ai trasferimenti delle regioni per interventi che riguardano: l'erogazione gratuita di libri di testo, l'edilizia scolastica e il sostegno alle non autosufficienze, oltre che interventi più generali di politica sociale che includono il fondo inquilini morosi e il fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, (secondo le stime dell'allegata tabella) e che, pertanto, si avrebbero delle ricadute sulle assegnazioni dalle regioni agli enti locali o alle famiglie, per la tutela delle fasce economicamente e socialmente più deboli, secondo quanto stabilito anche dai nostri principi costituzionali;

	colonna A	colonna B	colonna C
	stanziamento 2018	variazione	rideterminazione stanziamento 2018
SOMMA PER EROGAZIONE GRATUITA DI LIBRI DI TESTO	103.000.000,00	- 32.567.559,42	70.432.440,58
SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEL MIGLIORAMENTO GENETICO DEL BESTIAME	8.343.960,00	- 2.638.275,85	5.705.684,15
SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEI SETTORI DELL'AGRICOLTURA, DELL'AGROINDUSTRIA E DELLE FORESTE E DI ALTRE ATTIVITÀ TRASFERITE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 143/1997	14.162.135,00	- 4.477.924,01	9.684.210,99
FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	-	0,00	-
FONDO INQUILINI MOROSI	45.366.565,00	-14.344.449,53	31.022.115,47

FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI	307.924.258,00	-97.362.539,49	210.561.718,51
FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE	450.000.000,00	-142.285.453,76	307.714.546,24
FONDO UNICO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA	20.000.000,00	-6.323.797,94	13.676.202,06
TOTALE TRASFERIMENTI A DISPOSIZIONE DELLE RSO	948.796.918,00	-300.000.000,00	648.796.918,00

Considerato che anche il Governo ritiene queste politiche di particolare sensibilità;

impegna il Governo

ad individuare le risorse necessarie a ridurre il contributo alla manovra delle regioni a statuto ordinario per salvaguardare il finanziamento di tali finalità sociali, per un importo sino ad un massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2018, anche utilizzando i meccanismi previsti dal comma 140 della legge 11 dicembre 2017, n. 232, così come coniugati nel decreto legge n. 50/2017.

G/2960/198/5

COMAROLI, ARRIGONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2960 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premesso che:

la stragrande maggioranza degli enti locali sta affrontando con grave difficoltà la messa a punto dei bilanci di previsione degli enti;

molte sono le cause che impediscono agli amministratori di programmare un bilancio equilibrato, riconducibili in massima parte alle scelte del legislatore statale di operare tagli di risorse al fondo di solidarietà comunque in maniera non compatibile con le finalità del fondo, bensì calcolate al solo fine di ripianare o coprire misure legislative nell'ambito di provvedimenti non inerenti l'attività dei comuni;

in una situazione generale di difficoltà finanziarie dei comuni, alcuni enti scontano penalizzazioni ancora superiori, a causa della mera scelta di

criteri contabili, operata ancora una volta dal legislatore nazionale: ciò avviene, tra l'altro, per quei comuni che gestiscono alcuni servizi sociali essenziali, come ad esempio le residenze sanitarie assistenziali;

la gestione delle residenze per anziani, scelta positiva di comuni che intendono offrire un servizio importante per le famiglie, costituisce attività significativa in termini economici e, soprattutto per comuni più piccoli, incide percentualmente in maniera consistente sul bilancio comunale, fino a rappresentarne il 50 per cento o più;

i parametri di riduzione di spesa imposti dai provvedimenti di *spending review* sono stati imposti in maniera lineare senza tenere conto che alcune voci, come la gestione delle residenze sanitarie assistenziali, hanno caratteristiche non comprimibili o perlomeno non con gli stessi criteri delle altre spese dell'ente;

nel disegno di legge in oggetto, ad esempio, sono stati stanziati, all'articolo 34, 5 milioni di euro per la realizzazione di opere pubbliche negli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose;

sarebbe altrettanto opportuno reperire le necessarie risorse per sostenere quei comuni che, soprattutto quelli di minori dimensioni che si trovano sempre in maggiori condizioni di difficoltà finanziaria, hanno in corso progetti volti ad applicare rette differenziate e gradualmente in base al reddito, fino alla piena gradualità del servizio, per la presa in carico delle persone anziane nelle strutture di assistenza pubblica o in regime di convenzione;

impegna il Governo:

a prevedere iniziative, specifiche riguardo agli enti locali di cui in premessa, affinché sia conosciuta la specificità della gestione di alcuni servizi e ne consegua un'adeguata rimodulazione dei tagli per i comuni che si facciano carico di tali servizi, con priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti che siano dotati di strutture pubbliche per l'assistenza delle persone anziane.

G/2960/199/5

COMAROLI, ARRIGONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2960 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premessso che:

l'articolo 40 del disegno di legge in oggetto prevede una serie di disposizioni in materia di *sport*, tra cui, al comma 12, l'istituzione presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri di un apposito fondo denominato «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» con una dotazione di 12 milioni di euro per il 2018, 7 milioni di euro per il 2019, 8,5 milioni di euro per il 2020 e 10,5 milioni a decorrere dal 2021;

lo stanziamento è destinato a sostenere, tra le altre finalità, la realizzazione di eventi sportivi, diversi da quelli calcistici, di rilevanza internazionale e a sostenere la maternità delle atlete non professioniste;

seppur quest'ultima sia una finalità considerevolmente apprezzabile e condivisibile, si rende necessario prevedere, al contempo, all'interno della finalità volta a sostenere gli eventi sportivi internazionali diversi dal calcio, uno specifico obiettivo indirizzato al finanziamento di eventi sportivi femminili nazionali ed internazionali;

è noto, infatti, come molte delle nostre atlete si siano distinte per bravura e professionalità sia a livello casalingo che mondiale in differenti discipline diverse da quelle calcistiche;

impegna il governo:

ad inserire gli eventi sportivi femminili tra le attività finanziate con le risorse della quota del Fondo unico a sostegno del movimento sportivo, istituito presso l'Ufficio dello sport della Presidenza del Consiglio.

G/2960/200/5

COMAROLI, ARRIGONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2960 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premessso che:

la legge finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), stabilisce, ai commi dal 429 al 432, che «le imprese che operano nel settore della grande distribuzione possono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto di vendita, l'ammontare complessivo

dei corrispettivi giornalieri delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi»;

in particolare, al comma 431, si stabilisce che «la trasmissione telematica sostituisce l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi»;

in seguito, il decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione tematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, suddetti commi della legge finanziaria 2005, e ha stabilito, all'articolo 2, comma 3, che «la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono pagamenti con carta di debito e di credito»;

L'Agenzia delle entrate ha quindi disposto una circolare (in data 28 ottobre 2016), in cui si stabilisce che tali strumenti tecnologici corrispondono a registratori telematici i quali sono costituiti da componenti *hardware e software* «atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti ed inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input»;

semberebbe, però, che negli esercizi commerciali cosiddetti multicassa, ossia in quelli con un numero di registratori non inferiore a tre, soltanto i primi tre registratori trasmettano direttamente i dati all'Agenzia delle Entrate, attraverso il Server RT, mentre, per i restanti registratori sia possibile interporre dei dispositivi di collegamento tra quest'ultimi e gli effettivi punti di incasso del corrispettivo che non garantiscono la sicurezza e l'inalterabilità della corrispondenza tra i dati rilevati nel corrispondente punto di incasso e quelli effettivamente memorizzati e trasmessi dal registratore telematico;

impegna il governo:

al fine di evitare possibili fenomeni di evasione o elusione fiscale, a chiarire inequivocabilmente, anche attraverso l'emanazione di una ulteriore circolare, che, nei casi di esercizi commerciali multicassa della grande distribuzione, gli strumenti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ossia i cosiddetti registratori telematici, debbano essere collocati nel punto di incasso effettivo dei corrispettivi, nel diretto ed immediato rapporto con i cessionari o committenti, in modo da evitare che la sicurezza e l'inalterabilità dei dati memorizzati e trasmessi dal registratore automatico possono essere compromesse.

G/2960/201/5

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2960 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premessi che:

l'articolo 95 prevede il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dispone il riparto delle relative risorse in una serie di settori di spesa - tra cui le opere di collettamento, fognatura e depurazione - attraverso appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio per il 2018;

la precaria situazione strutturale dell'attuale collettore del lago di Garda vede nelle condotte sublacuali un punto di grossa criticità dell'intero sistema fognario della zona, in quanto queste sono molto degradate, perché giunte al termine della loro vita tecnica utile, con limitati spessori delle pareti e frequenti lesioni in corrispondenza dei giunti, soprattutto per quanto riguarda le tubazioni in vetroresina; infatti, già si è verificato per quest'ultima un sollevamento per una tratta di circa 100 metri che fortunatamente non ne ha comportato la rottura evitando il disastro ambientale;

tutto ciò rende evidente l'urgenza di intervenire con la realizzazione di questa opera che interessa il territorio dell'ATO veronese e dell'ATO bresciano;

l'indiscutibile necessità ed urgenza di eseguire le opere che da progetto preliminare hanno un costo stimato di euro 220 milioni, fa sì che il mancato finanziamento da parte del Governo, obbligherebbe le Aziende di gestione ad innalzare enormemente le tariffe a carico dei cittadini, addossandosi le medesime una esposizione finanziaria al momento insostenibile secondo i dettami dell'Autorità dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico;

inoltre, in conseguenza di ciò, si determinerebbe una dilatazione dei tempi di esecuzione con aumento esponenziale del rischio di rotture delle attuali infrastrutture e conseguente rischio di disastro ambientale ed economico per il PIL dell'intero paese in considerazione dell'importanza turistico-economica del Garda,

impegna il Governo,

nell'ambito dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto per l'anno 2018 del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232, come rifinanziato dalla presente legge, a destinare una quota delle relative risorse al finanziamento della progettazione e realizzazione degli interventi di collettamento e di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui del bacino del lago di Garda, allo scopo di garantire la tutela ambientale e preservare il valore turistico del lago, evitando costi aggiuntivi e aggravii sulle tariffe a carico dei cittadini dell'ATO veronese e dell'ATO bresciano.

G/2960/202/5

AIELLO, BIANCONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

considerato che:

le donne con tumore al seno metastatico, in ragione del peso della patologia che affrontano e del ruolo peculiare che la figura femminile riveste nella gestione delle famiglie, sono costrette ad affrontare difficoltà di carattere psicologico, oltre che fisico, rilevantissime. Per questi motivi, appare necessario che tali donne ricevano adeguato supporto psicologico in tutte le 331 unità operative di oncologia presenti a livello nazionale;

la possibilità del supporto psicologico, infatti, importante per tutti i pazienti in cura per una patologia neoplastica, lo è in misura ancora maggiore per le donne affette da tumore al seno metastatico, che scontano cambiamenti significativi nel corpo, nella vita e nella loro progettualità, dovendo fare i conti con un percorso terapeutico complicato e purtroppo spesso ancora non con esito favorevole. Tale necessità è emersa anche da una indagine di GFK Eurisko, condotta nel 2013;

sarebbe quindi fondamentale poter disporre, all'interno di tutte le unità operative di oncologia esistenti a livello nazionale (331 secondo l'ultimo rapporto AIOM), della figura dello psico-oncologo che, in possesso di tutte le competenze e le qualifiche verificate dalla Società di riferimento, possa fornire il sostegno psicologico alle donne che affrontano il percorso terapeutico, accompagnandole in una gestione efficace della malattia;

tenuto conto che:

un'ampia e documentata letteratura scientifica evidenzia la efficacia dei trattamenti psico-oncologici rivolti ai pazienti neoplastici non soltanto nei riguardi dei fenomeni di stress psicologico, che includono ansia e depressione del tono dell'umore, ma anche sulla qualità di vita (QoL), sulla aderenza alle terapie oncologiche e, di conseguenza, su aspetti prognostici della malattia nonché sui costi della assistenza (3,5,9). È stimato, infatti, che al maggior onere finanziario iniziale, connesso alla implementazione di servizi di psico-oncologia corrisponde, nel medio-lungo termine, un risparmio sanitario complessivo da attribuirsi al beneficio che tali trattamenti sortiscono sulla gestione della malattia nonché sulla *performance* sociale e lavorativa dei pazienti. Tali studi necessitano di ulteriore convalida, tuttavia, le evidenze scientifiche, nonostante richiedano ulteriori convalide e conferme, danno credito scientifico all'ipotesi di implementazione dei trattamenti psico-oncologici anche nel caso in cui i trattamenti oncologici siano solo in grado di assicurare al paziente una lunga sopravvivenza;

concordemente alle evidenze scientifiche, il supporto psicologico è anche la principale necessità riscontrata da un'indagine condotta nel 2012 da GFK Eurisko per conto di Europa Donna, il movimento internazionale per i diritti delle pazienti con carcinomi mammari, che ha voluto indagare sui bisogni primari delle pazienti portatrici di tumori avanzati. Le donne intervistate hanno anche espresso il bisogno di ricevere in generale più ascolto e comprensione, di avere un medico più vicino e disponibile, più informazione sulla malattia e sulle cure e meno burocrazia, insieme alla sicurezza di poter ricevere cure appropriate;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare gli atti necessari affinché, almeno in via sperimentale per un triennio, sia garantito il supporto psicologico alle donne con tumore al seno metastatico su tutto il territorio nazionale, attraverso la presenza, presso ogni Unità Operativa Complessa (U.O.C.) di Oncologia Medica, di uno Psico-oncologo, in possesso delle competenze qualificanti certificate dalla Società Italiana di Psico-Oncologia.

G/2960/203/5

BENCINI, URAS, MOLINARI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

permesso che:

è all'esame della V Commissione Bilancio del Senato l'AS 2960 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

con proprio emendamento (21.0.1000) il Governo ha introdotto nel testo del disegno di legge l'articolo 21-*bis*, "Misure previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori addetti ad attività gravose e di incentivo allo sviluppo della previdenza complementare, conseguenti al confronto tra il Governo e le Organizzazioni sindacali del 21 novembre 2017;

l'articolo 21-*bis* introdotto con emendamento dal Governo al comma 2 prevede che "2. *Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 3, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*" Al successivo comma prevede che: "3. *La disposizione del comma 2 si applica: a) ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato A e sono in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno trent'anni*";

alla lettera F, dell'allegato A del comma 3 su citato, è previsto il personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, senza peraltro tenere in considerazione la categoria degli operatori socio sanitari;

considerato che:

nell'emendamento presentato il Governo non sembra aver ben compreso cosa sia un infermiere "turnista" e quante sfaccettature possa avere questa professionalità;

infermiere turnista è anche colui che svolge l'attività lavorativa nei giorni festivi e nei sette giorni della settimana, alternando mattina e pomeriggio, magari anche con reperibilità, e non solo colui che presta la propria attività anche di notte;

non si può certo definire infermiere turnista solo quello che svolge la propria attività anche di notte, dal momento che anche gli insegnanti della scuola dell'infanzia e gli educatori degli asili nido che rientrano nelle categorie gravose non svolgono la loro attività nelle ore notturne;

considerato infine che:

il blocco dell'adeguamento alla speranza di vita fino al 2020 quindi lo stop ad oggi, cioè 66 anni e sette mesi, consentirebbe l'accesso pensionistico anticipato fino a tre anni e sette mesi anche per gli infermieri turnisti, quindi a 63 sarebbe possibile ottenere l'APE SOCIAL;

solitamente, nell'arco della vita lavorativa, l'infermiere rimane in turno (notte/ reperibilità) nei primi 10/15/20/25 anni di lavoro, per poi frequentemente, chiedere di essere spostato in un reparto meno gravoso o quantomeno domanda di limitare la propria attività in un turno diurno, in quanto dopo molti anni di servizio e anzianità diventa notevolmente oneroso sostenere determinati carichi di lavoro;

impegna il Governo:

a specificare, nelle proprie modifiche proposte al testo di legge in esame a seguito del confronto tra il Governo e le Organizzazioni sindacali del 21 novembre 2017, che gli infermieri turnisti sono quelli che ruotano sui sette giorni e nei festivi e non necessariamente nei notturni, come peraltro gli insegnanti di scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido;

a non applicare alla categoria degli infermieri turnisti il limite dei sette anni nei dieci precedenti il pensionamento, ma a considerarli nell'intero percorso professionale, e quindi a tenere conto della gravosità della professione in relazione all'intero percorso lavorativo del professionista infermiere in ambito sanitario;

ad applicare la normativa prevista per il personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni anche alla categoria degli operatori socio sanitari.

G/2960/204/5

BULGARELLI

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione all'emendamento 14.0.25.

G/2960/205/5

CONTE, PUPPATO, DALLA TOR, VICECONTE, PANIZZA

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

considerato che:

all'articolo 39, comma 9, il disegno di legge di bilancio prevede che nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sia istituito, a decorrere dal 2018, un Fondo per la promozione del libro e della lettura con dotazione annua pari a 3 milioni di euro;

inoltre, si dispone che il Fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura, debba essere ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio stessa

tenuto conto che:

L'operato e i progetti realizzati dalla Biblioteca italiana per Ipo vedenti BII ONLUS di Treviso su tutto il territorio Nazionale, sono diretti a garantire a centinaia di migliaia di persone ipovedenti e a milioni di persone con la vista indebolita in genere (soprattutto anziane), il libero accesso alla conoscenza ed alla cultura più in generale, favorendone l'autonomia personale, l'integrazione sociale e l'emancipazione dal bisogno continuo di ausili specifici per l'ingrandimento.

In Italia gli ipovedenti sono un milione e mezzo, il 2,5% della popolazione complessiva. La BII ONLUS svolge servizio di rielaborazione, ristampa, distribuzione, donazione, a costo zero, di libri a grandi caratteri a biblioteche, strutture residenziali per anziani, ospedali, istituti scolastici e carceri.

Ad oggi BII ONLUS collabora in tutta Italia, nell'ambito del progetto "Leggere Facile, Leggere Tutti", con oltre mille biblioteche pubbliche, decine di case di riposo, istituti scolastici, alcune biblioteche carcerarie, diverse biblioteche ospedaliere

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che una quota non inferiore al 3 per cento del fondo di cui alle premesse venga destinata alla Biblioteca Italiana per Ipovedenti Onlus.

G/2960/206/5

VICARI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Premesso che:

le condizioni per l'esercizio della professione di trasportatore di cose per conto di terzi sono disciplinate dal Regolamento CE 1071/2009 del 21 ottobre 2009, il quale fissa regole comuni per le imprese che svolgono detta professione con veicoli a motore, o con insiemi dei veicoli accoppiati, la cui massa a pieno carico tecnicamente ammissibile superi le 3,5 tonnellate. Al di sotto di tale soglia il Regolamento non trova applicazione. Agli Stati membri è però consentito porre in essere normative di regolazione dell'accesso all'attività di autotrasporto esercitata con veicoli di massa inferiore a tale soglia;

avvalendosi di tale facoltà, l'Italia, con l'art. 11 comma 6-*bis* del Decreto-Legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con Legge 4 aprile 2012 n. 35, ha ridotto la soglia per l'applicazione della disciplina di regolazione dell'accesso alla professione, precisando che "sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli".

Al di sotto di tale soglia di 1,5 tonnellate, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 30 della Legge 6 giugno 1974, n. 298 e dell'art. 1 comma 6 della Legge 23 dicembre 1997 n. 454, a norma dei quali sono soggetti all'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale dei trasportatori di cose per conto di terzi coloro che esercitano l'autotrasporto di cose con qualsiasi mezzo e tonnellaggio, ma è sufficiente la dimostrazione del solo requisito della onorabilità (cosiddetta iscrizione semplificata) e non invece degli altri requisiti di professionalità e capacità finanziaria richiesti dal regolamento comunitario.

Considerato che:

anche per le imprese ammesse alla cosiddetta iscrizione semplificata, il procedimento di iscrizione all'Albo si compone di due fasi: nella prima fase l'impresa che intende esercitare il trasporto di cose per conto di terzi, presenta la propria domanda e deve attendere il pronunciamento dell'amministrazione, che dovrebbe essere reso entro trenta giorni; nella seconda fase l'impresa iscritta all'Albo comunica alla motorizzazione il veicolo e/o i veicoli che intende utilizzare ai fini della annotazione sulla carta di circolazione, e solo dopo tale annotazione può iniziare l'attività.

Impegna il Governo a

Valutare l'opportunità di semplificare, con appositi interventi normativi, il procedimento autorizzativo di iscrizione all'Albo, consentendo alle imprese che esercitano il trasporto con veicoli di massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate di iniziare la propria attività dietro presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), e senza la necessità di attendere il pronunciamento dell'amministrazione sull'iscrizione all'Albo e di vincolare l'effettivo inizio dell'attività alla annotazione dell'iscrizione all'Albo sulla carta di circolazione dei veicoli utilizzati.

G/2960/207/5

ORELLANA, URAS

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 2960),

premesso che:

il 10 marzo 2017 è stato firmato il Protocollo di intesa tra ANAS e Regione Lombardia per la gestione unitaria della rete stradale prioritaria ricadente nel territorio della stessa Regione, finalizzato a garantire la fruibilità della rete stradale del territorio lombardo, assicurando costanti interventi di manutenzione di detta rete stradale prioritaria e coordinando gli investimenti statali e regionali sulla stessa;

ANAS e Regione Lombardia hanno deciso di gestire la porzione di rete stradale indicata nell'ambito del succitato Protocollo tramite un veicolo societario unico comprendente, nell'oggetto sociale, le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, nonché riscossione delle sanzioni;

il sindaco di Linarolo ha ricordato più volte che, ai sensi del citato protocollo, la strada numero 617, su cui si trova il ponte della Becca, dovrebbe passare effettivamente di competenza dell'ANAS;

la Regione aveva espresso motivate critiche circa la decisione di tale attribuzione di competenza, sottolineando che un nuovo ponte non sarebbe stato "contemplato nel Programma regionale per la mobilità e i trasporti" perché non si sarebbero ravvisate le necessità;

nonostante le predette critiche la Regione, ai primi di agosto 2017, ha stanziato 800.000 euro da destinare alla realizzazione del progetto di fattibilità, evidentemente cambiando le proprie originarie posizioni;

inoltre che

già nel febbraio 2015, considerando corrette le osservazioni delle amministrazioni comunali e provinciale del territorio pavese, il Governo per il tramite del sottosegretario di Stato al Ministero delle infrastrutture e trasporti aveva ribadito come il ponte della Becca fosse considerato un'opera strategica;

impegna il Governo a:

individuare d'intesa con la Regione Lombardia, quale priorità del Fondo in oggetto all'art. 95 la realizzazione di un nuovo ponte che attraversi il Po fra Mezzanino e Linarolo, in quanto indispensabile ad assicurare i necessari collegamenti fra le due sponde del Po e garantendo adeguati livelli di sicurezza stradale con particolare riguardo al traffico pesante e al trasporto commerciale.

G/2960/208/5

ANITORI, VICECONTE

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

considerato che:

l'articolo 80 della legge n.388 del 2000, che reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», prevede al comma 3 che a decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n.381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta

alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n.834, e successive modificazioni, sia riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

tenuto conto che:

appare necessario che il beneficio di cui sopra, a causa delle situazioni di particolare vulnerabilità dei soggetti citati e delle specifiche necessità di tutela che rilevano per gli stessi ai fini pensionistici, debba essere esteso rispetto alla predetta soglia massima dei cinque anni;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, con successivo provvedimento normativo, che il limite massimo di contribuzione figurativa riconosciuta ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n.381, agli invalidi per qualsiasi causa ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento e alle altre categorie di cui alle premesse sia esteso almeno alla soglia di sei anni.

G/2960/209/5

ORELLANA

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 2960),

premesso che:

è stato approvato l'emendamento 21.0.1000 del Governo che aggiunge al testo di legge in esame un nuovo articolo 21-*bis* dove, al comma 9, si istituisce una Commissione tecnica che ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale e che è stata incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori,

impegna il Governo a:

considerare nei lavori della Commissione tecnica già citata che il termine gravosità ricomprenda anche la pericolosità delle occupazioni oggetto dello studio.

G/2960/210/5

VICARI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

considerato che,

la possibilità del riscatto del periodo di studio ai fini pensionistici è riconosciuta dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184;

in particolare, il comma 1 prevede che la facoltà di riscatto prevista dall'articolo 2-*novies* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, sia riconosciuta a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

il comma 2 dispone che sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

il seguente comma 3 prevede che l'onere di riscatto sia determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995. Inoltre, secondo il comma 4-*bis*, gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale di-

sposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008. D'altra parte, per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto;

tenuto conto che:

in base alle norme sopra richiamate, il costo di riscatto del periodo di studi risulta nella pratica particolarmente oneroso, rendendo tale possibilità normativa, molto importante a fini pensionistici, scarsamente appetibile per i cittadini e di conseguenza molto raramente utilizzata;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che, con successivi provvedimenti normativi, si possa prevedere in via sperimentale, per un biennio, che ai soggetti che presentano istanza per il riscatto del periodo di studio universitario ai sensi della normativa richiamata nelle premesse sia riconosciuta una riduzione dell'importo dell'onere di riscatto, eventualmente in forma di contributo percentuale rispetto all'onere totale o in somma fissa.

G/2960/211/5

COMAROLI, ARRIGONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2960 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premesso che

la normativa attualmente vigente prevede un percorso graduale di riduzione del costo del personale in sanità da attuarsi nel periodo 2015/2020, anno entro il quale la spesa complessiva dovrà attestarsi alla spesa dell'anno 2004 diminuita dell'1,4 per cento. Dall'anno 2004 si sono susseguite diverse norme che hanno imposto al SSR un impatto sulla spesa del personale, da ultima la legge 161/2014, che ha previsto la necessità di rivedere gli assetti riorganiz-

zativi al fine di rendere possibili il rispetto della normativa inerente l'orario di lavoro;

il Patto della Salute già prevede all'articolo 22, comma 5, di "effettuare un approfondimento tecnico ai fini dell'aggiornamento del parametro spesa 2004 - 1,4 per cento", che, ovviamente, se non reso più aderente ed attuale rispetto alle evoluzioni organizzative e di erogazione dei servizi sanitari ai cittadini non comparabile con l'anno 2004, rischia di far retrocedere di 16 anni un importante fattore chiave per lo sviluppo e la crescita del servizio sanitario nazionale quale quello delle risorse umane;

si rende necessario dunque contestualizzare la legge in materia di spesa del personale, nelle more dell'attuazione dell'articolo 22, per le regioni che, con apposita legge regionale, si sono fatte promotrici nell'ultimo triennio di processi di riorganizzazione di servizi sanitari e socio-sanitari;

ugualmente, sarebbe opportuno, per queste ultime regioni che sono in grado di certificare bilanci in equilibrio unitamente al rispetto degli adempimenti LEA e dei tempi di pagamento, introdurre, quale obbligo in alternativa all'adempimento di graduale riduzione della spesa del personale per un importo pari a quello della spesa dell'anno 2004, decurtata dell'1,4 per cento quello del rispetto del tetto massimo determinato dalla spesa media del personale del SSN relativo al triennio di osservazione 2015-2017, oltre ovviamente al rispetto dell'equilibrio ovvero un'oscillazione massima non superiore allo 0,8 per cento rispetto all'obiettivo da perseguire;

tale indicatore rappresenta un utile strumento per prevenire eventuali squilibri di bilancio atteso che nel triennio considerato la regione deve comunque assicurare l'equilibrio di bilancio;

si evidenzia, infine, che la determinazione dei fabbisogni *standard*, come previsti, dall'articolo 22 del Patto della Salute, ben potranno essere presi a riferimento ed eventualmente sostituire gli obblighi sovracitati.

Impegna il Governo:

ad esaminare le questioni relative alle regioni a statuto ordinario, nonché la questione esposta in premessa riguardante il personale in sanità, durante l'esame del provvedimento in oggetto nell'altro lato del Parlamento.

G/2960/212/5

CANTINI, BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, RUTA, PADUA

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 2960 recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

considerato che:

il Titolo II, Capo V, del disegno di legge in esame reca le misure per il lavoro, la previdenza e l'inclusione sociale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere nel primo provvedimento utile la concessione di forme di agevolazione, anche nella forma del credito d'imposta, alle imprese agricole di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, al fine di garantire il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale e lavorativa dei soggetti con disabilità psichica, con particolare riferimento ai soggetti con disturbo dello spettro autistico, connesse all'occupazione dei predetti lavoratori.

G/2960/213/5

GUERRA, DE PETRIS, RICCHIUTI, BAROZZINO, GATTI, PETRAGLIA, PEGORER, CERVellini, FORNARO

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (A.S. 2960);

premesso che:

il Capo V del titolo II del presente disegno di legge prevede nuove misure in tema di lavoro, previdenza ed inclusione sociale;

l'emendamento del Governo 21.0.1000 introduce misure previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori addetti ad attività gravose e di incentivo allo sviluppo della previdenza complementare, prevedendo una revisione del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita;

considerato che:

ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata (di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), al comma 3,

lettera *a*), dell'emendamento del Governo 21.0.1000 viene previsto che l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019 - ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - non trova applicazione per i lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato A e sono in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di interventi che favoriscano un'interpretazione della disposizione in esame anche con indicazioni agli istituti vigilati dal Ministero del Lavoro in fase di emanazione di circolari di attuazione, allo scopo di includere, secondo lo spirito del provvedimento, anche coloro che hanno svolto attività in maniera intermittente e non solo in via continuativa per almeno sette anni, con particolare riguardo alle diverse categorie coinvolte che hanno cicli di lavoro discontinui e che molto spesso prevedono periodi di ferma (come i pescatori) o di conteggio dei periodi di lavoro a giornate (come le 102 giornate lavorative previste per i braccianti agricoli).

G/2960/214/5

ARACRI, CERONI, BONFRISCO

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 2960),

considerata la situazione emergenziale ancora in essere a causa dei numerosi eventi tellurici che hanno colpito il nostro Paese negli ultimi anni, nonché le ulteriori difficoltà cui sono sottoposte le popolazioni residenti nei crateri sismici a causa della rigida stagione invernale;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che venga destinata urgentemente una quota parte delle risorse raccolte tramite le donazioni effettuate con numero solidale 45500 e tramite i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile, affinché i Comuni del cratere possano utilizzarli per fronteggiare le esigenze più urgenti e indifferibili.

G/2960/215/5

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premessi che:

l'articolo 77 contiene alcune disposizioni per il contrasto dell'evasione fiscale. A decorrere dal 1° gennaio 2019, si prevede l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell'ambito dei rapporti tra privati, mediante modifica alla disciplina contenuta nel decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, contestualmente, si prevede l'eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. *spesometro*);

rispetto al vigente obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture, l'invio delle fatture elettroniche veicola, praticamente in tempo reale, un contenuto informativo di maggiore dettaglio, ampliando le possibilità di accertamento;

in particolare, il sistema di fatturazione elettronica consente l'immediata disponibilità dei dati di tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate e facilita i controlli da parte dell'Amministrazione, venendo così meno la finalità antifrode perseguita da alcuni meccanismi e di comunicazioni, che creano un notevole aggravio amministrativo alle imprese;

introducendo delle semplificazioni nel sistema IVA si dovrebbero, almeno in parte, compensare i maggiori oneri per le imprese ed i professionisti derivanti dall'introduzione della fatturazione elettronica;

impegna il Governo:

ad attuare delle semplificazioni nel sistema IVA, eliminando alcuni adempimenti burocratici che creano un notevole aggravio amministrativo alle imprese, quali la comunicazione dei dati delle fatture (c.d. «*spesometro*»), la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, nonché il meccanismo del «*reverse charge*» interno riguardante i settori del commercio dell'oro, dell'edilizia, di alcuni dispositivi elettronici, nonché il settore dei rottami.

G/2960/216/5

FRAVEZZI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 2960),

premessi che:

l'articolo 6, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 prevede: «Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato»;

vi sono situazioni in cui i corrispettivi relativi ai beni ceduti e alle prestazioni effettuate, per una serie di motivi, sono state comunque correttamente e puntualmente annotati nel registro dei corrispettivi pur senza emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale e altre situazioni in cui i beni ceduti sono stati regolarmente fatturati pur senza emissione del documento di trasporto;

considerato che:

situazioni come quelle sopra descritte pur non comportando alcun danno nei confronti dell'erario se la relativa imposta è stata correttamente versata entro i termini di legge sono, a livello sanzionatorio, assimilate ad una totale evasione di imposta creando così una evidente disparità di trattamento tra chi non ha emesso lo scontrino fiscale ma ha integralmente versato l'imposta e chi invece ha evaso completamente l'adempimento;

impegna il Governo:

a rivedere il trattamento sanzionatorio nei confronti di quei soggetti che pur avendo commesso errori formali hanno correttamente liquidato l'imposta dovuta nel senso di applicare nei loro confronti le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e non quelle, ben più pesanti, previste dall'articolo 6, comma 3, primo periodo del citato decreto.

G/2960/217/5

BOCCARDI, MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

occorre garantire l'efficacia ed il buon andamento dell'azione amministrativa in ambito fiscale attraverso il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità operativa dell'amministrazione finanziaria e la salvaguardia delle professionalità esistenti, anche in ottemperanza ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere la possibilità per le Agenzie fiscali di procedere all'inquadramento diretto, nel corrispondente ruolo dirigenziale, del proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive.

G/2960/218/5

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE, PAGLIARI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premessi che:

l'IRI, attualmente disciplinata nell'articolo 55-bis del TUIR 917/1986, è un regime opzionale per imprese individuali e società di persone commerciali, nonché S.r.l. che presentino i requisiti per l'opzione alla trasparenza fiscale, che consente la tassazione proporzionale e separata del reddito d'impresa, applicando ad esso l'aliquota IRES (24 per cento), limitatamente ai

redditi di impresa reinvestiti e non distribuiti. Questi tornano ad essere soggetti a tassazione ordinaria (con l'applicazione delle aliquote IRPEF progressive) solo in sede di distribuzione di utili progressi precedentemente reinvestiti. La prima applicazione avrebbe dovuto interessare il periodo d'imposta 2017 e l'opzione si sarebbe dovuta esercitare nella dichiarazione dei redditi 2018;

è opportuno richiamare l'attenzione sulla necessità di disciplinare gli effetti comunque prodottisi nel corrente esercizio dalla disciplina IRI, in relazione agli acconti versati;

come sottolineato anche nella relazione tecnica del provvedimento in esame i contribuenti che hanno optato per il citato regime potrebbero aver versato acconti commisurati al nuovo sistema fiscale opzionale previsto per il reddito d'impresa e pertanto aver versato importi inferiori rispetto a quelli che avrebbero dovuto pagare utilizzando la tassazione progressiva a fini IRPEF;

il versamento degli acconti effettuati secondo la vigente normativa IRI, potrebbe far scattare le sanzioni e gli interessi a causa di versamenti insufficienti. Tale situazione, peraltro, determinerebbe dei possibili contenziosi;

considerato che:

nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 176 del 12 agosto 2003, avente ad oggetto l'imponibilità IRAP dei contributi in conto esercizio, l'Agenzia delle Entrate reputava il comportamento del contribuente istante (una società per azioni) non sanzionabile poiché aveva «posto in essere comportamenti conformi al tenore letterale della normativa applicabile *ratione temporis*»;

impegna il Governo:

ad evitare l'applicazione di sanzioni ed interessi per i contribuenti che in affidamento di una norma vigente abbiano legittimamente applicato per la determinazione degli acconti relativi al periodo d'imposta 2017 il cd. «metodo previsionale», tenendo conto delle conclusioni raggiunte dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 176 del 2003.

G/2960/219/5

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

alla luce della lunga crisi economica che ha prodotto effetti devastanti, è più che attuale l'urgenza di emanare disposizioni per la crescita economica e per la semplificazione del quadro amministrativo e normativo, al fine di dare impulso al sistema produttivo del Paese attraverso il sostegno alle imprese e il rilancio delle infrastrutture;

impegna il Governo:

a prevedere, nella prima disposizione utile al vaglio del Parlamento, ovvero con proprio decreto, che gli effetti traslativi di cui al comma 4, dell'articolo 25, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si estendono ai corrispettivi derivanti da attribuzione di concessione sorti in data antecedente al 10 ottobre 2012, rateizzati ed esigibili successivamente alla predetta data, nonché alle situazioni debitorie relative a contributi ricevuti per progetti autostradali in concessione, non impiegate per il finanziamento delle relative opere. Sono fatti salvi i corrispettivi, ancorché rateizzati, già percepiti da Anas S.p.A. alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le posizioni debitorie, compensate da quelle creditorie, trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il trasferimento decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti del predetto decreto interministeriale. A partire da tale atto, ogni richiamo a «Anas S.p.A.» di cui all'articolo 52-*quinquies*, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è da riferire a Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

a prevedere che una quota pari al 42 per cento del canone annuo che gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere allo Stato sui proventi netti dei pedaggi, diminuita annualmente dell'1 per cento a partire dall'anno 2018, sia corrisposta direttamente ad ANAS, ai fini delle sue attività di vigilanza e controllo sui predetti concessionari, volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed efficacia, di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

G/2960/220/5

COMAROLI, ARRIGONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2960 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premessi che:

in tema di riduzione della spesa, risparmio e gestione oculata delle risorse pubbliche, il settore in cui è maggiormente possibile ottenere questi risultati è proprio l'ambito della pubblica amministrazione in cui gli sprechi non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale dell'azione amministrativa;

articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011 ha stabilito che «a decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa»;

nel 2015, grazie all'introduzione, nel decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, mediante la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, dell'articolo 1-*quater*, è stata prevista la possibilità di autorizzare mutui per investimenti, senza contrarli, se non per effettive esigenze di cassa, per le sole regioni che avevano rispettato i tempi di pagamento come previsti dallo stesso decreto-legge, con riferimento all'anno 2016;

la disposizione è stata poi prorogata per il 2016 dal decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 che all'articolo 10, comma 3, ha stabilito che: «anche per l'esercizio 2016, per le sole regioni che nell'anno 2015 abbiano registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014 [...] sono valide le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 40, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento alla copertura degli investimenti autorizzati»;

una simile norma, che non comporta alcun onere per la finanza pubblica, ma anzi consentirebbe il risparmio delle spese per interessi in presenza di effettiva giacenza di cassa delle regioni, si rivela dunque di buon senso al fine di una generale razionalizzazione delle risorse pubbliche, e sarebbe dun-

que necessario prorogarla anche nell'esercizio 2017, con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti riferiti all'anno 2016;

impegna il Governo:

ad esaminare le questioni relative alle regioni a statuto ordinario, nonché la questione esposta in premessa riguardante la proroga della disciplina del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, durante l'esame del provvedimento in oggetto nell'altro ramo del Parlamento.

G/2960/221/5

STEFANI, TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2960 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premesso che:

il Comune di Bergantino è tra i Comuni che nella zona della provincia di Rovigo in Veneto, in seguito agli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, hanno subito molti danni sia agli edifici pubblici che a quelli dei privati e a quelli destinati ad attività produttive, come lo stesso Comune può documentare;

l'inserimento dell'ente tra quelli del cratere è però avvenuto solo con l'articolo 67-*septies*, comma 2 del decreto-legge n. 83 del 2012 (convertito nella legge n. 134 del 2012) e non sin dall'inizio con l'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 74 del 2012 (convertito nella legge n. 122 del 2012), per un mero disguido di carattere amministrativo in fase di raccolta dei dati relativi al fabbisogno emergenziale;

tenuto conto che la gestione della situazione dell'emergenza, che è ancora in atto, ha visto la sovrapposizione di molteplici fonti normative che di fatto hanno generato qualche stortura interpretativa in fase applicativa, il Comune di Bergantino si trova, proprio in conseguenza di ciò, a non potere usufruire della possibilità di sospendere il pagamento degli oneri relativi ai mutui contratti, poiché non è stato oggetto di un preciso provvedimento che attesti l'esistenza nel nesso causale tra i danni subiti e gli eventi sismici in questione;

in realtà il Comune di Bergantino ha dimostrato di aver subito numerosi danni, sia direttamente che da parte di soggetti privati del territorio

comunale, e ha per questo già ottenuto il riconoscimento di importanti finanziamenti a carico della contabilità speciale gestita dal Commissario delegato per la gestione del dopo sisma in Veneto;

in particolare sono stati sino ad ora assegnati, in favore del Comune in oggetto, circa 600 mila euro per interventi diretti sugli immobili di proprietà, oltre 250.000 euro a favore di enti ecclesiastici, 880.000 euro a favore di privati per la sistemazione di edifici di edilizia abitativa e ben 2,7 milioni per interventi di ristrutturazione delle imprese produttive ricadenti sul territorio comunale;

pare chiaro quindi che il nesso causale sia abbondantemente dimostrato dall'entità degli interventi svolti e si rende dunque necessaria l'applicazione, al territorio del Comune di Bergantino, delle disposizioni del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, 20 e il 29 maggio 2012, in modo da coordinare normativamente la corretta applicazione al comune in questione dell'articolo 67-*septies* (recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83;

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le azioni di carattere amministrativo necessarie al fine di far rientrare il Comune di Bergantino nell'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, ponendo fine alla disparità di trattamento che questo territorio, seppur colpito duramente dai drammatici eventi del maggio 2012, deve subire, perché non adeguatamente ricompreso nella normativa in materia.

G/2960/222/5

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

Anas e Ferrovie dello Stato italiane S.p.A sono entrambe aziende a controllo pubblico, le cui attività sono rivolte al settore delle infrastrutture e dei trasporti, con medesime peculiarità organizzative e modalità operative;

entrambe hanno quale socio unico il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sono assoggettate alla vigilanza tecnica e operativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti appare, dunque, quantomeno incongruente che Anas, a differenza di quanto accade invece per Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A, possa avvalersi, ai sensi del comma 11, articolo 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato per la propria rappresentanza e difesa in sede giudiziaria;

impegna il Governo a:

a sanare, nel primo provvedimento utile, l'incongruenza esposta in premessa, armonizzando la citata disposizione relativa ad Anas con quanto invece previsto per la rappresentanza e difesa in sede giudiziaria per Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

G/2960/223/5

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

alla luce della lunga crisi economica che ha prodotto effetti devastanti, è più che attuale l'urgenza di emanare disposizioni per la crescita economica e per la semplificazione del quadro amministrativo e normativo, al fine di dare impulso al sistema produttivo del Paese attraverso il sostegno alle imprese e il rilancio delle infrastrutture;

impegna il Governo a:

prevedere, nella prima disposizione utile al vaglio del Parlamento, ovvero con proprio decreto, che gli effetti traslativi di cui al comma 4, dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si estendono al corrispettivi derivanti da attribuzione di concessione sorti in data antecedente al 10 ottobre 2012, rateizzati ed esigibili successivamente alla predetta data, nonché alle situazioni debitorie relative a contributi ricevuti per progetti autostradali in concessione, non impiegate per il finanziamento delle relative opere. Sono fatti salvi i corrispettivi, ancorché rateizzati, già percepiti da Anas S.p.A. alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le posizioni debitorie, compensate da quelle creditorie, trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il trasferimento decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti del predetto decreto interministeriale. A partire da tale atto, ogni richiamo a «Anas S.p.A.» di cui all'articolo 52-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è da riferire a Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

a prevedere che una quota pari al 42 per cento del canone annuo che gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere allo Stato sui proventi netti dei pedaggi, diminuita annualmente dell'1 per cento a partire dall'anno 2018, sia corrisposta direttamente ad ANAS, ai fini delle sue attività di vigilanza e controllo sui predetti concessionari, volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed efficacia, di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

G/2960/224/5

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, «Le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016

e ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 5-*quater* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni»;

impegna il Governo a:

prevedere, nel primo provvedimento utile, un'interpretazione autentica della norma di cui in premessa, al fine di chiarire inequivocabilmente e al di là di qualsivoglia ipotesi interpretativa che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015, nonché ogni precedente disposizione comunque incompatibile con la medesima norma, si intende abrogata.

G/2960/225/5

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

appare necessario risolvere alcune criticità emerse in sede di attuazione degli interventi disciplinati dal D.P.C.M. 16 luglio 2009 (piano-casa). In particolare, per quanto attiene a un numero consistente degli interventi selezionati dalle regioni e posti a base degli Accordi di Programma sottoscritti dal

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le regioni che sono risultati in seguito non più eseguibili nelle originarie localizzazioni spesso anche per l'emergere di opposizioni da parte delle Amministrazioni comunali coinvolte;

con l'articolo 1, comma 90, legge 28 dicembre 2015, n. 208, il legislatore è intervenuto per confermare anche agli enti aventi causa degli istituti autonomi case popolari il mantenimento delle disposizioni tributarie di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera *b*);

impegna il Governo a:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, senza oneri a carico della finanza pubblica né effetti negativi sul reddito, che:

a) al fine di favorire gli investimenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 e assicurare un'adeguata offerta di alloggi sociali, gli interventi di recupero previsti dall'articolo 3 lettere *c*), *d*) ed *f*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e quelli di nuova edificazione se inseriti all'interno di un Programma di Recupero Urbano di cui all'articolo 11 legge 4 dicembre 1993 n. 493 da realizzare ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 già ritenuti ammissibili e individuati dalle regioni e, quindi, posti a base degli Accordi di Programma sottoscritti dalle stesse con il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti se non eseguibili nelle originarie localizzazioni anche per l'opposizione delle amministrazioni comunali competenti, anche se oggetto di provvedimento di archiviazione regionale, possono essere delocalizzati dagli operatori e loro aventi causa, nell'ambito del territorio regionale di competenza, nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87 del 2003 in una o più parti mediante comunicazione alla regione ed al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e, quindi, da questi inseriti nelle corrispondenti linee di intervento e, in caso di incapacienza, in quelle senza contributi di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009;

b) qualora gli interventi di cui sopra siano delocalizzati, in tutto o in parte, in zone che risultino già edificate e dismesse, con esclusione di quelle non ancora edificate, destinate anche parzialmente dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune, essi, indipendentemente dall'eventuale concessione delle agevolazioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, si realizzano, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, attraverso la redazione da parte del soggetto attuatore dell'intervento delocalizzato e nel rispetto di eventuali vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici ed ambientali, di un Piano Urbanistico Attuativo comunque denominato. Il PUA deve comunque prevedere la prevalenza di volumetria complessivamente destinata ad attrezzature pubbliche o private di interesse comune (scolastiche, religiose, culturali, turistico

alberghiere, sociali, assistenziali, amministrative direzionali, annonarie, per pubblici servizi quali uffici postali, bancari, sicurezza civile, ecc.) ed impianti tecnologici (per il trattamento dei rifiuti solidi e delle acque reflue) rispetto a quella destinata ad edilizia sociale, (comprensiva di edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane). In ogni caso la volumetria complessivamente realizzabile nelle zone destinate dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune ai sensi del presente comma, comprensiva di quella ivi delocalizzata in misura non inferiore ad un quinto del totale, non può superare quella corrispondente all'indice di fabbricabilità fondiaria dell'area o quella già edificata se maggiore;

c) all'articolo 10, comma 10-*bis* del decreto-legge 28 marzo 2014, n.47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n.80, dopo le parole «in relazione a quanto previsto dalle norme di finanziamento», siano aggiunte le seguenti: «decorsi sessanta giorni lo schema dell'atto di cessione o conferimento si intende approvato».

G/2960/226/5

ZELLER

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premesso che:

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 25 ottobre 2017, ha inviato alle Province autonome Trento e di Bolzano la quantificazione delle spettanze relative alle accise da riscaldamento che, per come quantificata dallo Stato, le due Province non condividono;

con l'Accordo di Milano, recepito con legge 23 dicembre 2009, n. 191, alle Province è stata riconosciuta, a partire dal 2010, la compartecipazione al gettito derivante dalle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati, quindi anche su prodotti energetici ad uso riscaldamento;

a riguardo, si fa presente che gli effetti finanziari annuali per questa nuova spettanza, previsti nella relazione tecnica allegata alla legge finanziaria 2010, erano di 40 milioni per la Provincia autonoma di Trento e di 23 milioni per la Provincia autonoma di Bolzano;

le Province di Trento e Bolzano hanno più volte proposto alla Ragioneria generale dello Stato e all'Agenzia delle Dogane i criteri per la quantificazione di tale spettanza, trovando però sempre la ferma opposizione, in particolare, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Roma, la quale interpreta univocamente l'accezione «ivi consumati», indicata nell'articolo 75, lettera *f*), dello Statuto: tale interpretazione fiscale comporta il sostanziale azzeramento degli effetti finanziari della compartecipazione, in quanto limita la spettanza al gettito derivante dai quantitativi immessi in consumo sul territorio dall'unico deposito fiscale attivo;

a conferma di quanto detto, si richiama la lettera del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 ottobre 2017, la quale quantifica in 4,13 milioni la spettanza per la Provincia di Trento e 0,71 per la Provincia di Bolzano per l'intero periodo 2010-2016;

a fronte dei criteri di quantificazione più volte proposti dalle Province, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bolzano, in pieno spirito collaborativo, ha fornito i dati riferibili alle cessioni realizzate dai depositi commerciali di prodotti energetici ad uso riscaldamento operanti sul territorio provinciale, decurtando lo sconto fiscale per le zone climatiche. I dati comunicati sono stati utilizzati per il calcolo dell'ammontare delle spettanze provinciali che, per il periodo 2010-2015, corrispondono a 133,7 milioni per Trento e 87,5 milioni per Bolzano;

si prevede che, a compensazione della mancata attuazione di quanto previsto all'articolo 75, comma 1, lettera *f*), dello Statuto di autonomia, relativamente alle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati per gli anni dal 2010 al 2017, venga corrisposto un trasferimento alle province autonome di Trento e Bolzano pari a 163,7 milioni di euro per la provincia autonoma di Trento e pari a 107,5 milioni di euro per la provincia autonoma di Bolzano;

impegna il Governo:

a stipulare, entro 90 giorni, un apposito accordo con le Province autonome di Trento e di Bolzano che, in attuazione dell'Accordo di Milano sopra richiamato, determini il valore delle spettanze relative alla compartecipazione al gettito sulle accise da riscaldamento, sulla base dei prodotti estratti dai depositi commerciali situati sul territorio delle due Province.

G/2960/227/5

ZELLER, BERGER, PANIZZA

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premessi che:

l'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», prevede, alla lettera *f*), che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale garantisce, tra le altre, la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma Bolzano;

il comma 3, del medesimo articolo 45, stabilisce che le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2, lettera *f*), mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;

inoltre, il comma 3-*bis*, chiarisce che con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, i costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria e gli oneri relativi sono assunti dalla provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera del testo unico di cui al DPR 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano;

attualmente, la sede della RAI di Bolzano non è una Direzione, ma è formalmente una struttura inserita all'interno della Direzione coordinamento sedi, sebbene goda di autonomia budgetaria con budget dedicato e gestito dalla sede;

la Direzione autonoma consentirebbe la gestione della testata o della redazione in tema di servizi (Produzione, gestionale) e iniziative sui vari miglioramenti (innovazione tecnica, gestione del personale) autonome e autorevoli, anche con riferimento alla gestione e al controllo degli orari e degli impiegati, anche giornalisti, che attualmente sono controllati direttamente da Roma;

peraltro, tutte le iniziative passano per Direzione TGR e sono equiparate a quelle delle altre redazioni regionali, senza tenere conto del fatto che, nel caso, della sede Rai di Bolzano, è necessario conoscere la lingua e anche lo stesso Direttore, che non conosce la lingua, non è messo concretamente in

condizione di esercitare il proprio dovere in merito alla responsabilità editoriale,

impegna il governo:

ad introdurre un'apposita previsione normativa all'interno, del provvedimento all'esame, durante il passaggio nell'altro ramo del Parlamento, al fine di riconoscere le specificità della sede Rai di Bolzano, garantendo a quest'ultima lo svolgimento del ruolo di unità organizzativa, e operativa con propria Direzione autonoma e l'assunzione di responsabilità di testata alle redazioni giornalistiche che operano al suo interno.

G/2960/228/5

PADUA

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 2960),

premesso che:

l'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successivi modificazioni e integrazione, stabilisce che i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, nei limiti della spesa autorizzata dal medesimo comma (90 milioni di euro);

in applicazione di quest'ultimo, come stabilito all'ottavo periodo, è stato emanato un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (del 26 settembre 2017) in cui è stabilito di procedere al rimborso delle istanze presentate, partendo da quelle più remote, con una riduzione del 50 per cento della spettanza, ai fini del rispetto dei limiti spesa;

il provvedimento ha disposto, altresì, che al completamento dell'esame delle istanze di rimborso da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti e all'effettuazione dei rimborsi con la riduzione del 50 per cento degli importi risultanti dovuti, qualora eccedano risorse finanziarie rispetto ai limiti di spesa autorizzati, le somme residue siano erogate proporzionalmente al valore degli importi liquidati,

considerato che:

è opportuno assicurare uno stanziamento di risorse che corrisponda al totale delle istanze presentate, ai fini dell'assicurazione del pieno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato dai contribuenti siciliani;

impegna il Governo:

a stanziare opportune risorse aggiuntive rispetto all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, una volta che l'Agenzia delle entrate abbia provveduto all'erogazione degli importi validamente liquidati.

G/2960/229/5

FASIOLO

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 2960),

premesso che:

le Zone economiche speciali (ZES), già presenti e funzionanti in taluni Stati membri e da poco introdotte in Italia nelle aree colpite dai fenomeni sismici e in alcune zone del Mezzogiorno costituiscono una zona geografica dotata di una legislazione economica differente dalla legislazione nazionale finalizzata all'attrazione di investimenti produttivi anche esteri, al rilancio del tessuto produttivo, dell'occupazione, della competitività e dello sviluppo dei territori di riferimento;

l'obiettivo della ZES è quello di ridurre il regime impositivo, al fine di agevolare una rapida crescita o ripresa economica delle zone interessate;

la realizzazione di zone economiche speciali (ZES) anche nel nostro Paese rappresenta uno strumento in grado di rilanciare la competitività e l'occupazione in determinate aree del Paese che oggi presentano una situazione di particolare difficoltà economica e produttiva o che subiscono, in particolare nelle aree di confine dello Stato, svantaggi derivanti da differenti livelli di imposizione fiscale; la Zes potrebbe essere uno strumento pertanto indispensabile anche per quelle aree territoriali retro portuali strategiche nel sistema della intermodalità transfrontaliera;

impegna il Governo:

a verificare la possibilità che le ZES possano essere altresì istituite in area territoriali che comprendano almeno un'area retro portuale che, anche

in considerazione della particolare posizione a ridosso dell'intersezione tra le direttrici della rete transeuropea dei trasporti (TENT), costituisce un'importante struttura logistica transfrontaliera di supporto all'intera piattaforma intermodale.

G/2960/230/5**BOCCARDI, MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI****Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88 - Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 -, reca disposizioni in materia di contratto istituzionale di sviluppo;

com'è noto i Patti prevedono che nel caso in cui non sono assunte OGV entro il 31 dicembre 2019, le stesse possono essere riprogrammate,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, al fine di assicurare il finanziamento degli interventi strategici, per tutti gli interventi previsti nei Contratti istituzionali di Sviluppo - come già avviene per il CIS Taranto -, di cui l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa spa è individuata quale soggetto attuatore, le obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono assunte all'atto della stipula dei Contratti istituzionali di Sviluppo.

G/2960/231/5**SCAVONE, COMPAGNONE, BARANI, MILO****Accolto dal Governo come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020",

premesso che

sempre più di frequente si sono verificati gravi fatti presso diversi pronto soccorso; ricordiamo infatti come un medico sia stato aggredito la notte di San Silvestro scorso presso il pronto soccorso dell'Ospedale Vittorio Emanuele di Catania perché si era rifiutato di fornire il nome di una ricoverata che aveva avuto un incidente con la moglie di uno degli aggressori; il 30 gennaio 2017 c'è stata un'aggressione nel pronto soccorso dell'ospedale Civico a Palermo: la vittima è il responsabile dell'unità di emergenza, preso a pugni da un paziente che era in attesa di essere visitato; il 14 febbraio 2017 il responsabile del pronto soccorso di Cittiglio (Varese) è stato aggredito; nella notte del 18 settembre 2017 una donna, medico di guardia in servizio a Trecastagni (CT) è stata stuprata da un giovane italiano;

negli ultimi 5 anni, sono stati denunciati soltanto in alcuni presidi ospedalieri, circa 63 aggressioni;

le conseguenze di ogni episodio di aggressione si ripercuotono sugli operatori sanitari che, per tutelarsi, sono obbligati a stipulare un'idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, poiché l'azienda ospedaliera non copre la colpa grave. Inoltre, le conseguenze di questi episodi si ripercuotono, inevitabilmente, sul senso di sicurezza dei cittadini, che proprio presso le strutture ospedaliere chiedono di essere protetti e al sicuro;

ci si trova dunque di fronte a una progressione di violenze, difficilmente arrestabile in forma autonoma, per cui non è rinviabile l'adozione di valide soluzioni volte ad assicurare la sicurezza di chi opera per la salute (medici, infermieri etc.) dei cittadini italiani e per la sicurezza dei cittadini stessi;

oggi i presidi di Polizia all'interno delle strutture ospedaliere dipendono dalle Questure territoriali e sono attivati su richiesta delle amministrazioni per ragioni di sicurezza e di opportunità debitamente motivate, ove le risorse di personale e di organizzazione lo consentano;

l'articolo 32 Cost, sancisce la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività;

la mancanza di sicurezza e ordine pubblico presso i pronto soccorso può arrivare perfino ad inficiare il diritto fondamentale alla tutela della salute sancito nell'art. 32 Cost., oltre - ovviamente - a generare un senso di pericolo e insicurezza in uno dei luoghi più sensibili per una comunità come sono le strutture ospedaliere e i pronto soccorso, soprattutto pubblici, dove la presen-

za - anche fisica - dello Stato è bene che sia percepita dai cittadini e dagli operatori sanitari;

è dunque assolutamente necessario reintrodurre le postazioni di polizia all'interno dei pronto soccorso degli ospedali che risultano da tempo privi di adeguata vigilanza, come dimostrano i fatti ricordati;

i posti di controllo, in particolare, sono di pertinenza del Ministero degli Interni che prevede il personale in divisa solo per i referti e non per la protezione del personale sanitario; negli ospedali più piccoli, la Questura effettua dei controlli, ma nei presidi più grandi diventa più difficile coprire perché anche il personale di Polizia è insufficiente;

va evidenziato, tuttavia, che le strutture ospedaliere sono inserite nell'elenco degli obiettivi sensibili nell'ambito del piano coordinato di controllo del territorio;

la situazione è estremamente variegata nelle diverse realtà italiane. In generale, sembra che presidi fissi siano stati rimossi nel corso degli ultimi anni e che ora vi sia una richiesta diffusa di maggior sicurezza;

per quanto riguarda le misure di sicurezza esistenti, in genere, la sorveglianza degli ospedali viene espletata da istituti di vigilanza privata attraverso postazioni fisse agli ingressi e servizi di ronda notturna, sulla base di contratti stipulati tra gli istituti medesimi e le aziende ospedaliere;

nei nosocomi dove sono previsti presidi di polizia questi ultimi assolvono principalmente a compiti di polizia giudiziaria mediante l'acquisizione di eventuali notizie di reato direttamente dal personale medico e paramedico in servizio presso le postazioni di pronto soccorso, segnalando alla centrale operativa e agli organi di Polizia competenti qualsiasi altro fatto ritenuto di rilievo sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. I compiti di questi agenti sono prettamente di Polizia Giudiziaria. Mai quest'ultimi sono intervenuti direttamente in episodi di aggressioni o tumulti ma il loro compito è sempre stato di chiamare le Volanti o i Carabinieri per eventuali interventi;

si è cercato di colmare queste lacune tramite mezzi tecnologici, quali un collegamento telefonico diretto con "numero dedicato" tra le sale di pronto soccorso degli ospedali e le sale operative della questura e dei commissariati locali, ma tutto questo non è stato sufficiente;

lo Stato deve garantire la sicurezza e l'ordine pubblico soprattutto nelle strutture ospedaliere, luoghi pubblici di fondamentale importanza per ogni comunità;

è necessario, pertanto, per garantire l'incolumità di cittadini ed operatori sanitari, che siano ripristinati i presidi fissi delle forze dell'ordine presso le strutture ospedaliere dotate di pronto soccorso;

considerato che

i più recenti fatti di cronaca - caso di un medico di guardia a Trecastagni , provincia di Catania, stuprata nel posto di lavoro da un giovane ventiseienne - ci obbligano, altresì a fare una riflessione sull'attuale sistema di questi presidi ambulatoriali e a prevedere che , nelle more , il Governo provveda a disporre la ricollocazione in ambienti protetti (per es. locali adiacenti a stazioni dei Carabinieri, o di posti di Polizia), ove poter garantire la sicurezza e l'incolumità dei medici;

impegna il Governo

a prevedere che presso ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri di primo e secondo livello sia istituito un presidio fisso di polizia, col compito di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza e che tale presidio di polizia debba essere composto almeno da un ufficiale di Polizia Giudiziaria e almeno due agenti;

a stabilire che nei presidi ospedalieri di base, cioè quelli con un bacino d'utenza inferiore, qualora non sia possibile, per ragioni organizzative o economiche, istituire il presidio fisso di polizia, si preveda che nei piani coordinati di controllo del territorio, predisposti dai prefetti, agenti di polizia sorvegliano i presidi di base, anche attraverso contatti diretti e frequenti con il personale sanitario, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica;

a prevedere l'emanazione di un decreto, a cura del Ministero dell'Interno e del Ministero della Salute con il quale ricollocare i presidi ambulatoriali di guardia medica in ambiente protetto.

G/2960/232/5

SCAVONE, COMPAGNONE, MILO

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020",

premesso che

l'attuazione della legge 107/2015 (La Buona Scuola) ha dato luogo a una plethora di contenziosi relativamente al tema delle dirigenze scolastiche;

in particolare si è venuta a creare un'incresciosa situazione residuale in alcune regioni italiane , relativamente alla gestione del corso ex art. 1 comma 87 della legge n. 107/2015, volto al reclutamento di dirigenti scolastici;

sono da evitare le ripercussioni negative dei possibili esiti dei contenziosi pendenti sul buon andamento dell'anno scolastico;

considerato che

occorre ridurre le reggenze e assicurare una stabile presenza di dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche ;

impegna il Governo

a prevedere che i soggetti che hanno frequentato il corso di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 87 della legge 107 del 13 luglio 2015 svolgono un tirocinio formativo, nei tempi nelle forme e nelle modalità stabilite da un decreto emanato dal MIUR entro trenta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, affiancando un Dirigente Scolastico che è nominato tutor senza oneri per lo Stato;

nonché a prevedere che a conclusione del periodo di tirocinio formativo, a seguito del superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata, sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici dal primo settembre 2018 sui posti accantonati con decreto ministeriale 3 agosto 2017 n. 138, art. 25 comma 1.

G/2960/233/5

LANGELLA

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020",

premesso che:

le misure in favore del superammortamento dei veicoli, anche a uso pubblico e a uso strumentale d'impresa, hanno, ogni qualvolta previste, comportato un significativo incremento nelle immatricolazioni di autovetture con conseguente crescita generale del mercato dell'automobile;

l'esclusione delle autovetture dal super-ammortamento ha ricadute negative sul settore automotive, che contribuisce per il 16% al gettito fiscale complessivo con una % sul PIL pari al 4,3;

le sempre più imponenti problematiche ambientali, di cui la stessa Unione Europea si preoccupa con determinazione e incisività, sarebbero di certo ridimensionate prevedendo sgravi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere il ripristino delle norme sul superammortamento dei veicoli, anche a uso pubblico e a uso strumentale, così da consentire una maggiore sicurezza stradale e una sostenibilità ambientale in linea con gli impegni internazionali presi dal nostro Paese.

G/2960/234/5

BARANI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020",

premesso che:

il decreto -legge 14 febbraio 2016, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 32 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, riguarda il tema della riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio credito cooperativo;

sulla base della politica espansiva perseguita dal Governo in materia di trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie, si dispose con l'art. 16 del decreto di "dare una boccata d'ossigeno al mercato delle sofferenze bancarie, aiutando a rivalutare gli immobili a garanzia dei finanziamenti";

in quella sede è stata ritenuta opportuna l'estensione della validità della norma agli acquisti effettuati fino al 30 giugno 2017, con la finalità dichiarata e condivisa di rendere più potente ed efficace la norma e - così come si leggeva ancora nella relazione tecnica - "stimolare l'appetito per l'acquisto da parte dei molteplici soggetti" che operano sul territorio nazionale;

considerato l'impatto positivo che la misura può generare sull'economia italiana e sulla rivalutazione dei crediti che oggi appesantiscono i bilanci bancari, e che si ritiene utile e necessaria una nuova estensione dalla validità della norma con una proroga al 30 giugno 2018, con la medesima finalità espansiva e di supporto alla crescita e alla stabilizzazione del sistema economico già perseguita dal Governo nell'annualità precedente;

impegna il Governo

a prevedere una modifica all'art. 16 del decreto-legge 14 febbraio 2016 , n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 32 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e segnatamente a sostituire al comma 3 dell'articolo 16 (rubricato " Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie il

termine) il termine del "30 giugno 2017" con quello di "30 giugno 2018", di guisa che le disposizioni dell'articolo abbiano effetto per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 30 giugno 2018.

G/2960/235/5

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020",

premesso che:

appare necessario risolvere alcune criticità emerse in sede di attuazione degli interventi disciplinati dal D.P.C.M. 16 luglio 2009 (piano casa). In particolare, per quanto attiene a un numero consistente degli interventi selezionati dalle regioni e posti a base degli Accordi di Programma sottoscritti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le regioni che sono risultati in seguito non più eseguibili nelle originarie localizzazioni spesso anche per l'emergere di opposizioni da parte delle Amministrazioni comunali coinvolte;

con l'articolo 1, comma 90, legge 28 dicembre 2015, n. 208, il legislatore è intervenuto per confermare anche agli enti aventi causa degli Istituti autonomi case popolari il mantenimento delle disposizioni tributarie di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera b);

impegna il Governo a:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, senza oneri a carico della finanza pubblica né effetti negativi sul reddito, che:

al fine di favorire gli investimenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 e assicurare un'adeguata offerta di alloggi sociali, gli interventi di recupero previsti dall'art. 3 lettere c), d) ed f) del

D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e quelli di nuova edificazione se inseriti all'interno di un Programma di Recupero Urbano di cui all'art. 11 legge 4 dicembre 1993 n. 493 da realizzare ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 già ritenuti ammissibili e individuati dalle regioni e, quindi, posti a base degli Accordi di Programma sottoscritti dalle stesse con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti se non eseguibili nelle originarie localizzazioni anche per l'opposizione delle amministrazioni comunali competenti, anche se oggetto di provvedimento di archiviazione regionale, possono essere delocalizzati dagli operatori e loro aventi causa, nell'ambito del territorio regionale di competenza, nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003 in una o più parti mediante comunicazione alla regione ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, quindi, da questi inseriti nelle corrispondenti linee di intervento e, in caso di incapienza, in quelle senza contributi di cui all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009;

qualora gli interventi di cui sopra siano delocalizzati, in tutto o in parte, in zone che risultino già edificate e dismesse, con esclusione di quelle non ancora edificate, destinate anche parzialmente dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune, essi, indipendentemente dall'eventuale concessione delle agevolazioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, si realizzano, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, attraverso la redazione da parte del soggetto attuatore dell'intervento delocalizzato e nel rispetto di eventuali vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici ed ambientali, di un Piano Urbanistico Attuativo comunque denominato. Il PUA deve comunque prevedere la prevalenza di volumetria

complessivamente destinata ad attrezzature pubbliche o private di interesse comune (scolastiche, religiose, culturali, turistico alberghiere, sociali, assistenziali, amministrative-direzionali, annonarie, per pubblici servizi quali uffici postali, bancari, sicurezza civile, ecc.) ed impianti tecnologici (per il trattamento dei rifiuti solidi e delle acque reflue) rispetto a quella destinata ad edilizia sociale, (comprensiva di edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane). In ogni caso la volumetria complessivamente realizzabile nelle zone destinate dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune ai sensi del presente comma, comprensiva di quella ivi delocalizzata in misura non inferiore ad un quinto del totale, non può superare quella corrispondente all'indice di fabbricabilità fondiaria dell'area o quella già edificata se maggiore;

c) all'articolo 10, comma 10 *bis* del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo le parole "in relazione a quanto previsto dalle norme di finanziamento", siano ag-

giunte le seguenti: "decorsi sessanta giorni lo schema dell'atto di cessione o conferimento si intende approvato".

G/2960/236/5

PAGNONCELLI, BARANI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020",

premesso che:

nel recepire la direttiva 2004/54/CE che ha introdotto misure aggiuntive per l'innalzamento della sicurezza nelle gallerie di lunghezza superiore a 500 metri presenti lungo la rete stradale transeuropea (TERN), il legislatore nazionale, mentre ha sottolineato l'importanza delle caratteristiche di reazione al fuoco (punto 2.18 dell'Allegato 2), non ha invece introdotto specifiche prescrizioni inerenti ai materiali da costruzione impiegati all'interno delle gallerie, benché il loro contributo, sia in termini di potere calorifico che di emissioni di fumi e sostanze tossiche, possa essere significativo ai fini della salvaguardia degli utenti e della conservazione delle opere. Questo problema si presenta in particolare per i materiali impiegati massivamente all'interno delle gallerie, come ad esempio nelle pavimentazioni stradali;

per soddisfare al meglio la sicurezza delle opere in questione è indispensabile prevedere, per la loro realizzazione, l'impiego di materiali che hanno un comportamento migliore in caso di incendio: non combustibili, che non emettono sostanze tossiche (materiali inerti), e che possono facilitare l'operato delle squadre di soccorso in caso di incendio;

impegna il Governo a:

a valutare la possibilità di modificare il Decreto Legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, di Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea, prevedendo che:

nelle gallerie in fase di progettazione i materiali da costruzione impiegati massivamente devono soddisfare i requisiti di classificazione A (A1 o A2) di cui al decreto del ministro dell'interno 25 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 257 del 5 novembre 2007. Gli altri materiali, che non contribuiscono in maniera significativa a un carico di incendio, devono essere elencati, e possono non soddisfare i requisiti di cui sopra.

nelle gallerie esistenti in fase di manutenzione deve essere valutata l'efficacia della sostituzione dei materiali da costruzione non idonei, o non classificati, in termini di reazione al fuoco con materiali di classe A, tramite apposita analisi di rischio.

G/2960/237/5

PAGNONCELLI, BARANI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

la Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e musicale, sostiene e valorizza i festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale;

per soddisfare dette finalità, ai sensi dell'articolo 2, della Legge 20 dicembre 2012, n. 238, recante 'Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale', sono previsti contributi in favore di svariate fondazioni operanti sul territorio nazionale;

la Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo persegue, senza scopo di lucro, la promozione della cultura e dell'arte, curando la diffusione della musica e delle attività teatrali, nonché la conseguente educazione della collettività stimolando i cittadini, e in particolare i giovani, a esperienze e percorsi culturali formativi e di crescita. La Fondazione si propone di promuovere, sostenere e incrementare le attività del Teatro Donizetti, assumendo in via prioritaria il compito di riportare alla sua completa funzionalità il Teatro e ha tra i suoi obiettivi la realizzazione del Festival "Donizetti Opera";

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di stanziare, a decorrere dal 2018, un contributo in favore della Fondazione Teatro Donizetti, di pari importo e con le medesime modalità previste per le altre Fondazioni beneficiarie, di cui all'articolo 2, della Legge 20 dicembre 2012, n. 238.

G/2960/238/5

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

l'obiettivo di valorizzare adeguatamente il percorso formativo dei giovani laureati presso le Accademie Militari non può prescindere da un graduale assorbimento degli stessi all'interno dei ranghi dell'ordinamento militare;

la Sanità militare presenta specifiche peculiarità ben note ai laureati presso le Accademie Militari;

impegna il Governo a:

a valutare la possibilità di prevedere che il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia conseguita dagli Allievi delle Accademie Militari dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Accademia Navale costituisca titolo prioritario e preferenziale per l'assegnazione dei posti riservati nelle scuole di specializzazione mediche militari.

G/2960/239/5

MILO

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020",

premesso che:

la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e

MiniASpI in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1o maggio 2015;

la NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

invece non possono accedere alla prestazione gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;

considerato che

appare opportuno introdurre tra i soggetti beneficiari della NASpI la categoria degli operai agricoli a tempo indeterminato;

impegna il Governo

a prevedere le opportune modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e segnatamente ad aggiungere un comma specifico che annoveri tra i destinatari della NASpI gli operai a tempo indeterminato dipendenti da cooperative inquadrati nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984 n. 240, stabilendosi che l'aliquota contributiva per il finanziamento della prestazione sia quella già in vigore per gli impiegati delle medesime cooperative e che a tale aliquota continuino ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 11 marzo 1988 n. 67;

a prevedere che a questo fine sarà utile anche l'anzianità maturata in regime di disoccupazione agricola.

G/2960/240/5

IURLARO

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020",

premesso che:

numerose sono le province italiane colpite da sofferenza finanziaria, soprattutto quelle del Mezzogiorno d'Italia e in particolare quelle pugliesi;

altrettanto numerose sono state le segnalazioni arrivate da più parti al Governo perchè venga affrontata con decisione la questione delle difficoltà fi-

nanziarie delle province pugliesi, alcune delle quali chiedono di vedersi riconosciuta la totale o parziale restituzione delle ingenti somme anticipate su attività delegate dalla Regione e, conseguentemente, la stessa possibilità di garantire servizi efficaci e la continuità di reddito per i lavoratori degli enti;

considerato che

più volte è stata evidenziata l'opportunità di istituire un apposito Fondo straordinario di riequilibrio finanziario destinato alle province che versano in uno stato più critico per evitare la deriva verso il dissesto:

impegna il Governo

a prevedere l'attribuzione alle province della Regione Puglia di un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 onerando la Regione Puglia di comunicare al Ministero dell'Interno l'entità del contributo spettante a ciascun ente locale e agli enti interessati;

a prevedere che in caso di mancata comunicazione, il riparto avvenga per il 90 per cento sulla base della popolazione residente e per il restante 10 per cento sulla base del territorio;

a prevedere che il contributo spettante a ciascuna Provincia sia versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di guisa che ciascun ente beneficiario non iscriva in entrata le somme relative al contributo attribuito ed iscriva in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014 per l'anno 2018 al netto di un importo corrispondente al contributo stesso.

G/2960/241/5

LANGELLA

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020",

premesso che:

l'art. 1 comma 48 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 dispone che in caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall'albo, nelle more della nuova disciplina contrattuale, i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono

essere collocati, analogamente a quanto previsto per i segretari appartenenti alla fascia C, nella categoria o area professionale più alta prevista dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tale senso;

il comma 49 del medesimo articolo dispone che nell'ambito di tale processo di mobilità i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, nei limiti del contingente di cui al comma 96, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della legge, ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, previo consenso dell'interessato, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria;

impegna il Governo

a prevedere che gli ex segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasferiti in mobilità prima del 10 gennaio 2005 e a cui sono stati conferiti o sono conferiti incarichi dirigenziali, siano inquadrati nel corrispondente ruolo dell'amministrazione che ha conferito l'incarico.

G/2960/242/5

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico rivestono un ruolo di rilievo nazionale nei settori e nelle specialità che ne hanno determinato il riconoscimento istituzionale;

secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 574, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in considerazione del processo di riorganizzazione del settore ospedaliero privato accreditato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni erogate da parte

degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute sancito con intesa del 10 luglio 2014 (atto rep. 82/CSR) e all'art. 19 del Patto per la salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010, al fine di garantire un più completo trasferimento dei risultati dell'attività di ricerca scientifica all'attività clinica, indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di Piano Sanitario Nazionale;

impegna il Governo a:

valutare di prevedere che le Regioni debbano rimuovere, nel rispetto dell'equilibrio finanziario di sistema, le misure normative attualmente in vigore che limitano il raggiungimento della piena capacità degli IRCCS, tanto di diritto pubblico che di diritto privato accreditati, al fine di valorizzarne la qualità delle prestazioni e di favorire per gli istituti medesimi il conseguimento della piena attività in relazione al numero dei posti letto autorizzati e accreditati, anche in ragione dei maggiori costi sostenuti dagli stessi.

G/2960/243/5

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

ai sensi dell'articolo 2, della Legge 24 luglio 1985, n. 409, "Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche";

in virtù della citata disposizione di legge e come previsto dalla lettera *b-bis*), comma 1, articolo 20, della citata normativa, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri anche i medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994;

impegna il Governo a:

estendere la possibilità di iscrizione all'albo degli odontoiatri ai medici che hanno frequentato corsi di specializzazione post universitaria in campo odontoiatrico di durata almeno triennale, il cui corso di studi abbia avuto inizio entro il 31 dicembre 2003.

G/2960/244/5

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, "Le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 5-*quater* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni";

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, un'interpretazione autentica della norma di cui in premessa, al fine di chiarire inequivocabilmente e al di là di qualsivoglia ipotesi interpretativa che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 128/15, nonché ogni precedente disposizione comunque incompatibile con la medesima norma, si intende abrogata.

G/2960/245/5

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

alla luce della lunga crisi economica che ha prodotto effetti devastanti, è più che attuale l'urgenza di emanare disposizioni per la crescita economica e per la semplificazione del quadro amministrativo e normativo, al fine di dare impulso al sistema produttivo del Paese attraverso il sostegno alle imprese e il rilancio delle infrastrutture;

impegna il Governo:

a prevedere, nella prima disposizione utile al vaglio del Parlamento, ovvero con proprio decreto, che gli effetti traslativi di cui al comma 4, dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si estendono ai corrispettivi derivanti da attribuzione di concessione sorti in data antecedente al 10 ottobre 2012, rateizzati ed esigibili successivamente alla predetta data, nonché alle situazioni debitorie relative a contributi ricevuti per progetti autostradali in concessione, non impiegate per il finanziamento delle relative opere. Sono fatti salvi i corrispettivi, ancorché rateizzati, già percepiti da Anas S.p.A. alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le posizioni debitorie, compensate da quelle creditorie, trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il trasferimento decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti del predetto decreto interministeriale. A partire datale atto, ogni richiamo a "Anas S.p.A." di cui all'articolo 52-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,

con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è da riferire a Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

a prevedere che una quota pari al 42 per cento del canone annuo che gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere allo Stato sui proventi netti dei pedaggi, diminuita annualmente dell'1 per cento a partire dall'anno 2018, sia corrisposta direttamente ad ANAS, ai fini delle sue attività di vigilanza e controllo sui predetti concessionari, volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed efficacia, di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

G/2960/246/5

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

è opportuno provvedere a meglio regolarizzare il regime fiscale relativo alle attività finanziarie delle società sportive professionistiche, specialmente per quanto attiene le cd. compravendite degli atleti;

si impegna il governo:

a valutare di prevedere nel primo provvedimento utile che le società sportive professionistiche, dal valore della produzione siano escluse le plusvalenze realizzate sulla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 86, comma 4, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le medesime società sono, altresì, escluse dalla base imponibile le minusvalenze realizzate sulla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 101, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Dette disposizioni si applicano anche nel caso in cui l'accertamento della base imponibile sia oggetto di contenzioso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ove i relativi contenziosi attualmente pendenti riguardino solo le plusvalenze e/o le minusvalenze di cui ai periodi precedenti gli stessi vengono estinti d'ufficio.

G/2960/247/5

FRAVEZZI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione alle disposizioni di cui al subemendamento 89.1000/8.

G/2960/248/5

LUCIDI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio per il 2018,

premessi che:

l'articolo 65 reca nuovi interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016,

considerato che:

con l'art.46 del decreto-legge n. 50 del 2017 dispone che "Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296." A tal fine è autorizzata la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie;

i suddetti benefici di cui al comma 2, lettere a), b), e) e d), del citato articolo 46, prevedono la concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo (questi ultimi esclusivamente per quanto attiene le esenzioni contributive) che

svolgono la propria attività o che la avviano entro il 31 dicembre 2017 nella ZFU Sisma Centro Italia. Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili, al netto degli oneri per la gestione degli interventi:

euro 192.555.000,00 per il 2017

euro 166.023.000,00 per il 2018

euro 140.283.000,00 per il 2019

Il decreto-legge n. 50 del 2017 definisce la perimetrazione della ZFU, Zona Franca Urbana, che comprende il territorio dei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, riportati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

preso atto ch:

la sostanza e il criterio per l'accesso alle agevolazioni è rappresentata dall'essere imprese o soggetti che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della ZFU di cui al comma 1, del citato art. 46, e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 %;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità, nel primo provvedimento utile, di estendere le agevolazioni a quelle imprese o attività che abbiano subito una riduzione di fatturato intesa al netto dei rimborsi spese percepiti per le prestazioni di ospitalità delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 e derivanti da risorse statali destinate alla gestione dell'emergenza rientranti nella Convenzione Quadro tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, ANCI e associazioni maggiormente rappresentative delle strutture alberghiere, sottoscritta in data 8 settembre 2016;

a valutare la possibilità che agevolazioni vengano erogate su richiesta, asseverata dalla Regione sede delle imprese ovvero, previa presentazione delle fatture elettroniche emesse nell'ambito della convenzione relative al servizio di ospitalità della popolazione sfollata e riportanti la dicitura "Sisma 24 agosto 2016" oppure "Sisma 30 ottobre 2016".

G/2960/249/5

LUCIDI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio per il 2018,

premesso che,

il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, articolo 2, comma 3 stabilisce che "La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito";

considerato che,

emerge la necessità di escludere la possibilità di interporre tra l'effettivo punto di incasso del corrispettivo e il registratore telematico, dispositivi che siano a quest'ultimo semplicemente "collegati" che potrebbero generare fenomeni elusivi facendo venire meno la richiesta garanzia di inalterabilità e di sicurezza della corrispondenza degli importi effettivamente incassati "a monte" e quelli memorizzati e trasmessi all'Amministrazione finanziaria "a valle" dal registratore telematico.

impegna il governo,

a valutare l'opportunità di integrare il testo vigente dell'articolo 2, comma 3 disponendo che lo strumento tecnologico ("registratore telematico") sia collocato dal cedente o prestatore direttamente in ciascun punto di incasso effettivo dei corrispettivi, cioè nello stesso luogo in cui avviene la transazione economica tra esercente e consumatore.

G/2960/250/5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, BOCCARDI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio per il 2018,

premesso che,

è essenziale, al fine di assicurare una migliore capacità di risposta dello Stato alle necessità dei cittadini in materia di salute, individuare modalità di certificazione che impediscano, efficacemente, che le confezioni di medicinali possano essere alterate o contraffatte, nonché prevedere sistemi che possano garantire una tracciabilità dei medicinali in commercio e venduti;

la prossima entrata in vigore della "Tracciatura Europea" (Regolamento delegato UE 2016/161) impone, ai fini della lotta alla contraffazione, a tutte le aziende che operano in Europa la stampa di un numero identificativo univoco sulle confezioni dei medicinali prescrivibili, e la contemporanea attivazione di un sistema di archiviazione dei dati;

a partire dal 9 febbraio 2019, tale onere diverrà tassativamente operativo per tutti i Paesi Europei. All'Italia è stata riconosciuta una possibile deroga fino al 2025, in considerazione dell'esistenza di un sistema di tracciatura basato sul cosiddetto "bollino autoadesivo" - finalizzato a fornire al Ministero della Salute i dati relativi alla rimborsabilità;

in particolare, le aziende farmaceutiche attive sul territorio italiano - la cui produzione per oltre il 70% è destinata all'export - dovranno adeguare con maggiori oneri le linee produttive per rispondere, già dal febbraio 2019, alle richieste europee;

per evitare una doppia imposizione (e la relativa duplicazione dei costi) è necessario introdurre le modifiche proposte, in assenza delle quali le stesse imprese avranno un'evidente penalizzazione anche in termini di capacità competitiva, tale da presentare seri profili di anticoncorrenzialità;

occorre, infine, prevedere un periodo di transizione fra i due sistemi di tracciatura, durante il quale va comunque assicurata la continuità nella erogazione dei farmaci e del relativo monitoraggio. Pertanto, per tutte le confezioni dei medicinali prodotte e rilasciate prima del 9 febbraio 2019 dovrà essere consentita l'erogazione fino alla data di scadenza;

considerato, inoltre, che:

il periodo massimo di validità di un medicinale è pari a 5 anni, e la data di scadenza indicata sulla confezione con il mese e l'anno va intesa come riferita all'ultimo giorno del mese,

il bollino potrà essere apposto sulle confezioni fino all'8 febbraio 2019,

sarà necessario prevedere - con un aggiornamento del DM 15 luglio 2004 - che i dati di tali confezioni, generati con le precedenti modalità, possano essere raccolti, registrati e trasmessi entro la data proposta (29 febbraio 2024);

tenuto conto che:

nell'adeguamento della Banca dati dovrebbero essere soddisfatti i seguenti principi:

a) i produttori siano tenuti ad archiviare e trasmettere a tale banca dati i dati sopra indicati riferiti a ciascun pezzo uscito e la relativa destinazione;

b) i depositari, i grossisti, le farmacie aperte al pubblico ed i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci siano tenuti ad archiviare e trasmettere i medesimi dati sia di ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno dei pezzi comunque usciti o impiegati e, rispettivamente, la provenienza o la destinazione nei casi in cui sia diversa dal singolo consumatore finale;

c) le aziende sanitarie locali debbano archiviare e trasmettere gli stessi dati per ciascuno dei pezzi prescritti per proprio conto;

d) che gli smaltitori autorizzati siano tenuti ad archiviare e trasmettere i predetti dati per ciascuna confezione farmaceutica avviata allo smaltimento quale rifiuto farmaceutico;

e) l'applicazione di sanzioni amministrative in caso di mancata o non corretta archiviazione dei dati o di mancata o non corretta trasmissione degli stessi;

impegna il Governo

a superare quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1987 n. 443, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 1987, n. 531, prevedendo l'abrogazione delle norme ivi contenute in materia di bollini con caratteristica di autoadesività e la loro sostituzione con una disposizione più efficace;

a valutare l'opportunità di sostituire le finalità della Banca dati prevista dall'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, istituita presso l'AIFA, con le seguenti: una Banca dati che:

per i medicinali di cui all'articolo 2, comma 1 del Regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni, partendo dai dati contenuti nell'identificativo univoco del citato Regolamento, attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni stampati sulle stesse;

per i medicinali diversi da quelli indicati al punto "i", raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni attraverso il rilevamento del codice prodotto;

a prevedere, per la rilevanza della materia trattata, tempi certi e contenuti per l'adeguamento della vigente Banca Dati,

a valutare:

l'emanazione di una disciplina transitoria per le confezioni dei medicinali prodotte e rilasciate antecedentemente il 9 febbraio 2019, prevedendo la loro erogazione fino alla data di scadenza;

che la raccolta, la registrazione e la trasmissione dei dati di tali confezioni, generati con le modalità previste dal decreto 15 luglio 2004, sia garantita non oltre il 29 febbraio 2024.

G/2960/251/5

RUTA

Accolto dal Governo come raccomandazione

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 2960), recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020,

premessi che:

con la riforma operata dall'Unione europea nel 2006, il settore bieticolo-saccarifero europeo ha vissuto un processo di forte razionalizzazione. L'Italia, in particolare, è stato il paese che ha maggiormente ridotto la propria capacità produttiva: se oltre 100 zuccherifici sono stati smantellati in Europa, 17 (tra cui lo Zuccherificio del Molise) su 19 sono stati chiusi nella sola Italia;

lavoratori dello Zuccherificio del Molise, oggi in mobilità, in attesa della definizione di appositi percorsi di politiche attive del lavoro finalizzati alla loro ricollocazione lavorativa, chiedono che gli venga concessa la prosecuzione, per un ulteriore periodo di 12 mesi, delle misure a sostegno del reddito;

impegna il Governo,

a convocare tempestivamente apposito tavolo di confronto, al fine di garantire soluzioni di continuità per un altro anno con forme di ammortizzatori sociali idonee ai lavoratori del settore bieticolo saccarifero già in mobilità o destinatari di altre forme di ammortizzatori sociali.

G/2960/252/5

DE PIETRO, URAS

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960);

premessi che:

il Capo V del Titolo II del presente disegno di legge è dedicato a «Misure per il lavoro, la previdenza e l'inclusione sociale»;

il daltonismo è una condizione genetica in cui si ha un'alterata percezione dei colori. Una realtà che non compromette le capacità della persona ma che necessita una valutazione attenta delle possibili difficoltà riscontrabili nella vita quotidiana e delle soluzioni per superarle;

nel nostro Paese, purtroppo, sono ancora molti gli ostacoli che le persone daltoniche incontrano anche nella scuola e nell'accesso al mondo del lavoro;

spesso gli individui maggiormente soggetti a difficoltà in tal senso sono i bambini e gli studenti. È per questo che è necessario un riconoscimento precoce del daltonismo, in modo da poter fornire ai bambini e agli studenti della scuola dell'obbligo adeguate informazioni sulla loro condizione aiutandoli a sviluppare una positiva consapevolezza della propria diversità;

si rende necessario formare gli insegnanti affinché possano adeguare i metodi di insegnamento alle esigenze dei daltonici;

la scuola è dunque il luogo che maggiormente può contribuire a una politica di inclusione dei daltonici;

impegna il Governo:

a predisporre iniziative volte ad avviare a partire dall'anno scolastico 2017/2018 una campagna di *screening* gratuito in favore di tutti gli studenti della scuola dell'obbligo nel 2018 e successivamente da eseguire entro il primo anno di iscrizione alla scuola dell'obbligo, consentendo altresì ai docenti della scuola dell'obbligo la partecipazione allo *screening* su base volontaria;

a istituire corsi di formazione sul daltonismo predisposti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, da svolgersi anche in modalità telematica;

a disporre che il materiale didattico, digitale o stampato, utilizzato all'interno delle scuole sia predisposto da parte degli editori e dei produttori in modo che siano identificabili le pubblicazioni totalmente leggibili agli alunni daltonici;

a promuovere specifiche attività di sensibilizzazione e informazione sul daltonismo, come mostre e iniziative sociali, sul modello di altre già in corso per condizioni di disagio simili;

a prevedere l'istituzione presso il Dipartimento delle pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di uno specifico Comitato interministeriale sul daltonismo, costituito da una pluralità di soggetti esperti o rappresentativi, che svolga compiti di monitoraggio della legislazione e della produzione documentale dello Stato volte al contrasto delle discriminazioni nei confronti dei daltonici, anche al fine di predisporre un Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e il miglioramento della qualità della vita dei soggetti daltonici.

G/2960/253/5

SANTINI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

impegna il Governo

a valutare che a decorrere dall'anno 2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica sia regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. A valutare che con regolamento da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, siano stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

G/2960/254/5

BOCCHINO, PETRAGLIA

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

a predisporre gli interventi normativi con relative coperture per anticipare il ritorno alla biennialità delle progressioni stipendiali del personale suddetto, sia ai fini giuridici che economici, a partire almeno alla data del 1° Gennaio 2015;

a valutare l'opportunità di anticipare ulteriormente le previsioni di cui al paragrafo precedente alla data del 1° Gennaio 2014.

G/2960/255/5

LANIECE

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2960 «Bilancio di previsione dello Stato per anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premesso che:

La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste non intende sottrarsi al giusto contributo per il risanamento della finanza pubblica, si sottolinea che quanto successo in questi anni, dal 2012 ad oggi, ha determinato, per la Regione stessa, una situazione finanziaria di oggettiva difficoltà ed iniquità che è necessario correggere e non reiterare;

l'incidenza maggiore sul contributo richiesto dalla regione deriva dall'applicazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n.95 del 2012, che individua come criterio di riparto e, quindi, di assegnazione alle diverse autonomie speciali, i consumi intermedi risultanti dal sistema SIOPE, riferiti all'anno 2011. Tale criterio di ripartizione è stato ritenuto dallo stesso MEF iniquo rispetto ad altri criteri maggiormente rappresentativi della capacità di contribuzione degli enti territoriali (PIL);

L'importo del contributo attribuito alla Regione in applicazione dell'articolo 16, comma 3, è pari a euro 144,3 milioni annui che, sommato ai contributi già previsti in favore dello Stato da altre normative, corrisponde ad un totale di 243 milioni annui, pari a circa il 20,5 per cento del bilancio;

considerato inoltre che:

la Regione ha impugnato l'articolo 16, comma 3, dinanzi la Corte costituzionale che, con sentenza n.77 del 2015, ha affermato la legittimità del contributo se limitato nel tempo e se correlato alla disciplina del patto di stabilità, trattandosi di somme trattenute dallo Stato che la Regione non avrebbe potuto spendere in ragione del limite di spesa imposto dal patto di stabilità («... per effetto dell'articolo 1, comma 454 della legge n.228 del 2012, il contributo prescritto dall'articolo 16, comma 3, impugnato, e con esso l'accantonamento, cesserà di essere dovuto, in ogni caso, nel 2017»);

a partire dal 1° gennaio 2017, per effetto dell'articolo 1, comma 484, della legge n.232 del 2016, alla Regione autonoma Valle D'Aosta «non si ap-

plicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, comma 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n.228». In conseguenza di ciò, con la legge di stabilità regionale n.24/2016, non impugnata dal Consiglio dei ministri, la Regione ha disposto la riduzione dell'accantonamento in favore dello Stato, detraendo l'importo del contributo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n.95 del 2012, a decorrere dal 2017, incluso;

preso atto che:

con decreto del MEF del 9 maggio 2017, alla Regione, è stato imposto nuovamente il contributo per l'anno 2017, in applicazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n.95 del 2012, per euro 144,3 milioni;

la Regione ha impugnato il decreto dinanzi alla Corte Costituzionale e al TAR del Lazio e allo stato attuale non risulta alcuna decisione;

il disaccantonamento è stato previsto dalla legge di stabilità regionale, a decorrere dal 2017, si rende necessario raggiungere un accordo con lo Stato in relazione al predetto contributo che assicuri un giusto equilibrio tendenziale e non pregiudichi la capacità di funzionamento della Regione per effetto di contributi squilibrati e unilateralmente disposti;

tenuto conto che:

il Vice Ministro Morando si è assunto l'impegno con il Senatore Lanièce nel superare le criticità finanziarie esistenti nel corso dell'esame della legge di bilancio 2018 presso la Camera dei deputati;

impegna il Governo:

a trovare, durante il passaggio del disegno di legge in premessa presso l'altro ramo del Parlamento, le risorse finanziarie necessarie per dare piena attuazione a quanto previsto dall'emendamento 69.0.10 (Testo 2).

G/2960/256/5

DEL BARBA, VACCARI

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno 2018,

premesso che:

coerentemente con gli impegni sottoscritti nel settembre del 2015, l'Italia è impegnata a declinare gli obiettivi strategici dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile nell'ambito della programmazione economica, sociale ed ambientale;

il 2 ottobre 2017, a seguito di un'ampia consultazione, è stata approvata dal Consiglio dei ministri la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, di seguito «Strategia», predisposta dal Ministero dell'ambiente, ai sensi del cosiddetto «Collegato ambientale» (legge n.221 del 2015);

considerato che:

con particolare riferimento alla *governance* del processo, la Strategia prevede che il Governo assicuri annualmente il monitoraggio e la valutazione delle azioni intraprese e dei risultati conseguiti, con riferimento a ciascuno dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030, stimolando altresì le Regioni e gli enti locali a declinare le proprie strategie per lo sviluppo sostenibile in accordo con la Strategia nazionale;

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

a dare attuazione al sistema di *governance* previsto dalla Strategia, in funzione dell'orientamento degli investimenti pubblici agli obiettivi dell'Agenda 2030;

a tal fine, ad assicurare la massima sinergia tra i singoli interventi, attraverso il conferimento alla Presidenza del Consiglio della funzione di coordinamento e gestione della Strategia con la collaborazione dei Ministeri dell'ambiente e degli affari esteri, rispettivamente, per la dimensione interna ed esterna del processo - e al Ministero dell'economia e delle finanze della funzione di raccordo dell'attuazione della Strategia con gli altri documenti di programmazione economica e finanziaria e di coordinamento della modellistica necessaria alla definizione degli obiettivi quantificati.

G/2960/257/5

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione all'emendamento 39.69.

G/2960/258/5

QUAGLIARIELLO, BONFRISCO

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione all'emendamento 89.0.6.
